Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE Ciclo XXXVI

Settore concorsuale: 12/H1 - Diritto romano e Diritti dell'antichità

Settore scientifico disciplinare: IUS/18

STUDI SUI TABELLIONES

I redattori dei documenti nel diritto romano dalla Repubblica a Giustiniano

Presentata da: Lavinia Lantieri

Coordinatore Dottorato Supervisore

Chiar.mo Prof. Marco Cavina Chiar.mo Prof. Giovanni Luchetti

Esame finale anno 2024

INDICE

Note introduttive e obiettivi della ricerca	5
SEZIONE I – I REDATTORI NELL'ESPERIENZA GIURIDI	CA
ROMANA	
CAP. I - NOTARII, EXCEPTORES E TABULARII	
1. Dalla negoziazione giuridica orale all'utilità della prova scritta	7
1.1. Il testamento per aes et libram	9
1.2. Cenni sulla redazione dei testamenti in epoca "classica"	12
2. Il documento nell'esperienza giuridica romana e l'uso dei formulari	14
3. I notarii	35
3.1. Una particolare categoria di <i>notarii</i> : i <i>testamentari</i>	56
4. Gli exceptores	59
5. I tabularii	69
5.1. I tabularia	73
6. Considerazioni di sintesi	75
CAP. II – I <i>TABELLIONES</i> PRIMA DI GIUSTINIANO	
1. Origini dei <i>tabelliones</i>	77
1.1 La prima attestazione del <i>tabellio</i> : Ulpiano D. 48, 19, 9	80
1.2. Cenni sui tabellioni nel III secolo: Opellio Macrino, il tabellio impera	atore
	91

2.	. I tabellioni sotto Diocleziano: l'Edictum de pretiis ed una co	ostituzione
	sull'adoptio	95
3.	I curiales ed i tabelliones: la lettera di Costantino al corrector L	ucaniae et
Br	rittiorum del 316 d. C.	98
4.	· Valentiniano sui tabellioni	104
5.	. I tabelliones nelle costituzioni di Leone	109
	5.1. La prima costituzione di Leone I circa i <i>tabelliones</i>	109
	5.2. La costituzione del 468	112
	5.3. La costituzione del 470	113
6.	. I tabelliones e la donazione in una costituzione di Zenone	115
7 .	. I tabellioni nella costituzione di Anastasio del 496 d. C	118
8.	. Considerazioni di sintesi	120
C.	CAP. III I <i>TABELLIONES</i> NELLE FONTI GIUSTINIAN	NEE
1.	• Introduzione	
1.	• Introduzione	123
1. //\data 2.	. Introduzione	123
 IN Co 	Introduzione NSTITUTIONES 7. I. 3, 23, pr.	123
 IN Co 	. Introduzione	123
1. IN 2. CG 3	 Introduzione NSTITUTIONES 7. I. 3, 23, pr. CODEX C. 4, 20, 15, 6 e C. 4, 21, 16, 1 a confronto; cenni sulla <i>comparatio</i> 	123 124 litterarum 127
1. IN 2. CG 3	 Introduzione NSTITUTIONES 7. I. 3, 23, pr. CODEX C. 4, 20, 15, 6 e C. 4, 21, 16, 1 a confronto; cenni sulla <i>comparatio</i> C. 4, 21, 17, pr. 	123 124 litterarum 127 134
1. IN 2. CG 3	 Introduzione NSTITUTIONES 7. I. 3, 23, pr. CODEX C. 4, 20, 15, 6 e C. 4, 21, 16, 1 a confronto; cenni sulla <i>comparatio</i> C. 4, 21, 17, pr. 	123 124 litterarum 127 134
1. IN 2. CO 3 4. 5.	 Introduzione NSTITUTIONES 7. I. 3, 23, pr. CODEX C. 4, 20, 15, 6 e C. 4, 21, 16, 1 a confronto; cenni sulla <i>comparatio</i> C. 4, 21, 17, pr. 	123 124 litterarum 127 134 139
1. IN 2. C(0 3 4. 5. 6. N(0)	 Introduzione NSTITUTIONES 7. I. 3, 23, pr. CODEX C. 4, 20, 15, 6 e C. 4, 21, 16, 1 a confronto; cenni sulla <i>comparatio</i> C. 4, 21, 17, pr. C. 6, 23, 24 pr. C. 6, 23, 29, 7 	123 124 litterarum 127 134 139 140
1. IN 2. CO 3 4. 5. 6. NO 7.	 Introduzione NSTITUTIONES 7. I. 3, 23, pr. CODEX C. 4, 20, 15, 6 e C. 4, 21, 16, 1 a confronto; cenni sulla <i>comparatio</i> C. 4, 21, 17, pr. C. 6, 23, 24 pr. C. 6, 23, 29, 7 COVELLAE La novella 7 del 535 : i tabelliones nel prologo e nei capi 7 e 9 	123124 litterarum127134139140
1. IN 2. C(C) 3 4. 5. 6. N(C) 7. 8.	 Introduzione NSTITUTIONES 7. I. 3, 23, pr. CODEX C. 4, 20, 15, 6 e C. 4, 21, 16, 1 a confronto; cenni sulla <i>comparatio</i> C. 4, 21, 17, pr. C. 6, 23, 24 pr. C. 6, 23, 29, 7 	123124 litterarum127139140141

10. La novella 66 del 538	159
11. La novella 73 del 538	161
12. La novella 120 del 544	175
13. Considerazioni di sintesi	177
SEZIONE II - PROFILI COMPARATISTICI	
CAP. IV – CENNI SUL NOTARIATO NELLA REPU	BBLICA
POPOLARE CINESE	
1. Alla ricerca del "tabellio cinese"	179
2. I testimoni negli odierni rogiti notarili cinesi	184
Conclusioni	190
Bibliografia	193
Indice delle fonti	206

Note introduttive e obiettivi della ricerca

Obiettivo di questa indagine, pur nella consapevolezza che il divenire storico si caratterizza più per rotture che per continuità, è la ricerca delle possibili origini delle funzioni notarili. Ci si prefigge di analizzare in primo luogo, in ordine cronologico, le fonti attinenti alla elaborazione documentale sin dall'inizio della diffusione della scrittura negoziale nel mondo romano, esaminando di conseguenza le varie figure di redattori nell'arco temporale tra l'età repubblicana e l'età giustinianea. Lo scopo è quello di delineare non solo le differenti caratteristiche degli estensori, ma anche quello di verificare se esistesse e quale fosse la struttura degli atti che oggi sono demandati alla competenza di un notaio (come compravendita, donazione o testamento), sia al controllo del contenuto dei diritti oggetto dell'atto. Saranno studiati sia i differenti provvedimenti normativi sia le fonti non giuridiche concernenti i diversi periti al fine di tracciare contorni più definiti di ognuna di queste figure ossia notarii, exceptores, tabularii e tabelliones. L'arco di tempo prevalentemente analizzato in questa sede sarà quello dei secoli II – VI d. C., con una particolare attenzione alle numerose fonti presenti nella Compilazione giustinianea concernenti i tabelliones i quali, per lo stato attuale della dottrina, sono ancor oggi ritenuti i più prossimi ai moderni notai nell'antica Roma.

Infine, anche in ragione della stretta connessione nata negli ultimi trent'anni tra il mondo cinese e quello del diritto romano, si indagherà sulla presenza o meno in Cina, nel medesimo periodo storico in cui agivano a Roma i tabellioni, di un perito adibito alla redazione di documenti riguardanti quei negozi che oggi sono demandati all'ufficio del notaio.

SEZIONE I I REDATTORI NELL'ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA

CAPITOLO I

NOTARII, EXCEPTORES E TABULARII

Dalla negoziazione giuridica orale all'utilità della prova scritta – 1.1 Il testamento per aes et libram – 1.2 Cenni sulla redazione dei testamenti in epoca "classica" –
 Il documento nell'esperienza giuridica romana e l'uso dei formulari – 3. I notarii – 3.1 Una particolare categoria di notarii: i testamentarii – 4. Gli exceptores – 5. I tabularii – 5.1 I tabularia – 6. Considerazioni di sintesi

1. Dalla negoziazione giuridica orale all'utilità della prova scritta

Qual è la principale funzione del notaio contemporaneo? La prima ed immediata ancorché banale risposta potrebbe essere "comporre documenti aventi rilievo pubblico e pubblica fede" (senza entrare nello specifico delle tipologie di atti redigibili). Nel tentativo, dunque, di trovare un antenato dell'odierno notaio, oggi diffuso nella maggior parte del mondo di tradizione romanistica, occorre prendere le mosse dall'età classica, epoca in cui, dalla negoziazione giuridica orale, si inizia a percepire il bisogno di produrre documenti scritti. Va tuttavia precisato che si è ben consapevoli dell'impossibilità di tracciare una linea di reale continuità tra il "notariato romano" e quello attuale, dal momento che, come noto², quest'ultimo è figlio dei notai medievali.

¹ Art. 1 co. 1 L. 89/1913, il cui testo recita: "I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.".

² Su tutti G. CENCETTI, Dal tabellione romano al Notaio Medievale in Il notariato veronese attraverso i secoli. Catalogo della mostra in Castelvecchio, G. SANCASSANI, M. CARRARA, L. MAGAGNATO (a cura di), Verona, 1966, passim.

Avviandosi all'analisi delle attività negoziali nella Roma classica è intanto opportuno evidenziare una netta differenza rispetto ad altre civiltà antiche, ossia la mancanza, di un funzionario pubblico adibito anche alla redazione di documenti privati³. Nel mondo romano, sin dall'età arcaica, l'attività negoziale si svolgeva principalmente in forma orale ⁴. Inizialmente si ottenevano i beni necessari attraverso il baratto, cosicché i primi "contratti" non erano altro che sorte di permute il cui elemento essenziale era la contemporaneità della prestazione eseguita ⁵. L'oralità della contrattazione comportava l'utilizzo di una serie di formule prestabilite a seconda del diverso negozio, da recitarsi al momento della conclusione dello stesso⁶. Esempi di attività giuridicamente rilevanti in tal senso sono di certo *mancipatio*, *sponsio* e *stipulatio*: ciò che non poteva consegnarsi materialmente veniva dunque trasferito per mezzo della promessa dello scambio, accompagnata da un gesto visibile⁷.

_

³ M. AMELOTTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Milano, 1995, 5: l'Amelotti sostiene che soggetti adibiti alla scrittura pubblica fossero presenti anche nel mondo ebraico, dove i documenti venivano stilati da scribi o segretari in due copie; questi soggetti adibiti avrebbero peraltro potuto, secondo l'Amelotti, ricevere e sugellare detti documenti tramite un sigillo pubblico. Inoltre, il sovente uso di abbreviazioni durante la redazione degli stessi sarebbe rinvenibile, ad avviso dell'autore, anche dal verso del Salmo XLIV che si riporta testualmente *"Lingua mea calamus scribae, velociter scribentis."*; M. AMELOTTI, v. *Notaio (dir. rom)* in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVIII, Milano, 1978, 553. Inoltre L. FREZZINI. v. *Notariato* in *Digesto Italiano*, vol. XVI, 1905, 336 ss. ha ritenuto che una prima idea di atto scritto potesse provenire dal popolo ebraico dal momento che gli ebrei, per regolare sia rapporti di natura familiare sia rapporti di natura patrimoniale, avrebbero redatto gli atti in due copie, consegnandone una ad un soggetto di fiducia al fine di poterlo utilizzare come prova in caso di bisogno.

⁴ Si precisa che la categoria di negozio giuridico, come spiega puntualmente E. BETTI, v. *Negozio giuridico* in *NNDI*, vol. XI, 1957, 208 – 220 non era nota ai romani ma è frutto della elaborazione della pandettistica ottocentesca. Viene pertanto in questa sede utilizzata allo scopo di indicare un atto consistente in dichiarazioni o comportamenti giuridicamente rilevanti, immediatamente operativo da un punto di vista degli effetti che spiega e volto a regolare un assetto di interessi propri di un individuo in rapporto con altri.

⁵ E. Durando, Il tabellionato o notariato nelle leggi romane, nelle leggi medioevali italiane e nelle posteriori specialmente piemontesi, Milano, 1897, 2.

⁶ Di cui più precisamente si dirà nel paragrafo 2.

⁷ DURANDO, *Il tabellionato*, cit., 2: l'autore sostiene che detta promessa avvenisse impegnando la buona fede e pertanto forse con rito religioso, poiché quest'ultima era stata elevata a divinità dal re Numa Pompilio.

È evidente che una tale attività in forma orale potesse essere adatta ad un'epoca più arcaica, nella quale le dimensioni territoriali di Roma erano ridotte ed il commercio con le altre popolazioni ancora piuttosto scarno.

Ben presto i romani avvertirono l'esigenza di un documento scritto avente funzione probatoria⁸ specialmente in materia di negozi *mortis causa*.

Una parte della dottrina ha poi teorizzato uno sviluppo della scrittura a partire dalla seconda metà del IV secolo a. C. nell'ambito della negoziazione privata⁹, portando a testimonianza di ciò il *codex acceptus et expensus*¹⁰ anticipando pertanto di qualche tempo il periodo del primo sviluppo della scrittura a Roma rispetto all'influsso orientale¹¹, con il quale giunge, dal III secolo d. C. in poi, il documento tabellionico¹² e slegandolo dunque in qualche modo da ogni influenza 'esterna'.

1.1 Il testamento per aes et libram

Nello specifico l'evoluzione del testamento *per aes et libram* ¹³ appare esemplificativa del passaggio dall'oralità alla scrittura. La *nuncupatio* pronunciata dal testatore davanti ai testimoni o all'*emptor familiae* (il quale comprava fittiziamente l'eredità ponendo sulla bilancia l'*aes* simbolico), inizialmente solo

⁸ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 6, per l'intera analisi di questa pagina.

⁹ M. AMELOTTI, Genesi del documento e prassi negoziale in Contractus e Pactum. Atti del convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della littera Florentina, Napoli, 1990, 310, ove l'autore indica come il pater familias si servisse della scrittura nell'ambito della rendicontazione domestica.

¹⁰ R. LEONHARD v. Codex accepti et expensi in PWRE, vol. IV, 1932, 160 ss.

¹¹ Si vedano su tutti, per l'analisi sul largo uso della scrittura in Oriente ad opera di redattori qualificati, L. MITTEIS, *Reichrecht und Volksrecht in den östlinchen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig, 1891, 170 ss., H. STEINACKER, *Die antiken Grundlagen der Frühmittelalterlichen Privaturkunde*, Leipzig, 1927, 25 ss e M. KASER, *Das römische Privatrecht*, München, 1971, 230 ss. i quali sostengono tutti che nel mondo greco in ambito di diritto privato non solo fosse diffuso il modello scritto per la stesura dei documenti, ma che fosse anche ritenuto molto importante.

¹² M. AMELOTTI, Alle origini, cit., 8 ss. e 20 ss.

¹³ Gai. 2, 104 ss.

orale, si tramuta pian piano in una formula¹⁴ di conferma di disposizioni già scritte su tavole cerate ¹⁵, tenute in mano dal testatore durante lo svolgimento delle formalità necessarie a conferire efficacia al suddetto testamento, nonostante continuino ad esistere eccezioni al connubio "oralità - scrittura"¹⁶. Si precisa poi che il termine utilizzato per indicare sia la pronuncia orale delle proprie disposizioni testamentarie, sia la conferma di quelle scritte nelle tavole cerate rimane sempre "nuncupatio" e questo è ravvisabile nelle stesse Istituzioni di Gaio ¹⁷. Siamo pertanto di fronte a due nuncupationes¹⁸, di cui una è una nuncupatio "pura" priva di riferimenti a qualsiasi documento, l'altra potrebbe essere definita come una "nuncupatio per relationem"¹⁹. La nuncupatio è da considerarsi giuridicamente rilevante a prescindere dal testo scritto, il quale ha comunque funzione probatoria delle disposizioni rese in sede testamentaria²⁰: se la pronuncia che il testatore effettua davanti ai testimoni in riferimento a specifiche tabulae ceratae è difforme da esse, la conseguenza sarà l'impossibilità dell'utilizzo delle stesse come prova,

¹⁴ Sulle formule del testamento *per aes et libram*, contenute in particolare nel papiro Hamb. I. 72, si dirà al paragrafo 2.

¹⁵ E. FORCELLINI e V. DE VIT v. *Tabula* in *Lexicon totius latinitatis*, vol. VI, Prato, 1875, 9-11.; E. SACHERS v. *Tabula* in *PWRE*, vol. IV, A2, 1932, 1881; M. TALAMANCA, v. *Documentazione e documento (dir. rom.)* in *Enciclopedia del diritto* vol. XIII, 1964, 548; L. BOVE, *Documentazione privata e prova. Le tabulae certae* in *Atti del XVII Congresso internazionale di Papirologia*, III, Napoli, 1984, 1190 ss.

¹⁶ P. Voci, *Diritto ereditario romano* vol. II, Milano, 1963, 65 - 67; come precisa il Voci, menzionando il noto caso del poeta Orazio, qualora il testatore non fosse stato in grado di scrivere o fosse stato colto improvvisamente da una malattia mortale egli avrebbe comunque potuto chiamare due testi e pronunciare la *nuncupatio* (con formula differente rispetto a quella prevista per testamento *per aes et libram*) dichiarando così le disposizioni testamentarie in forma orale.

¹⁷ Gai. 2, 104: "[...] nuncupatio esta enim palam nominare, et sane quae testator specialiter in tabulis testamenti scripserit, ea videtur generali sermone nominare atque confirmare.".

¹⁸ P. VOCI in *Diritto*, cit., 68, sostiene l'esistenza di due tipi di *nuncupationes* differenti a seconda della presenza o meno di *relatio* alle *tabulae ceratae* e distingue tra "*nuncupatio* totale" e "*nuncupatio* con rinvio".

¹⁹ Sul testamento per relationem vedi M. TALAMANCA, "Adscriptio partium" e "pollicitatio condicionis": il problema dell'assenza del relato nel testamento "per relationem" in BIDR 98-99 (1995-1996), 572 - 575, 594: nello specifico le considerazioni del Talamanca muovono dal passo di Ulpiano di cui al D 28,5,2 pr. in merito in particolare alla cd "relatio condizionale". Inoltre il Talamanca nel riferirsi alla dichiarazione effettuata dal testatore in relazione alle tabulae testamenti utilizza la locuzione "nuncupatio testamenti" in Oralità e scrittura nel testamentum per aes et libram in Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata, Bâle—Genève—München, 1999, 76.

²⁰ In merito alla funzione probatoria delle *tabulae ceratae* A. GUARINO, *La forma orale e la forma scritta nel testamento romano* in *Casi e istituti del ius privatum*, Napoli, 1995, 314-315.

ferma restando la validità della *nuncupatio* che, in tal caso, avrà soltanto rinviato inutilmente a suddette tavole²¹. Si precisa che, in ambito di *ius civile*, proprio per la mera funzione probatoria del documento, financo la sua distruzione non comporterebbe l'invalidità del testamento stesso, poiché la distruzione non toglie validità alla *nuncupatio*, per quanto sopra precisato²², almeno in epoca classica.

Va chiarito che questa non è l'unica ricostruzione; altri autori sono giunti a considerazioni differenti, ritenendo che le tavolette cerate non avessero funzione meramente probatoria: nello specifico è stata sostenuta da autorevole dottrina²³ una posizione intermedia, secondo la quale il testamento di cui sopra avrebbe avuto talvolta natura nuncupativa mentre in altre circostanze si sarebbe trattato di un atto scritto avente una propria rilevanza. Nel caso in cui poi il testatore, capace di scrivere e/o dettare le disposizioni si fosse limitato a richiamare lo scritto senza proclamare davanti ai testimoni il contenuto del testamento, avrebbe avuto l'ulteriore vantaggio di lasciare le proprie disposizioni segrete²⁴. Del resto anche Talamanca, in contrapposizione a quanto sostenuto da Guarino, aveva sostenuto la valenza non solo probatoria delle *tabulae ceratae*. Peraltro, nonostante la progressiva crescita dell'importanza del testamento scritto, non può negarsi la mancanza di una esplicita abolizione della forma orale neppure nel III secolo d. C.²⁵.

Tuttavia, gradualmente, saranno le sole *tabulae* ad acquistare peso per accertare la veridicità del testamento ²⁶, ed esse sole verranno presentate dal testatore ai testimoni al fine di essere sigillate e per sanare eventuali vizi orali, potendo così il

²¹ P. VOCI, *Diritto*, cit., 68 - 69.

²² *Ibid.*, 492-493.

²³ V. ARANGIO-RUIZ, Intorno alla forma scritta nel testamentum per aes et libram in Atti del Congresso Internazionale del Diritto romano e di Storia del diritto 27-28-29 ottobre 1948, passim, il quale ha poi sostenuto in II testamento di Antonio Silvano e il Senatoconsulto di Nerone, in Studi Albertario 4 (1950), 203 -212, che il testamento per aes et libram scritto e segreto potesse avere anche funzione dispositiva, dal momento che i testi presenti alla procedura non erano a conoscenza della volontà del testatore.

²⁴ P. VOCI, *Diritto*, cit., 66.

²⁵ A. GUARINO, *La forma*, cit., 318.

²⁶ M. AMELOTTI, *Genesi*, cit., 312 - 313.

pretore garantire sulla loro base la *bonorum possessio*²⁷. Nella sua ricostruzione il Voci inoltre asserisce che, nel caso in cui il testatore avesse fatto totale riferimento al documento scritto, qualunque difetto di questo sarebbe stato uguale ad un difetto della *nuncupatio* coincidendo quest'ultima al testo scritto: proprio per tale ragione venivano ritenute valide solo le disposizioni contenute nel testo la cui *nuncupatio* fosse avvenuta davanti ai testi. Voci conclude l'analisi asserendo che la *nuncupatio* potesse essere paragonata ad una *stipulatio*, dove le parti avevano la possibilità di fare riferimento ad uno scritto nella conclusione di un contratto.

Infine, due precisazioni: per quanto riguarda la forma materiale degli atti, perlomeno fino alla fine del Principato, si tratta quasi sempre di *tabulae ceratae*²⁸. A livello lessicologico si specifica invece che per indicare quello che noi oggi definiremmo documento si utilizzava il lemma *instrumentum*, inizialmente indicante soltanto un mezzo di prova, più avanti un atto stilato per iscritto avente funzione di prova²⁹.

1.2 Cenni sulla redazione dei testamenti in epoca "classica"

In età classica quello che era il formale *testamentum per aes et libram* diviene solo una *nuncupatio* delle disposizione testamentarie o la conferma di esse in presenza

²⁷ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 7-8; precisa l'Amelotti in *Genesi*, cit., 322, che il pretore, avrebbe accordato la *bonorum possessio* solo in presenza di *tabulae* autentiche, recanti i sette sigilli dei sette testimoni e ciò risulterebbe a suo avviso anche da Cicerone il quale, in riferimento alle condotte di falsificazione del suo tempo, in Verr. 2, 1, 45, 117 scrive: "Si de hereditate ambigetur et tabulae testamenti obsignate non minus multis signis quam e lege oportet ad me proferrentur, secundum tabulas testamenti potissimum possessionem dabo.".

²⁸ TALAMANCA, v. *Documentazione*, cit., 548, il quale, a proposito delle *tabulae ceratae* riporta in nota *Datio tutoris muliebris (FIRA* III, n. 25) *Mutuum* e (*FIRA* III, n. 120).

²⁹ DURANDO, *Il tabellionato*, cit., 4, ove l'autore menziona a sostegno dell'evoluzione dell'uso del sostantivo *instrumentum* D. 22, 5, 22, in materia di magistrati testimoni di testamenti, D. 29, 6, 2 circa l'ottenimento della qualifica di erede solo per legge o per mezzo di un testamento scritto, D. 24, 1, 66 in ambito di donazioni tra marito e moglie e D. 49, 14, 2, passo nel quale si tratta della necessità di esibire gli *instrumenta* per far valere determinati diritti: l'autore sostiene quindi che la scrittura fosse nei primi due secoli dell'Impero utilizzata per gli atti di maggiore importanza; G. LUZZATTO, voce *Documento* (*diritto romano*) in *NNDI*, vol. VI, 1957, 84 - 85.

dei testimoni, senza più la presenza delle antiche ritualità dell'epoca precedente³⁰. Per quanto concerne la messa per iscritto dei testamenti, con la diffusione della scrittura non si assiste ad un unico fenomeno di redazione: una parte della popolazione decideva di dettare le proprie volontà ai soggetti adibiti ad annotarle³¹, altri chiedevano pareri autorevoli prima della stesura ed una dotta minoranza li componeva invece autonomamente. Mentre per determinati documenti era necessaria la presenza di un esperto al fine della redazione, per altri non serviva un'elevata preparazione tanto che, nelle famiglie più abbienti, si ricorreva agli schiavi o ai *liberti* della casa³². A tal proposito appare utile trattare brevemente il caso della validità di un testamento del quale si occupò Cervidio Scevola³³:

D. 31, 88, 17 (Scaev. 3 resp): Lucius Titius hoc meum testamentum scripsi sine ullo perito ratione animi mei potius secutus quam nimiam et miseram diligentiam: et si minus aliquid legitime minusve perite fecero, pro iure legitimo haberi debet homini sani voluntas [...].

Il soggetto ammette, consapevolmente, di non aver voluto ricorrere ad un *peritus*, in quanto a suo avviso la sola *voluntas testantis* avrebbe fatto sì che un lascito fosse valido secondo diritto. Invero, lo stesso Scevola sembrerebbe orientarsi in questo senso: il testatore infatti, avendo pienamente preso in considerazione l'ipotesi di invalidità, avrebbe sancito per contro la validità dello scritto ³⁴. Dal suddetto episodio, in questa sede, rileva non già il ragionamento giuridico inerente alla validità del documento, quanto la testimonianza della presenza nel II sec. d. C. di atti scritti anche in ambito privato.

³⁰ DURANDO, *Il tabellionato*, cit., 3.

³¹ Vedi *notarii* al paragrafo 3 del presente capitolo.

³² AMELOTTI, v. *Notaio (dir. rom)* cit., 553 e AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 8.

³³ M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino, 2009, 641.

³⁴ Per un'analisi approfondita sul tema A. SPINA, *Ricerca sulla successione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola*, Milano, 2012, 518 ss.

Un altro caso in cui ci si interroga sulla regolarità di un testamento è quello sulla validità di un documento giuridico dettato e redatto in forma stenografica e del quale si rinviava la stesura per esteso ad un momento successivo alla morte del *de cuius*³⁵. Tale questione venne presentata al giureconsulto Paolo³⁶, il quale la risolse in maniera positiva, dal momento che si trattava del lascito di un soldato a cui veniva attribuito il privilegio del testamento militare. Si tratta comunque di un responso particolare, poiché normalmente non era possibile salvare le *tabulae notis non scriptae*: esse infatti non erano sufficienti in atti di una certa importanza come i testamenti, per i quali erano necessarie le *litterae*, e le *notae* non potevano essere considerate tali³⁷.

2. Il documento nell'esperienza giuridica romana e l'uso dei formulari

Con la diffusione della scrittura cui si è sopra accennato si svilupparono progressivamente differenti forme di documenti a seconda delle varie situazioni, anche se in origine la forma materiale più utilizzata per redigere atti di tipo negoziale era quella delle *tabulae ceratae* raccolte in trittici. Vi è prova anche dell'uso dei polittici, come ad esempio con il testamento di Antonio Silvano³⁸, forma necessaria forse a causa della lunghezza del documento.

Da un punto di vista puramente materiale va specificato che le tavolette erano ottenute da un solo pezzo di legno: la *ratio* di questa pratica era quella di mantenere una perfetta corrispondenza con le pagine della *tabula* cosicché eventuali falsificazioni, alterazioni o sostituzioni di parti del documento fossero ben riconoscibili. Proprio a tal fine avveniva la ceratura: nei dittici venivano cerate le due pagine interne, la II e la III, mentre nel trittico le pagine II, III e V, rimanendo

³⁵ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 9.

³⁶ D. 29, 1, 40 pr. (Paul. *libro XI responsorum*).

³⁷ D. 37, 1, 6, 2 (Paul. 41 ad edictum).

³⁸ BGU 388, III, 5 ss. (FIRA III, n. 47).

così senza cera rispettivamente le pagine I e IV nel primo caso e le pagine I, IV e VI nel secondo³⁹. Il documento veniva poi redatto in due copie, prima come scrittura interior, da sigillarsi, e poi come scrittura exterior, ossia lo scritto che era possibile consultare 40. La scriptura interior aveva la funzione di evitare ogni manipolazione: poiché durante la chiusura era richiesto l'intervento dei testes, questi successivamente, al momento della rottura delle tabulae potevano sia confermare che i sigilli apposti sulle tabulae fossero i loro sia riferire circa gli avvenimenti ai quali avevano assistito⁴¹. Oltre ad evitare la falsificazione, risultava agevole la lettura delle disposizioni senza dissigillare la parte interior, che sarebbe stata aperta soltanto in caso di contestazioni. La scriptura interior è attestata solo fino al I sec. a. C., dopo aver subito, nei secoli precedenti, una progressiva riduzione del contenuto⁴² per lasciare infine spazio alla sottoscrizione o alla registrazione ufficiale⁴³ dei documenti privati⁴⁴, la cd. ἀναγραφή⁴⁵. Quest'ultima era collocata nelle pagine cerate II e III di dittici e trittici, mentre per la scriptura exterior occorre differenziare: nei dittici essa corrisponde o alla pagina I o alla pagina IV (non cerate); nei trittici si cercava di racchiuderla nella pagina V (cerata) o, qualora questa non fosse bastata, si utilizzava la pagina IV (non cerata) scrivendo di traverso

³⁶ TALAMANCA, v. *Documentazione*, cit., 549. Come asserisce S. TAROZZI, *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna, 2006, VII n. 8, " [...] Su dittici si hanno generalmente documenti non negoziali quali *professiones* di figli legittimi, *descripta et recognita* dei registri di tali *professiones*, *testationes* di figli illegittimi; dittici cerati, ma di bronzo erano anche i *descripta et recognita*, che costituiscono i cosiddetti diplomi militari. [...]". ⁴⁰ L. WENGER, v. *Signum* in *PWRE*., vol. A. II, 1923, 2364; M. AMELOTTI, *Genesi*, cit., 313; circa la struttura di questa doppia scrittura, denominata dal Wolff "Doppelbeurkundung", si veda anche M. AMELOTTI – L. MIGLIARDI ZINGALE, *Osservazioni sulla duplice scritturazione nei documenti* in *Iura* 36 (1985), 1 - 3.

⁴¹ AMELOTTI - COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 6.

 $^{^{42}}$ AMELOTTI – MIGLIARDI ZINGALE, Osservazioni, cit., 4 - 5, dove viene esposta l'evoluzione della $scriptura\ interior\ dal\ III\ sec.\ a.\ C.\ fino\ al\ I\ sec.\ a.C.\ .$

⁴³ *Ibidem*: "[...] con l'ἀναγραφή infatti, cioè con la registrazione ufficiale, introdotta intorno al 146 a. C. per i documenti demotici, ma estesa – forse non obbligatoriamente – ai documenti privati greci, la *scriptura interior* come garanzia di autenticità e di genuinità del documento diventa superflua e successivamente tende a scomparire.".

⁴⁴ AMELOTTI, *Genesi*, cit., 318.

⁴⁵ Sull'ἀναγραφή si veda H. J. WOLFF, Das recht der griechischen Papyri Aegyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, vol. II, München, 1978, 35 ss.

ad inchiostro sul legno. Inoltre nelle tavolette di Pompei, Ercolano e Murecine⁴⁶ troviamo un *index* ad inchiostro nella prima o nell'ultima pagina delle stesse, adibito a ritrovare con comodità i vari punti dell'atto⁴⁷.

La sigillatura venne infine regolata nel I secolo d. C. dal senatoconsulto neroniano⁴⁸ e, a partire da quel momento, i documenti privi di sigillo furono definitivamente considerati privi di efficacia. Per quanto attiene alla redazione, sappiamo che erano presenti due diverse forme: una oggettiva, tipica romana, ossia la *testatio*⁴⁹, ed una soggettiva, proveniente invece dal mondo greco, ossia il *chirographum*⁵⁰ diffusosi in Grecia verso le fine del III sec. a. C.⁵¹. Nella *testatio* venivano indicate tutte le condotte giuridicamente rilevanti delle parti di una obbligazione già conclusa in terza persona ⁵². I *testes*, che di solito erano sette ⁵³, non sottoscrivevano il documento ma si limitavano a confermare gli avvenimenti ai quali avevano assistito, riportati nel documento, apponendo i loro sigilli. Esisteva inoltre una

⁴⁶ Su queste tavolette si vedano V. ARANGIO-RUIZ, *Les tablettes d'Hercolanum* in *RIDA* 1 (1948), 9 ss. e ID., *Le tavolette cerate di Ercolano e il contratto letterale* in *Studi Redenti* (1), Milano, 1951, 113 ss.

⁴⁷ TALAMANCA, v. *Documentazione*, cit., 549.

⁴⁸ Per la datazione del senatoconsulto si veda P. BUONGIORNO, A. GALLO, S. MARINO (a cura di), *Edoardo Volterra. Senatus Consulta*, Stoccarda, 2017, 140. Nella parte del provvedimento che ci interessa troviamo l'obbligo di utilizzare per unire le tavolette un triplice filo di lino, inserito in appositi fori posti sulle *tabulae* e sui quali i *signatores* avrebbero dovuto apporre il proprio sigillo. Detto procedimento viene anche narrato da Svetonio in *De vita Caesarum – Nero – 37 "Adversus falsarios tunc primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina traiecto obsignarentur; cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderentur, ac ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi ascriberet; item ut litigatores pro patrociniis certam iustamque mercedem, pro subsellis nullam omnino darent praebente aerario gratuita; utque rerum actu ab aerario causae ad Forum ac reciperatores transferrentur et ut omnes appellationes a iudicibus ad senatum fierent.". Sull'analisi della riforma dei sigilli nel Senatoconsulto neroniano si vedano, tra i tanti, AMELOTTI, <i>Genesi*, cit., 323 e F. SCOTTI, *Il testamento nel diritto romano, studi esegetici*, Roma, 2012, 391 ss.

⁴⁹ E. FORCELLINI e V. DE VIT v. Testatio in Lexicon, cit., 76: "Duplex est testatio: altera quae fit a testibus praesentibus: altera quae ab absentibus per tabulas ut Quint. 5. 7 init. Docet: eaque saepe testatio dicitur, cum testes ante contestationem causae dicunt testimonium, scriptoque subsignant. Per le origini greche della testatio si veda U. E. PAOLI, Chirografo (diritto greco e diritto romano), in NNDI, vol. III, 1953, 211 ss.

⁵⁰ PAOLI, v. *Chirografo*, cit., 211 - 212.

⁵¹ AMELOTTI, *Genesi*, cit., 319.

⁵² È tuttavia da precisare che la *testatio* poteva essere utilizzata anche per testimoniare avvenimenti non aventi rilevanza giuridica.

⁵³ Solitamente erano sette nel testamento *per aes et libram* o in quello *praetorium*, mentre ad esempio erano cinque nei testamenti *tripertitum* e *ruri conditum*.

applicazione particolare della *testatio*, il *descriptum et recognitum*, che veniva adoperato per assicurare la prova dell'esistenza di alcuni atti dei quali era impossibile ottenere l'originale: esso consisteva nel confronto operato dai testimoni tra il testo originale e quello della copia; una volta terminata la verifica chiudevano il documento con la sigillatura.

Il *chirographum*, invece, era redatto dall'emittente stesso, il χειρόγραφον⁵⁴ e trattava di un fatto già svolto: a livello strutturale esso presentava una forma soggettiva, con il verbo della promessa al tempo futuro e si trattava di uno scritto o autografo o steso da un terzo ma recante la dichiarazione che lo scrivente stesse effettuando l'attività di scrittura per conto del testatore, non essendo così necessaria la presenza dei testi⁵⁵. Dal momento che era redatto in prima persona dall'emittente o da un individuo di sua fiducia, veniva considerata vera e propria prova della originalità del documento. Proprio in ragione di questa configurazione, il *chirographum* poteva essere impiegato unicamente per le dichiarazioni negoziali, a differenza della *testatio*⁵⁶.

Dall'esame della sigillatura dei due tipi di redazione emergono pertanto delle differenze. Nella *testatio* essa era eseguita dai *testes*, e serviva non solo a chiudere la *scriptura interior*, ma anche per far sì che il testimone potesse in futuro riconoscere il documento sul quale aveva apposto la marcatura: difatti, accanto al nome del *testis signator*, era altresì presente l'*adscriptio* del suo nome⁵⁷. Così, qualora fosse stato necessario verificare l'autenticità del documento attraverso l'attestazione del *signator*, quest'ultimo non avrebbe potuto sottrarsi al riconoscimento e ciò in ragione della previsione della *lex Cornelia de falsis* dell'81 a. C.⁵⁸. Il *chirographum* ha in comune con la *testatio* la sigillatura idonea a

⁵⁴ Composto dei vocaboli greci χείρ e γράφω, dunque "scritto a mano".

⁵⁵ AMELOTTI, *Genesi*, cit., 319: per un'analisi più approfondita sul χειρόγραφον e sulle differenze strutturali nella sua evoluzione dal cosmo greco a quello romano *ibid.*, 319-320.

⁵⁶ TALAMANCA, v. *Documentazione*, cit., 550.

⁵⁷ TALAMANCA, v. *Documentazione*, cit., 551.

⁵⁸ Con la quale vennero represse, tra le diverse condotte, anche varie specie di falso testamentario, in special modo, ad avviso dell'Amelotti "[...] tutte le specie di falso, insomma, connesse alle *tabulae* ed ai loro *signa*. [...]" in AMELOTTI, *Genesi*, cit., 322. Sul punto i lavori di G. G. ARCHI,

certificare la completezza della *scriptura interior*. Differentemente dalla *testatio*, invece, veniva posto un marchio dall'emittente in calce al chirografo, al fine di sostenere la validità dell'atto in quanto proveniente da colui che lo aveva stilato. Altro tratto comune delle due forme di redazione è l'assenza di *subscriptio*, presente invece in alcuni documenti di origine provinciale. Nello specifico, in alcuni di essi provenienti da Pompei appare una σύνκρίσις tra la stilizzazione oggettiva nella *scriptura interior* e quella soggettiva nella *scriptura exterior*⁵⁹. La *subscriptio*, a differenza di *testatio* e *chirographum*, non era indipendente dall'atto sovra cui era applicata: come essa esplicava la sua efficacia solo se posta sul documento, viceversa anche quest'ultimo non poteva definirsi autentico senza di essa. Sono state comunque rilevate delle relazioni tra questa tipologia di documento e la *subscriptio* ⁶⁰: il *chirographum* infatti sarebbe stato utilizzato nelle province dell'Italia meridionale dove per gli abitanti del posto di origine greca avrebbe configurato piena prova di autenticità degli atti l'asserzione autografa dello stesso redattore.

Accadeva spesso che la stesura di alcuni documenti di tipologie ricorrenti presentasse tipiche frasi di rito idonee a sancirne la validità e fin dall'età della Repubblica esistevano varie raccolte di formule redatte dagli antichi maestri di giurisprudenza⁶¹, specialmente per la redazione di testamenti⁶². Queste formule venivano raccolte in alcuni papiri e tra quelli rinvenuti ce n'è uno egizio, pervenuto

Problemi in tema di falso nel diritto romano, Pavia, 1941 e M. RIZZI, Poenam legis Corneliae... statuit : l'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica, Roma, 2020.

⁵⁹ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 6-7.

⁶⁰ V. ARANGIO-RUIZ, Parerga, Napoli, 1945, 288 ss.

⁶¹ P. FREZZA, Giurisprudenza e prassi notarile nelle carte italiane dell'alto medioevo e negli scritti di giuristi romani in SDHI, 42 (1976), 207: "Il dato dal quale una indagine di questo genere deve muovere è costituito da quelle figure di antichi giuristi che nella storia della giurisprudenza romana ci vengono presentati come autori di formulari. Essi sono, in ordine cronologico, Catone il censore (234-149 a.C.); Sesto Elio Peto Cato (console nel 198 a.C.); M. Manilo (console nel 149 a.C.). Come è noto, prima di costoro era stata pubblicata quella raccolta di actiones, ossia formule di negozi e di processi, che portava il nome di ius civile Flavianum (D. 12, 2, 7), compilata da A. Claudio Cieco, censore nel 312 a.C., e pubblicata dal di lui scriba Cn. Flavio, edile curule nel 304 a.C. [...] Gli ultimi due giuristi dell'ultimo secolo cui si possa attribuire una attività di redazione di formule sono Q. Mucio Scevola (console nel 95 a.C.), a cui risale la cautio Muciana, e lo scolaro di lui Aquilio Gallo [...]".

⁶² AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 10-13.

solo parzialmente e risalente al II - III secolo d. C.⁶³ scritto in latino e destinato ai cittadini romani, contente un formulario sul testamento *per aes et libram*⁶⁴ con alcune espressioni rituali tipiche. La prima formula che si legge è in materia di istituzione di erede e, per mezzo di essa, era possibile rendere eredi tutti i figli legittimi nati fino al momento della morte del testatore, prevedendo l'accrescimento in caso di premorienza di uno degli eredi⁶⁵. La seconda formula menziona da una parte la *lex Fufia Caninia*⁶⁶ in relazione alle *fideicommissariae libertates*, con la quale il *de cuius* onerava l'erede della manomissione degli schiavi che non aveva potuto liberare in vita e dall'altra espressioni rituali confermatorie riguardo a donazioni già compiute o da compiersi e divieti di manomissioni.

⁶³ P. Hamb. I. 72: *mortis* · *meae* · *natus* · *natave* · *erit* · , *mihi heres* esto · suntove · . quod · si unus unave ex his · , quicunque natus · natave · erit · eruntve ·, moriatur ·, erogat[io $hereditatis \cdot [p] ro portione maior \cdot esto.$ 5cum autem sciam mihi non licere per testamentum [plus *quam quob(*) in lege Fufia{m} Caninia · conprehensum* sit · manu[mittere], rogo, heres · karissime(*) ·, manum[ittas $ei\ n(on)\ obstet\ fugitiyorum \cdot servorum \cdot < m > eorum\ numer[us$ si quid ego \cdot post h[o]c testamentum meum \cdot nuncupatu[m 10codicillis · charta · membrana · aliove quo genere scrip[tum signatumque re]li[quero, quo non recto tes-] tamen[ti iure l]egum[v]e dari quid · aut · fieri · iu[sse-] ro, [aut si quid] vel vi[v]us · dedi · donavi · deder[o donaver[o vel li]berum liberamve · esse vetuer[o $15\{au[t]\}\$ se $\{e\}$ r $[vum\ s]$ e[rvam]ye, ratum · esto ac și · in hóc t[es-]t[am]ento cau[tum] conprehensumve esset ·. $h(uic) \cdot t(estamento) \cdot d(olus) m(alus) ab[e]sto \cdot$. $fam(iliam) pec[uni]a[mq]ue testam(enti) \cdot f(aciendi) < c(ausa) > e(mit) \cdot quis \cdot (sestertio) i$ lib[rip(endis)] [[o(co) qui]s, 20ant(estatus est) · qu[e]m.

⁶⁴L. MIGLIARDI ZINGALE, I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto : silloge di documenti dal I al IV secolo d. C., Torino, 1997, 16-17. Cfr. par 1.1 cap. I.

⁶⁵ Consapevoli della pericolosità dei parallelismi con il diritto positivo non si può tuttavia non notare una certa analogia con l'art. 674 c.c. rubricato "Accrescimento tra coeredi", con il quale, si verifica accrescimento tra coeredi in assenza di una diversa volontà del testatore, qualora siano stati istituiti con uno stesso testamento più soggetti nell'universalità dei beni, o senza determinazione della quota o in parti uguali e determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare. (Se invece più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento avviene per quella quota solo per gli altri istituiti nella stessa).

⁶⁶ Gai. 1, 42 - 46.

Sono altresì presenti due formule, una riguardante il dolo e l'altra la *mancipatio* familiae⁶⁷.

La prima delle due recita "huic testamento dolus malus abesto⁶⁸" ed era la formula per escludere il dolo, con la quale generalmente si chiudeva il testamento, simile ad una molto comune iscrizione tombale, la quale recava il vocabolo monumento al posto di testamento, con la quale i cittadini romani si auguravano che le loro ultime volontà ed il loro sepolcro fossero salvi da inganni⁶⁹.

La seconda formula è invece una dimostrazione dell'evoluzione del *testamentum per aes et libram*, il quale, come già detto, con il trascorrere degli anni e soprattutto con la progressiva espansione di Roma e la conseguente estensione di questa tipologia di testamento alle province, fu sempre meno solenne. Tuttavia la formula rituale venne mantenuta sino al III - IV secolo d. C. per poi cadere infine in desuetudine⁷⁰.

Un altro formulario è la cosiddetta *formula Baetica*⁷¹, risalente al II - III secolo d. C., che deve il suo appellativo al luogo di ritrovamento: la foce del Guadalquivir

⁶⁷ Sulla mancipatio familiae, tra i tanti, M. F. Cursi, La mancipatio familiae: una forma di testamento? in Homenaje al profesor Armando Torrent, Madrid, 2016, 185-195.

⁶⁸ Cfr. trad. del P. Oxy. XXXVIII 2857, contenente la medesima clausola, di A. M. GIOMARO e C. BRANCATI, *Percorsi guidati e metodologia di analisi giuridica*, Fano, 2005, 176, dove essa viene tradotta: "*Da questo testamento stia lontano il malvagio dolo*".

⁶⁹ Questa iscrizione era spesso presente sulle pietre tombali con l'acronimo H. M. D. M. AB., come riportano R. AINSWORTH, *Thesaurus linguae latinae compendiarius*, vol. I, Londra, 1736, 625, A.H.M. JONES P. GRIERSON J.A. CROOK, *The Authenticity of the "Testamentum S. Remigii"* in *Revue belge de Philologie et d'Histoire* 35 - 2 (1957), 359 e M. AMELOTTI, *Le forme classiche di testamento. Lezioni di diritto romano* vol.1, Torino, 1966, 164.

 $^{^{70}}$ M. AMELOTTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, Firenze, 1966, 165 ss. e 217 ss.

⁷¹Formula Baetica (FIRA III, n. 92): Dama L. Titi ser(vus) fundum Baianum, qui est in ago qui | Veneriensis vocatur, pago Olbensi, uti optumus maxumusq(ue) | esset, (sestertio) n(ummo) I et hominem Midam (sestertio) n(ummo) I fidi fiduciae causa man|cipio accepit ab L. Baianio, libripende antest(ato). Adfines fundo | dixit L. Baianus L. Titum et C. Seium et populum et si quos dicere oportet. || Pactum comuentum factum est inter Damam L. Titi ser(vum) et L. Baian(ium), <ui>uti> | quam pecuniam L. <Titius L.> Baian<i>o dedit dederit, crediderit, ex | pensumue tulit tulerit, sive quid pro eo promiserit, spopondit <spoponderit>, fideve quid sua esse iussit iusserit, usque eo is fundus | eaque mancipia fiducia<e> essent, donec ea omnis pecunia fides||ve persoluta L. Titi soluta libertaque esset; si pecunia suae qua | que die L. Titio h(eredi)vee ius data soluta non esset, tum uti eum | fundum eaque mancipia, sive quae mancipia ex is <<vellet>> L. Titi|us h(eres)ve eius vellet, ubi et quo die vellet, pecunia praesenti | venderet; mancipio ppluris (sestertio) n(ummo) I inuitus ne daret, neve sa||tis secundum mancipium daret, neve ut in ea verba, quae in ver||ba satis s(ecundum) m(ancipium)dari solet, repromitteret, neve simplam neve || [duplam.

(lat. Baetis), in Spagna⁷². Essa riguarda l'istituto della fiducia cum creditore: si tratta di una tavola bronzea contenente un modulo inoltrato da un banchiere ⁷³al suo schiavo amministratore della banca provinciale, da impiegare come modello per la redazione dei suddetti documenti⁷⁴. Sembrerebbe che la tavoletta fosse appesa al muro visto il suo frequentissimo utilizzo⁷⁵, e questo spiegherebbe la scelta di un materiale resistente come il bronzo, difficile a logorarsi. Andando ad osservare il contenuto, parrebbe trattarsi di un vero e proprio formulario utilizzato ogni volta per casi diversi: difatti o appaiono nomi di persone o luoghi del tutto fittizi o viene lasciata "in bianco" la parte relativa a quest'ultimi, da completarsi dunque di volta in volta. Sono inoltre visibili diverse ipotesi di cause di credito con qualche incongruenza nella precisazione degli oggetti, come ad esempio l'indicazione iniziale in una formula di un singolo schiavo e poi riferimenti successivi nella medesima formula a più soggetti invece che ad uno solo. Perciò, colui che redigeva tali atti, si limitava a leggere ogni volta la tavoletta appesa nel suo "studio" e ad usarne la formula. Inoltre quest'ultima risultava divisa in due parti. Nella prima, con le parole "sestertio nummo uno" e "fidi fiduciae causa", ci si riferisce al trasferimento di proprietà tramite mancipatio gratuita, con fine di garanzia. Nella seconda, è esplicato un patto tra creditore e debitore avente ad oggetto uno schiavo: quest'ultimo rimarrà nella disponibilità di colui che vanta il credito finché non otterrà ciò che gli spetta⁷⁶.

Una prova che i documenti venissero redatti sulla base di questi formulari è data dalla *tabula cerata Londinese*, pubblicata nel 1994 e di epoca flavia-traianea⁷⁷. Si tratta di una tavoletta cerata in cui si legge che *Vegetus Montani imperatori Augusti servi Iucundiani vicarius* acquista la *puella Fortunata* da un certo *Albicianus*,

⁷² Pubblicato per la prima volta da E. HÜBNER in *Hermes*, vol. III, 1868, 283 ss.

⁷³ Sul punto si veda A. PETRUCCI, Mensam exercere: studi sull'impresa finanziaria romana: 2 sec. a.C. metà 3 sec. d.C., Napoli, 1991.

⁷⁴ P. Lambrini, *Il negozio fiduciario e la sua causa* in *Studi Urbinati* 66 (2015), 37.

⁷⁵ Formula Baetica (FIRA III, n. 92): "[...] In tabula foramina et claui exstant per quos muro appensa erat [...]".

⁷⁶ Come rilevato anche in AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 13.

⁷⁷ R. S. O. TOMLIN, "The girl in question": a new text from Roman London in Britannia, 34 (2003), 41-51.

denariis scentis. È qui presente lo stesso formulario circa la mancipatio delle cd. Tavolette daciche o Tavolette di Transilvania ⁷⁸, dette anche *tabulae Daciae*, rinvenute tra il 1786 ed il 1855 e risalenti ad un periodo compreso tra il 139 ed il 160 d. C. . Vennero ritrovate precisamente ad *Alburnus Maior*, nelle miniere d'oro di Verespatak: si tratta in totale di 40 tavolette, conservate oggi nel museo di Budapest ⁷⁹. Sono raccolte in trittici, redatte in corsivo e contengono numerosi documenti negoziali. Si presentano legate da un nastro di lino passante all'interno di fori posti sul lato lungo sinistro, in gruppi da tre; la prima pagina e la sesta non appaiono scritte, a differenza delle altre che sono state cerate ⁸⁰. Esse dimostrerebbero la diffusione dei formulari anche nelle province: in questo caso, però, gli acquirenti di cui si tratta non erano forse cittadini romani, ma *peregrini*, aventi però ormai nomi tipici romani⁸¹.

A partire dal III sec. d. C., come accennato, assistiamo ad una sempre più preminente diffusione della scrittura⁸², la quale tra l'altro sarà finalmente elevata al di sopra degli altri mezzi di prova. Il documento del IV secolo è ancora tendenzialmente di tipo privato, stilato principalmente da *notarii*⁸³ o *tabelliones*⁸⁴. Inoltre appaiono delle mutazioni anche da un punto di vista strettamente materiale. Abbiamo visto, nel paragrafo 1.1, come le *tabulae ceratae* fossero lo strumento più adoperato per comporre atti negoziali: successivamente, anche a causa delle

⁷⁸ Emptio puellae (FIRA III, n. 87), Emptio pueri (FIRA III, n. 88), Emptio Ancillae (FIRA III, n. 89), Emptio domus (FIRA III, n. 90).

⁷⁹ A. GUARINO, L'esegesi delle fonti del diritto romano, Napoli, 1968, 432 ss.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ S. Romeo, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano: tra giurisprudenza e prassi*, Milano, 2010, 123 ss.

⁸² Sulla diffusione della scrittura e le diverse tipologie di documenti si veda G. CAVALLO, *Scrivere libri e documenti nel mondo antico: mostra di papiri della Biblioteca Medicea Laurenziana*, Firenze, 1998.

⁸³ TALAMANCA, v. *Documentazione*, cit., 552. Per i *notarii* si veda il paragrafo 3.

⁸⁴ I *tabelliones* saranno oggetto dei successivi due capitoli.

numerose influenze provinciali, esse verranno progressivamente sostituite da papiri e pergamene ⁸⁵. Questa evoluzione avrebbe portato anche all'abbandono della scrittura duplice delle tavolette cerate, il che avrebbe poi condotto ad una predilezione per la stesura in forma soggettiva. Codesta posizione viene contrastata dal Talamanca il quale, per ribaltare il sovra citato punto di vista, cita le *tablettes Albertini* ed i *Papiri Marini*, i quali dimostrerebbero come in verità persistesse la forma oggettiva⁸⁶.

Si precisa infine che, mentre in alcuni casi, come in ambito testamentario, si era obbligati ad utilizzare delle clausole romane, in altri si poteva redigere il contratto secondo le regole del luogo in cui esso veniva concluso, per poi aggiungere alla fine "καὶ ἐπερωτηθεὶς ὁμολόγησα" ritenuto dall'Amelotti assimilabile ad un "interrogatio promisi"87. Invero, la traduzione letterale della perifrasi sembrerebbe essere "e interrogato, ho confessato / ho riconosciuto", che sarebbe dunque il riconoscimento della conformità dello scritto al detto da parte dello stipulante⁸⁸.

Prima di trattare dei redattori degli atti, fulcro del presente capitolo, sono tuttavia necessari alcuni cenni ai due principali gruppi di documenti, privati e pubblici.

⁸⁵ TALAMANCA, v. *Documentazione*, cit., 552, dove l'autore asserisce che nonostante la diffusione dei supporti per scrittura sopra indicati nel V secolo d. C. in Africa si ravvisi ancora un timido uso di tavolette ad opera dei Vandali.

⁸⁶ TALAMANCA, v. *Documentazione*, cit., 552-553: "Già per quanto riguarda i documenti strettamente privati, e cioè non redatti attraverso un 'tabellio', le 'tablettes Albertini', all'epoca della dominazione vandalica in Africa, mostrano il persistere della redazione oggettiva, propria della 'testatio' classica, che è persino prevalente, anche se è venuta meno la redazione con scrittura duplice del documento. D'altra parte i 'Papiri Marini' testimoniano, per il documento tabellionico, la coesistenza di un documento redatto soggettivamente con un documento che, soggettivo in persona del 'tabellio', il quale descrive i comportamenti delle parti giuridicamente rilevanti, è invece oggettivo nella descrizione di questi comportamenti".

⁸⁷ AMELOTTI - COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 14.

⁸⁸ Questa formula finale ricorda peraltro la "chiusa" degli atti notarili contemporanei, dove appunto, come noto, dopo la menzione della lettura dell'atto effettuata alle parti dal notaio o da persona di sua fiducia ai sensi dell'art. 51 co. 2 n. 8 L. 89/1913 ricorre la formula "le quali, da me interpellate, lo approvano".

In materia di documenti di natura privata, possiamo prendere come esempio tre passi: il primo riguardante le donazioni, il secondo concernente la compravendita ed il terzo sul testamento olografo. La costituzione dell'imperatore Costantino in tema di donazione, contenuta in Fr. Vat. 249⁸⁹ e riportata anche in parte in C. 8, 53,

⁸⁹ Fr. Vat. 249, 1. Constantinus et Caess. Multas saepe natas ex donatione causas cognovimus, in quibus vel adumbrata pro expressis vel inchoata pro perfectis vel plurima pro omnibus controversiam faciant, cum agentium visa pro ingenio ac facultate dicendi aut perfecta deformarent aut inchoata perficerent. Inde ius anceps ac pro dicentium inpulso vaccillanti sententia non parum decreta differebant, Maxime karissime ac iucundissime nobis. Hinc enim nuper exceptis personis dicta lex est, in quibus summum ius et voluntas omni libera sollemnitate, modo perfecta ortus suos praesenti munere opulentat. Tempestiva dehinc communium donationum cura successit; absolutis enim illis, quae ideo prima sunt, quoniam sunt religione potiora, circumacto animo ad universum donationum genus conspeximus omnes earum species signis ac nominibus inprimendas, ut in hominum contractibus differentiam sui nuncupationum proprietate secernant.

Itaque sive illa donatio directa sit, sive mortis causa instituta, sive condicionibus faciendi non faciendive suspensa sive ex aliquo notato tempore promissa, sive ex animo dantium accipientiumve sententiis quantum ius sinit cognominata, eius haec prima observatio est, ut quas leges indulgent condiciones pactionesque promantur, hisque penitus cognitis vel recipiantur, si complacitae sunt, vel reiciantur, si sunt molestae. Sed iure requisitis parendum erit nec denegabitur officium, quin simul spes abiciatur adipiscendi.

Inretiri sane condicionibus indefensos minores, quoniam praestare promissa difficile est, non placuit. Quorum tamen defensores, si forte per eos in obeundis donationum officiis, quarum cura erit recepta, neglecta utilitas minoris probabitur et ita minor commodis spoliabitur, rei amissae periculum praestabunt; ita rei familiaris dispendii metus etiam segniores ad ea conficienda ex tarditate incitabit.

Post in iisdem conscribendis praecipue nomen donatoris, ius ac rem notans proscribat. Tum utrumque iure compleatur neque id occulto aut per imperitos aut privatim; his enim rebus saepe clandestina fraus, et quae facta sunt infecta et inducta quae scripta sunt simulans aliisque ac dehinc aliis largiendo atque donando ac saepe venum dando, multos habendi spe allectos concurrere in expugnanda sibi proprietate impulit.

Tabulae itaque, aut quodcumque aliud materiae tempus dabit, vel ab ipso vel ab eo quem fors sumministraverit scientibus plurimis perscribantur eaeque, ut supra comprehensum est, rebus nominibus personisque distinctae sint; ac tum corporalis traditio (in quam saepe multi talia simulando inrepentes aut vi corpora capientes sollemne illud ius ac voluntarium inconcessa usurpatione praeripiunt) ea igitur ipsa rerum traditio praesentium, advocata vicinitate omnibusque arbitris, quorum post fide uti liceat, convento plurimorum celebretur.

Non enim aliter vacua iure dantis res erit, quam ea vel eius voluntate, si est mobilis, tradatur, vel abscessu sui, si domus aut fundus aut quid eiusdem generis erit, sedem novo domino patefecerit. Quae omnia consignare actis iudicis praestat, ut res multorum mentibus oculis auribus testata nullum effugiat, cuius aut scientiam capiat aut dissimulationem tegat.

Quod si iudex aberit, cui summa provinciae commissa est, mandetur istud magistratuum actis, atque ut nullus sit subiciendi aut surripiendi locus, cum alterutri commodum sit, eorum exemplis idem magistratus adscribant. Sic enim conscientia multorum, monumentis iudiciorum ac populorum perscriptis aut litium causa pervulgatis omnibus fides abstrusior non erit.

Talia enim esse oportet dominorum initia, quorum diuturna possessio saepe legitima proprietatum iura perfringit, talis liberalitatum honestas, quae locis clamata omnibus accipientium donantiumque familias liberalitatis et gratiae praedicatione compleat, simul ut, cum sit eximium cuiusque donum promerendo cepisse, eius iucunditas nulla litium tristitudine minuatur.

25⁹⁰ ed in Hänel 323 *Constantinus – Licinius* è di datazione incerta in quanto il *prefectus urbi* al quale è indirizzata, *Maximus*, non sarebbe stato in carica l'anno 316 indicato nella costituzione⁹¹. Nella ricostruzione di Hänel viene ricondotta al 323 d. C., essendo così i consoli della costituzione Severo e Rufino e non Sabino e Rufino come indicato nel testo, che lo erano stati nell'anno 315 d. C.

Nello specifico viene descritta la forma scritta da seguire per effettuare una donazione pena l'invalidità del negozio. In questa sede interessa la parte riguardante la stesura del documento, che sarebbe avvenuta "per mezzo delle tavole o con qualunque altro materiale consegneranno i tempi futuri" (*Tabulae itaque*, [...] *perscribantur*). Nello stesso testo si trova menzione della *traditio corporalis* (*ac tum corporalis traditio* [...] *praeripiunt*), celebrata in forma solenne dinanzi ad un collegio arbitrale chiamato ad adunanza per prestare la propria *fides* (*ea igitur ipsa rerum traditio* [...] *celebretur*). Si evince dall'intero testo che l'atto in questione sia contenuto in un documento privato dal fatto che, abolita la *lex Cincia*, non debba più essere pronunciata alcuna forma solenne per la donazione (*Abolito igitur iure*, [...] *quae iussimus*). È inoltre interessante soffermarsi su chi sia in questo caso il

Quod si in spectanda causa dicendaque sententia orba publico testimonio liberalitas caecam gratiam obscurosque coetus prodiderit, quoniam sola fraus cognita est, eorum, quae donata dicuntur, temere non erit fides accipienda: sed ea alienatione, quae publice non sit testata, in donationibus virorum reiecta vel superhabita solam eam probamus, quae celebrata universis studiis recte regulas supra propositas sequatur. Abolito igitur iure, quod quibusque rebus donandis Cincia lex imposuit neque amplius ea perfectione facienda quam illa ordinaverat negamus certae formae verborum deinde esse quicquam requirendum, quoniam iam lege commutata verba et ipsa abolita sunt antea necessaria in donationibus faciendis. Neque ullam donationibus iam factis controversiam volumus conflare, cum futuris ius per hanc legem ponamus, quae, ut omnes cognoscant quae iussimus, ... Programmati, tuo praeferenda est. P. III non. Feb. Romae Sabino et Rufino conss. In foro divi Traiani.

⁹⁰ Riportato nel *Codex* non per intero e con delle piccole variazioni di costruzione sintattica dei periodi o con l'utilizzo di verbi differenti ma aventi il medesimo significato. Se ne riporta il testo: C. 8, 53, 25: Const. A. ad Maximum pu. Donatio, sive directa sit sive mortis causa instituta, sive condicionibus faciendi ac non faciendi suspensa sive ex aliquo notato tempore promissa, sive animo dantium accipientiumve sententiis quantum ius sinit cognominata, sub hac fieri debet observatione, ut quas leges indulgent actiones condiciones pactionesque contineat, hisque penitus cognitis vel recipiantur, si complacitae sunt, vel reiciantur, si sunt molestae. In conscribendis autem donationibus nomen donatoris, ius ac rem notari oportet, neque id occulte aut privatim, sed ut tabulae aut quodcumque aliud materiae tempus dabit vel ab ipso vel ab eo quem sors ministraverit perscribatur: actis etiam adnectendis, quae apud iudicem vel magistratus conficienda sunt, ubi hoc leges expostulant. a. 316 D. III non. Feb. Romae Sabino et Rufino conss.

⁹¹ Data peraltro indicata sia nel testo dei *Vaticana Fragmenta* sia in quello del *Codex*.

redattore del documento, aspetto che non emerge chiaramente dal testo sopra riportato in nota. Ove il passo, nello spiegare le modalità della donazione recita "Post in iisdem conscribendis praecipue nomen donatoris, ius ac rem notans proscribat" potremmo tradurre "Dopo, nei medesimi scritti (venga inserito) soprattutto il nome del donatore, e colui che annota scriva davanti/scriva pubblicamente il diritto e l'oggetto della donazione". Visto l'impiego del participio presente del verbo *noto* sembra plausibile che il redattore del testo della donazione fosse un notarius⁹². Quanto al verbo utilizzato per descriverne l'azione, proscribo, potrebbe essere inteso sia come "scrivere davanti ai presenti" per indicare che dovesse essere inserito in atto davanti ai testimoni il diritto oggetto del negozio ed il bene donato, sia come "scrivere pubblicamente" facendo forse pensare ad un qualche rilievo pubblicistico dell'atto. Bisogna soffermarsi poi anche sul verbo compleo, che troviamo nella frase successiva e che si riferisce al documento. Questo suggerisce un richiamo alla completio 93, che era in effetti una delle due fasi necessarie, insieme alla *absolutio* per far sì che un atto redatto da un *tabellio* 94 fosse valido e che consisteva in sintesi nel verificare che il contenuto del testo fosse conforme alla volontà delle parti. In ogni caso si tratta a mio avviso solo di una suggestione perché i due momenti di composizione dell'atto come sopra descritti sembrano essere risalenti all'epoca giustinianea, come si legge in C. 4, 21, 17, pr. 95. Questo potrebbe comunque suggerire una qualche analogia tra tabelliones e notarii, o forse far propendere per la redazione della donazione in questione da parte di un tabellio⁹⁶, ma queste considerazioni saranno sviluppate in apposita sede. Si precisa infine che, essendo la costituzione del IV sec. d. C., i notarii, come si vedrà più avanti, potevano essere sia dei funzionari del Palazzo Imperiale, sia dei privati stenografi esperti di diritto ma la valenza pubblica o privata dei documenti di diritto privato redatti da quest'ultimi, nella veste di funzionari, dipendeva dalle

⁹² Infra 3.

⁹³ Di cui al capitolo III.

⁹⁴ Capitoli II e III.

⁹⁵ Di cui al capitolo III.

⁹⁶ Che era peraltro, come si vedrà, uno dei negozi che il tabellione poteva redigere.

circostanze, anche se autorevole dottrina ha evidenziato il rilievo pubblico degli atti dei funzionari imperiali⁹⁷. Va detto in ultimo che non è comunque presente nello stesso punto del testo alcun cenno alla *absolutio* pertanto, anche ove si trovasse un testo normativo che avesse sancito prima di Giustiniano la suddetta forma documentale, non potrebbe riferirsi ai *tabelliones*.

Sempre di Costantino, possiamo menzionare un altro intervento imperiale del 337, ossia il Fr. Vat. 35 ⁹⁸.

Esso si riferisce ai contratti di compravendita di immobili o fondi rustici la cui alienazione, posta in essere per mezzo di un atto scritto, sarebbe da effettuarsi ufficialmente alla presenza dei proprietari vicini. Essendo così mostrate pubblicamente le intenzioni delle parti, ciò varrà come prova solenne, il che anche per evitare eventuali controversie future, poichè, agendo "ut luce veritatis, fidei testimonio publica voce, sub clamatione populi idoneus venditor adprobetur",

Ita ergo venditionum omnium est tractanda sollemnitas, ut fallax illa et fraudulenta venditio penitus sepulta depereat. Cui legi deinceps cuncti parere debebunt, ut omnia diligenti circumspectione quaesita per universas successiones tuto decurrant neque aliquem ex inprovidentia casum malignae captionis horrescant. DATA III KAL. SEPT. A PP. AD CORRECTOREM PICENI AQUILEIA. ACCEPTA XIIII KAL. OCT. ALBAE CONSTANTINO AUG. III CONS.".

⁹⁷ TALAMANCA, Documento, cit., 555.

⁹⁸ Fr. Vat. 35: "Augg. Et Caess. [...] Id etiam volumus omnibus intimari nostrae clementiae placuisse neminem debere ad venditionem rei cuiuslibet effectare et accedere, nisi eo tempore, quo inter venditorem et emptorem contractus sollemniter explicatur, certa et vera proprietas vicinis praesentibus demonstretur; usque eo legis istius cautione currente, ut etiamsi subsellia vel ut vulgo aiunt scamna vendantur, ostendendae proprietatis probatio compleatur. [Id etiam placuit, neminem ad venditionem rei cuiuslibet accedere, nisi eo tempore, quo inter venditorem et emptorem contractus solenniter explicatur, certa et vera proprietas a vicinis demonstretur; usque eo legis istius cautione currente, ut, etiamsi subsellia vel, ut vulgo aiunt, scamna vendantur, ostendendae proprietatis probatio compleatur. Hinc etenim iurgia multa nascuntur; hinc proprietatis iura temerantur hinc dominiis vetustissimis molestia comparatur, cum caecitate praepropera et rei inquisitione neglecta, luce veritatis omissa nec perpetuitate cogitata dominii, iuris ratione postposita, ad rei comparationem accedunt, omissis omnibus dissimulatis atque neglectis, id properant atque festinant, ut quoque modo cuniculis nescio quibus inter emptorem et venditorem sollemnia celebrentur: cum longe sit melius, sicuti diximus, ut luce veritatis fidei testimonio, publica voce, sub clamationibus populi idoneus venditor adprobetur, quo sic felix comparator atque securus aevo diuturno persistat. [Nec inter emptorem et venditorem solennia in exquisitis cuniculis celebrentur, sed fraudulenta venditio penitus sepulta depereat. 3.1.2] Quod pro quiete totius successionis eloquimur, ne forte aliquis venditor suum esse dicat, quod esse constat alienum, idque comparator malo venditore deterior incautus et credulus, cum testificantibus vicinis omnia debeat quaerere, ab universorum disquisitione dissimulet; quem sic oporteat agere, ut nec illud debeat requiri, quod ex iure dicitur: 'si a domino res vendita sit'.

verranno evitate possibili simulazioni di contratto, vizi nello stesso o alienazioni fraudolente.

Dopo aver esaminato due costituzioni concernenti atti privati, qualche cenno sull'efficacia probatoria di questi scritti. Conosciamo una costituzione il cui testo è riportato nel *Codex* in lingua greca, dei primi decenni del VI sec. d. C.⁹⁹ relativa alla necessità o meno della presenza dei testimoni durante la stesura degli atti:

C. 4, 20, 15, 6 : Χρεία δὲ ἐν τῇ ἀποδείξει μαρτύρων πέντε, ἐὰν μὴ ὧσι δικαιώματα πρὸς σύστασιν ἐπιτήδεια· εἰ δὲ εἰσὶ δικαιώματα, ἀρκούμεθα τρισὶ μάρτυσιν· εἰ δὲ τὸ δικαίωμα τοιοῦτόν ἐστι, ὥστε ἀντὶ πάντων ἀρκεῖν (ἴσως γὰρ ὑπόμνημα δημόσιον ἦν), τότε οὐδὲ δεόμεθα μαρτύρων¹⁰⁰.

È necessario, recita la costituzione, che i testimoni siano cinque¹⁰¹ ai fini della validità di un atto; nei casi in cui siano presenti altri mezzi di prova δικαιώματα, quindi migliori o più adeguati, sono sufficienti tre testi. Qualora invece si tratti di un documento più facile da provare (come nel caso di atti pubblici), allora non ci sarebbe bisogno di alcun testimone¹⁰². In questo testo normativo non si fa alcun riferimento al redattore dell'atto, cosa che invece troviamo in un'altra costituzione, sempre pervenutaci tramite un riassunto dei Basilici, per la quale si nutrono dubbi circa gli autori¹⁰³ e per la cui analisi più approfondita si rinvia al capitolo III par. 4.

⁹⁹ Si afferma ciò riguardo alla datazione perché nell'edizione del *Codex* Mommsen - Krueger è indicato l'anno 527 d. C.

¹⁰⁰ = Bas. 21, 1, 39 di cui si riporta qui anche la traduzione in latino di Heinbach: Quinque autem testibus ad probationem opus est, si desint instrumenta ad probationem idonea. Sin autem instrumenta in promtu sint, tribus testibus convice omnium probationum sufficiat: fortasse enim monumentum erat publicum: tunc testibus non indigemus.

¹⁰¹ Il numero cinque sembra evocare il rituale dell'antica *mancipatio*.

¹⁰² La conclusione di questo testo normativo sembra avere qualche analogia con Nov. Val. 21.2, costituzione del 446 d. C. dell'imperatore Valentiniano in materia di testamento olografo, di cui di tratterà nel cap. Il par. 4.

¹⁰³ Secondo Amelotti, in AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 26, si tratterebbe di Giustino e Giustiniano.

C. 4, 21, 16, 1 - 2: [...] Έὰν δὲ ἢ συμβολαιογράφος παρενεχθῆ, παρ' ῷ τὸ συμβόλαιον ἐγράφη, ἢ καὶ ἔτεροί τινες μαρτυροῦντες τῆ ἀληθεία, τότε αὐτὸν πρὸς τῷ ἐπιτιμίῳ τῶν κδ' νομισμάτων οὐδὲ παρρησίαν δύνασθαι ἔχειν πρὸς τὸ ἀντιτιθέναι τὴν τῆς ἀναργυρίας παραγραφήν, λέγοντα ὅτι, κὰν τὸ συμβόλαιον ἐγένετο, οὐκ ἐδόθησαν τὰ ἐν αὐτῷ γεγραμμένα, ἀλλὰ πάντως καταδικάζεσθαι, κὰν εἰ μηδὲν αὐτῷ ταῖς ἀληθείαις κατεβλήθη [...] εἰ δὲ ἐκ παραγωγῆς συμβολαιογράφου ἢ μαρτύρων, τὴν μὲν τῆς ἀναργυρίας παραγραφὴν μὴ ἀναιρεῖσθαι τοῖς ἐπιτροπευομένοις ἢ κουρατορευομένοις προσώποις (οὐδὲν γὰρ ἥμαρτον ἐκεῖνοι), αὐτοὺς δὲ τοὺς ἐπιτρόπους ἣ κουράτορας ἑτέρους κδ' χρυσοὺς λόγῳ προστίμου διδόναι τῷ ἐνάγοντι, ἐχόντων τῶν ἐπιτροπευομένων καὶ κουρατορευομένων σωζομένην αὐτοῖς τὴν τῆς ἀναργυρίας παραγραφήν. οὐδὲ γὰρ δίκαιόν ἐστιν αὐτοὺς ἐξ ἀλλοτρίων ἀμαρτημάτων ζημιοῦσθαι.[...]¹⁰⁴.

Questo provvedimento normativo, pur menzionando più di una volta la figura del *tabellio* (συμβολαιογράφος), non esplica in maniera estesa le mansioni di questo in situazioni del genere. Dalle ridotte fonti a riguardo, limitatamente a questo problema dell'utilità probatoria, si potrebbe ritenere che forse non fosse necessario precisare troppi dettagli sui *tabelliones* in codesta circostanza, dal momento che, comunque, sarebbe stata obbligatoria la presenza di testimoni. Ci si occuperà in maniera più approfondita di questo passo nel capitolo III par. 2, in materia di *comparatio litterarum*.

¹⁰⁴ = Bas. 22, 1, 75, di cui si trascrive la traduzione di latino di Heinbach limitatamente a quanto sopra riportato: Si vero vel tabellio producatur, apud quem instrumentum confectum est, aut etiam alii de veritate testimonium perhibentes, tunc praeter XXIV aureorum mulctam nec facultatem habeat opponendae exceptionis non numeratae pecuniae, dicens, quamvis instrumentum confectum sit, non esse data, quae in eo perscripta sint, sed omnimodo condemnetur, etiamsi revera nihil ei numeratum sit. [...] sin autem ex productione tabellionis vel testium, exceptionem quidem non numeratae pecuniae non amittent personae, quae in tutela vel curatione sunt: (neque enim delinquerunt: ipsi autem tutores vel curatores alios XXIV aureos poenae nomine actori praestabunt, salva pupillis et his, qui in curatione sunt, exceptione non numeratae pecuniae. Neque enim acquum est, ut ex alienis delictis damnum sentiant. [...].

Trattando ora dei documenti "pubblici", possiamo cominciare col dire che essi erano impiegati fondamentalmente per conferire ad alcuni specifici negozi una garanzia di validità pressoché assoluta ¹⁰⁵. La progressiva diffusione di questa tipologia non sarebbe tuttavia comparabile con quella dei documenti privati, ben più presenti in epoca postclassica ¹⁰⁶. Gli addetti a questo tipo di redazione sarebbero stati i magistrati municipali ¹⁰⁷. La registrazione degli atti in oggetto avrebbe avuto una procedura ben delineata, forse eseguita o tramite il possesso del documento negoziale, o compiendo una dichiarazione circa il negozio da concludere direttamente davanti alle autorità competenti, le quali avrebbero poi provveduto a verbalizzare il tutto ¹⁰⁸. Questo processo di registrazione ad opera di un pubblico ufficiale prendeva il nome di *insinuatio* ¹⁰⁹. Infine, i soggetti stipulanti avrebbero ottenuto una copia autentica del suddetto atto.

Oltre all'*insinuatio*, che a primo impatto appare un processo tendenzialmente non poco macchinoso e tutt'altro che celere ed immediato, ci si poteva rivolgere anche ad un *curialis* o ad un *tabellio*¹¹⁰. Abbiamo più testimonianze di ciò nelle donazioni

¹⁰⁵ AMELOTTI - COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 27.

¹⁰⁶ TALAMANCA, v. *Documentazione*, cit., 552.

¹⁰⁷ Per ulteriori approfondimenti circa i magistrati municipali si veda F. GRELLE, *Ad municipalem*, Napoli, 2003.

¹⁰⁸ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 27: l'autore qui espone le operazioni per effettuare una donazione di rilievo pubblico: una volta formato l'atto, se il destinatario avesse voluto, avrebbe dovuto leggerlo all'autorità adibita, in capo alla quale risultava lo *ius actorum conficendorum*: solo allora l'intero procedimento sarebbe stato inserito nei *Gesta municipalia*. Il *ius auctorum conficendorum* era derivato da una riforma nella gestione dei documenti dell'imperatore Costantino. Con la quale era stato ricompreso nel significato di verbalizzazione il concetto di certificazione, aumentando così le competenze dei funzionari in materia di registrazione ed in particolare di documenti ufficiali. Per ulteriori approfondimenti a riguardo si veda S. TAROZZI, *Ricerche*, cit., 24 ss.

¹⁰⁹ E. FORCELLINI e V. DE VIT v. *Insinuato* in *Lexicon totius latinitatis*, vol. III, Prato, 1875, 539; DU CANGE v. *Insinuare* in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, vol. IV, 1883-1887 rist. 1954, 380.

¹¹⁰ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 28, anche se, come si vedrà nei capitoli successivi, gli atti tabellionici manterranno un ruolo a metà tra quelli pubblici e quelli privati e sul punto TALAMANCA, v. *Documentazione*, cit., 552.

e dai negozi di compravendita conservati nei *Gesta municipalia*¹¹¹ di Ravenna, contenuti nei cd. papiri ravennati: in questo caso si tratterebbe di una donazione in favore della Chiesa della città in questione¹¹², redatti da un *exceptor* (figura della quale si tratterà nel paragrafo 4 del presente capitolo)¹¹³, e di diverse aperture di testamenti risalenti agli anni dal 474 in poi, mediante il riconoscimento da parte dei testimoni con la conseguente lettura pubblica di fronte a magistrati cittadini¹¹⁴. Ciò sarebbe avvenuto perché la Chiesa di Ravenna, destinataria di quelle donazioni e di quei documenti, avrebbe insistito affinché venisse redatta una copia autentica di ciascuno di essi, forse in ragione di una generale sistemazione degli archivi cittadini dopo la guerra gotica, in modo da riaffermare i propri possedimenti.

Un'altra celebre donazione è quella del re Odoacre¹¹⁵, in carica verso la fine del V sec. d. C. ¹¹⁶, riguardante alcuni fondi siracusani destinati al suo *comes domesticorum* Pierio¹¹⁷. In questa circostanza il monarca, per redigere l'epistola di donazione, si era servito dapprima di un *notarius regiae sedis*, tale Marciano, che, come si vedrà nel paragrafo successivo, in quegli anni era un vero e proprio funzionario imperiale. La lettera sarebbe poi stata sottoscritta da Andromaco, *magister officiorum et consiliarius* chiedendone l'iscrizione dell'atto nei *Gesta*

¹¹¹ I *gesta Municipalia* sono classificabili come degli strumenti per ottenere documenti "di pubblico rilievo" a mezzo di una copia autentica del loro verbale comprendente il contenuto del documento finendo poi per avere un documento pubblico dell'atto in questione.

¹¹² La donazione non è l'unico contratto rinvenibile in simili papiri: in altri papiri ravennati, come ad esempio in *P. Marini* 113, 115 e 117, tutti della prima metà del VI sec. d. C., troviamo verbali di compravendite di rilascio di quietanze.

¹¹³ Si tratta precisamente di un *exceptor curiae civitatis Ravennatis*, quindi di un *exceptor* della curia, come si legge appunto in *P. Tjäder* 12 del 491 e, quasi un secolo più tardi, anche in *P. Tjäder* 14 – 15 del 572.

¹¹⁴ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 28-29, ove l'Amelotti spiega come di tutta questa procedura venisse redatto relativo verbale nei *gesta municipalia*, trattandosi di fatto di una sorta di copia autentica di quelle aperture, essendo tale documento richiesto dal *primicerius* e dal *secundocirius notariorum* e dai *defensores* della chiesa di Ravenna al prefetto del pretorio. Per approfondimento di tale procedura si veda G. G. Archi, *Interesse privato e interesse pubblico nell'apertura e pubblicazione del testamento romano* in *Iura* 20 (1969), 337 ss.

¹¹⁵ Sul tema della legislazione dei regni romano barbarici si veda O. LICANDRO, *L'irruzione del legislatore romano-germanico*. *Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. d.C.)*, Napoli, 2015.

¹¹⁶ Precisamente dal 476 al 493 d. C. .

¹¹⁷ Per un approfondimento circa la donazione menzionata si veda *Donatio Odouacris Italiae regis* (*FIRA* III, n. 99).

municipalia di Ravenna, letto pubblicamente prima di recarsi¹¹⁸ da uno dei due testimoni (in questo caso Marciano, vista l'assenza di Andromaco), così da verificarne l'autenticità, stilando infine un verbale del tutto¹¹⁹.

In questa sede è necessario infine volgere l'attenzione all'*instrumentum publice* confectum e dell'*instrumentum quasi publice confectum*, nell'ambito dell'impiego del documento in ambito giuridico. Come ormai attestato dalla dottrina¹²⁰, entrambi erano documenti validamente formati ma, mentre quello *quasi publice confectum* era redatto in presenza di tre testi che lo sottoscrivevano il *publice confectum* era invece un documento diverso da quello strettamente privato. Entrambi, comunque, potevano essere documenti tabellionici. Di queste due tipologie abbiamo menzione in alcuni passi del *Codex*. Di *instrumentum quasi publice confetum* abbiamo menzione sia in C. 8, 17, 11¹²¹ (nel prologo ed al paragrafo 1) sia in C. 4, 29, 23 (ai paragrafi 1 e 2).

Il primo testo è un provvedimento dell'imperatore Leone inviato al prefetto del pretorio Eritrio. La tematica generale del provvedimento attiene all'istituto del pegno, ed in particolare qui si parla delle relative scritture.

C. 8, 17, 11, pr.: Leo A. Erythrio pp. Scripturas, [...], sive tota series eorum manu contrahentium vel notarii aut alterius cuiuslibet scripta fuerit, ipsorum tamen habeant subscriptiones, sive testibus adhibitis sive non, licet condicionales sint, quos vulgo tabularios appellant, sive non, quasi publice scriptas, si personalis

¹¹⁸ Sono i rappresentanti legali di Pierio a farne richiesta e successivamente a recarsi per suo conto a Siracusa, i due *actores*.

¹¹⁹ La *traditio* avrebbe poi avuto luogo a Siracusa, dove sarebbe stato redatto un ulteriore documento, a noi pervenuto, ossia il verbale degli avvenimenti compiuti, conservato nei *Gesta siracusani*.

¹²⁰ Talamanca, v. *Documentazione*, cit., 553, il quale cita la relativa dottrina.

¹²¹ Di cui al cap. I, par. 3.

actio exerceatur, suum robur habere decernimus. a. 472 D. k. Iul. Constantinopoli Marciano cons

Rimanendo sul mero dato della tipologia documentale in questione, si legge che sia i documenti scritti dai soli contraenti (documenti privati) sia quelli *quasi publice confecta*, redatti in presenza di tre testi, sia quelli stesi dai *notarii* (e quindi da funzionari della pubblica amministrazione, come già evidenziato) debbano "*robur suum habere*" nel caso in cui si esperisca un'*actio personalis*, non rilevando quindi in questa sede la presenza o meno dei testimoni.

C. 8, 17, 11, 1: Sin autem ius pignoris vel hypothecae ex huiusmodi instrumentis vindicare quis sibi contenderit, eum qui instrumentis publice confectis nititur praeponi, etiamsi posterior dies his contineatur, nisi forte probatae atque integrae opinionis trium vel amplius virorum subscriptiones isdem idiochiris contineantur: tunc enim quasi publice confecta accipiuntur.

Nel primo paragrafo tratto dalla medesima costituzione vediamo che, per far valere un diritto di pegno o di ipoteca avrebbe avuto la prevalenza tra i due eventuali litiganti chi avesse fondato la propria pretesa su documenti *publice confecta* nonostante questi fossero stati posteriori a quelli presentati dall'altra parte, qualora le scritture private non fossero state appunto sottoscritte da tre testimoni di chiara fama: allora esse avrebbero ottenuto la qualifica di *documenta quasi publice confecta*. In questo caso l'imperatore Leone definisce direttamente quest'ultimo atto come confezionato con l'ausilio di tre testi, avendo però già previsto la prevalenza di un siffatto documento su quello meramente privato. Peraltro, volendo supporre che si debba a Giustiniano la distinzione tra documento *publice confectum* e documento privato l'22, quantomeno in ambito tabellionico, non è ragionevole ritenere che nelle prime righe del testo si parli di *instrumentum publice confectum*.

¹²² TALAMANCA, v. Documentazione, cit., 553.

La seconda costituzione ¹²³ è invece in materia di fideiussioni date da donne e valenza dei relativi documenti. Si precisa che in questa sede rimangono aperte due ipotesi: potrebbe infatti affermarsi sia che si stia parlando dell'*instrumentum quasi publice confectum* e non di quello *publice confectum* poiché ci troviamo in presenza dei tre testimoni durante la redazione dell'atto, dagli stessi poi sottoscritto¹²⁴, sia sostenere il contrario, dal momento che il documento confezionato dal *tabellio* di cui si tratta alla novella 73 (di cui al capitolo III) e completato con le relative formalità reca altresì la sottoscrizione dei testi.

Passando ora alla locuzione *publice confectum* vediamo che essa è presente, oltre che nel in C. 4, 21, 20, nella novella 49, il cui testo è stato sopra riportato in nota e nella novella 73 al capo V.

Nella novella 49, si tratta diffusamente della *comparatio litterarum*, tematica che verrà approfondita nel terzo capitolo. In particolare il capo II concerne i documenti utilizzabili dalle parti per attuare il suddetto istituto: ci si chiede se possano essere prodotti in giudizio sia i documenti privati sia quelli *publice confecta* (ossia τὰ συμβόλαια ἐξ ἀγοραίων γενέσθαι¹²⁵). Si precisa che, a differenza della novella 73 dove questi documenti vengono esplicitamente accostati al tabellione, nella novella 49 i *tabelliones* non vengono neppure citati, segno forse che questa tipologia di atto non fosse solo loro competenza: la forma documentale che essi avrebbero dovuto seguire e quindi la struttura del documento *publice confectum* che essi avrebbero dovuto redigere era stata però già dettata, come detto, in C. 4, 21, 17.

¹²³ Si riportano i due passi: C. 4, 29, 23, 1: Sed si quidem in ipso instrumento intercessionis dixerit sese aliquid accepisse et sic ad intercessionem venisse et hoc instrumentum publice confectum inveniatur et a tribus testibus consignatum, omnimodo esse credendum eam pecuniam vel res accepisse et non esse ei ad senatus consulti Velleiani auxilium regressum.

C. 4, 29, 23, 2: Ne autem mulieres perperam sese pro aliis interponant, sancimus non aliter eas in tali contractu posse se pro aliis obligare, nisi instrumento publice confecto et a tribus testibus subsignato accipiant homines a muliere pro aliis confessionem: tunc etenim tantummodo eas obligari et sic omnia tractari, quae de intercessionibus feminarum vel veteribus legibus cauta vel ab imperiali auctoritate introducta sunt.

¹²⁴ Anche se potrebbe pure sostenersi il contrario, ossia che si tratti un *instrumentum publice confectum* ancorché fosse necessaria la presenza di tre testimoni, come ad esempio sostenuto in AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 41-42.

¹²⁵ Il testo precisamente recita Nov. 49, 2, pr.: [...] ό δὲ ἀπεκέχρητο τῷ νόμῳ τῷ δεῖν ἐξ ἀγοραίων συμβολαίων γενέσθαι τὰς συγκρίσεις, ἀλλ' οὐ τῶν αὐτογράφων.

In conclusione, la forza probatoria dell'*instrumentum publice confectum* appare superiore sia rispetto ai documenti strettamente privati sia rispetto a quelli *quasi publice confecta* mentre appare, almeno inizialmente, di rango inferiore rispetto a quelli pubblici¹²⁶.

3. I notarii

A Roma esistevano diverse figure che si occupavano di redigere documenti.

La principale motivazione per la quale era necessario avvalersene era l'analfabetismo¹²⁷, diffuso specialmente tra le donne e tra le persone di più bassa estrazione sociale. Inoltre, gran parte della popolazione non era in grado di comporre determinate tipologie di documenti caratterizzati da una specifica terminologia tecnica¹²⁸.

Ci si rivolgeva quindi a scribi con qualche sparuto rudimento di diritto ¹²⁹, denominati *notarii* ¹³⁰. Appare palese l'origine di questo sostantivo dal vocabolo

¹²⁶ A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Fides, cit., 194 ove l'autore afferma "Lo que parece claro, en definitiva, es que la fuerza probatoria de los instrumenta publice confecta es superior a la de documentos privados que no daban fe más que cuando eran reconocidos como verdaderos por la persona contra la cual se oponían, y a la de los instrumenta quasi publice confecta, cuya fuerza probatoria derivaba de los tres testigos de buena e íntegra reputación que los habían suscrito, e inferior, en principio, a la de los instrumenta publica en sentido estricto o documentos auténticos, que producían fe pública por sí mismos, lo que les confería una fuerza probatoria plena, y los hacía inatacables en juicio, hasta la inscripción de falsedad."

¹²⁷ Si veda M. AMELOTTI, *Notariat und Urkundenwesen zur Zeit des Prinzipats* in *ANRW II/13*, Berlin - New York, 1980, 386 ss. in cui l'autore spiega perché fosse divenuta necessaria la figura del redattore in quanto esperto di diritto.

¹²⁸ AMELOTTI - COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 8.

¹²⁹ AMELOTTI - COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 10: "Ma per lo più gli scribi a cui si ricorre sono soltanto dei pratici, le cui conoscenze giuridiche sono forse fin troppo accentuate nelle denominazioni loro attribuite di iuris studiosi, iuris periti, o, in greco, νομικοί.".

LÉCRIVAIN V. DE VIT V. Notarius in Lexicon totius latinitatis, vol. IV, Prato, 1875, 294; CH. LÉCRIVAIN V. Notarius in Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, vol. IV, Graz, 1877 rist. 1969, 105-106; Du Cange v. Notarii in Glossarium mediae et infimae latinitatis, vol. V, 1883-1887 rist. 1954, 611; v. Notarius in Vocabularium Iurisprudentiae Romanae, vol. IV, Berlino, 1914, 283; A. M. Martra, v. Notaio in NNDI, vol. XI, 1957, 357.

nota¹³¹, il segno grafico che poteva indicare una semplice lettera, una parola o un'abbreviazione di una scrittura più estesa. In riferimento a quest'ultima possibilità si potrebbe affermare che si era sviluppata progressivamente a Roma una effettiva stenografia, ossia un insieme di segni tachigrafici¹³². Ciò posto, come si tenterà di evidenziare appresso, si potrebbe congetturare che un siffatto rapido metodo di annotazione potesse risultare utile a politici o oratori, che erano soliti dettare i loro discorsi o le loro opere. In particolare, un esempio di questa grafia "stenografa" sono le *notae tironianae*¹³³. I suddetti tecnici, pratici in materia di redazione, erano appunto i *notarii*, figura analoga ai greci ταχυγράφοι¹³⁴ ossia coloro che scrivono velocemente (derivante da ταχύς = veloce e γράφω = scrivere) e σημειογράφοι¹³⁵ (da σημεῖα = *nota*).

Le fonti che attestano la presenza e le mansioni dei *notarii* sono molteplici. In ordine cronologico, troviamo i primi riferimenti nelle fonti letterarie latine, a cominciare dall'Ἀποκολοκύντωσις di Lucio Anneo Seneca dove leggiamo:

¹³¹ Du CANGE v. *Nota* in *Glossarium*, cit., 610; FORCELLINI–DE VIT v. *Nota* in *Lexicon*, cit., 292-293; v. *Notarius* in *Vocabularium*, cit., 282.

¹³² Nella ricostruzione di S. ORLANDI, I notarii nella corte imperiale e in quella papale: il contributo della Collectio Avellana e delle altre fonti antiche (epigrafiche, letterarie, papirologiche) in The collectio Avellana and Its Revivals R. LIZZI TESTA e G. MARCONI (a cura di), Cambridge, 2019, 320, l'autrice espone sia il contenuto di un frammento del papiro di Ossirinco dal quale si evince che i notarii si recassero presso degli insegnanti specializzati per studiare la tecnica della tachigrafia ed esempio di ciò è appunto un contratto biennale di insegnamento per Chaerammon da parte del maestro di stenografia Apollonius, sia da un passo della copia dell'Edictum de pretiis di Diocleziano in cui, si legge che la paga del maestro notarius ammontasse a 75 denari mensili.

¹³³ Circa le *notae tironianae* si vedano G. COSTAMAGNA, M. F. BARONI, L. ZAGNI, *Notae Tironianae quae in lexicis et in chartis reperiuntur novo discrimine ordinatae*, Roma, 1983; R. WINSBURY, *The Roman Book*, Londra, 2009, 175: "It has been claimed since at least late antiquity that the inventor of the Roman system of shorthand was Cicero's secretary Tiro, whom Cicero freed in 53 BCE, and that is why the system was called *Tironianae notae* – 'Tiro's notes'. If true, this means that shorthand was one of the means for literary composition and part of the process of authoring."; P. FIORETTI, *Scribae. Riflessioni sulla cultura scritta nella Roma antica* in *Storia della scrittura e altre storie*, Roma, 2014, 353 nt. 60.

¹³⁴ LIDDLE & SCOTT, v. ταχυγράφος in *Greek-English Lexicon*, vol. II, Oxford, 1843 rist. 1948, 1762; E. A. SOPHOCLES, v. ταχυγράφος in *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods from B.C. 146 to A.D. 1100*, vol. II, New York, 1870 rist. 1887, 1071; L. ROCCI, v. ταχυγράφος in *Vocabolario greco*, cit., 1807.

¹³⁵ LIDDLE & SCOTT, v. σημειογράφος in *Greek-English*, cit., 1593; SOPHOCLES, v. σημειογράφος in *Greek*, cit., 985; ROCCI, v. σημεῖον in *Vocabolario greco*, cit., 1662 e ROCCI v. γράφος in *Vocabolario greco*, cit., 402.

'Aποκ., 9, 2: Is multa diserte, quod in foro vivat, dixit, quae notarius persequi non potuit et ideo non refero [...].

In questo passo, l'autore narra il processo di divinizzazione di Claudio, intercorrente tra Giano, Giove *Diespiter* e Augusto. Seneca scrive che il discorso di Giano è così lungo da impedire al *notarius* di annotarlo. Questi sembra proprio coincidere con la figura sovra descritta: infatti *Ianus pater*, divinità degli inizi materiali e immateriali, viene in un'altra parte del testo denominato *consul designatus*, perifrasi con la quale si indicava il console già eletto dai comizi centuriati ma non ancora entrato in carica, dunque figura pubblico rilievo che, come sopra ipotizzato, si sarebbe potuta dotare di un *notarius*. Egli andrebbe dunque a paragonare Giano ad un magistrato con il suo personale *notarius*.

In Seneca ritroviamo anche in un altro passo un possibile riferimento ad un *notarius*, desumile dall'utilizzo del sostantivo *nota*:

Sen., Ep. 14, 90, 25 – 26: [...] quid verborum notas quibus quamvis citata excipitur oratio et celeritatem linguae manus sequitur? Vilissimorum mancipiorum ista commenta sunt: [26]sapientia altius sedet nec manus edocet: animorum magistra est.

Si tratta dell'epistola 90, una delle più note dell'autore, il cui tema principale è il ruolo della filosofia nella vita umana. Nel tratto di interesse in questa sede l'autore si interroga sul vero oggetto delle ricerche filosofiche. Egli probabilmente riferendosi ai *notarii* vista la presenza del sostantivo *notas*, nell'elencare tutte le diverse "invenzioni della ragione", richiama le annotazioni effettuate con segni tachigrafici, composte da coloro che registrano istantaneamente il discorso il più celermente possibile facendo sì che la mano riesca a star dietro alla velocità della parola. Il filosofo però, in relazione a questi segni, commenta "vilissimorum mancipiorum ista commenta sunt" ossia che essi sono invenzioni di vilissimi schiavi. Questi potrebbero appunto essere i notarii che, come già detto, si servivano

di segni tachigrafici nell'annotazione dei discorsi che riportavano. Seneca, con questa asserzione, sembrerebbe dunque attribuire ai *notarii* non solo l'uso della tachigrafia, ma anche l'invenzione di questa. Conclude poi con dichiarando che la saggezza dimora più in alto e non istruisce la mani poiché è maestra di anime, e sembra quasi che voglia operare una differenziazione tra quello che possono generare le mani e quello che può generare la mente.

Fa menzione dei *notarii* anche Marco Fabio Quintiliano. Nel settimo libro dell'*Institutio oratoria*, l'autore racconta di una causa, da lui pubblicata, sul processo di Nevio d'Arpino, nel quale si discuteva se la morte della moglie di quest'ultimo fosse avvenuta per suicidio o per omicidio da parte del marito.

Quint., Inst. Or., 7, 2, 24: [...] Nam ceterae quae sub nomine meo feruntur neglegentia excipientium in quaestum notariorum corruptae minimam partem mei habent.

Anche da questo passo si evince la medesima funzione già sopra evidenziata relativamente ai *notarii*. Tuttavia, in questa circostanza, mentre in Seneca troviamo solo un mero riferimento a questa figura in un contesto satirico generale, in Quintiliano è possibile avvertire quasi del biasimo nei confronti dei *notarii*. Essi avrebbero di fatto trascritto le sue orazioni non su sua richiesta ma per trarne profitto a livello personale e, oltre ciò, anche difformemente rispetto al discorso da lui realmente pronunciato.

Tra le altre fonti letterarie, abbiamo anche Marco Valerio Marziale, in due epigrammi. Il primo recita:

Marz., Ep. 5, 51: Hic, qui libellis praegravem gerit laevam,

Notariorum quem premit chorus levis,

Qui codicillis hinc et inde prolatis

Epistulisque commodat gravem voltum

5 Similis Catoni Tullioque Brutoque, Exprimere, Rufe, fidiculae licet cogant, Have Latinum, χαῖρε non potest Graecum. Si fingere istud me putas, salutemus.

Marziale qui si beffa di Rufo, il quale non è capace di salutare né in greco né in latino ed è sempre seguito da una schiera di segretari imberbe. Qui il poeta, con quest'ultimo aggettivo, vuole forse dare ai *notarii* un'accezione negativa e sottolineare che questi, ancora giovincelli, fossero in cerca di una figura che potesse proteggerli o assicurare loro qualche vantaggio.

Il secondo epigramma di Marziale rientra nel libro dei beni conviviali.

Marz., Ep. 14, 208: Currant verba licet, manus est velocior illis: nondum lingua suum, dextra peregit opus.

Qui l'autore prende di mira l'intera categoria dei *notarii* i quali avrebbero mani più veloci della lingua di chi sta parlando. Il poeta in questa sede starebbe dunque insinuando che i *notarii* scrivessero anche il falso, aggiungendo di proprio pugno delle ulteriori parti agli scritti che venivano loro dettati. Pur non sapendo fino a che punto sia possibile prendere per veritiere le parole di Marziale, visto il taglio satirico dei suoi componimenti, la sua descrizione sarebbe tuttavia verosimile vista l'accezione negativa riportata anche da Quintiliano.

Altra menzione dei *notarii* è presente in Plinio il Giovane. Nel primo testo leggiamo

Plin., Ep. 3, 5, 15: Ad latus notarius cum libro et pugillaribus, cuius manus hieme manicis muniebantur, ut ne caeli quidem asperita ullum studii tempus eriperet; qua ex causa Romae quoque sella vehebatur.

In questa *epistula* lo scrittore narra delle abitudini di Plinio il Vecchio, il quale era solito dettare ai suoi segretari dopo un bagno, quando si trovava in campagna. Il

notarius descritto da Plinio è perennemente fornito di tavolette e di un libro; a quanto pare, egli avrebbe seguito il suo padrone in ogni momento dell'anno, anche d'inverno, quando però era costretto a tenere le mani coperte delle maniche della veste a causa delle basse temperature. Dunque saremmo di fronte ad una descrizione diversa del notarius rispetto alle precedenti degli autori, tutti vissuti nel I sec. d. C.: nel frammento tratto da Plinio il segretario di suo zio appare infatti solerte nel lavoro e ben organizzato. Spostiamoci ora nel nono libro in una lettera di Plinio a Venatore:

Plin., Ep., 9, 20, 2: Tua vero epistula tanto mihi iucundior fuit, quanto longior erat, praesertim cum de libellis meis tota loqueretur; quos tibi voluptati esse non miror, cum omnia nostra perinde ac nos ames. Ipse cum maxime vindemias, graciles quidem, uberiores tamen, quam exspectaveram, colligo: si colligere est non numquam decerpere uvam, torculum invisere, gustare de lacu mustum, obrepere urbanis, qui nunc rusticis praesunt meque notariis et lectoribus reliquerunt. Vale.

Egli racconta la sua esperienza durante il momento principale di una vendemmia, che non sembra essere stata del tutto positiva. Plinio racconta di trovarsi solo con i suoi stenografi e con i suoi lettori ("neque notariis et lectoribus reliquerunt."). A differenza di tutti gli altri passi analizzati, in questo non c'è né una descrizione del notarius né un aggettivo od una perifrasi che lo descriva: l'autore dà solo atto della loro presenza. L'ultimo testo di Plinio da visionare è sempre una missiva del nono libro il cui testo, nel paragrafo che in questa sede interessa, è il seguente:

Plin., Ep., 9, 36, 2: Cogito, si quid in manibus, cogito ad verbum scribenti emendamtique similis, nunc pauciora, nunc plura, ut vel difficile vel facile componi tenerive potuerunt. Notarium voco et die admisso quae formaveram dicto; abit rursusque revocatur rursusque dimittitur.

Plinio spiega a Fusco come trascorre le giornate estive nella sua villa in Toscana. Egli elabora le sue idee la mattina presto, con le finestre ancora chiuse per non far filtrare la luce; dopo chiama il suo *notarius* più volte per dettargli i suoi pensieri, aprendo gli scuri. Anche in questo caso non siamo di fronte ad alcuna spiegazione particolare delle funzioni dei *notarii* bensì prendiamo solo atto della loro diffusione. Spostandoci circa un secolo e mezzo più tardi ci imbattiamo in un'attestazione piuttosto singolare, di una iscrizione tombale

CIL VI 33892: Hapateni | notariae | Grece, que | vix. Ann. XXV | Pittosus fe/cit coniugi dulcissime.

Essa si riferisce ad una *notaria* di origine greca che visse per venticinque anni ed il coniuge *Pittosus* la pose per la sua dolcissima moglie 136 . Le parole "*notariae* gr(a)ec(a)e" sembrerebbero suggerire o un'origine greche o una conoscenza della lingua greca. La lapide è databile tra il II - III secolo sec. d. C. 137 .

Dottrina¹³⁸ ha affermato che si tratterebbe della prima attestazione "nell'epigrafia e nella letteratura" dell'"ufficio di *notaria graeca*". Ma una presenza in qualche modo diffusa di *notariae* è rinvenibile successivamente sia in due passi del *Codex* dal medesimo contenuto¹³⁹, concernenti la determinazione del prezzo delle cd. *quantitates servilis*.

¹³⁶ Per un'analisi più approfondita dell'epigrafe mi sia consentito rinviare a L. LANTIERI, *Apate, una notaria graeca a Roma* in M. J. BRAVO BOSCH (a cura di) *Justicia y género*, Valencia, 2023.

¹³⁷ M. L. CALDELLI, Women in the Roman world in The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, Oxford, 2014, 595. L'esistenza di donne notariae è altresì accertabile da una costituzione concernente le quantitates servilis e precisamente C. 7, 7, 1, 5: Ne autem quantitas servilis pretii sit incerta, sed manifesta, sancimus servi pretium sive ancillae, si nulla arte sunt imbuti, viginti solidis taxari, his videlicet, qui usque ad decimum annum suae venerunt aetatis, in decem tantummodo solidis ponendis: sin autem aliqua arte praediti sunt exceptis notariis et medicis, usque ad triginta solidos pretium eorum redigi sive in masculis sive in feminis.

¹³⁸ G. GATTI, Trovamenti riguardanti la topografia e la epigrafia urbana, Roma, 1891, 13.

¹³⁹ Si tratta di C. 6, 43, 3, 1: Sancimus itaque in omnibus huiusmodi casibus rei iudicem fortunam esse, sortem etenim inter altercantes adhibendam, ut, quem sors praetulerit, is quidem habeat potestatem eligendi, ceteris autem aestimationem praestet contingentium eis partium: id est in servis quidem et ancillis maioribus decem annis, si sine arte sint, viginti solidis aestimandis, minoribus videlicet decem annis non amplius quam decem solidis computandis: sin autem artifices sunt, usque ad triginta solidos aestimatione eorum procedente, sive masculi sive feminae sunt, exceptis notariis

Considerato pertanto il riferimento alle *notariae* anche in due costituzione imperiali si potrebbe avanzare l'ipotesi di una concreta presenza di persone di genere femminile svolgenti le mansioni di *notariae*.

La principale funzione dei *notarii*, anche dopo il III sec. d. C., quando essi potevano annoverarsi tra funzionari imperiali ¹⁴⁰, rimarrà quella di stesura di documenti. Bisogna però comunque distinguere tra il *notarius simplex* ed il *notarius Principis*: nella ricostruzione del cardinale Toschi ¹⁴¹ "[...] illud exercens simpliciter, si nobilis est, perdit dignitatem nobilitatis [...]", mentre il secondo, qualora avesse esercitato il sovra menzionato ufficio per cinque anni, avrebbe conquistato la dignitas officii. Si tratta pertanto, in quasi tutte le fonti successive al terzo secolo, della seconda tipologia di *notarii*, che si pone in netto contrasto, almeno a livello sociale, con quella precedente. I testi sono molteplici. Già nel III sec. d. C. c'è menzione di un *notarius secretorum* dell'imperatore, facente parte di quei *notarii* che curavano gli affari privati legati al *Princeps*¹⁴². Per avere invece un'idea dei

__

et medicis utriusque sexus, cum notarios quinquaginta solidis aestimari volumus, medicos autem et obstetrices sexaginta: eunuchis minoribus quidem decem annis usque ad triginta solidos valentibus, maioribus vero usque ad quinquaginta, sin autem artifices sint, usque ad septuaginta e di C. 7, 7, 1, 5: Ne autem quantitas servilis pretii sit incerta, sed manifesta, sancimus servi pretium sive ancillae, si nulla arte sunt imbuti, viginti solidis taxari, his videlicet, qui usque ad decimum annum suae venerunt aetatis, in decem tantummodo solidis ponendis: sin autem aliqua arte praediti sunt exceptis notariis et medicis, usque ad triginta solidos pretium eorum redigi sive in masculis sive in feminis. Nell'affrontare il tema della definizione del costo degli schiavi, nei testi si legge che il valore dei notarii sia che fossero uomini, sia che fossero donne, dovesse essere individuato in una cifra corrispondente fino ad un massimo di cinquanta solidi (nel primo passo) o trenta solidi (nel secondo passo). Lo stesso si precisa in relazione ai medici (ed alle obstetrices in C. 6, 43, 3,1) di entrambi i sessi. Pertanto potrebbe desumersi che vi fosse una equanime valutazione delle prestazioni che potevano essere offerte da questi specialisti, a prescindere dal sesso dal momento che si trattava di competenze legate alla scrittura (o, nel caso dei medici, alla medicina) e per le quali quindi il sesso dello schiavo poteva forse considerarsi irrilevante.

¹⁴⁰ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 72 - 73, nt. 14, dove l'Amelotti precisa che nelle costituzioni di Giustiniano il termine *notarius* veniva utilizzato in riferimento a funzionari "spesso di rango elevato", mentre lo stenografo era indicato con la locuzione di *servus notarius*.

¹⁴¹ D. O. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris in omni forum frequentiorum*, vol. V, Lione, 1634, n. 12 e n. 13 (*Notariatus est vile officium, non dignitas*), 527.

¹⁴² CENCETTI, *Tabularium*, cit., 138.

numeri sappiamo che negli ultimi decenni del IV sec. d. C. i *notarii* superavano le 500 unità¹⁴³. A livello di "gerarchia di Palazzo" sappiamo che esistevano sia il *primicerius notariorum* ossia colui il cui nome è scritto per primo nelle tavolette cerate ove sono elencati i nomi dei *notarii*, sia il *secundicerius*.

Prima di discutere alcuni passi ove si fa riferimento ai *primiceri notariorum*, va menzionato un passo del Digesto in cui compare un interessante distinguo tra *litterarii magistri* e *notarii* che vengono posti insieme a *librari*, *calculatores* e *tabulari*¹⁴⁴:

D. 50, 13, 1, 6 (*Ulp.* 8 de omn. trib.): Ludi quoque litterarii magistris licet non sint professores, tamen usurpatum est, ut his quoque ius dicatur: iam et librariis et notariis et calculatoribus sive tabulariis.

I maestri di lettere non possono essere chiamati professori quindi, affinché vengano appellati con sostantivi che competono loro, possono essere annoverati come *librarii*, *notarii*, *calculatores* o *tabularii*. Ulpiano sembra porre i professori su un gradino più alto della scala sociale rispetto agli altri soggetti indicati nel testo, che appaiono di "rango inferiore". Si tratta di tutte figure con mansioni di scrittura, ad eccezione dei *calculatores*, che erano gli insegnanti di aritmetica. I *librari* erano infatti scribi così come i *notarii* ed i *tabularii* (di cui si dirà più avanti), seppur con le dovute differenze. La distinzione ora appare più chiara: da una parte ci sono i professori, che lavorano con l'intelletto, dall'altra scribi, *notarii*, *tabularii* ed insegnanti di aritmetica, che non svolgono un lavoro di concetto.

Torniamo ora sul primicerius notariorum e sulle suddivisioni dei notarii a corte.

¹⁴³ L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico – alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, 304.

¹⁴⁴ Su questo passo si tornerà appunto nel paragrafo 5 del presente capitolo, dedicato ai *tabularii*.

C. Th. 6, 10, 2, pr. (381 Mart. 29) Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius ad Valerianum praefectum urbi. Notariorum primicerios, si, prout eorum voluntas fuerit, de consistorio nostro sine administratione discesserint, non solum vicariis anteponi, sed etiam proconsolibus aequari sancimus, ita ut nihil nisi tempus intersit. eodem honore atque eodem ordine sequens primicerium tribunus ac notarius perfruetur. alios porro notarios et tribunos vicariis iubemus aequari ac, si priores id vocari coeperint, anteferri. At vero domesticos et notarios consularibus simili ratione componimus. Et cetera. Dat. IIII kal. April., acc. XII kal. Maii Syagrio et Eucherio viris clarissimis conss.

Si tratta di una costituzione del 381 d. C., dell'imperatore Graziano, nella quale si discute del rango dei *notarii*, i quali non solo erano stati anteposti ai vicari del prefetto del pretorio ma anche ai proconsoli: in seguito si era pensato di collocare sullo stesso piano gli altri *notarii* e tribuni del prefetto del pretorio, avendo in verità posto i membri della scorta dei magistrati e i *notarii* su un piano simile a quello dei consoli.

Immediatamente dopo, sempre risalente al medesimo anno e dunque da parte degli stessi imperatori troviamo:

C. Th. 6, 10, 3, pr. Impp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius Floro Praefecto Praetorio. Notariorum primicerium in numero proconsulum habemus, tamquam comitis ei semper fasces cum curulibus dederimus. [...] reliquos vero, quos domesticum inter notarios et familiares nobis nomen insinuat, parem gradum cum consularibus obtinere sancimus. [...] Dat. id. Dec. Constantinopoli Syagrio et Eucherio conss.

Si legge di un proconsole nella categoria dei *primiceri notariorum* e ancora, nel trattare il medesimo argomento della precedente costituzione, è riproposto il parallelismo con i consoli al fine di stabilire l'importanza dei *notarii*.

Infine, un'ulteriore attestazione è presente in una costituzione del 425 d. C.:

C. Th. 6, 10, 4, pr. Theodosius A. et Valentinianus. Caes. Hierio pp. Orientis. Post alia: qui ex primiceriis notariorum ad illustrem meruerint magistri a vigiliis atque laboribus procedere summitatem, minime redigendi sunt in ordinem ceterorum, quo honorarios meruerint codicillos, quoniam et res ipsa, quod primum locum sint militiae nobilis adsecuti, et publica saepe impleta commoditas numquam otiosos fuisse testatur. Et cetera. Dat. X kal. Oct. Topiso Theodosio A. XI et Valentiniano C. conss.

In questa sede si ribadisce l'appartenenza dei *primiceri notariorum* alla categoria degli *honoraria magistri*, posizione raggiunta nel caso in cui questi avessero guadagnato la fama necessaria grazie ai propri lavori, tenendo in considerazione quelli che avessero ottenuto i codicilli onorari, segno che a distanza di più di quarant'anni il prestigio della categoria non fosse cessato.

Anche nella *interpretatio* alla seconda costituzione emerge l'appartenenza dei *notari* al Primicerio¹⁴⁵, prova corroborante del crescente prestigio di cui sopra. Un'altra attestazione di simile guisa giunge da una novella teodosiana¹⁴⁶, nella quale si fa riferimento ai migliori tra i *notarii* del Primicerio.

¹⁴⁵ Detta appartenenza emerge da diversi passi del Commentarius come quello alla già citata costituzione C. Th. 6, 10, 2: Ubi observandum, in ordine vel schola Notariorum eminentiorum seu primos quosdam fuisse, qui hac l. nominantur. Erat scilicet Primicerius Notariorum: erat Primicerium sequens Tribunus et Notarius [...] Eundem Primicerium Notariorum reperio constitutiones Principum in Senatu quandoque recitasse l. 14 supr. De Senatoribus. Primicerium sequebatur qui hac lege vocatur, sequens Primicerium Tribunus et Notarius, qui eadem ratione Secundicerius Notariorum vocabatur in l. 21. inf. de petitionib. [...] Tandem obseferuetur, Primicerios Notariorum de Consistorio disdicere dici, non quasi Consistoriani Comites fuerint, quod hinc colligebat Vir doctus: verum quia Notariorum munus in Consistorio Principis erat. [...].

¹⁴⁶ Nov. Theodos. 25, 5: Hoc iuris in his etiam praecipimus observari, quos ipsa quidem administrationis condicio spectabiles novit, honor tamen additus a nostra liberalitate reddit illustres: excepto videlicet viro spectabili primicerio notariorum, cui volumus in excusandis aedibus illustrium magistratuum privilegium convenire.

Sottoposto al primicerius notariorum troviamo il seguens primicerium tribunus ac notarius o secundicerius 147, il notarius come magistrato scriniorum 148 e alcuni magistri notari. Attestazione del secundicerius vi sono anche nel Teodosiano, nel già menzionato passo C. Th. 6, 10, 2, pr. dove, dopo aver indicato la presenza del primicerius notariorum nel consistorium, leggiamo che segue in ordine al primicerio un altro tribunus e notarius con funzione paragonabili a quelle di un vicario (C. Th. 6, 10, 2, pr. [...] atque eodem ordine sequens primicerium tribunus ac notarius perfruetur, alios porro notarios et tribunos vicariis iubemus aequari ac, si priores id vocari coeperint, anteferri. [...]).

Si segnala poi che nelle novelle giustinianee 24 al capo VI, 25 al capo VI, 26 al capo V e 27 al capo 27 al capo II risulta sempre presente, dopo la chiusa indicante la data di promulgazione, quella che potremmo definire una sorta di indicazione del compenso di tutti i "partecipanti" alla redazione della Novella, tra i quali troviamo anche i *notarii*. Leggiamo infatti

Oportet autem eum praebere occasione codicillorum ita: [...] primicerio clarissimorum tribunorum notariorum [...] solidos XXIIII [...]

È necessario, concludono tutte queste novelle, che al primicerio del chiarissimo collegio dei notarii sia riconosciuto un compenso di ventiquattro solidi, cifra talvolta indicata a numero talaltra in lettere¹⁴⁹. Dunque il primicerio aveva diritto ad un compenso ma, nelle novelle di Giustiniano, questa indicazione è presente solo nelle costituzioni di cui sopra, poste peraltro in sequenza.

¹⁴⁷ AMELOTTI - COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 20 sul primicerius leggiamo: "Egli sovraintende alla tenuta della notitia omnium dignitatum et administrationum tam civilius quam militarium, cioè della lista, indicata come laterculum maius, delle principali cariche. Poiché essa contiene anche un quadro delle unità militari, la funzione primicerius è chiamata dall'imperatore Zenone publica numerorum sollecitudo". Entrambi, nell'atto del congedo, appaiono parificati ai proconsoli, qualificati come spectabiles per poi successivamente superarli con il titolo di illustris.

¹⁴⁸ C. 12, 7; C. 12, 40, 10, 5; C. Th. 11, 18, 1.

¹⁴⁹ Nelle novelle 24, 6 e 25, 6 il compenso è espresso in lettere, mentre nelle novelle 26, 5 e 27, 2 è indicato a numero.

Infine nella novella 8 del 535 d. C., recante disposizioni per la riorganizzazione politico-amministrativa dell'Impero, viene solo elencata la presenza dei *primicerii notariorum* presso le cancellerie di tutti i diversi funzionari sparsi per le varie province di Roma.

Abbiamo inoltre menzione della loro presenza nel Palazzo imperiale, anche per via delle *scholae notariorum* ubicate presso lo stesso, classificate tra le più importanti del palazzo del Pretorio¹⁵⁰. Essi avevano pian piano raggiunto gli apici degli uffici della segreteria, ricevendo sovente anche incarichi ufficiali di natura giudiziaria, politica, ispettiva, militare o diplomatica¹⁵¹.

Vi è un'altra costituzione del 380 d. C., C. Th. 6, 10, 1, pr. dove ricorre nuovamente la figura dei *notarii* ma in sede di abbandono della carriera per ragioni di vecchiaia¹⁵². Da altre fonti più tarde, del V sec. d. C.¹⁵³, si ricava inoltre l'esistenza del *tribunus ac notarius praetorianorum* altra figura di funzionario: la qualifica di *tribunus*, come si dirà nel paragrafo successivo, era riservata anche agli *exceptores*, i quali avevano spesso in età imperiale funzioni simili a quelle dei *notarii*¹⁵⁴. Tra i

¹⁵⁰ C. Th. 6, 2, 26, pr.: (428 Ian. 31). Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Proculo praefecto urbi. Post alia: Praeter eos, qui notariorum nostrorum scholae praeclaro sunt sacrati collegio vel ...rum praerogativa nostrorum aut etiam sacri consistorii decurionum militia muniuntur, [...] Dat. prid. kal. Feb. Constantinopoli Felice et Tauro conss. Prendendo tra le tante ad esempio questa costituzione del 428 d. C. si nota l'uso dell'aggettivo praeclarus per riferirsi alla schola notariorum. ¹⁵¹ AMELOTTI - COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 20 - 21.

¹⁵² C. Th. 6, 10, 1: (380 Iun. 16) Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Eutropio pp.. Praecipua est nostrae pietatis intentio circa notariorum nomen, atque ideo, si umquam huius ordinis viri laborem quiete mutaverint vel senectute posuerint seu cum alia dignitate post hanc qualibet usi sunt, non omittant prioris vocabulum militiae, sed compendium sequentis honoris adsumant. Et si quis ex officio vel praecipue sublimitatis tuae temerarius ad census discussiones peraequationes, aliam denique ullam rem inquietator extiterit, officium suum norit vel levis culpae offensione detecta gravis multae discrimine fatigandum et numerariorum corpus extincto iniuriae auctore minuendum. Dat. XVII kal. Iul. Thessalonica Gratiano V et Theodosio I AA. conss. Altra fonte riguardante la sorte dei notarii al termine della loro carriera, di era giustinianea è C. 12, 7, 1.

¹⁵³ Ci si riferisce in particolare a Extracod. 448 *Th. 2 Theodosius II - Valentinianus III* Coleman-Norton no.447; Price & Gaddis v.2 276 - 277 Mansi 1758f, v.7 (451-492) cols.209-210, dove troviamo delle disposizioni dei citati imperatori indirizzate a Damascio, *tribunus ac notarius* dei pretoriani "*Commonitorium (pro causa Ibae Edesseni episcopi) Damascio spectabili tribuno et notario praetorianorum. [...]*" ed a Extracod. 449 *Th. 2. Theodosius II - Valentinianus III* Coleman-Norton no.453; Price & Gaddis v.1 137 - 138.

¹⁵⁴ Per un interessante e attento approfondimento e confronto delle due figure di *notarii* ed *exceptores* si veda H. C. TEITLER, *Notarii and Exceptores: An Inquiry Into Role and Significance of Shorthand Writers in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire: from the Early Principate to C. 450 A.D.*, Amsterdam, 1985.

tanti compiti assegnati ai *notarii* vi era poi quello di redigere i verbali durante le sedute del *consistorium*¹⁵⁵, come si evince, ad esempio, in C. Th. 6, 35, 7¹⁵⁶ ed in Hänel 421 - 423¹⁵⁷.

Dai commentari delle Costituzioni del decimo titolo del libro VI del Codice Teodosiano si evince che la categoria dei *notarii* godesse già dal IV sec. d. C. di una certa autorevolezza e prestigio, visti gli appellativi con cui vengono indicati; in quello a C. Th. 6, 2, 15 leggiamo:

[...] quod eas dignitataes quae hac fententia comprehenduntur, Theodosius cum elogio memoret, quod utique ottendit, tribui eis singular aliquid: ecce enim Notariorum praeclarum Collegium vocat, eique collegio Notarios Sacrari [...].

Quello dei *notarii* è qui appellato "*praeclarum collegium*" ossia "illustre collegio" ¹⁵⁸.

Il che, come osservato da DE GIOVANNI, *Istituzioni*, cit., 303, li rendeva uomini di fiducia dell'imperatore, poiché venivano a conoscenza dei segreti di stato durante le assemblee del *consistorium*. Questa posizione li poteva altresì far facilmente diventare pericolosi: ne sono un esempio i *notarii* degli imperatori Aureliano ed Alessandro Severo, di cui nelle pagine appresso.

¹⁵⁵ Il che, come osservato da DE GIOVANNI, *Istituzioni*, cit., 303, li rendeva uomini di fiducia dell'imperatore, poiché venivano a conoscenza dei segreti di stato durante le assemblee del *consistorium*. Questa posizione li poteva altresì farli facilmente diventare pericolosi: ne sono un esempio i *notarii* degli imperatori Aureliano ed Alessandro Severo, di cui nelle pagine appresso.

¹⁵⁶ Impp. Valentinianus et Valens AA. Ad praetextatum praefectum urbi. Omnes, qui intra consistorii secreta veneranda notariorum funguntur officio quique in scriniis militant quique inter agentes in rebus plenum vigiliarum munus exercent, admissionales etiam et qui sub castrensi officio sive comitatensibus sive privatis largitionibus obsecundant, cum pro merito probitatis et fidei accessu istius fuerint splendoris ornati constetque eos tunc temporis honoratos, cum a palatinis mitterentur obsequiis, a primis quibusque gradibus usque ad perfectissimatus ordinem, tametsi prosecutoriarum adiumenta non habeant, praerogativa concessi honoris utantur. [...].

¹⁵⁷ ExtraCod 421- 423 Honorius - Theodosius II - Constantius Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby: CIL 06, 01749 (p 3813, 4750) = D 00809; Hänel 1857, 241. [...] paribus titulorum insignibus ornatur qui primaevus in consistorio sacro tribunus et notarius meruit nono decimo aetatis anno sacrarum remunerationum per triennium comes post praefectus urbi anno et sex mensibus hasque omnes dignitates intra vicesimum quintum adsecutus aetatis annum publicum in se testimonium et aeternorum principum iudicum provocavit anche in questo testo, databile agli inizi del V sec. d.C., è visibile la doppia qualifica di tribunus ac notarius, oltre ovviamente al dato sulle assemblee del cosistorium.

¹⁵⁸ Cfr. C. Th. 6, 2, 26, pr.

Nella *interpretatio* alla prima costituzione del C. Th. 6, 10, invece, si tratta dei "privilegia notariorum" accumulati per diversi meriti¹⁵⁹, e la scuola dei notarii, come già accennato, viene denominata "Notariorum Schola seu ordo Collegii alios inter magnae dignitatis" oppure "Praeclarum Collegium".

Con la *interpretatio* alla terza costituzione del decimo titolo del libro VI del Codice teodosiano è inoltre attestabile la presenza di un Tribuno dei pretoriani e dei *notari* scelto tra i notai del prefetto del pretorio:

[...] Caeterum Tribunus Praetorianorum Notariorum hoc ipsum erat inter
Notarios Praefecti Praetorio, quod Primicerius inter Notarios Principis: igitur
hic etsi finitima esset Praefecti praetorio dignitas imperatoriae, et in officio
Praetoriano constituti magnis pariter privilegis evecti fuerint. [...]

Dalla lettura del suddetto passo emerge che questo tribuno fosse anche il primicerio tra i notai del prefetto del pretorio del principe e che godesse di una posizione simile all'interno dell'ufficio del prefetto del pretorio imperiale, beneficiando di pari privilegi.

Nel VI secolo, in epoca giustinianea, risultano ancora numerose fonti. Ad esempio, nella Novella 8 di Giustiniano, al capo I è presente un lungo elenco di *primiceri* clarissimorum tribunorum notariorum, situati a macchia di leopardo in diverse parti dell'Impero¹⁶⁰. In alcuni passi del *Codex* di Giustiniano, vi è menzione della mera attività di redazione di testi, e si ha quindi così il solo dato inerente alla mansione

49

¹⁵⁹ Commentarius C. Th. 6, 10, 1: [...] etiam ex Notariis, id est, iis qui vel ultro eam militiam post laborem relinquerunt, vel depofuerunt, vel alia dignitate cumularunt, seu commutarunt [...]. ¹⁶⁰ Si leggono, tra gli altri luoghi, Asia, Galizia, Palestina, Siria.

svolta da questi individui senza specificarne il rilievo¹⁶¹; in altri testi, invece vi è accenno a *sacrae epistulae* redatte dai *notari*¹⁶².

Si elencano ora, al solo fine di evidenziare il credito acquisito nei secoli, varie fonti che lo attestano, attraverso l'utilizzo ricorrente del sostantivo *dignitas* in riferimento ai *notari* ossia C. Th. 10, 10, 21; C. Th. 11, 16, 15; *Extracod*. 419 *Honorius*; *Extracod*. 449 *Theodusius* 2; C. 2, 7, 23, 2; C. 10, 32, 61; C. 10, 48, 12; C. 12, 7, 1; C. 12, 7, 2; C. 12, 40, 10, 5; Nov. 13, 2; Nov. 123, 3¹⁶³.

Dalla disamina appena effettuata emerge che i *notarii* fossero ormai, dal III sec. in poi, dei funzionari imperiali o veri e propri segretari particolari dell'imperatore. A differenza però dei testi esaminati, da quali si evince un certo prestigio per questa categoria, i due *notarii*, rispettivamente segretari dell'imperatore Aureliano e dell'imperatore Alessandro Severo, si annoverarono per essere degli individui abietti, proprio come i *notarii* del I sec. d. C. descritti da Quintiliano e Marziale.

SHA 18, 28, 3: Eum notarium, qui falsum causae brevem in consilio imperatorio rettulisset, incisis digitorum nervis, ita ut numquam posset scribere, deportavit.

¹⁶¹ C. 8, 17, 11: [...] ipsorum tamen habeant subscriptiones, sive testibus adhibitis sive non, licet condicionales sint, quos vulgo tabularios appellant, sive non, quasi publice scriptas, si personalis actio exerceatur, suum robur habere decernimus [...] frammento dal quale peraltro si ricava che il popolo soleva appellare questa figura con il sostantivo tabularius su cui infra § 4. L'imperatore Leone, autore di ben tre costituzioni nelle quali sono richiamati i tabelliones, potrebbe essersi anche in questo caso riferito a loro utilizzando un altro sostantivo, magari a causa degli influssi orientali derivanti dal vocabolo "νοτάριος", che nel mondo greco non corrisponde esattamente al notarius latino, come evidenziato in AMELOTTI – COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 23;

C. 12, 21, 8, 7: [...] notariis vero tertiam usque ad finem, sicut dictum est, causae praestare: super editione quoque chartularum solidi partem dimidiam praebere.

¹⁶² C. 1, 15, 1: [...] sive ille tribuni sive notarii sive comitis praeferat dignitatem, sed sacras nostras litteras esse quaerendas, riportata anche dal codice teodosiano C.Th. 1, 3, 1: [...] sive ille tribuni sive notarii sive comitis praeferat potestatem, sed sacras nostras literas esse credendas. In tema di lettere sacre la cui redazione deve essere affidata o al tribunus o al notarius o al comes (sostantivo utilizzato in epoca imperiale per indicare il conte, funzionario della Corte) e ancora, sempre sulla redazione delle sacrae epistulae C. 2, 7, 25, 1: Iustinus. Sacras insuper epistulas, quibus adprobantur viri clarissimi tribuni praetoriani et notarii, non unius tantum nomine, sed alterius quoque unius praestandas perspicimus, sive suos filios sive quos alios duxerint illustrandos..

¹⁶³ Inoltre da considerare è il già citato lavoro di TEITLER, *Notarii*, cit., il quale nelle pagg. 107-200 elenca tutti i *notarii* dal I – II sec. d. C. in poi, con una breve biografia di ognuno.

Anch'egli, al pari del collega del testo precedente, non si era distinto di certo per meriti ma, avendo prodotto un documento falso in una riunione del consiglio imperiale, era stato mandato in esilio dall'imperatore dopo avergli fatto recidere i nervi delle dita, cosicché non potesse più scrivere.

Alessandro Severo ed Aureliano vissero entrambi nel III sec. d. C., rispettivamente nella prima metà ed a cavallo tra la prima e la seconda metà del secolo, ma ritroveremo questa tendenza a contraffare i documenti, anche se in ambito diverso, qualche tempo più tardi negli stessi *tabelliones*¹⁶⁴ pure competenti nella redazione di documenti.

Si riporta ora il testo riguardante il *notarius* di Aureliano:

SHA 16, 36, 4: Incidit autem, ut se res fataliter agunt, ut Mnesteum quondam, quem pro notario secretorum habuerat, libertum, ut quidam dicunt, suum, infensiorem sibi minando redderet, quod nescio quid de eo suspicatus esset.

Il nome di questo *notarius* era Mnesteo ¹⁶⁵; si trattava di un liberto, segretario dell'imperatore, famoso per aver stilato di suo pugno e senza riceverne ordine alcuno, un elenco, recante il suo stesso nome unitamente sia a quello di persone nei confronti delle quali Aureliano non nutriva un sentimento di ostilità sia a quello di persone che l'imperatore realmente detestava, precisando che quest'ultimo avesse ordinato di ucciderli tutti. Mnesteo aveva redatto questo falso con la consapevolezza di essere credibile in quanto *Aurelianum neque frusta minari solere neque, si minaretur, ignoscere* ¹⁶⁶. Così agendo egli causò indirettamente la morte dell'imperatore, avvenuta per mano di quelli che erano negli elenchi. Tuttavia, venuta in evidenza la realtà dei fatti furono dedicati ad Aureliano un enorme sepolcro ed un tempio e fu altresì annoverato tra gli dei grazie alle sue grandi gesta,

¹⁶⁴ Cfr. capitoli II e soprattutto III.

¹⁶⁵ Come riporta P. SOVERINI (a cura di), *Scrittori della Storia Augustea*, vol. II, Torino, 1983, 1078, n. 4, secondo Zosimo (I, 62, 1) e Zonara (XII, 27) il nome di questo personaggio sarebbe stato Eros. ¹⁶⁶ SHA, 16, 36, 5.

mentre Mnesteo venne a sua volta ucciso, legato ad un palo e gettato in pasto alle belve.

Con l'avvento e la diffusione del Cristianesimo, a decorrere dal IV sec. d. C. vi è attestazione di *notarii sanctae Romanae ecclesiae* tra i membri della cancelleria pontificia, sempre con a capo un *primicerius*, che si sarebbero occupati di redigere i verbali dei processi¹⁶⁷. Papa San Clemente avrebbe pertanto istituito degli appositi *notarii* al fine di far loro comporre i *Gesta* o *Gesta martyum*, testi consistenti in *notae* concernenti dialoghi, interrogatori dei giudici e deposizioni di testimoni avvenute in tribunale¹⁶⁸.

Vi è poi notizia della presenza di *notarii* durante le *manumissiones in ecclesia*, al fine di stilare i verbali di queste: a tal proposito vi è uno scritto indirizzato a papa Giulio I, ricordato nel *Liber Pontificalis*:

Hic constitutum fecit ut nullus clericus causam quamlibet in publico ageret, nisi in ecclesia, et notitia quae omnibus pro fide ecclesiastica est per notarios colligetur, et omnia monumenta in ecclesia per primicerium notariorum confectio celebraretur, sive cautiones vel extrumenta aut donationes aut manumissiones, clerici in ecclesia per scrinium celebraretur.

Perciò i *notarii* si sarebbero occupati anche di raccogliere gli scritti ecclesiastici per garantirne l'autenticità anche se spesso, invece di compiti e missioni più importanti

¹⁶⁷ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 21 - 22: l'autore cita un passo di Modestino, D. 4, 6, 33, 1 nel quale, in ambito ecclesiastico, si fa indirettamente riferimento ai i *notarii* con una perifrasi: essi sono"*qui notis scribunt acta Praesidum*" ossia coloro che scrivono gli atti dei *presidia*. In realtà va detto che, dal momento che il sostantivo *notarius* non compare in questa fonte, gli stenografi a cui il giurista fa riferimento potrebbero anche non essere i *notarii*; essi, in quanto stenografi "ecclesiastici" si sarebbero occupati di redigere testi anche nei giudizi contro i cristiani,

per poi consegnarne una copia a quest'ultimi talvolta chiedendo un lauto compenso; in altri casi si sarebbero rifiutati di scriverli schierandosi invece dalla parte dei perseguitati.

168 H. LECLERCQ, v. *Notaire* in *Dictionnaire d'archéologie chrétienne*, vol XII, Parigi, 1936, 1623.

affidate loro da vescovi o concili, ad essi spettavano mansioni più modeste ¹⁶⁹ rimanendo in un certo senso abbastanza simili ai *notarii* stenografi o funzionari imperiali di cui si è finora parlato. Quest'ultimi, infatti, erano soltanto dei redattori ed il documento da questi vergato non poteva assumere *publica fides* in assenza dell'intervento dei funzionari imperiali¹⁷⁰.

L'attestazione di *notarii* in ambito ecclesiastico vi è poi anche in due altre fonti.

Gesta collationis Carthaginensis: Edictum Marcellini Secundum.: [...]

Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. [...] Hi autem qui
excipiendi funguntur officio, praeter eos qui dicationi meae de publicis
praestolantur officiis, etiam quaterni de singulis partibus ecclesiastici alternis
debebunt astare notarii, quorum fides ne qua vacillet ambage, quaterni episcopi
partium singularum delecti suorum iudicio praeponantur, ut eosdem exceptores
ac notarios pervigili ac sollicita observatione custodiant; quatenus cum eisdem
exceptoribus ac notariis egressi per vices, subinde faciant perspicua digeri
descriptione quae dicta sunt; ut nihilominus adhuc episcopis supradictis in
disceptatione versantibus, transeat in apices evidentes profligatae pars aliqua
quaestionis, ut confestim ea cum a septenis episcopis subnexa subscriptione,
celerem exspectationi publicae tribuant notionem. [...]

Da questo testo si ricava in primo luogo la presenza della carica di *tribunus et notarius*, ricoperta in questo caso da Flavio Marcellino nel V sec. d. C., nello specifico nella celebre *Collatio* di Cartagine del 411 d. C. tra cattolici e donatisti. Si legge poi della presenza di quattro *notarii*¹⁷¹ all'interno della chiesa, posti sotto la custodia e l'attenta sorveglianza dei vescovi, affinché la loro fede non vacilli

¹⁶⁹ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 22: l'autore parla di attestazioni derivanti dai papiri ravennati ove si legge di *notarii sanctae Ravennatis ecclesiae* con a capo un *primicerius*, per cui si può ricavare una più generale categoria di *notarii sanctae Romanae ecclesiae*.

¹⁷⁰ Cfr. paragrafo 2.1 cap. I.

¹⁷¹ Il numero dei *notarii* a quattro individui pare fosse stato ridotto dall'imperatore Giuliano già nel IV sec. d. C., come può evincersi da Lib. *Or.* 2, 58.

nell'oscurità, segno evidente che con la presenza della religione cattolica nell'Impero romano, divenuta ormai religione di stato, i *notarii* continuassero a svolgere la loro funzione di compilatori anche in ambito ecclesiastico. Inoltre emerge il collegamento con gli *exceptores*, in questo caso sottoposti allo stesso Marcellino, di cui al paragrafo 4 del presente capitolo, ma che sembrano essere posti sullo stesso piano dei *notarii*, dal momento che le medesime disposizioni sono riferite anche a loro e che, come si vedrà in avanti, erano anch'essi funzionari imperiali con mansioni redazionali.

ExtraCod 520 Iustinus Coleman - Norton no.556 Günther 1895, 636-637 (Collectio Avellana, no.181); Mansi 1758f, v.8 (492-536) cols.487-488; Migne 1844f, v.63, ols.479-480. Iustinus Augustus Hormisdae papae: [...] Ne qua igitur vestram reverentiam ingrediatur adversa sententia quasi nobis promissa nostra desidia quadam ultronea minus ad effectum perducentibus, necessarium esse perspeximus dilationis causam vobis exponere per Eulogium v.s. tribunum et notarium, quem ad praecelsum regem Theodoricum super negotiis quibusdam transmisimus, hoc quoque adicientes quod, dum propitia domini et dei nostri maiestas eundem virum religiosissimum Iohannem pristinae voluerit reddere sanitati, sicut semel promiseramus, statim illum ad tuam sanctitatem transmittimus. [...]

Il passo in esame è del periodo dell'imperatore Giustino e del papa Orsmida¹⁷² quasi un secolo dopo. Al di là del contenuto del testo, che in questa sede non rileva particolarmente, nello spiegare le cause di un ritardo, si menziona un certo *Eulogius*, definito come *tribunus et notarius*, inviato al re Teodorico per alcune questioni ed incaricato di fornire le suddette spiegazioni.

 172 Avendo Giustino regnato dal 518 al 527 d. C. e papa Orsmida retto il soglio pontificio dal 514 al 523 d. C., il testo in esame è databile tra il 518 ed il 523 d. C. .

54

Da entrambi i testi analizzati, databili al V sec. d. C., risulta che il *notarius* "ecclesiastico" non è quindi solo *notarius* ma *tribunus et notarius*. Col sostantivo *tribunus*, come già detto, si indicavano anche gli ufficiali delle *scholae palatinae*. Viene però in aiuto Libanio, dalle cui orazioni si legge della carica di *tribunus et notarius*, e con la quale venivano designati degli stenografi di corte di bassa estrazione sociale, che ricoprirono solo a partire dal IV sec. d. C. cariche più alte¹⁷³, divenendo *quaestores sacri palatii, magistri officiorum* o *comites patrimonii* 174. Peraltro, questa progressiva crescita sociale dei *notarii* negli ultimi secoli dell'impero è già stata sottolineata nelle pagine precedenti.

Vi sono infine attestazioni che attribuiscono ai *notarii ecclaesiae* il compito di battere moneta¹⁷⁵.

In conclusione, dopo aver esaminato un gran numero di fonti risalenti ad epoche differenti a partire dal I sec. d. C., ciò che emerge è che i *notarii*, pur mantenendo sempre la medesima mansione, avessero nel tempo subito una grande evoluzione: inizialmente erano probabilmente solo degli schiavi aventi funzione di trascrivere i discorsi dei loro proprietari ma pian piano anche le strutture imperiali iniziano a farne uso nelle proprie sedi. Progressivamente i *notarii* acquisirono un certo rilievo e cominciarono a formare una vera e propria categoria di "professionisti", riuniti in *collegia*¹⁷⁶, come si evince dalla lettura delle fonti sovra riportate, nelle quali viene citato più volte il *praeclarum collegium notariorum*. Tuttavia, nonostante il

 $^{^{173}}$ Lib. Or. 2, 44, dove gli scrivani o redattori sono indicati con il vocabolo ὑπογραφέυς, che corrisponderebbe al latino *notarius*.

¹⁷⁴ A. CHASTAGNOL, La carriera senatoriale nel basso impero (dopo Diocleziano) in La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'Occidente tardoantico. Antologia di storia tardoantica. S. RODA (a cura di), vol. II, Torino, 1996, 53-55.

¹⁷⁵ LECLERCQ, v. Notaire in Dictionnaire, cit., 1627: questo legame con la moneta era proprio specialmente degli argentarii, qualificabili come banchieri "ante litteram", per i quali si veda per una panoramica generale, I. CALABI LIMENTANI, v. Argentarius in Enciclopedia dell'Arte antica Treccani online: https://www.treccani.it/enciclopedia/argentarius_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/. Per approfondimenti sugli argentarii si vedano F. MATTIOLI, Giustiniano, gli argentarii e le loro attività negoziali, Bologna, 2019, M. PEDONE, Per argentarium solvere. Ricerche sul receptum argentarii, Torino, 2020 e A. PETRUCCI, Brevi riflessioni su alcuni nuovi studi in tema di receptum argentarii in Teoria e Storia del Diritto Privato 15 (2022), 5 ss.

¹⁷⁶ Sui collegia tra tutti si vedano F. M. DE ROBERTIS, Il diritto associativo romano. Dai collegi della Repubblica alle corporazioni del Basso Impero, Bari, 1938 e S. RANDAZZO, Diritto associativo romano, Napoli, 2021.

crescente prestigio nella società romana, essi sembrano rimanere soltanto adibiti alla stesura dei discorsi di altri soggetti con incarico di assicurare che le parole scritte corrispondessero a quelle effettivamente pronunciate, senza però poter mai dare garanzia che esse corrispondessero a verità¹⁷⁷.

3.1 Una particolare categoria di notarii: i testamentarii

I *notarii*, però, non erano gli unici a stilare documenti: le personalità di spicco e più abbienti, potevano decidere di ricorrere a giuristi¹⁷⁸. Ciò era avvenuto ad esempio con il console Dasumio¹⁷⁹, il quale aveva chiesto al giurista Campano di redigere il suo testamento¹⁸⁰. Per quanto concerne la stesura dei lasciti, sappiamo però che si era affermata a Roma una categoria specifica di *notarii*: i *testamentarii*¹⁸¹.

Procedendo con il criterio cronologico, nelle fonti letterarie ne abbiamo menzione già in Marco Tullio Cicerone: egli indica però con tale vocabolo gli estensori di falsi testamenti. Abbiamo in primo luogo dei riferimenti nel *Pro Sestio*, orazione in difesa del tribuno della plebe Publio Sestio, accusato di aver organizzato bande armate da opporre a quelle di Publio Clodio Pulcro per facilitare il rientro in patria di Cicerone. In questo momento di subbuglio generale Cicerone, nel passo in questione¹⁸², elenca una serie di ostacoli, personaggi pericolosi e criminali con i quali è costretto ad avere a che fare, tra i quali anche un *testamentarius*¹⁸³ ossia un falsificatore di testamenti. Medesima accezione negativa si ritrova nel *De officiis*¹⁸⁴, ove questa categoria è inserita insieme a quelle di altri malfattori indicando coloro

¹⁷⁷ ORLANDI, *I* notarii, cit., 319.

¹⁷⁸ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 9.

¹⁷⁹ Console nel 152 d.C..

¹⁸⁰ Testamentum P. Dasumii Tusci nobilis viri (FIRA III, n. 48); AMELOTTI, Il testamento romano, cit., 17 ss.

¹⁸¹ DU CANGE v. *Testamentarius* in *Glossarium*, cit., 84; FORCELLINI–DE VIT v. *Testamentarius* in *Lexicon*, cit., 75.

¹⁸² Cic., *Pro Sest.* 17, 39.

¹⁸³ Si tratterebbe di Milone, solito a violenze.

¹⁸⁴ Cic., De off. 3, 18, 73.

che, ritenendo di non compiere alcun crimine, credono di rimanere immuni alla giustizia¹⁸⁵. Riferimenti ai *testamentarii* in quanto redattori di lasciti sono presenti anche in alcuni epitaffi come CIL II 1734¹⁸⁶. Nelle fonti giuridiche ne abbiamo menzione in più di un passo del Digesto.

D. 28, 5, 9, 3 (Ulp. 5 ad Sab.): Sed si maiorem adscripserit testamentarius vel (quod difficilius est probatione) ipse testator, ut pro quadrante semissem, Proculus putat ex quadrante fore heredem, quoniam inest quadrans in semisse: quam sententiam et Celsus probat.

Si tratta di quote ereditarie ma non appare alcuna descrizione del *testamentarius*, bensì solo l'attestazione della sua esistenza. Tuttavia se ne evince chiaramente la funzione di redattore di testamenti. Abbiamo poi un secondo frammento:

D. 28, 5, 9, 6 (*Ulp.* 5 ad Sab.): Idem tractat et si testamentarius contra voluntatem testatoris condicionem detraxit vel mutavit, heredem non futurum, sed pro non instituto habendum.

rimprovera l'essersi affidati ai testamentari nella redazione di testamenti.

¹⁸⁵ Altri probabili riferimenti circa i testamentarii in Cicerone potrebbero essere quelli in De or., 1, 57, 245: "Et credo, in illa militis causa, si tu aut heredem aut militem defendisses, ad Hostilianas te actiones, non ad tuam vim et oratoriam facultatem contulisses: tu vero, vel si testamentum defenderes, sic ageres militis, patrem eius, ut soles, dicendo a mortuis excitasses; statuisses ante oculos; complexus esset filium flensque eum centium viris commendasset; lapides me hercule omnis flere ac lamentari coegisses, ut totum illud VTI LINGVA NONCVPASSIT non in XII tabulis, quas tu omnibus bibliothecis anteponis, sed in magistri carmine scriptum videretur." e in De or. 2, 6, 24: "Itaque illo ego, quod in causa Curiana Scaevolae dixi, non dixi secus ac sentiebam. Nam si inquam Sceavola, nullum erit testamentum recte factum nisi quod tu scripseris, omnes ad te civs cum tabulis veniemus, omnium testamenta tu scribes unus. Quid igitur? inquam quando ages negotium publicum? quando amicorum? quando tuum? quando denique nihil ages? Tum illud addidi: 'mihi enim liber esse non videtur qui non aliquando nihil agit.' In qua permaneo, Catule, sententia meque, quom huc veni, hoc ipsum nihil agere et plane cessare delectat." passi in entrambi i quali l'autore

 $^{^{186}}$ CIL II 1734: $Q \cdot VALERIUS \mid LITTERA \cdot TES \mid TAMENTARIUS \mid I\overline{I}\overline{I}\overline{I}IVIR \cdot C \cdot S \cdot AN \cdot LXIII \mid H \cdot S \cdot E \cdot T \cdot T \cdot L.$

La medesima considerazione effettuata per il passo precedente può essere ribadita anche in questa sede, questa volta in materia di mutazione della condizione di erede da parte dell'estensore del testamento.

Passiamo ora al testo successivo:

D. 29, 6, 1, pr. (Ulp. 48 ad ed.): Qui dum captat hereditatem legitimam vel ex testamento, prohibuit testamentarium introire volente eo facere testamentum vel mutare, divus Hadrianus constituit denegari ei debere actiones denegatisque ei actionibus fisco locum fore.

Qui siamo di fronte alla previsione di una sanzione nei confronti di colui che, nel tentativo di ottenere l'eredità, avesse impedito all'estensore di recarsi dal testatore qualora egli volesse modificare il contenuto del suo testamento¹⁸⁷: da qui si può ricavare un dato interessante, ossia la possibilità di redigere il testamento in qualunque luogo, visto che era il *testamentarius* a potersi recare dal testatore¹⁸⁸. Un altro frammento di interesse¹⁸⁹ è il seguente:

D. 48, 10, 15, 6 (Call. 1 quaest.): Si quis duobus heredibus institutis adiecerit, ut, si alteruter heres sine liberis decessisset, ei qui superesset et liberos haberet hereditas redderetur vel, si uterque sine liberis decessisset, hereditas (deinde alia manu) scriptori testamenti restitueretur: placet testamentario poenam legis Corneliae remitti. sed benignius est, ut etiam ea, quae supra scripta sunt, simili modo consequatur.

¹⁸⁷ Si ricorda che questa era una delle ipotesi di indegnità, su cui P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, vol. I, Milano, 1967, 465 ss.

¹⁸⁸ In un suggestivo raffronto con la legge notarile contemporanea vediamo che anche il notaio contemporaneo, entro certi limiti territoriali, può recarsi presso il testatore per raccogliere le sue ultime volontà, come è espresso dall'art. 26 co. 2 della L. 89/1913, che recita: "Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa.".

¹⁸⁹ Si è evitato di analizzare D. 36, 1, 3, 5 (*Ulp. 3 fideicomm.*) in quanto non presenta ulteriori spunti volti a delineare questa figura.

Si evince in questo caso l'applicazione al *testamentarius* della pena della *lex Cornelia de falsis* (così come esteso dal senatoconsulto Liboniano) nel caso in cui si fosse rifiutato di restituire un testamento al legittimo testatore che, fino a quel momento senza prole, avesse voluto modificarlo per il caso di sopravvenienza dei figli.

4. Gli exceptores

Oltre ai *notarii* esistevano anche gli *exceptores*¹⁹⁰. Il Du Cange qualifica *l'exceptor* come un "*Notarius, amanuensis, qui acta judiciorum describit, judicis sententiam excipit. [...]"* ossia un *notarius* o amanuense, che trascrive gli atti dei processi e che raccoglie le sentenze del giudice¹⁹¹. Il sostantivo deriva dal verbo *excipio* che significa "raccogliere/ ascoltare/ tirare fuori da" e quindi potremmo intenderlo come un trarre da un discorso le parole. Essi si occupavano infatti di trascrivere gli *excerpta*, ossia "brani scelti". Vista la definizione di questi soggetti data dal Du Cange, bisogna indagare sull'uso del sostantivo *exceptor* ed in particolare tentare di verificare se essi fossero una tipologia di *notarii* o se invece la parola *notarius* sia utilizzata dall'autore come una sorta di sineddoche per riferirsi ad un funzionario avente mansioni di scrittura.

Il Cagnat fa rientrare l'exceptor tra i segretari e lo definisce come segue "Parmi les commis d'état-major attachés aux corps d'armée ou aux corps de troupes, il existait une classe de secretaries, nommés 'exceptores'. Il semble, d'après l'étymologie du mot, qu'ils eussent pour fonctions de recuillir sous la dictée les instructions de leur

¹⁹⁰ E. FORCELLINI e V. DE VIT v. Exceptor in Lexicon totius latinitatis, vol. II, Prato, 1875, 931; R. CAGNAT, v. Exceptor in Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, vol. II, Graz, 1877 rist. 1969, 879; D. DU CANGE v. Exceptor in Glossarium mediae et infimae latinitatis, vol. III, 1883-1887 rist. 1954, 343; H. O. FIEBIGER, v. Exceptor in PWRE, vol. VI, 1909, 1565-1566; v. Exceptor in VIR, vol. II, Berlino, 1914, 668.

¹⁹¹ Du CANGE, v. Exceptor in Glossarium, cit., 343.

chef et de les rédiger pour les transmettre aux troupes. On rencontre des exceptores même dans les détachements, où ils étaient à la disposition du chef de poste. ": tra i funzionari di stato maggiore uniti ai corpi armati o alle truppe esisteva una classe di segretari, chiamati exceptores. Sembra, dall'etimologia della parola, che essi avessero la funzione di raccogliere istruzioni sotto dettatura del loro superiore, e di redigerle per trasmetterle alle truppe¹⁹². Si tratta anche in questo caso di redattori o scribi, i quali per una parte della dottrina, a differenza dei notarii, rimarranno sempre di umile rango¹⁹³.

Proviamo ora a delineare le caratteristiche degli *exceptores* con ausilio di altre fonti. Una prima attestazione è una *tabula* marmorea ritrovata in pezzi nel gennaio del 1611 durante i lavori per erigere i fondamenti del nuovo *choro* di San Pietro, a Roma, risalente al 251 d. C., anno in cui fu imperatore e console Ennio Quinto Erennio Etrusco Messio Decio¹⁹⁴:

CIL VI 1101: Q. Herennio Etrusco | Messio Decio nobilis/simo Caes., principi | iuventutis, cos., filio | imp. Caes. Messi Quinti | Traiani Deci Pii Felicis | invicti Aug. | argentarii et exceptores | itemq. Negotiantes vini | supernat et Arimin., devoti | numini maiestatique eius.

Il dato ricavabile da questa lastra marmorea, posta in omaggio al figlio dell'imperatore Decio, è che gli *exceptores* compaiano insieme agli *argentarii* e negozianti di vino adriatico e di Rimini, tutti "devoti al nume e alla sua maestà". Il fatto che potessero aver inciso insieme una epigrafe marmorea *exceptores* ed *argentarii* sarebbe forse giustificato considerate le mansioni svolte dalle due

¹⁹³ AMELOTTI - COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 21.

¹⁹² CAGNAT, v. Exceptor, Dictionnaire, cit., 879.

¹⁹⁴ Quinto Erennio Etrusco perse poi la vita sempre nel 251 d. C., durante la battaglia di *Abrittus*, in Drobugia, che vide i romani sconfitti dai Goti, poco prima del padre Decio, il quale morì in un combattimento contro gli stessi nemici per un complotto escogitato da Vibio Treboniano Gallo, suo successore, come narra Zosimo in *Storia nuova* 1, 23, 2.

categorie¹⁹⁵. È invece alquanto singolare vedere dei funzionari imperiali accostati ai negozianti di vino adriatico e di Rimini, anche se il tutto potrebbe più facilmente essere giustificato da una devozione nei confronti del suddetto destinatario della lastra marmorea, comune a tutte queste figure.

Abbiamo un primo riscontro circa gli *exceptores* nel Digesto, in un passo di Ulpiano del titolo II del libro 19 dedicato alla *locatio conductio*:

D. 19, 2, 19, 9 (Ulp. 32 ad edictum) Cum quidam exceptor operas suas locasset, deinde is qui eas conduxerat decessisset, imperator Antoninus cum divo Severo rescripsit ad libellum exceptoris in haec verba: "cum per te non stetisse proponas, quo minus locatas operas Antonio Aquilae solveres, si eodem anno mercedes ab alio non accepisti, fidem contractus impleri aequum est.

Il caso è quello di un *exceptor* che aveva locato le proprie opere ad un certo Antonio Aquila. Essendo poi morto il conduttore delle stesse, gli imperatori Antonino Caracalla e Settimio Severo avevano risposto agli *exceptores* con un rescritto che, come soluzione, proponeva che fosse rispettata la *fides* del contratto nel caso per quella locazione non avesse ricevuto il pagamento del canone da nessun altro.

Il dato abbastanza interessante riguarda la possibilità, anche per un *exceptor*, di dare in locazione le proprie opere, che, come noto, era in generale una forma tipica di *locatio operis*.

Proseguendo con le costituzioni del Codice teodosiano, vediamo che agli *exceptores* è dedicato il titolo primo del libro ottavo del suddetto codice, intitolato *DE NUMERARIIS, ACTUARIIS, SCRINIARIIS ET EXCEPTORIBUS*¹⁹⁶, all'interno del quale si trovano due costituzioni che li riguardano, precisamente C. Th. 8, 1, 2

¹⁹⁵ Come sostenuto da DURANDO, *Il tabellionato*, cit., 7, per diverso tempo e da un cospicuo numero di scrittori in tema di notariato gli *argentarii* furono accostati ai notai, quando invece essi possono definirsi come dei "gestori di affari privati", specialmente riguardanti il movimenti di danaro, i quali tenevano nota di tutte le operazioni compiute su degli appositi libri.

¹⁹⁶ Cfr. C. 12, 49, il cui titolo completo è *DE NUMERARIIS ACTUARIIS ET CHARTULARIIS ET ADIUTORIBUS SCRINIARIIS ET EXCEPTORIBUS SEDIS EXCELSAE CETERORUMQUE IUDICUM TAM CIVILIUM QUAM MILITARIUM*.

pr. e C. Th. 8, 7, 17, pr. . La prima sembra richiamare il concetto sovra espresso, poiché ribadisce che gli *exceptores* vadano collocati secondo ordine e merito, affinché ciascuno ricopra il ruolo che si è meritato di raggiungere [...] inter exceptores, prout quisque locum tempore adipisci meruerit, ordine et merito consequatur. [...].

Si riporta il testo della seconda:

C. Th. 8, 7, 17, pr. (385 Dec. 10). Impp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Principium pp. Exceptores omnes iudicibus obsequentes, qui nec militiam sustinent neque a fisco ullas consequuntur annonas, absque metu navare coeptis operam, etiamsi decuriones sint, minime prohibemus, dummodo munia propriae civitatis agnoscant et peracto secundum morem exceptionis officio ad propriam sibi curiam redeundum esse non nesciant. Dat. IIII id. Dec. Aquileia Arcadio A. I et Bautone conss. 197

Si legge che tutti gli *exceptores* che obbediscono ai giudici e che né ricoprono una carica militare né ricevono le annone 198 dal fisco, possono intraprendere la propria attività senza timore, anche qualora fossero *decuriones*, purché riconoscano i doveri del proprio stato e siano in grado di ritornare alla propria curia qualora svolgano l'ufficio di *exceptor* secondo legge. Al di là dell'opportunità riconosciuta da questa costituzione agli *exceptores* a particolari condizioni, c'è un dato che balza immediatamente agli occhi: gli *exceptores* potevano essere anche *decuriones*, ma sappiamo che questi nel IV sec. d. C., stando alla ricostruzione di Grelle, erano ormai scomparsi 199, motivo per il quale la presenza del sostantivo *decurio* è

 $^{^{197}}$ = C. 12, 49, 5.

¹⁹⁸ Termine con il quale veniva generalmente indicata in epoca imperiale una tassa in danaro o in natura da versare allo stato con cadenza annua ma per l'analisi del quale si rinvia a E. HÖBENREICH, *Annona. Juristiche Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz, 1997, 27 ss.

¹⁹⁹ F. Grelle, v. *Decuriones* in *NNDI*, vol. V, 1957, 311.

singolare²⁰⁰, nonostante appaiano anche in un'altra costituzione del V sec. d. C. sovra citata, C. Th. 6, 2, 26, pr. . In quest'ultimo testo, riguardante come già detto le *scholae notariorum*, differentemente dal testo pocanzi esaminato non è indicata la possibilità che i *notarii* fossero anche *decuriones*, ma si legge di *militia constitorii decurionum*.

Va poi in secondo luogo rilevato che, proprio come per i *notarii*, esistevano "scrinia" o "scholae exceptorum", come si legge in due costituzioni del Codice Teodosiano: nella prima, del 384 d. C., C. Th. 6, 30, 7, 1²⁰¹, abbiamo un mero elenco, nel quale si tratta delle divisioni in scrinia non solo degli exceptores ma anche di altri uffici imperiali; la seconda, databile forse al 413 d. C., recita:

C. Th. 6, 26, 16, pr. Impp. Honorius et Theodosius AA. Faustino pp.. Peculiari praeceptionis nostrae favore praestamus, ut in scriniis memoriae epistularum libellorumque ab exceptoribus usque ad mello proximos dignitatem clarissimorum honoremque percipiant [...] Dat. VIII id. Ian. Ravenna Lucio V. C. cons.

Qui non c'è il mero dato dell'esistenza degli *scrinia* ma si va oltre: gli *exceptores* presso i loro uffici, redigevano epistole e scritti affinché, grazie ai loro testi, fosse conosciuta la fama e l'onore dei personaggi più famosi: sembra trattarsi di un

²⁰⁰ Come noto (sul punto si veda l'appena citato GRELLE, v. *Decuriones*, cit., 309 – 311) a partire dal II sec. d. C., il termine *decurio* fu progressivamente sostituito dal sostantivo *curialis*, fino a giungere al V sec. d. C., quando scomparve completamente. Quella di *decurio* era inizialmente una carica prestigiosa consistente nell'amministrazione di colonie e municipi. In età imperiale si verificò una inversione di tendenza e i decurioni erano spesso costretti ad intervenire con fondi propri per raggiungere la quota di tasse dovuta allo stato, tanto che questa carica divenne ereditaria, proprio per ovviare alla mancanza di soggetti disposti a ricoprire questo ruolo, vista l'eccessiva onerosità dello stesso.

²⁰¹ C. Th. 6, 30, 7, 1: Brevis. Quas dignitates per singula scrinia officium sacrarum largitionum habere statutum est. scrinium exceptores perf. ord. <P. n. I. ducenarii n. II. scrin. tabulariorum perf. ord. III. centenarii n. II. Perfectiss. ord. III. n. I. Perfectiss. Cum consulares n. II. epistularii n. II. ducenarius n. I. ducenarius n. I. .. forma prim. n. III. centenarius n. I. centenarii n. II. form. sec. n. II. epistulares n. III epistulari n. III. form. III. n. II. forma I. n. III. forma prim. n. VI. scrinia can. form. sec. n. III. mittendarii form. sec. n. V. Perfectiss. sal. n. III. ducenarii n. II. formae tertiae n. III. centenarii n. ... centenarii n. VI. scriniarii numeror. epistulares n. III. epistular. n. XII. Perf. ord. secundi n. I. formam prim. n. IIII. form. prim. n. X. form. sec. n. IIII. form. sec. n. xlii. Dat. IIII id. Iun. Heracliae Richomere et Clearcho conss.

riferimento ai *gesta municipalia*, la cui scrittura sappiamo essere riservata agli *exceptores* anche da un'altra costituzione del Codice Teodosiano, di poco precedente, del 396 d. C., ossia:

C. Th. 12, 1, 151: Impp. Arcadius et Honorius AA. Petronio vicario Hispaniarum.

Municipalia gesta non aliter fieri volumus quam trium curialium praesentia,

excepto magistratu et exceptore publico, semperque hic numerus in eadem

actorum testificatione servetur. Sic enim et fraudi non patebit occasio et veritati

maior crescit auctoritas. Dat. non. Mai. Mediolano, Arcadio IV. et Honorio III.

AA. conss.²⁰²

Sul finire del IV sec. d. C. vi era quindi un *exceptor publicus*, indicato come possibile incaricato della redazione dei cosiddetti *gesta municipalia*²⁰³, unitamente ad un non meglio identificato *magistratus*, poiché era desiderio degli imperatori che questi non fossero compilate da nessun altro se non da quelli presenti tra i tre membri della corte imperiale, ad eccezione dei due soggetti sovra indicati, che sono inclusi nonostante probabilmente non facessero parte dei *tres curiales*. Inoltre sarebbe stato mantenuto sempre questo numero di autori per i *Gesta municipalia* così da non creare occasioni di frode e al fine di accrescere l'autorità della verità. Quest'ultimo inciso sembrerebbe lasciar intendere che la stesura effettuata dagli *exceptores* fosse garanzia di attendibilità degli scritti, il che potrebbe da una parte accomunare quest'ultimi ai *notarii*, visto che, come indicato nel paragrafo precedente, essi erano, dal III - IV sec. d. C. in poi, funzionari imperiali di grande prestigio, nonostante accadesse anche, come testimoniato dall'*Historia Augusta*²⁰⁴, che producessero falsi.

 $^{202} = \text{in } Brev. Alar. 12, 1, 8.$

²⁰³ Di ciò si è detto anche nel paragrafo 2 riguardante in generale la trattazione sulla redazione di documenti, dalla quale è emersa la possibilità della stesura di alcuni verbali di *insinuationes* nei *Gesta municipalia* di contratti come donazione e compravendita da parte degli stessi, sempre però probabilmente nell'ottica di meri estensori, seppur di atti aventi rilevanza pubblica e non di soggetti garanti del compimento dell'atto "secundum legem" o conferenti allo stesso una pubblica fede.

²⁰⁴ Cfr. paragrafo 3 cap. I.

Volgendo ora l'interesse alle fonti giustinianee troviamo in primo luogo alcune costituzioni del *Codex*, tutte contenute nel dodicesimo libro.

In primis abbiamo C. 12, 19, 5, pr. databile alla fine del IV sec. d. C. e facente parte del titolo riguardante i funzionari dei *sacri scrinia* e gli altri addetti, che sancisce la volontà di conferire agli *exceptores* dignità e onore.

In materia di pagamenti degli *exceptores* ci sono poi C. 12, 19, 12, 1, collocata nel medesimo titolo della precedente e C. 12, 25, 4, 4. La prima, risalente, alla fine del V sec. d. C., discorrendo del pagamento di alcuni soggetti ad un tratto recita

[...] et pro editione gestorum exceptoribus dimidiam solidi partem [...]

Sarebbe dunque spettata agli *exceptores* soltanto la metà di un solido²⁰⁵ in caso di *editio gestorum*, ossia la pubblicazione dei *Gesta* che potrebbero essere proprio i *Gesta municipalia*, testi la cui redazione era riservata proprio agli *exceptores*, come già detto pocanzi. La seconda è tratta dal titolo sugli ufficiali del palazzo imperiale e sugli ufficiali imperiali, ed è della seconda metà del V sec. d. C. :

[...] Advocato quoque fisci, exceptoribus etiam, qui apud arbitros hoc utuntur officio, ab exordio incipiendo usque ad terminum finemque negotii tertiam dumtaxat partem solidi praebituros [...]

Gli *execptores* quindi, qualora avessero prestato il loro ufficio durante una lite da risolversi presso gli arbitri dall'inizio alla fine, avrebbero dovuto ricevere un terzo

²⁰⁵ Per avere un'idea del valore di un solido basti pensare che sotto Valentiniano III (425 - 455), il controvalore dell'annona annuale, principale mezzo di regolare retribuzione dei soldati tra il IV ed il V sec. d. C., era di quattro solidi.

di soldo, compenso uguale a quello dell'avvocato²⁰⁶ presente durante la medesima controversia.

Continuando con il *Codex* troviamo C. 12, 36, 6, pr., della seconda metà del IV sec. d. C. e precisamente del periodo degli imperatori Teodosio e Valente, nel titolo concernente il peculio castrense dei soldati e dei funzionari di prefettura, dove si legge che, nell'accesso a detto patrimonio, gli *exceptores* dovessero essere ammessi a godere degli stessi diritti degli *scriniarii*, ossia i bibliotecari.

Infine si segnala C. 12, 52, 3, 2, sempre della seconda metà del IV secolo del periodo degli imperatori Teodosio e Valente, dove gli *exceptores* compaiono sempre assieme agli *scriniarii*, costituzione inserita nel titolo riguardante gli *apparitores*²⁰⁷, il prefetto del pretorio ed i loro privilegi.

C. 12, 52, 3, 2: Scriniariis autem exceptoribus ceterisque, qui in officio tui culminis merent, cum in legione prima adiutrice nostra militant, audientiam tantummodo in causis in quibus pulsantur tuae celsitudinis deputamus. in provinciis vero commorantes rectoribus earum eos respondere iubemus, nisi publicum officium aliquod eis iniunctum sit.

Con essa si dispone che gli *exceptores*, gli *scriniarii* e gli altri funzionari prestanti il proprio servizio nell'ufficio del prefetto del pretorio qualora avessero militato nella prima legione ausiliaria avrebbero potuto avere udienza presso quest'ultimo soltanto nelle cause in cui fossero citati in giudizio e, se residenti nelle province, avrebbero dovuto rispondere ai governatori delle stesse a meno che non fosse stato loro imposto qualche pubblico ufficio.

Le ultime due menzioni sono in due Novelle di Giustiniano, ossia la 15, nel capo III.1 e la 82 nel capo VII.

66

²⁰⁶ Come noto, gli avvocati erano ormai da secoli caduti in decadenza e abbiamo testimonianza di ciò anche in *Amm*. 30, 4. Non deve pertanto stupire se la paga prevista per un funzionario di non alto rango fosse la stessa di un avvocato.

²⁰⁷ Su cui P. HABEL, v. apparitores, in PWRE, vol. II.1, 1895, 191 ss.

La prima è intitolata ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΔΙΚΩΝ e tratta appunto dei pubblici difensori. Viene nell'intera novella puntualmente descritta la carica di difensore della città, dall'accesso a questa professione fino all'elenco delle mansioni ad essa connessa. Nel capo di nostro interesse ²⁰⁸ oltre a ricavarsi l'interessante dato, circa l'insinuazione del testamento e di altri atti pubblici da farsi proprio presso il defensor civitatis, viene anche disposta presso il loro ufficio provinciale la presenza di un exceptor con funzione ausiliaria e due ufficiali (Ἐκ δὲ τῆς ἐπιχωρίου τάξεως ἔχειν καὶ ταχυγράφον αὐτοῖς ὑπουργοῦντα καὶ δύο ταξεώτας, οῖ τὰ παρ' αὐτῶν ψηφιζόμενα πληρώσουσι). Va sottolineato che l'exceptor viene quindi indicato nel VI sec. d. C. con il greco ταχυγράφος, sostantivo che, come accennato nel paragrafo dedicato ai notarii, corrispondeva sostanzialmente nel mondo orientale allo stenografo o notarius. Ciò potrebbe significare che queste figure nel VI sec. d. C. fossero sovrapponibili anche se più semplicemente l'utilizzo del medesimo sostantivo potrebbe dipendere soltanto dal fatto che non esistesse in lingua greca un vocabolo per differenziarle.

La seconda novella in cui appaiono gli *exceptores* è invece in materia di giudici e giudizi (ΠΕΡΙ ΤΩΝ Δ IK Δ ΣΤΩΝ ΚΑΙ Ω ΣΤΕ ΜΕΘ' ΟΡΚΟΥ ΑΙΡΕΙΣΘΑΙ²⁰⁹). Nel

²⁰⁸ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΔΙΚΩΝ *Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. secundo CAPUT III.1* [...] Έπειτα καὶ τοῖς τὰς δημοσίας εἰσπράξεις ἔχουσι τοὺς τῶν πόλεων ἐκδίκους πᾶσιν ἐπαμύνειν τρόποις, κἂν εἰ δέοι προφάσει τῆς τῶν ἀγνωμόνων συντελῶν ἀπονοίας ὑπομνήματα πρᾶξαι, καὶ τοῦτο ποιεῖσθαι προθύμως, κἂν εἰ παραγενέσθαι καὶ τοὺς ἀκοσμοῦντας ἰδεῖν καὶ αὐτοῖς τούτοις μαρτυρῆσαι, κἂν εἰ δημοτικὸν παῦσαι θόρυβον, καὶ ἀπλῶς τὴν τῶν ἀρχόντων ἐπέχειν τάξιν, καὶ μάλιστα ὅταν ἀπῶσι. τούς τε ταξεώτας τοὺς ἐπιχωρίους, οῖ κατὰ τὴν πόλιν εἰσὶν ἐκείνην καθ' ἢν ὁ ἔκδικός ἐστιν, ὑπακούειν αὐτῷ καὶ βοηθεῖν, ὥστε ἀπόντων τῶν ἡγουμένων τῶν ἐθνῶν μηδὲν δοκεῖν ἐλλείπειν ταῖς πόλεσι τῆς ἐκείνων παρουσίας. Ἐκ δὲ τῆς ἐπιχωρίου τάξεως ἔχειν καὶ ταχυγράφον αὐτοῖς ὑπουργοῦντα καὶ δύο ταξεώτας, οῖ τὰ παρ' αὐτῶν ψηφιζόμενα πληρώσουσι. [...].*Dat. [XVI] id. Aug. Constantinopoli Belisario v. c. cons.* .

²⁰⁹ Si precisa che la rubrica in latino differisce enormemente da quella in greco, essendo del seguente tenore letterale *DE IUDICIBUS, ET UT NULLATENUS CUM IUREIURANDO ELIGATUR ALIQUIS IUDEX QUOD PERMANET EI. ET UT APPELLATIONES ACCIPIANT MODIS OMNIBUS IUDICES. ET UT IN MEDIA LITE FACTAE FORMAE, QUO MODO OPORTEAT DECIDI COGNITIONEM, NON ATTENDANT IUDICES.* Quindi non sono semplicemente indicati, come nella versione greca, i giudici e ciò che può essere raggiunto (nel processo) tramite giuramento ma troviamo una precisazione sul divieto di eleggere l'arbitro con il vincolo di giuramento di sottomettersi alla sentenza del giudice e dell'obbligo per i giudici di rispettare le *appellationes* pena l'impossibilità di decidere la lite. Il corpo del testo della novella, però, è riportato in latino con fedeltà al testo greco originale.

capo VII sono indicate le misure da seguire in materia di sportule o spese di liti²¹⁰. Rinveniamo poi un altro dato già ribadito all'inizio del presente paragrafo, ossia che gli *exceptores* presenziavano i giudizi al fine di riportarne il contenuto per iscritto.

[...] Τῶν τὰς δίκας παρασκευαζόντων οὕτως ὄντων ὅσον κατὰ τὸ τῆς στρατείας σχῆμα ὡς μέχρι νῦν ὡρίσθησαν. ἐκάστου μέντοι δικαστοῦ δύο μὲν τοῖς ὑπογράφουσι χρωμένου, δύο δὲ τοῖς τὰς δίκας παρασκευάζουσί τε καὶ ἐπείγουσιν, οὐ δυναμένων τῶν αὐτῶν πολλοῖς ἢ δύο γοῦν ὅλως ὑπηρετεῖσθαι δικασταῖς. τούτους δὲ παντοίως πιστούς τε καὶ δεδοκιμασμένους εἶναι, ὥστε μηδὲν παρ' αὐτῶν ἀμαρτάνεσθαι μηδὲ προδίδοσθαι μηδὲ κακουργεῖσθαι, ἀλλὰ κινδύνῳ τῶν τάξεων ἢ σχολῶν ἢ σκρινίων τῶν παρεχόντων αὐτοὺς τὴν ἐπ' αὐτοῖς ἐπιλογήν τε ἄμα καὶ ὑπουργίαν εἶναι, καὶ κὰν εἴ τι παρ' αὐτῶν πταισθείη, πρὸς τοὺς ἀφορίσαντας αὐτοὺς φέρεσθαι τὸν ἐκεῖθεν κίνδυνον, οἵπερ πᾶσαν ζημίαν παρὰ τὴν αὐτῶν αἰτίαν γενομένην τοῖς παρ' ἐκείνων βλαβεῖσι θεραπεύσαιεν· [...]

Da questo passo in particolare si evince che gli *exceptores* (qui indicati con il dativo plurale del participio presente del verbo ὑπογράφω) dovevano essere due per ciascun giudice ed avevano il compito di preparare le cause e presenziarvi; inoltre dovevano essere scelti tra soggetti agiati e stimati affinché fosse meno probabile da parte loro il compimento di irregolarità e iniquità. Responsabili delle condotte di questi soggetti sarebbero stati i loro elettori, i quali avrebbero risarcito il danno cagionato da questi ai soggetti lesi.

In conclusione, dall'analisi effettuata in questo paragrafo, può evincersi che quella dell'*exceptor* fosse forse una professione di più ampio spettro rispetto a quella del

 $^{^{210}}$ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΩΣΤΕ ΜΕΘ' ΟΡΚΟΥ ΑΙΡΕΙΣΘΑΙ Imp. Iustinianus Aug. Ioanni pp. per Orientem iterum, ex consule ordinario ac patricio. CAPUT VII. Οὐδενὸς θαρροῦντος ἐκβαίνειν τὰ ἐπὶ τοῖς sportuloις ἢ ταῖς δικαστικαῖς δαπάναις παρ' ἡμῶν διατεταγμένα, ἀλλὰ πάντων αὐτοῖς ἐμμενόντων καὶ εὐλαβουμένων τὴν ποινὴν ἢν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἡ θεία ἡμῶν διάταξις ὥρισεν. [...] Dat. VI id. April. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XIII Apione v. c. cons. .

notarius, potendosi infatti svolgersi tanto presso la corte imperiale, sino a divenire segretari particolari dell'imperatore, tanto presso i privati. Le funzioni degli exceptores erano forse più legate a circostanze ben determinate, come ad esempio quella delle liti. Dunque, benché i compiti di questi due soggetti, tendenzialmente stenografici, fossero molto simili, a tratti sovrapponibili, i luoghi e le circostanze in cui venivano da essi svolti appaiono comunque differenti.

5. I tabularii

Altro gruppo di redattori di documenti a Roma erano i *tabularii*²¹¹. Il nome deriva dalla parola *tabula* che, come già detto nelle prime pagine di questo capitolo, era lo strumento utilizzato per redigere documenti a Roma. Il termine è di antica provenienza ed il ruolo di quest'ultimo, per una parte della dottrina, potrebbe essere assimilato a quello di un portalettere o di un corriere²¹². Successivamente ci si riferirà ad essi anche per indicare burocrati con mansioni di archivisti o contabili, i cui documenti venivano conservati in appositi locali aventi per lo più una funzionalità pubblica²¹³, i *tabularia* per l'appunto²¹⁴.

In origine si trattava di soggetti di derivazione servile (ciò si evince dal fatto che venivano scelti tra i liberti²¹⁵). L'imperatore Marco Aurelio aveva istituito il *tabularius civitatis*, ossia un funzionario avente il compito di curare i registri catastali e censuari, di occuparsi dell'archivio municipale e di custodire i testamenti²¹⁶, accostabile con una suggestione, ad una sorta di conservatore notarile dei giorni nostri.

²¹¹ FORCELLINI–DE VIT v. *Tabularius* in *Lexicon*, cit., 11; G. LAFAYE, v. *Tabularius* in *Dictionnaire*, cit., 19; D. DU CANGE v. *Tabularii* in *Glossarium*, cit., 8 - 9; FRANKE, v. *Tabularius* in *PWRE*, vol. IV, 1932, 1969 -1984; LUZZATTO, v. *Tabularius* in *NNDI*, cit., 1021.

²¹² AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 15-16.

²¹³ D. CURIR, *Professio donationis* in *BIDR* 115 (2021), 246.

²¹⁴ Dei quali al paragrafo 5.1 del presente capitolo.

²¹⁵ G. I. LUZZATTO, v. *Tabularius* in *NNDI*, cit., 1021.

²¹⁶ M. D'ORTA, *Notai a Roma* (Recensione a Amelotti M. - Costamagna G., *Alle origini del notariato italiano*) in Labeo 23 (1977), nt. 2, 348.

Il fatto che l'imperatore Onorio avesse proibito l'uso di schiavi per tali funzioni è segnale che l'importanza dei *tabularii* fosse cresciuta notevolmente tra il IV ed il V sec. d. C.²¹⁷. Essi appartenevano a diversi settori dell'amministrazione finanziaria e, qualora si fosse trattato di enti più estesi, venivano riuniti in *collegia*; solitamente erano sottoposti ad un *princeps* o ad un *praepositus tabulariorum* e potevano avere a loro volta dei dipendenti: i *proximi* e gli *auditores*²¹⁸. Come prima indicazione concernente i *tabularii* abbiamo:

D. 32, 92, 1 (Paul. libro tertio decimo responsorum): [...] in fundo autem uno ex his, qui praelegati sunt, tabularium est, in quo sunt et complurium mancipiorum emptiones, sed et fundorum et variorum contractuum instrumenta, praeterea et nomina debitorum: quaero, an instrumenta communia sint. respondi secundum ea quae proponuntur instrumenta emptionum, item debitorum, quae in fundo praelegato remanserunt, non videri legato contineri.

I *tabularii*, che in questo frammento sono presentati come redattori di atti di ultima volontà ²¹⁹, avevano un loro personale archivio, composto da fondi e documentazioni di diversi contratti e scritture di crediti di debitori, probabilmente il *tabularium* cui sopra si accennava.

Ancora, in un già citato passo del Digesto²²⁰, D. 50, 13, 1, 6, vengono menzionati, assieme ai *librarii*, ai *notarii* ed ai *calculatores*, anche se non annoverabili tra i *professores*, come *ludi litterarii magistris*.

²¹⁷ C. Th. 8, 2, 5: Impp. Arcadivs et Honorivs AA. Hadriano Pp.. Generali lege sancimus, ut, sive solidis provinciis sive singulis civitatibus necessarii fuerint tabularii, liberi homines ordinentur, neque ulli deinceps ad hoc officium patescat aditus, qui sit obnoxius servituti; sed et si quis dominorum servum suum sive colonum chartas publicas agere permiserit (consensum enim, non ignorantiam volumus obligari), ipsum quidem, in quantum interfuerit publicae utilitati, pro ratiociniis, quae servo sive colono agente tractata sunt, obnoxium attineri, servum autem competentibus affectum verberibus fisco addici [...]. Dat. VIII. kal. April. Mediolano, Vincentio et Fravitta conss., = Brev. Alar. 8, 1, 1 e parzialmente = C. 10, 71, 3, pr. .

²¹⁸ G. I. LUZZATTO, v. *Tabularius* in *NNDI*, cit., 1021.

²¹⁹ Abbiamo visto nel medesimo ruolo i *testamentari* al paragrafo 3.1 del presente capitolo.

²²⁰ Per il commento del quale si rinvia al paragrafo 3 del presente capitolo.

Parte della dottrina ha accostato alcune mansioni di questa figura a quelle del moderno notaio²²¹. Nello specifico, da un passo del Digesto, si evince che le tavole contenenti i testamenti potessero essere date in custodia anche ai tabularii:

D. 43, 5, 3, 3: (Ulp. 68 ad ed.) Proinde et si custodiam tabularum aedituus vel tabularius suscepit, dicendum est teneri eum interdicto.

In tutto il titolo V del libro 43 si tratta dell'esibizione delle tavole testamentarie e dell'applicazione o meno a diverse fattispecie ivi elencate dell'Editto in materia di interdetto possessorio, riportato nel titolo IV del medesimo libro: in particolare nel testo sovra riportato Ulpiano afferma che siano "tenute all'editto" anche quelle tabulae custodite presso i tabularii o presso gli aeditii²²².

Ad avviso del Luzzatto, sotto Giustiniano essi non avrebbero avuto una qualifica distinta rispetto ai tabelliones²²³. Egli, infine, sostiene che i tabularii fossero personae publicae, sotto sorveglianza statale: sarebbero infatti incorsi in gravi pene qualora non avessero trascritto fedelmente il documento, poiché a quegli scritti si attribuiva publica fides²²⁴.

I tabularii ebbero inoltre ruoli anche in diverse amministrazioni sia provinciali sia municipali come si legge in C. Th. 11, 1, 13²²⁵.

²²¹ DURANDO, *Il tabellionato*, cit., 6 - 7.

²²² Id. l'autore sostiene, citando C. 7, 72, 10, 2, che la menzione dell'aedituus nel medesimo passo derivasse dal fatto che spesso i templi, ove gli aeditii risiedevano in quanto custodi degli stessi, erano luoghi di depositi di documenti o somme di danaro, proprio perché questi luoghi di culto avrebbero avuto funzione di deterrente nei confronti dei male intenzionati. Pertanto anche i tabularii avrebbero lì riposto i testamenti ricevuti in custodia.

²²³ G. I. LUZZATTO, v. *Tabularius* in *NNDI*, cit., 1021.

²²⁴ Ibid., posizione che l'autore giustifica con l'ausilio di D. 50, 4, 18, 10 (Arcad. Char. libro singulari de muneribus civilibus): "Hi quoque, qui custodes aedium vel archeotae vel logographi vel tabularii vel xenoparochi (ut in quibusdam civitatibus) vel limenarchae vel curatores ad extruenda vel reficienda aedificia publica sive palatia sive navalia vel mansiones destinantur, si tamen pecuniam publicam in operis fabricam erogent, et qui faciendis vel reficiendis navibus, ubi usus exigit, praeponuntur, muneribus personalibus adstringuntur.".

²²⁵ C. Th. 11, 1, 13, pr. (365 Oct. 18). Idem AA. ad Dracontium vic. Africae. Placuit per singulos quosque annos reliqua eorum, qui Romae consistentes in Africa possident, missis brevibus indicari eosdemque compelli, ut procuratores instructos ad officium tuae sinceritatis pro celebranda solutione transmittant. Ut autem nihil de transmissione ac pervectione obscuritatis oriatur, tabularios praefecti annonae Africae, sed et urbis Romae ad officium, quod sollertiae tuae paret,

Grazie ad una costituzione del *Codex* abbiamo poi anche un puntuale riferimento circa il numero di *tabularii* presenti nelle province dell'impero tra il IV ed il V sec d. C., ossia due:

C. 10, 72, 13: Arcad./Honor. AA. Lucio com. sacr. larg. Duos tabularios seu numerarios et susceptores totidem per universas provincias oportere constitui clementia nostra praecepit²²⁶.

Le altre fonti inerenti alle mansioni dei *tabularii* sono molteplici. Sappiamo ad esempio che potevano occuparsi della redazione delle *nuncupationes*:

C. 6, 22, 8 Iustinus. A. Demostheni pp. Hac consultissima lege sancimus, ut carentes oculis seu morbo vel ita nati per nuncupationem suae condant moderamina voluntatis, praesentibus septem testibus, quos aliis quoque testamentis interesse iuris est, tabulario etiam: ut cunctis ibidem collectis primum ad se convocatos omnes, ut sine scriptis testentur, edoceat, deinde exprimat nomina specialiter heredum et dignitates singulorum et indicia, ne sola nominum commemoratio quicquam ambiguitatis pariat, et ex quanta parte vel ex quotis unciis in successionem admitti debeant et quod unumquemque legatarium seu fideicommissarium adsequi velit: omnia denique palam edicat, quae ultimarum capit dispositionum series lege concessa. A. 521 D. k. Iun. Constantinopoli Iustiniano et Valerio conss.

deduci praecipimus, collaturos apud acta, quid transmissum, quid pervectum sit. cuius rei indicia manere et perferri ad scrinia nostra debebunt, eo nihilo minus curando, ut plena instructio ad officium illustris praefecturae praetorianae deferatur. <Dat. XV kal. Nov. Parisis; acc. XV kal. Feb. Karthagine post cons. Valentiniani et Valentis AA.>

²²⁶ Altra attestazione del numero dei tabularii pari a due in ogni provincia è presente in C. 12, 49, 4 Grat./Valentin./Theodos. AAA. omn. Rector provinciarum. In provinciis singulis duo numerarii, qui et tabularii, collocentur, quo ad unum fiscalis arcae ratiocinium, ad alterum largitionales pertinere tituli iubeantur: scituri, quod, si ex alienis quicquam actibus ad alteram partem illicita fuerit usurpatione translatum, is, qui iudicis culpam dissimulatione texerit, gravissimo sit supplicio subiugandus. A. 382 D. III k. April. Constantinopoli Antonio et Syagrio conss.

Ivi è altresì descritta la stesura del documento, che avveniva davanti a sette testimoni presenti durante tutte le operazioni di scrittura, al fine di fornire prova della veridicità degli atti e sancirne la validità.

5.1 I tabularia

Quanto alla conservazione dei documenti abbiamo delle attestazioni concernenti i cosiddetti *tabularia*²²⁷, connessi ai *tabularii*, soggetti adibiti a redigere e conservare i documenti poi ivi per l'appunto riposti. Questi luoghi possono essere assimilabili ad archivi. In generale va precisato che la presenza di archivi nella Roma imperiale secondo alcuni non è un dato completamente certo, ma vi sono diverse fonti e indizi che ne lasciano ipotizzare la presenza, nonostante non si abbiano notizie sulla loro organizzazione interna²²⁸.

Per quanto riguarda nello specifico i *tabularia* si può affermare che essi si svilupparono probabilmente nel V sec. a. C., ed erano i luoghi adibiti alla conservazione dei documenti pubblici, ordinati secondo il criterio cronologico e per oggetto, recanti provenienza e vidimazione, nonché uffici di amministrazione fiscale²²⁹. Nella ricostruzione del Luzzatto questi archivi, denominati *aerari*, non

²²⁷ G. LAFAYE, v. *Tabularium* in *Dictionnaire*, cit., 14; D. DU CANGE v. *Tabularium* in *Glossarium*, cit., 9; G. I. LUZZATTO, v. *Tabularium* in *NNDI*, vol. XVIII, 1957, 1020; G. I. LUZZATTO, v. *Tabularius* in *NNDI*, vol. XVIII, 1957, 1021; E. SACHERS e E. WEISS, v. *Tabularium* in *PWRE*, cit., 1962-1969; ; A. BERGER, v. *Tabularium* in *Encyclopedic Dictonary of Roman Law*, Philadephia, 1952, 729: ove viene indicata l'esistenza di altri *tabularia* come quello situato presso il tempo di Cerere, per i *plebiscita* ed i *senatusconsulta*.

²²⁸ M. Varvaro, *Note sugli archivi imperiali nell'età del principato* in *Studi in onore di Luigi Labruna* 8 (2007), 5808. Di archivi si sono occupati, nel corso dei decenni, diversi autori, dimostrandone più o meno tutti l'esistenza a decorrere dall'epoca repubblicana. Si ricordano G. Cencetti, *Gli archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana* in *Scritti Archivistici*, vol. III, 1970; E. Posner, *Archives in the Ancient World*, Cambridge 1972; C. Nicole, *Centralisation d'État et problème des archives dans le monde gréco-romain* in *Culture et Idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984)*, Roma, 1985; P. Culham, *Archives and Alternatives in Republican Rome* in *Classical Philology* 84 (1989); Tarozzi, *Ricerche*, cit., *passim*; R. Santoro (a cura di), *Gli ordinamenti originari degli archivi*, Trieste, 2018, *passim*.

²²⁹ LUZZATTO, v. *Tabularium*, cit., 1020 - 1021 e G. MANCINI, v. *Tabulario* in *Enciclopedia Treccani* online: https://www.treccani.it/enciclopedia/tabulario_%28Enciclopedia-Italiana%29/ : la tradizione suggerisce che l'iniziatore di questi archivi fosse stato il console Valerio Publicola, come

contenevano mai documenti privati ed un'inversione di tendenza vi fu solamente nella seconda metà del II sec. d. C., con la possibilità di inserire nei *tabularia publica*, siti presso quasi tutte le provincie ed i capoluoghi dell'impero, le nascite, al fine di accertare la cittadinanza dei neonati²³⁰, rendendo così di fatto i *tabularia* degli archivi per il censo²³¹.

È poi possibile evincere il rilievo pubblico di queste strutture da una novella di Valentiniano del 438 d. C. di cui si riporta il passo:

Nov. Val. 1, 1, 1: [...] Quae cum nihil publico nomini proficiant, exhaustum tamen possessorem redimentemque semper indutias continuis dispendiis inquietant. Quod nunc omne et in perpetuum penitus remittentes nihil ex hac functione constituimus tabularia publica retinere omnisque recidivae calumniae aditus praestruentes praecipimus nihil exactoribus de praedictarum dumtaxat indictionum reliquis umquam, nihil licere iudicibus. [...].

Dal tenore letterale della novella, di materia fiscale, si legge che i *tabularia publica* erano stati costituiti con la funzione di conservare i documenti per verificare tutte le *recidivae calumniae* senza così dover adire né gli esattori delle tasse né i giudici. Si precisa inoltre che altri *tabularia* esistenti a Roma, con l'avvento dell'impero, erano il *tabularium principis* ossia l'archivio dell'imperatore, situato sul colle

primo "archivio" un edificio posto nelle vicinanze del tempio di Saturno (*Aerarium Saturni*). Distrutto dall'incendio dell'83 a. C., fu ricostruito sempre nel medesimo luogo a partire dal 78 a. C., sotto Lutazio Catulo. Successivamente vennero creati altri archivi che però non prendevano mai il nome dal tipo di documenti in essi conservato, bensì dalla località o dal magistrato ad essi preposto. Il sostantivo "tabularium", invece, venne utilizzato solo per il *Tabularium Caesaris* e per il *Tabularium castrense*: nel primo vi erano documenti riguardanti l'amministrazione imperiale unitamente ai registri catastali di tutto l'impero; il secondo "concerneva invece l'amministrazione della *res privata* imperiale". Inoltre sono presenti delle differenze tra oriente e occidente, dove i *tabularii* cittadini non avrebbero mai assolto funzioni notarili, cosa che invece accadeva in occidente.

²³⁰ LUZZATTO, v. *Tabularium*, cit., 1020-1021.

²³¹ È appena il caso di ricordare che a Roma l'archivio ove venivano conservate le liste dei cittadini con i documenti del censimento, era l'*atrium Libertatis*.

Palatino, nella stessa residenza imperiale²³², ed i *tabularia* militari, presenti sia presso le singole unità sia nelle fortezze di confine²³³.

6. Considerazioni di sintesi

Al termine di questa indagine sulle figure di redattori diverse dai *tabelliones* possono effettuarsi alcune considerazioni. In generale, può affermarsi che la nascita dei redattori a Roma sia legata da una parte alla necessità di documenti scritti che avessero una funzione probatoria, dall'altra all'esigenza di un gran numero della popolazione, analfabeta, di poter produrre siffatti documenti. In primo luogo, per quanto emerso dai testi esaminati, il dato che accomuna *notarii*, *exceptores* e *tabularii* è l'essere adibiti a funzioni scrittorie. Il loro compito, pur se in diversi ambiti, si limitava però alla mera estensione, scevra di ogni controllo sul contenuto del documento che avevano vergato. Al fine di sancire la veridicità dello stesso è infatti sempre necessaria la presenza dei testimoni.

Notarii e tabularii erano poi presenti a Roma sin dal I sec. a. C., dunque precedenti agli *exceptores*, le cui prime attestazioni risalgono al III sec. d. C. Tutti questi "professionisti" sono inizialmente degli schiavi e progressivamente, dal II – III sec. d. C. in poi, diventano dei "burocrati", ricoprendo incarichi con mansioni di redazione, perciò troviamo *notarii* ed *exceptores* presso le cancellerie imperiali. Tuttavia va precisato che, nonostante la formazione dei *praeclara collegia*

²³² G. CENCETTI, *Tabularium principis* in *Studi di paleografia, diplomatica, storia e araldica in onore di Cesare Manaresi*, Milano, 1953, *passim*. L'autore, con una digressione diacronica, spiega come l'"archivio centrale" presente alla fine della Repubblica fosse il già citato *Aerarium Saturni*, ove venivano raccolte le scritture dei magistrati. Accanto ad esso poi, con l'avvento del principato, sarebbe sorto il *Tabularium principis*, archivio dell'imperatore ove questo conservava le sue scritture, principalmente di carattere personale, tradizione peraltro già diffusa nel I sec. a. C. L'aerarium Saturni venne quindi progressivamente sostituito dal *Tabularium*, qualificabile come archivio del Senato, nel quale erano state trasferite le carte contenute nel primo ed affiancato dal suddetto *tabularium principis*. Il Cencetti afferma che si trattò di una dualità effimera: il potere dell'imperatore crebbe sempre più a scapito di quello del Senato e, nonostante il *Tabularium* formalmente rimase in piedi almeno fino al V sec. d.C., la sua importanza diminuì notevolmente.

notariourum, continuano ad esistere durante il periodo imperiale ed a coesistere con questi i servi notarii, ossia schiavi "segretari" di privati. Va poi detto che sono molto labili i tratti distintivi tra notarii ed exceptores: i due non solo sembrano ricoprire funzioni e incarichi pressocché identici, ma sono spesso riferiti ad essi i medesimi provvedimenti normativi. Anche il fatto che ambedue le categorie di redattori fossero riunite in scrinia o scholae e che il sostantivo greco per indicare entrambi fosse ταχυγράφος suggerisce una possibile sovrapposizione. Forse la differenza più marcata riguarda i luoghi ove prestavano i propri uffici: mentre i notarii sembrano trovarsi più spesso proprio presso i palazzi imperiali, dalle fonti si evince che gli exceptores fossero soliti operare nei tribunali o presso l'esercito e che ad essi fosse talvolta riservata la redazione di testi specifici come, almeno così pare dai testi, dei Gesta municipalia.

Appare invece più marcata la diversità con i *tabularii* che lavoravano presso gli archivi (*tabularia*). I loro compiti erano in parte legati alla redazione di testamenti e di altre scritture (come ad esempio quelle concernenti posizioni creditorie e debitorie), elemento che li accomunerebbe alle altre due figure, ed in parte riguardavano la conservazione e la custodia di questi documenti presso i suddetti archivi. In ragione di ciò, come si è visto, una parte della dottrina ha teso pertanto a differenziarli rispetto a *notarii* ed *exceptores* qualificandoli *personae publicae*.

CAPITOLO II

I TABELLIONES PRIMA DI GIUSTINIANO

1. Origini dei *tabelliones* – 1.1 La prima attestazione del *tabellio*: Ulpiano D. 48, 19, 9 – 1.2 Cenni sui tabellioni nel III secolo: Opellio Macrino, il *tabellio* imperatore – 2. I tabellioni sotto Diocleziano: l'*Edictum de pretiis* ed una costituzione sull'*adoptio* – 3. I *curiales* ed i *tabelliones*: la lettera di Costantino al *corrector Lucaniae et Brittiorum* del 316 – 4. Valentiniano sui tabellioni – 5. I *tabelliones* nelle costituzioni di Leone I – 5.1 La costituzione del 457 - 465 – 5.2 La costituzione del 468 - 5.3 La costituzione del 470 – 6. I *tabelliones* e la donazione in una costituzione di Zenone – 7. I tabellioni nella costituzione di Anastasio del 496 – 8. Considerazioni di sintesi

1. Origini dei tabelliones

Nel capitolo precedente sono state individuate le figure di redattori di documenti presenti a Roma in epoca classica e nei primi secoli dell'impero. Non appare tuttavia del tutto corretto descrivere quei soggetti come dei veri e propri antesignani dei *tabelliones*, essendo emersa una frammentazione degli afferenti alla categoria di estensori documentali in quei secoli. Ci occupiamo ora dei *tabelliones*²³⁴ che non sono i discendenti di *notarii*, *exceptores* e *tabularii*: piuttosto essi si

²³⁴ E. FORCELLINI e V. DE VIT v. *Tabellio* in *Lexicon totius latinitatis*, vol. VI, Prato, 1875, 7; D. CH. LÉCRIVAIN v. *Tabellio* in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, vol. V, Graz, 1877 rist. 1969, 7 - 8; Du Cange v. *Tabellio* in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, vol. VIII, 1883-1887 rist. 1954, 2; E. Sachers, v. *Tabellio* in *PWRE*, vol. A. IV, 1932, 1850-1863; A. Rota, v. *Tabellionato (diritto romano)* in *NDI*, vol. XII, 1940, 1242 – 1243; G. I. Luzzatto v. *Tabelliones* in *NNDI*, vol. XVIII, 1957, 1014; E. Bund, v. *Tabellio* in *Der kleine Pauly, Lexikon der Antike*, vol. V, München, 1979, 477 - 478; M. G. Scacchetti, v. *Notaio nel diritto romano* in *Digesto delle discipline privatistiche sez. civile*, vol. XII, 1995, 241 -247.

aggiungono, caratterizzandosi per una più approfondita conoscenza del diritto. Essi, infatti, non possono essere solo definiti come compilatori con sporadici rudimenti giuridici in quanto innanzi tutto in possesso una conoscenza più approfondita del diritto²³⁵.

La dottrina quasi unanime ritiene i *tabelliones* i più prossimi antenati dei moderni notai, in quanto redattori di documenti per conto di privati aventi "pubblico rilievo" e non già "meri stenografi" come invece i *notarii*²³⁶.

Prima di analizzare le fonti, qualche annotazione lessicologica: il sostantivo *tabellio* deriverebbe dalla parola *tabella*, la tavoletta che abbiamo visto costituire il principale supporto per scrittura fino ai primi secoli d. C., e si differenzierebbe sia dal *tabellarius*, termine con il quale si indicava invece il portalettere, sia dal *tabularius*, il cui sostantivo, come visto, proviene dal vocabolo *tabula*.

Una parte della dottrina ritiene che l'origine di questa figura possa essere giunta da Oriente²³⁷, in ragione dei contatti per scambi negoziali, ove l'uso della forma scritta per determinati atti conferiva agli stessi natura probatoria o li rendeva fonte costitutiva di situazioni giuridiche²³⁸. In ogni caso, non sembrerebbe possibile attestare alcuna presenza dei *tabelliones* prima del II - III secolo d. C., anche se il frammento di Ulpiano di cui appresso lascia intuire che questi esistessero già da tempo.

Alcuni studiosi francesi hanno assimilato il *tabellio* alla figura degli esperti di diritto che si occupavano di fornire consigli redazionali per i documenti, fondando in particolare la propria tesi nelle menzioni delle fonti letterarie sui *testamentarii*²³⁹,

²³⁸ AMELOTTI - COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 13-14; AMELOTTI, v. notaio (dir. rom.), cit., 554; M. AMELOTTI, Negocio, documento y notario en la evolución del derecho romano in Anales Academia Matritense del Notariado 29 (1990), 135 -145.

²³⁵ F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, 1968, 198: nella descrizione dello Schulz, i tabellioni vengono dipinti come uomini di modesto sapere giuridico da cui traevano mezzi per la sussistenza.

²³⁶ AMELOTTI, v. notaio (dir. rom.), cit., 553.

²³⁷ FREZZINI, v. *Notariato* cit., 336 ss.

²³⁹ Cfr. i frammenti analizzati nel capitolo I paragrafo 3.1.

andando così a datare i tabellioni già in età tardo repubblicana²⁴⁰, quindi ben prima del II secolo d. C.²⁴¹. Una conferma sembra scorgersi in un passo di Polibio²⁴² in materia di scambi commerciali, nel quale egli parla in generale dei trattati tra romani e cartaginesi. L'autore, nel tradurre il testo di un antico trattato di cui egli stesso ammette di non comprendere sino in fondo la lingua, in quanto "Τηλικαύτη γὰρ ἡ διαφορὰ γέγονε τῆς διαλέκτου καὶ παρὰ Ῥωμαίοις τῆς νῦν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ὥστε τοὺς συνετωτάτους ἔνια μόλις ἐξ ἐπιστάσεως διευκρινεῖν", elenca le condizioni per la pace tra i due popoli. Tra queste ve n'è una concernente il valore dei trattati commerciali, che possono avere rilievo giuridico solo se conclusi "τέλος πλὴν ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ". Il sostantivo κῆρυξ è traducibile con i vocaboli "araldo" o "messaggero", mentre γραμματεύς è interpretabile come "scrivano" o "scriba". Soffermandoci su quest'ultimo, per quanto espresso nel paragrafo 3 del capitolo I, potremmo però associare più facilmente questa figura a quella del *notarius*²⁴³. In conclusione non sembrano esistere documenti ad essi relativi anteriori a quello

In conclusione non sembrano esistere documenti ad essi relativi anteriori a quello del passo di Ulpiano di cui appresso²⁴⁴, motivo per il quale la dottrina ha ritenuto di poter datare con certezza l'avvento dei *tabelliones* solamente tra il II ed il III sec. d. C.²⁴⁵.

²⁴⁰ LUZZATTO, v. *Tabelliones*, cit., 1014, ove l'autore sembra non condividere la suddetta ricostruzione sia perché in contrasto con il principio del libero convincimento del giudice, dominante in tutto il diritto classico, in forza del quale il documento assumeva una scarsa rilevanza, sia perché in antitesi con il ruolo di rilievo della giurisprudenza cautelare di età repubblicana.

²⁴¹ M. TARDY, Les tabellions romains depuis leur origine jusq'au X^e siècle (these pour le doctorat), Angolemme, 1901, 4.

²⁴² *Pol.* 3, 22, 8.

²⁴³ Peraltro, il sostantivo γραμματεύς veniva utilizzato in correlazione a vocaboli come τῆς πόλεως (quindi il cancelliere di stato che leggeva documenti ed atti pubblici nell' ἐκκλησία, come attestato anche in Tuc. 7,10), come τῆς πρυτανείας (ossia la pritania) e τῆς βουλῆς (il senato) o in senso di "segretario o cancelliere di tribunale". Da ciò si desumerebbe un rilievo non privato bensì pubblico di tale figura, in alcuni casi, forse, avente la funzione di dare certezza al negozio giuridico in questione, in altri quella di indicare soltanto il redattore del testo. Ciò ne potrebbe da una parte spiegare la menzione della presenza di questo in ambito di trattati "internazionali" da parte di Polibio, dall'altra lo accumunerebbe sempre più ai *notarii*, i quali, come precisato nel capitolo I paragrafo 3, erano soltanto redattori di documenti nel senso di stenografi, inizialmente in ambito privato e poi anche in quello "pubblico" in veste di funzionari in età imperiale.

²⁴⁴ Si precisa che il sostantivo *tabellio* non compare in nessun altro passo dell'intero Digesto.

²⁴⁵ AMELOTTI - COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 15.

1.1 La prima attestazione del tabellio: Ulpiano D. 48, 19, 9, 4

Tutto il titolo 19 del libro 48 del Digesto attiene alla condizione spettante a colui che abbia subito una condanna per sentenza (*Quo tempore spectatur conditio sententiam passi*). In particolare la rubrica 9, tratta da Ulpiano, libro 10 del *De officio proconsulis*, riguarda le pene riservate ad *advocati*, *tabelliones*, *pragmatici*, *iuris studiosi* e *decuriones*²⁴⁶.

È appena il caso di precisare che di questo titolo uno dei passi più studiati²⁴⁷, nell'ambito del diritto penale romano, è il frammento 16.

Il testo è in materia di interdizioni riservate agli avvocati, sia temporanee sia perpetue²⁴⁸ e agli studiosi di diritto²⁴⁹.

Il paragrafo di nostro interesse è però il seguente:

D. 48, 19, 9, 4 (Ulp. 10 de off. proc.) Nonnumquam non advocationibus cui interdicitur, sed foro. Plus est autem foro quam advocationibus interdicere, si quidem huic omnino forensibus negotiis accommodare se non permittatur. Solet autem ita vel iuris studiosis interdici vel advocatis vel tabellionibus sive pragmaticis.

²⁴⁷ Tra tutti si vedano R. BONINI, D. 48, 19, 16, *Claudius Saturninus: De poenis paganorum* in *RISG* 10 (1959 – 1962), 62 ss. e G. Sposito, 'Quattuor genera ... septem modis': Le circostanze del reato in D. 48. 19. 16 (Claudius Saturninus de poenis paganorum) in SDHI 65 (1999), 95 ss.

 $^{^{246}}$ Cfr. paragrafo 4 capitolo I. In questa sede la presenza di *decuriones* è invece del tutto comprensibile, avendo vissuto Ulpiano a cavallo tra il II ed il III sec. d. C. .

²⁴⁸ D. 48, 19, 9, pr. (*Ulp. 10 de off. proc.*): Moris est advocationibus quoque praesides interdicere. et nonnumquam in perpetuum interdicunt, nonnumquam ad tempus vel annis metiuntur vel etiam tempore quo provinciam regunt.

²⁴⁹ Esistevano a tal riguardo in particolare provvedimenti volti a punire coloro che avessero scritto o dettato testamenti di liberti ingrati in principem come si legge in Svet., Nero, 32.2: Ante omnia instituit, ut e libertorum defunctorum bonis pro semisse dextans ei cogeretur, qui sine probabili causa eo nomine essent, quo fuissent ullae familiae quas ipse contingeret deinde, ut ingratorum in principem testamenta ad fiscum pertinerent, ac ne impune esset studiosis iuris, qui scripsissent vel dictassent ea tunc ut lege maiestatis facta dictaque omnia, quibus modo delator non deesset, tenerentur.

Il frammento si inserisce nel novero delle condanne per attività illecite, in questo caso rivolte agli studiosi di diritto²⁵⁰. Non sempre dunque era prevista per gli avvocati l'interdizione dall'ufficio, essendo possibile anche quella dal foro, quindi legata al luogo e non all'attività. Ciò non permetteva comunque lo svolgimento della professione forense presso fori diversi da quello dal quale si veniva interdetti. Infatti Ulpiano continua dicendo che si tratta di un divieto più esteso rispetto a quello dell'interdizione dall'ufficio forense, perché l'avvocato non poteva in alcun modo occuparsi di negotii forenses. Infine il giurista precisa che una simile pena fosse prevista, oltre che per gli avvocati, anche nei confronti degli studiosi del diritto, dei tabellioni²⁵¹ e dei pragmatici²⁵². Bisogna dunque indagare sul perché vengano tutti citati insieme nel passo appena esaminato. Da una parte si potrebbe pensare che prendessero parte ad attività affini, dall'altra che svolgessero i propri incarichi tutti e tre presso il foro²⁵³. Gli avvocati ed i pragmatici partecipavano ai processi, mentre non vi è una simile notizia per i tabelliones, anche se abbiamo visto che *notarii* ecclesiastici ed *exceptores*, simili nelle mansioni, si occupavano di mettere per iscritto quanto avveniva durante le liti. Appare tuttavia un po' infondato ipotizzare una simile sorte per i tabellioni, in primo luogo perché non ne abbiamo alcuna attestazione dalle fonti, in seconda battuta perché già esistevano le due suddette categorie di redattori adibite a tale funzione e, come sappiamo, erano coevi ai tabelliones. È pertanto necessario analizzare singolarmente i paragrafi successivi a quelli appena esaminati e precisamente da D. 48, 19, 9, 5 a D. 48, 19, 9, 10, al fine di tentare di ricavare alcuni degli impieghi di questi soggetti. La difficoltà rimane nel comprendere quale officium spettasse a ciascuno o se,

²⁵⁰ A. CARCATERRA, Concezioni epistemiche dei giuristi romani in SDHI 54 (1988), 65.

²⁵¹ Secondo H. A. ANKUM, *Les tabellions romains, ancêtrs directs des notaires modernes* in *Atlas du notariat. Le notariat dans le monde: huit siècles de notariat latin, quatre décennies d'union internationale,* Deventer, 1989, 14 la sanzione dell'*interdictio fori* avrebbe verosimilmente trovato applicazione nei casi in cui il *tabellio* fosse stato condannato per *crimen falsi* ovvero qualora avesse redatto atti vietati dalla legge.

²⁵² Con il sostantivo *pragmaticus* al plurale venivano indicati gli esperti assistenti degli *advocati*.

²⁵³ Anche se i *tabelliones*, come si vedrà, avevano degli uffici personali, denominati *stationes*.

viceversa, tutti potessero svolgere gli stessi compiti, nulla essendo precisato nel testo.

D. 48, 19, 9, 5 (*Ulp. 10 de off. procons.*) Solet et ita interdici, ne instrumenta omnino forment neve libellos concipiant vel testationes consignent.

Nel primo paragrafo è espresso il divieto di comporre completamente (*omnino*) *instrumenta*, di formulare *libellos* e di autenticare testimonianze. Verifichiamo ora ciascuna di queste funzioni separatamente.

Con il sostantivo *instrumentum* si indicava dal II – III sec. d. C. o il documento per mezzo del quale si otteneva piena prova, da utilizzarsi durante i processi²⁵⁴ o un atto scritto, mentre in epoca giustinianea con il medesimo vocabolo ci si poteva riferire sia ad un un documento privato, cd. *instrumentum privatum*, sia un documento redatto da un *tabellio* che differentemente dalla prima tipologia e, come si è già visto nel capitolo precedente, veniva chiamato *instrumentum publice confectum*, sia ad un terzo tipo di atto redatto grazie alla presenza ed alla sottoscrizione di tre testimoni, ossia *l'instrumentum quasi publice confectum*²⁵⁵.

L'utilizzo dell'avverbio *ominino* lascia dunque intendere che i soggetti in questione avrebbero forse potuto continuare a redigere i documenti ma non per intero: esso potrebbe indicare sia la redazione degli *instrumenta* "processuali", la cui stesura era riservata agli *advocati* ed ai *pragmatici*, sia di documenti diversi, stilati al contrario, come si vedrà più avanti, dai *tabelliones*.

Con la parola *libellus*²⁵⁶, invece, erano indicate le accuse scritte che venivano

²⁵⁴ Ne abbiamo ad esempio attestazione, tra i tanti passi, in D. 2, 12, 7 o D. 2, 13, 1, 3.

²⁵⁵ TALAMANCA, v. *Documentazione*, cit., 553-555.

²⁵⁶ A decorrere dalla fine I sec. a. C., come noto, al processo *per formulas* si affiancò la *cognitio extra ordinem*, che finì per soppiantare completamente il primo in epoca post-classica. Nei secoli successivi dunque, per richiedere la chiamata in giudizio del convenuto, l'attore presentava al giudice un *libellus conventionis*. Qualora questi'ultimo, dopo un esame della richiesta, l'avesse ritenuta non infondata, ne avrebbe pronunciato l'accoglimento. Il convenuto avrebbe a quel punto dovuto redigere e notificare il proprio *libellus contradictionis* al fine di costituirsi in giudizio. Si rinvia sul tema della *cognitio extra ordinem* a R. ORESTANO, *Augusto e la cognitio extra ordinem*,

Milano, 1938, M. KASER, Gli inizi della cognitio extra ordinem, Milano, 1938 e da ultimo, nello

formulate in giudizio e questa competenza era riservata agli advocati²⁵⁷: non sappiamo però se il divieto in questione fosse riferito solo a quest'ultimi o se potesse invece trattarsi di una mansione prevista anche per gli altri soggetti presenti in D. 48, 19, 9, 4. Questo è un interessante spunto per ipotizzare ulteriori funzioni, oltre quelle redazionali, in particolar modo per i tabelliones, dal momento che i pragmatici, in quanto assistenti di advocati, svolgevano comunque compiti simili. Inoltre parte della dottrina ha sostenuto che in queste righe si legga invero un distacco deciso tra le mansioni degli advocati e quelle dei tabelliones: ai primi sarebbe stata infatti comminata come pena l'interdizione dal foro, ai secondi quella dalla redazione di documenti²⁵⁸.

In ultimo, relativamente alle testationes si tratta del divieto di autenticare le testimonianze²⁵⁹. L'indicazione della *testatio*²⁶⁰ lascia supporre che ci si riferisca a quelle *per tabulas*, delle quali si è trattato più diffusamente nel capitolo I paragrafo 2: i soggetti appartenenti ad uno dei suddetti gruppi incorsi in detta sanzione non avrebbero pertanto potuto più prestare la propria testimonianza.

D. 48, 19, 9, 6 (Ulp. 10 de off. procons.) Solet et sic, ne eo loci sedeant, quo in publico instrumenta deponuntur, archio 'archivo' forte vel grammatophylacio.

Proseguendo nella lettura otteniamo sempre "a contrario" ulteriori informazioni, ossia che studiosi di diritto, avvocati, pragmatici, e tabellioni accedessero con una certa frequenza "in quel luogo, ove si depositano in pubblico gli instrumenta, in

specifico, sugli atti preliminari alla cognitio extra ordinem ad A. GUASCO, Gli atti introduttivi del processo civile nelle cognitiones extra ordinem, Torino, 2017.

²⁵⁸ FREZZA, Giurisprudenza, cit., 244.

²⁵⁷ A riguardo si veda F. GIUMETTI, Per advocatum defenditur: profili ricostruttivi dello status dell'avvocatura in Roma antica, Napoli, 2017.

²⁵⁹ Il verbo "consigno" può essere tradotto anche con "apporre un sigillo sulle testimonianze", possibile indizio che l'autenticazione delle stesse avvenisse in tal guisa.

²⁶⁰ Come già visto nel capitolo I paragrafo 2, essa era la sorta di forma opposta al *chirographum* che si caratterizzava per essere una dichiarazione unilaterale.

archivio o forse in cancelleria"²⁶¹. Veniva quindi vietato non solo di entrare ma anche di sostare presso questi luoghi. Soffermiamoci su "*in publico*". Bisogna domandarsi se esso sia riferito ai documenti o alla conservazione degli stessi. Convince di più la seconda ipotesi, basata su una interpretazione letterale del testo, poco sopra proposta, anche per il fatto che i documenti fossero riposti in *archiva* o *grammatophylacia* e quindi forse consultabili pubblicamente ²⁶². Sul versante opposto sembra invece azzardato accostare il concetto di "pubblico" agli *instrumenta*: come evidenziato dalla dottrina, il documento tabellionico poteva fornire una piena prova processuale ma non era dotato di *publica fides* ²⁶³.

²⁶¹ L'uso del verbo *sedeo*, reca tra i vari significati anche quello di "stare in tribunale", e ciò potrebbe forse far in qualche modo pensare che luoghi di conservazione di documenti, archivi e cancellerie fossero posizionati nei pressi dei tribunali.

²⁶² Un indizio di ciò, anche se riguardante i *rescripta* e non gli atti di negozi privati, potrebbe giungerci da Plin. Ep. 10, 107, passo oggetto di diatriba tra l'impostazione di M. VARVARO, Note, cit., 5796-5808 e quella di N. PALAZZOLO, Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d. C.) in Iura 28 (1977) 40 - 94. Il Varvaro critica quest'ultimo in quanto dal testo di Plinio non sarebbe desumibile una generale regola secondo la quale al tempo di Traiano, venivano inviati ai cittadini richiedenti gli originali dei rescritti imperiali e non copie, mentre sarebbe rimaste negli archivi solo un'indicazione sommaria degli stessi. Citando testualmente il Varvaro, da pag. 5806, "[...] Il romanista catanese, in realtà, non ha tenuto nel debito conto la circostanza che, nel caso di specie, si tratta di un libello relativo alla richiesta di un beneficio (concessione della cittadinanza), e che l'attività definita 'in commentarios referri' è attestata in altri due passi dell'epistolario pliniano solamente in relazione alla concessione di altri benefici (concessione del ius trium liberorum e del ius Quiritium), e non già per riferirsi a rescritti relativi alla risoluzione di punti incerti o controversi di diritto, anche perché, molto probabilmente, prima di Adriano questa prassi non era vitale. Bisogna evidenziare, inoltre, che i provvedimenti che si trovano nei commentarii o negli scrinia di cui parla Plinio sono solamente edicta ed epistulae. [...]". In senso favorevole ad una conservazione negli archivi solo di una sintesi del documento imperiale anche E. VOLTERRA, Sulla legge delle citazioni, Memorie della Accademia Nazionale dei Lincei in Classe Scienze morali, Storiche e filosofiche, vol. XXVII, fasc. 4, 1983, 1094 ss. e G. Purpura, Dalle raccolte di precedenti alle prime codificazioni postclassiche: alcune testimonianze papiracee in Aupa 42 (1992), 681 ss., il quale asserisce inoltre che questa operazione di "sintesi" dei documenti conservati effettuata in ragione della consegna dell'originale ai diretti interessati avvenisse per mano di burocrati quali exceptores e notarii, che avrebbero registrato il tutto nei commentaria.

In questa sede, invero, non interessa scendere nel merito di quali fossero i documenti forniti in originale ai richiedenti, bensì solo il dato che avvenisse una tal pratica. In questo modo potrebbe affermarsi la possibilità per i cittadini di ricevere anche gli *instrumenta*.

²⁶³ M. AMELOTTI, *Notai nel mondo Greco-romano* in *Studi Materiali*, 2 (2002), 660; G. CENCETTI, *Dal tabellione*, cit., 22: "[...] Piena fede, invece, godevano i documenti emanati da magistrature ed uffici muniti di *ius actorum conficiendorum*, i quali potevano rilasciare copie cancelleresche del contenuto dei protocolli nei quali era registrato lo svolgimento della loro attività: e uno dei mezzi escogitati per ottenere attestazioni autentiche di negozi giuridici privati fu perciò quello (forse dovuto all'influenza di analoghe istituzioni greche, largamente attestate in Egitto, come l'agoranomia) di produrre le scritture relative, tabellionali o non tabellionali, davanti a qualcuno di tali uffici perché le riconoscesse conformi a verità e poi chiedere copia del relativo verbale,

Spostiamo ora l'attenzione sugli spazi di conservazione indicati da Ulpiano: abbiamo già incontrato²⁶⁴ i *tabularia*, nei quali venivano riposti i documenti redatti dai *tabularii*. I sostantivi presenti in questa sede, invece, non richiamano alcuna delle figure sovra elencate. La presenza di alcuni archivi a Roma risale all'età repubblicana²⁶⁵ ed è poi successivamente attestabile nell'età del principato, al fine di conservare i testi delle costituzioni imperiali²⁶⁶. Sappiamo che l'*archivum* (nella forma più arcaica, citata dallo stesso Ulpiano, "*archium*"), era un termine in principio utilizzato per individuare la sede ove i magistrati risiedevano e svolgevano le proprie funzioni e, successivamente, il luogo dove riponevano i propri documenti, fino ad indicare nel corso del tempo, per estensione, il sito ove venivano conservati anche atti provenienti non da quest'ultimi²⁶⁷.

Vi è anche una sorta di definizione nella novella 15 del 535 di Giustiniano, dove leggiamo

Nov. 15 DE DEFENSORIBUS CIVITATUM: [...] archivum, in quo gesta apud se reponant, deperit quod conficitur, et nequaquam invenies apud eos plurimorum temporum poni monumentum ullum penitus, sed ad heredes eorum aut alias successiones his monumentis egentes gesta quaerunt, et horum quae quidem

autenticamente estratto dagli atti di quella magistratura o di quell'ufficio. In questo modo gli *instrumenta privata* e gli *instrumenta publice confecta*, muniti di limitata forza di prova, si trasformavano in veri documenti pubblici, assolutamente autentici. [...]".

²⁶⁴ Capitolo I paragrafo 5.1.

²⁶⁵ Cfr. nt. 227 cap. I sull' aerarium Saturni.

²⁶⁶ In tal senso sia Purpura, *Dalle raccolte*, cit., 680 - 681 e Varvaro, *Note*, cit., *passim* ed in particolare pagg. 5769-5771 ove l'autore afferma che l'esistenza di archivi imperiali sia desumibile solo da indizi indiretti e che sia dubbia persino la collocazione degli stessi, tant'è che non è certo se "[...] la cancelleria trasportasse o meno con sé i propri archivi o se, piuttosto, facesse ricorso ad archivi impiantati nei maggiori centri delle province in cui l'imperatore si trovava a viaggiare. [...]" e ancora "[...] Non siamo in grado neppure di stabilire quali fossero i responsabili di tali documentazioni. [...]" e anche 5796 ss. in cui il Varvaro, con una puntuale analisi, attesta l'impossibilità di conoscere con certezza anche il funzionamento interno dei suddetti archivi.

²⁶⁷ E. CAILLEMER, v. archeion, in Dictionnaire des Antiquites Grecquès et Romaines, vol. I, 1877, 372 – 373; C. DZIATZKO, v. archive, in PWRE, vol. II, 1895, 553 ss.; E. Lodolini, Note di terminologia archivistica: « archivio », « archivistica », « archivista », « archivistico, -a» in Archivio Storico Italiano 145 (1987).

inveniunt, nulla fide sunt digna, alia vero etiam pereunt et in tantum cadunt, ut in similitudine non actorum sint.

Inoltre, nella definizione fornita dal *Thesaurus Linguae Latinae*²⁶⁸, esso sarebbe l'equivalente del greco ἀρχεῖον²⁶⁹, luogo di conservazione di *cartae publicae*. In maniera simile la parola *grammatophylacium*, nella ricostruzione di Forcellini e De Vit ²⁷⁰, è usata come sinonimo di *tabularium*, anche se in questo caso il corrispondente greco è γραμματοφουλάκιον²⁷¹ e non si parla di *cartae publicae* bensì di "tabulae et instrumenta publica asservantur". Questo non solo mostrerebbe un collegamento tra *tabelliones* (visto che erano i loro *instrumenta* ad essere collocati presso i suddetti archivi) e *tabularii* ma porrebbe nuovamente in discussione la rilevanza giuridica degli atti prodotti dai primi. Ci si dovrebbe quindi nuovamente chiedere se fossero i documenti stessi ad avere un rilievo pubblico in quanto redatti da *tabelliones* o se al contrario essi fossero pubblici nel senso di fruibili dalla popolazione poiché conservati in luoghi accessibili a chiunque.

D. 48, 19, 9, 7 (Ulp. 10 de off. procons.) Solet et sic, ut testamenta ne ordinent vel scribant vel signent.

Il testo continua con un divieto riguardante la stesura dei testamenti. Analizzando i verbi utilizzati da Ulpiano è possibile ipotizzare che egli si riferisse sia ad una serie di azioni consequenziali che avrebbero portato alla confezione del testamento sia a momenti differenziati ma sempre inerenti allo stesso. L'uso del verbo *ordino*, che letteralmente, tra i vari significati vuole anche dire "redigere testamenti" suggerisce che questa condanna, per quel che si dirà più in avanti, sembri essere posta *ad hoc* per i *tabelliones* anche se, effettivamente, la scrittura e la sottoscrizione di un

²⁶⁸ Thesaurus Linguae Latinae, vol. II, 466.

²⁶⁹ Sostantivo con il quale si indicava giustappunto il palazzo dei magistrati.

²⁷⁰ E. FORCELLINI e V. DE VIT v. *Grammatophylacium* in *Lexicon totius latinitatis*, vol. I, Prato, 1875

²⁷¹Vocabolo derivante dalla crasi di γραμματα e φυλάσσω, ossia posto "che custodisce i documenti".

testamento potevano essere compiute da chiunque, in presenza di testimoni²⁷². Stesso suggerimento può derivare dal verbo *signo* traducibile con "sigillare", "firmare apponendo il sigillo" o "attestare". Ricordiamo però che per i testamenti si faceva ricorso a testi, i quali siglavano il documento con un proprio sigillo la cui rottura prima dell'apertura della successione avrebbe comportato l'invalidità del testamento²⁷³.

Dall'uso dei vocaboli sembra trattarsi quindi di una duplice proibizione: da un parte quella riservata ai tabellioni, concernente il loro stesso ufficio²⁷⁴, dall'altra quella prevista per tutti e quattro i periti di diritto, i quali non avrebbero più potuto né confezionare in autonomia il proprio testamento né porre la sottoscrizione su di esso o su quello di nessun altro in guisa di testimoni²⁷⁵.

D. 48, 19, 9, 8 (Ulp. 10 de off. procons.) Erit et illa poena, ne quis negotiis publicis interveniat: hic enim privatis quidem interesse poterit, publicis prohibebitur, ut solent quibus sententia praecipitur δημοσίων ἀπέχεσθαι.

Continuando nell'analisi riusciamo poi a ricavare che alcuni dei soggetti sovra indicati (o forse tutti, visto che non è specificato) prendevano parte ai *negotii publicii*, ossia all'attività politica o gli affari dello stato. Il dato interessante giunge dalle parole successive: è possibile però, nonostante la condanna, intervenire in affari privati, essendo proibiti quelli pubblici, come è solito che accada per coloro

²⁷² Sarà Valentiniano III ad introdurre il testamento olografo per la prima volta con la novella. 21.2 di cui al par. 4.

²⁷³ Si tenga presente che le pene riguardanti la falsificazione dei testamenti e la rottura dei sigilli erano già state disposte dal senatoconsulto Liboniano, I. sec. a. C., sul quale si veda B. ALBANESE, *Sul senatoconsulto liboniano*, Palermo, 1976.

²⁷⁴ L'apposizione finale del sigillo potrebbe forse essere un segnale di come i *tabelliones* fossero in grado di effettuare una autentica *ante litteram* del testamento, per evitare così future controversie a riguardo. Potremmo dunque dipingere il *tabellio* come un soggetto estraneo all'atto che si apprestava a redigere, con specifiche qualifiche professionali di natura giuridica, al quale potevano all'occasione rivolgersi. Inoltre si potrebbe pensare che i privati vi ricorressero spesso non solo in quanto si trattava di esperti di diritto, ma anche per ottenere documenti più facilmente riconoscibili come "ufficiali".

²⁷⁵ Abbiamo visto nel capitolo precedente come anche i testimoni dovessero apporre la propria firma sul testamento, anticamente sulle *tabulae ceratae* contenenti lo stesso.

la cui sentenza di condanna preveda di δημοσίων ἀπέχεσθαι ossia il tenersi lontani dalle cose pubbliche.

Innanzitutto la possibilità di continuare a svolgere affari privati lascia intendere che questi soggetti potessero, anche dopo la condanna, fornire consulenze private unitamente ad altre attività private connesse alla professione ma non aventi rilevanza pubblica, ad eccezione di quelle escluse dalle altre disposizioni del medesimo titolo. Sarebbe interessante capire se Ulpiano qui si stesse riferendo solo alla carriera politica e pubblica, quindi per esempio ad un funzionario statale, o se intendesse invece un'inibizione totale da qualunque attività in relazione con la sfera pubblica. L'altro dato rilevante consta nell'utilizzo di una perifrasi greca per indicare una certa condanna. Ciò potrebbe in primo luogo significare che queste erano le parole presenti nel testo della sentenza, magari rivolta ad imputati provenienti dalle provincie, visto che il frammento è tratto dal *De officio proconsulis*.

D. 48, 19, 9, 9 (Ulp. 10 de off. procons.) Sunt autem et aliae poenae: si negotiatione quis abstinere iubeatur vel ad conductionem eorum quae publice locantur accedere, ut ad vectigalia publica.

Venivano assoggettati ad ulteriori pene coloro che avessero violato l'ordine ricevuto di astenersi da attività di commercio o di avvicinarsi alla locazione di quelle cose che sono locate pubblicamente, come i *vectigali* pubblici. In questo passo Ulpiano si limita a descrivere un'ulteriore possibile pena per le figure di cui sopra, dalla quale non si può ricavare alcun dato circa le attività di questi, ma dalla quale emerge ancora una volta l'interdizione da qualunque ufficio concernente la *res publica*, quasi a sancire l'esclusione dalle attività attinenti in qualche modo alla *publica fides* per i rei.

In questa sede non è necessario continuare l'analisi del titolo in quanto non si ricavano altre informazioni utili alla presente ricerca. Nel paragrafo 10^{276} si legge soltanto una riflessione di Ulpiano sulla giustizia o meno delle pene di cui al paragrafo 9, con la quale sostanzialmente il giurista si chiede se sia corretto impedire la *negotiatio* ai condannati definendo "incivili pene per le quali si possa costringere un uomo a fare suo malgrado ciò che non può fare."²⁷⁷.

Nel paragrafo 11, invece, l'autore passa ad un altro gruppo di soggetti, i decurioni, già incontrati nel capitolo 1.

D. 48, 19, 9, 11 (Ulp. 10 de off. procons.) Istae fere sunt poenae quae iniungi solent. sed enim sciendum est discrimina esse poenarum neque omnes eadem poena adfici posse. nam in primis decuriones in metallum damnari non possunt nec in opus metalli, nec furcae subici vel vivi exuri. et si forte huiusmodi sententia fuerint affecti, liberandi erunt: sed hoc non potest efficere qui sententiam dixit, verum referre ad principem debet, ut ex auctoritate eius poena aut permutetur aut liberaretur.

In primo luogo è interessante notare come siano posti nel medesimo titolo di *advocati*, *tabelliones*, *pragmatici* ed esperti di diritto i *decuriones*, i quali svolgevano delle funzioni direttive riguardanti l'amministrazione cittadina e che già abbiamo notato avere affinità con gli *exceptores* i quali a loro volta la avevano con i *notarii*²⁷⁸. Si differenziano però da questi in quanto ad essi sarebbe spettato un

²⁷⁶ D. 48, 19, 9, 10 (Ulp. 10 de off. procons.) Interdici autem negotiatione plerumque vel negotiationibus solet: sed damnare, ut quis negotietur, an possit videamus. et sunt quidem hae poenae, si quis generaliter tractare velit, inciviles invitum hominem iubere facere quod facere non potest: sed si quis specialiter tractaverit, potest esse iusta causa compellendi cuius ad negotiationem: quod si fuerit, sequenda erit sententia.

²⁷⁷ A. PALMA, *Civile, incivile, civiliter, inciviliter* in *Index* 12 (1983-1984), 267. Il giurista, secondo l'autore, critica la costrizione ad attività che i rei non sono in grado di compiere nell'ambito delle condanne al lavoro forzato, per lo svolgimento del quale si devono considerare necessariamente le competenze preesistenti, come osservato da A. WACKE, *Wettbewerbsfreiheit und Konkurrenzverbotsklauseln im antiken und modernen Recht* in *ZSS* 99 (1982), nt. 24, 194.

²⁷⁸ Cfr. cap. I par. 4.

trattamento "privilegiato": poiché vanno differenziate le pene e non a tutti spetta la stessa, Ulpiano precisa che i decurioni non potessero essere condannati alle miniere o a lavori ad esse connessi, impiccati o bruciati vivi (pene però invero non citate per i soggetti di cui sopra, anche se Ulpiano lascia forse intendere una simile possibilità, vista la specificazione delle differenze). Qualora infatti un *decurio* avesse subito una simile condanna, vista la sentenza, avrebbe dovuto chiedere al *Princeps* la "grazia": quest'ultimo avrebbe potuto o mutare la pena o liberare il condannato. Non sembra dunque esserci la possibilità di modificare la sentenza se non con l'intervento del Principe. Si legge infine nei paragrafi dal 12 al 16 che i privilegi appena elencati per i decurioni valgano anche per i genitori, i discendenti ed i figli di questi²⁷⁹.

Sulla presenza dei decurioni alla fine del frammento 9 si aprono forse due scenari possibili: da una parte i compilatori giustinianei, nel chiudere il frammento, potrebbero avere voluto inserire i *decuriones* per completare una sorta di elenco riguardante le condanne di tutte quelle figure in qualche modo affini ad *advocati* e *tabelliones*. Dall'altra, invece, nell'ipotesi che *advocati*, *tabelliones* e *pragmatici* fossero anche decurioni si potrebbe pensare ad una differenziazione tra quegli esperti di diritto non *decuriones*, ai quali sarebbero spettate delle pene più severe e quelli invece aventi il titolo di decurioni, che avrebbero goduto del privilegio di subire una sanzione meno rigida²⁸⁰.

²⁷⁹ D. 48, 19, 9, 12 (Ulp. 10 de off. procons.) Parentes quoque et liberi decurionum in eadem causa sunt

 $D.\ 48, 19, 9, 13\ (\textit{Ulp. 10 de off. procons.})\ \textit{Liberos non tantum filios accipere debemus, verum omnes liberos.}$

D. 48, 19, 9, 14 Ulp. 10 (de off. procons.) Sed utrum hi soli, qui post decurionatum suscepti sunt, his poenis non adficiantur, an vero omnes omnino liberi, etiam in plebeia familia suscepti, videndum est: et magis puto omnibus prodesse debere.

D. 48, 19, 9, 15 Ulp. (10 de off. procons.) Plane si parens decurio esse desierit, si quidem iam decurione fuerit editus, proderit ei, ne adficiatur: enimvero si posteaquam plebeius factus est tunc suscipiat filium, quasi plebeio editus ita erit plectendus.

²⁸⁰ Peraltro, come noto, agli *honestiores*, dei quali i *decuriones* facevano parte, non potevano essere comminati i *summa supplicia*, previsti solo per gli *humiliores*. L'esclusione dei *decuriones* dalla *damnatio in metallum* ricorre anche in un altro testo di Ulpiano, D. 50, 2, 12.

1.2. Cenni sui tabellioni nel III secolo: Opellio Macrino, il tabellio imperatore

Dal passo di Ulpiano analizzato nel precedente paragrafo abbiamo potuto iniziare a tracciare i contorni, ancora non precisamente definiti, di questa figura professionale. È stato ipotizzato dalla dottrina che il *tabellio* del III – V sec. d. C. fosse principalmente un redattore di testi in ambito privato ²⁸¹. Inoltre, altro dato ricavabile, invero dal frammento stesso è che, per essere inserito nel Digesto anche se in ambito di "diritto penale", il tabellione fosse una figura in qualche misura diffusa nel territorio imperiale.

Per riferirsi ad un *tabellio*, già dal III sec. d. C., esistevano una serie di sinonimi, diffusi soprattutto in Egitto: ταβελλίων, συμβολαιογράφος, συναλλαγματόγραφος, νομικός e νοτάριος²⁸² e alcuni di questi li ritroveremo nei testi della compilazione giustinianea.

Non vi sono invece indizi certi sui requisiti che un soggetto avrebbe dovuto avere per accedere a questa professione. Una caratteristica, ancorché non esplicitamente indicata in alcuna fonte, si può intuire abbastanza facilmente: era necessaria una formazione di tipo giuridico. In seconda battuta abbiamo notizia da una costituzione di Costantino del 316, analizzata nel paragrafo 4, che fosse necessario lo *status* di uomo libero.

È poi possibile desumere un dato piuttosto interessante sull'importanza del *tabellio*, dall'esperienza di Opellio Macrino²⁸³, tabellione ed imperatore nel biennio 217 – 218 d. C. . Egli era stato anche nominato prefetto del pretorio insieme a Marco

²⁸¹ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 23; P. PUCCINELLI, *Della fede e della libertà del notaio*. *Colla serie di molti soggetti insigni per sangue, dignità, lettere ed armi*, Milano, 1654, 43 e 48, ove l'autore afferma che il carattere privato dell'ufficio tabellionico in generale in epoca romana possa essere desunto dal fatto che, per divenire *tabellio*, fosse necessario soltanto possedere le competenze e le abilità necessarie ai fini della pratica della professione e null'altro, differentemente a quanto poi sarebbe accaduto in epoca medievale.

²⁸² AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 24; per la distribuzione geografica di tali appellativi si veda E. SACHERS, v. *Tabellio*, cit., 1850 ss.

²⁸³ Ricorre anche il nome Opilio, in Aurelio Vittore ed Eutropio, ma nelle monete e nelle iscrizioni compare sempre il nome "*Opellius*".

Oclatino Avvento nel 216 d. C.²⁸⁴, ed era amministratore degli affari privati di Antonino Caracalla²⁸⁵, tassello che potrebbe far ipotizzare una connessione ed un avvicinamento dei *tabelliones*, almeno a decorrere dal III sec. d. C., alle cariche di funzionari imperiali.

Da quel che è noto, Macrino fu l'unico imperatore ad aver ricoperto anche il ruolo di *tabellio*. Già dalle prime righe del libro 15 SHA possono evincersi giudizi degli *scriptores* nei suoi confronti²⁸⁶. L'introduzione, che ha portata generale ma si riferisce anche al nostro Macrino, recita:

SHA, 15, 1, 1 Vitae illorum principum seu tyrannorum sive Caesarum, qui non diu imperarunt, in obscuro latent, idcirco quod neque de privata eorum vita digna sunt, quae dicantur, cum omnino ne scirentur quidem, nisi adspirassent ad imperium, et de imperio, quod non diu tenuerunt, non multa dici possunt: nos tamen ex diversis historicis eruta in lucem proferemus, et ea quidem quae memoratu digna erunt.

In realtà Macrino aveva compiuto una carriera piuttosto eterogenea prima di divenire imperatore, svolgendo diverse professioni. Era di bassa estrazione sociale (humili natus et animi²⁸⁷) e viene descritto come "[...] libertinum, hominem

²⁸⁴ Abbiamo notizia della sua prefettura da *Er.*, 4, 12, 1. In *Cass. Dion.*, 78, 14, 1 - 4 si legge che, morto Caracalla, gli venne offerta la porpora ma rifiutò a causa dell'età avanzata e della cecità da un occhio; fu anche console nel 218 d. C., anno in cui morì.

²⁸⁵ SHA, 15, 2, 1, mentre in SHA 15, 4, 7 si apprende che, quando ancora era prefetto del pretorio, in assenza del suo collega Oclatino Avvento, uccise Caracalla con un piano talmente ben ordito da non farsi neppure scoprire. Da SHA 13, 6, 6 si legge infatti che Macrino lo assassinò a Carre, in Mesopotamia Settentrionale, anche se la dottrina è divisa sul luogo del decesso. Nonostante ciò, Eliogabalo, presunto figlio di Caracalla nonché imperatore successivo a Macrino, riuscì a fuggire. In SHA 16, 1, 1, si ripete la notizia della cospirazione contro l'imperatore Caracalla, per ucciderlo ed usurparne il posto, pratica nota soprattutto nel III sec. d. C. . Infatti i toni utilizzati dagli Scriptores Iuris Augusti sia per rivolgersi ad Antonino Diadumeno "[...] nihil habet vita memorabile, nisi quod Antoninus est dictus [...]" sia per rivolgersi a suo padre, come già rilevato, sono critici, fortemente negativi e tutt'altro che altisonanti. Stesso giudizio dispregiativo si ritrova anche in Aurelio Vittore in Aur. Vit., De Caes., 22.

²⁸⁶ Si deve però ammettere che spesso dalle parole degli *Scriptores* emergono considerazioni negative nei confronti degli imperatori e di certo quello di Opellio Macrino non è un episodio isolato. ²⁸⁷ SHA, 15, 2, 1.

prostibilem, servilibus officiis occupatum in dommo imperatoria, venali fide, vita sordida sub Comodo"²⁸⁸: un individuo alquanto abietto. Vengono poi riportate due versioni diverse riguardo alle sue prime occupazioni: secondo alcuni sarebbe stato allontanato in Africa ed avrebbe svolto alcune attività presso il foro; in seguito, entrato nell'ordine equestre, sarebbe divenuto avvocato del foro. Secondo altri, invece, egli avrebbe prima combattuto come gladiatore, poi, una volta ricevuta la *rudis* e affrancato²⁸⁹, si sarebbe recato in Africa, dove avrebbe vestito ancora una volta, ma per un breve periodo, i panni del gladiatore per poi svolgere la professione di *tabellio* e divenire infine avvocato del fisco²⁹⁰. Le due versioni coincidono parzialmente. Nella prima non viene però riportato l'incarico effettivo di Macrino in Africa, ma si parla in generale di attività del foro:

SHA 15, 4, 3: [...] lectioni operam dedisse, egisse causulas, declamasse, in foro postremo dixisse. [...]

Sarebbe quindi stato un lettore pubblico, avrebbe tenuto cause di poco conto, fatto il declamatore, in sintesi avrebbe partecipato ad un'attività oratoria nel foro. Peraltro, dal frammento di Ulpiano D. 48, 19, 9, 4 – 9, abbiamo appreso che anche le attività tabellioniche si svolgevano presso il foro. Sarebbe invero più facile propendere per la versione negativa, ossia quella che respinge l'ipotesi della sua professione come *tabellio*: si parla infatti di attività oratoria nel foro ed è probabile che ci si riferisca ad un altro tipo di attività poiché, almeno per quanto letto finora, i *tabelliones* svolgevano altre mansioni, non di tipologia oratoria. Si aprirebbe allora forse un ulteriore ma quasi del tutto infondato scenario. Partiamo dall'assunto che entrambe le versioni siano valide: tutte e due narrano di un periodo africano di Opellio Macrino in cui svolse attività di tipo giuridico. Dal tenore delle parole

²⁸⁸ Si tratta di parole attribuite ad Aurelio Vittore.

²⁸⁹ In tema di *auctoramentum* si veda O. DILIBERTO, *Ricerche sull'* "Auctoramentum" *e sulla condizione degli* "Auctorati", Cagliari, 1981.

 $^{^{290}}$ SHA, 15, 4, 2 – 6.

utilizzate dagli *Scriptores Historia Augustae* si potrebbe ritenere che Macrino fosse una sorta di avvocato di poco conto. Nel frammento di Ulpiano esaminato abbiamo visto *advocati* e *tabelliones* insieme, con identiche condanne per i crimini commessi, pur se non possibile discernere in quella sede le mansioni di uno e dell'altro. Potrebbe dirsi allora, sebbene, si ripete, si tratta di una mera congettura, che *advocati* e *tabelliones*, nel foro, potessero svolgere delle attività in qualche maniera affini. È però assai più facile pensare che magari Macrino avesse svolto entrambe le carriere e che esse avessero come punto in comune quello di non essere troppo ben considerate a Roma²⁹¹. Va da sé che, a causa della frequentazione dei fori da soggetti incompetenti e corrotti, il degrado ivi largamente si diffondeva²⁹². L'altro dato che si ricava, più fondato, è che agli inizi del terzo secolo la professione tabellionica fosse diffusa in tutto l'impero, anche nella regione africana.

²⁹¹ Per giustificare questa affermazione si fa riferimento in primis ad un noto passo di Ammiano Marcellino, il quale, riferendosi però alla seconda metà del IV sec. d. C., in tutto il libro 30 delle sue Historiae scrive un'invettiva contro avvocati ed oratori forensi. In particolare si cita Amm., 30, 4, 3 - 4, ove l'autore scrive "Hanc professionem oratorum forensium πολιτικής μορίου εἴδωλον, id est civilitatis particulae umbram vel adulationis partem quartam esse definit amplitudo Platonis, Epicurus autem κακοτείναχν nominans inter artes numerat malas. Tisias suasionis opificem esse memorat adsentiente Leontino Gorgia. Quam a veteribus ita determinatam orientalium quorundam versutia ad usque bonorum extulit odium, unde etiam retinaculis temporis praestituti frenatur. ergo absolutis super eius indignitate paucis, quam in illis partibus agens expertus sum, ad coeptorum cursum regrediar institutum." o ancora in Amm., 30, 4, 13 "Tertius eorum est ordo, qui ut in professione turbulenta clarescant, ad expugnandam veritatem ora mercenaria procudentes, per prostitutas frontes vilesque latratus, quo velint, aditus sibi patefaciunt crebros, [...]." e infine Amm. 30, 4, 8 - 9 - 11- 12, dove l'autore, nel descrivere il degrado degli avvocati, li divide in quattro gruppi diversi, per un'analisi dei quali si veda L. DE GIOVANNI, I "mali della giustizia" in una testimonianza di Ammiano Marcellino in Fides, humanitas, ius. Studii in onore di Luigi Labruna, C. CASCIONE, C. MASI DORIA (a cura di), vol. III, Napoli, 2007, 1421-1406. O. LICANDRO, Dalla reggenza imperiale al protettorato goto. L'esperienza costituzionale di Teoderico tra continuità e fine della pars Occidentis dell'impero romano in AUPA 54 (2011), 95-180. ²⁹² Amm., 30, 4, 13, ove l'autore definisce i tribunali "fovae fallaces et caecae".

2. I tabelliones sotto Diocleziano: l'Edictum de pretiis ed una costituzione sull'adoptio

L'affermazione con la quale si è chiuso il precedente paragrafo, circa la presenza diffusa dei *tabelliones* nell'impero almeno a decorrere dal III sec. d. C., è corroborata anche dall'*Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium*, tariffario degli inizi del IV sec. d. C., emanato tra il 20 novembre ed il 9 dicembre 301 d. C. dall'imperatore Diocleziano²⁹³.

La fine del terzo secolo si era caratterizzata per un ingente aumento dei prezzi anche delle risorse di prima necessità, la tassazione aveva raggiunto livelli smisurati con ricadute durissime anche sui più abbienti e le risorse erano inferiori rispetto alla domanda effettiva²⁹⁴. In questo contesto di povertà diffusa Diocleziano decise dunque di far fronte alla crescita dei costi ponendo come freno il suo Editto²⁹⁵. Prima dei ritrovamenti epigrafici si conosceva questa legge solo per via indiretta, attraverso il *De mortibus persecutorum* di Lattanzio, feroce oppositore di Diocleziano, reo a suo avviso di aver causato la crisi tetrarchica, anche per non aver impedito l'aumento incontrollato dei membri dell'esercito²⁹⁶. Vi è, in sintesi, una divergenza tra la posizione ufficiale della corte imperiale, ravvisabile nel proemio dell'*Edictum*, ove troviamo una invettiva contro gli uomini così ricchi da causare una crisi generale²⁹⁷ e quella di Lattanzio, che scrive circa quindici anni dopo la promulgazione del provvedimento in questione.

²⁹³ Sul quale si veda il recente lavoro di G. MARAGNO, *Punire e sorvegliare: sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Napoli, 2020.

²⁹⁴ Per un'analisi approfondita sulla decadenza di quel periodo si veda, tra tutti. S. MAZZARINO, *La fine del mondo antico - Le cause della caduta dell'impero romano*, Milano, 1959.

²⁹⁵ Si legge nelle prime righe dell'editto qui in commento "[...] legem pretiis rerum venalium statuere conatus est.".

 $^{^{296}}$ A. Polichetti, Figure sociali, merci e scambi nell'Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium, Napoli, 2001, 15 - 18.

²⁹⁷ Ad esempio, Pr.: [...] ut, quamvis difficile sit toto orbe avaritiam saevientem speciali argumento vel facto potius revelari, iustior tamen intellegatur remedii constitutio, cum intemperatissimi homines mentium suarum indomitas cupid[ines desig]natione quadam et notis cogentur agnoscere.

In ogni caso, come si intuisce sempre dal proemio²⁹⁸, i tetrarchi avevano stabilito un limite massimo dei prezzi, evitando di scegliere la via del prezzo fisso, che avrebbe condotto ad uno stallo nelle vendite ed allo spostamento degli individui di mercato in mercato alla ricerca del prezzo più conveniente. L'editto di Diocleziano affonda dunque qui le proprie radici, arrivando a punire con la pena di morte gli elusori delle indicazioni in esso contenute²⁹⁹, segno evidente della gravità della situazione poco sopra descritta, anche se di fatto questa normativa trovò applicazione solo sotto il regno di Diocleziano.

Il documento si presenta come una sorta di elenco, pervenuto parzialmente, contenente dal titolo I al titolo VI e VIII - IX i prezzi di alcuni prodotti divisi per genere, nel VII il costo di alcune prestazioni di diversi professionisti. Nello specifico, il passo di nostro interesse è contenuto proprio nel titolo VII, che a sua volta si divide in due sezioni, ossia *de mercedibus operarium* e *de aeramento*, rispettivamente "circa il canone della *locatio operis*" e "riguardo il bronzo" verosimilmente "riguardo il prezzo". In queste righe sono presenti quindi molteplici prestazioni di lavoro, di tipo eterogeneo, con l'indicazione del compenso da corrispondere all'operatore di ogni settore.

Va precisato che anche per gli studiosi di diritto era stato introdotto dall'imperatore Antonino Pio con un rescritto il pagamento sotto forma di *salarium*³⁰⁰, come peraltro si legge in

D. 50, 13, 4, pr. (Paul. 4 ad Plaut.) Divus Antoninus Pius rescripsit iuris studiosos, qui salaria petebant, haec exigere posse.

Tra gli studiosi di diritto possiamo certamente annoverare i *tabelliones*, che troviamo in quest'ultima sezione:

²⁹⁹ Pr. : Ab eiusmodi quoque noxa inmunis nec ille praestavitur, qui habens species victui adque usui necessarias post hoc statuti temperamentum exist<u>maverit subtrahendas, cum poena vel gravior es<s>e debeat inferentis paenuriam quam contra statuta quatientis.

²⁹⁸ Pr. 106 - 122.

³⁰⁰ AMELOTTI - COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 23, 75.

Edictum de pretiis, 7, 43: Tabellioni in scriptura libelli vel tabularum in versibus numero centum: 10 den.

Da questo testo normativo si evince invero un compenso non molto alto, anzi, addirittura inferiore a quello degli scribi³⁰¹. Questo sarebbe un elemento utile per poter ipotizzare che la professione in oggetto non fosse poi così prestigiosa, almeno agli inizi del IV sec. d. C. Una ulteriore testimonianza, del 290 d. C., è una costituzione di Diocleziano e Massimiano.

C. 8, 47, 4: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Proculiano. Adoptio non tabulis, licet per tabellionem conficiendis, sed sollemni iuris ordine apud praesidem solet copulari. a. 290 pp. K. Sept. Ipsis IIII et III AA. conss.

Intanto, il primo dato ricavabile è l'impiego dei *tabelliones* al fine di accertare lo svolgimento dell'*adoptio* in forma scritta.

Leggendo che non è più possibile realizzarla³⁰² in forma "privata" tramite le tavole redatte dai *tabelliones*, ma che sia ormai obbligatoria la presenza di un giudice, innanzi tutto si corrobora la posizione di una certa diffusione dei *tabelliones* nel III sec. d. C., con un impiego eterogeneo. In secondo luogo si potrebbe supporre che tale soluzione fosse stata elaborata a causa della corruzione imperante in quel secolo³⁰³: un atto composto privatamente, pur facendo uso di testimoni, avrebbe probabilmente potuto essere molto più facilmente falsificabile rispetto ad un atto compiuto di fronte ad una figura come quella del giudice, atta per l'appunto a verificare il rispetto della legge.

³⁰¹ Ibid. 7, 41: Scriptori in scriptura optima versus numero centum: 25 denarii.

³⁰² Si veda a riguardo C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem, dalla pretesa influenza elleno cristiana alla riforma Giustinianea*, Milano, 1995.

³⁰³ Si veda in materia di corruzione L. MINIERI, Corruzione in Roma tardoantica: il caso dei nequissimi funzionarii in RDR 13 (2013).

Bassa paga potrebbe inoltre significare anche scarsa considerazione della categoria, derivante magari dalla inaffidabilità e dall'essere avvezzi alla produzione di falsi. Parte della dottrina ha invece ipotizzato una differente condizione sociale a seconda del luogo di lavoro³⁰⁴.

3. I curiales ed i tabelliones: la legge di Costantino al corrector Lucaniae et Brittiorum del 316

Procedendo nell'analisi delle fonti pregiustinianee riguardanti i *tabelliones*, ci si imbatte in una costituzione dell'imperatore Costantino del 316 d.C., facente parte dei cd. *Decreta* dell'imperatore, diretta al *corrector Lucaniae et Brittiorum*³⁰⁵. Essa vede come protagonisti, oltre ai tabellioni, anche i *decuriones* ³⁰⁶ chiamati nell'*interpretatio* dello stesso passo *curiales* ³⁰⁷. Quest'ultimi, ai quali si è brevemente accennato nel precedente capitolo, erano i funzionari della Curia. È appena necessario precisare una differenza *pre* - quarto secolo e *post* - quarto secolo: parte della dottrina asserisce che fino al IV sec. d. C. per essere un *curialis* fosse necessaria la condizione di *possessor* ³⁰⁸ mentre successivamente, non si sarebbe più trattato di un titolo dignitario ma solo di una condizione sociale,

³⁰⁴ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit. 24, da numerosi papiri si evincerebbe una migliore condizione economica in luoghi più ricchi, come l'Oriente o l'Egitto.

³⁰⁵ Come noto, i *correctores* erano dei funzionari imperiali preposti all'amministrazione di alcune province romane ed il territorio della *Lucania et Bruttium* era una di queste.

³⁰⁶ Cfr. cap. I par. 4 e, per una disamina generale sulla storia e l'evoluzione di questa carica si veda U. LAFFI, *Colonie e municipi nello stato di Roma*, Roma, 2007, 49 ss.

³⁰⁷ E. FORCELLINI e V. DE VIT v. *Curialis* in *Lexicon totius latinitatis*, vol. II, Prato, 1875, 530; G. LACOURT-GAYET, v. *Curialis* in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, vol. II, Graz, 1877 rist. 1969, 7; Du Cange v. *Curiales* in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, vol. II, 1883-1887 rist. 1954, 670; H. O. FIEBIGER, v. *Decurio* in *PWRE*, vol. IV 2, 1932, 2319 -2353.

³⁰⁸ J. GAGÈ, *Les classes sociales dans l'Empire romain*, Parigi, 1964, 378; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, Napoli, 1972, 511.

acquistata per nascita o per ricchezza³⁰⁹. Altri studiosi hanno comunque evidenziato che si trattasse di una professione ormai in decadenza nel V. sec. d. C. ³¹⁰.

Dello stesso anno, nella stessa data, ossia 30 gennaio 316 d. C., abbiamo due testi differenti di due passi diversi, entrambi recanti alcune disposizioni concernenti *tabelliones*, contenuti in molteplici raccolte di leggi. È possibile ipotizzare, vista l'identica datazione, che tutti e due inizialmente facessero parte della medesima disposizione dell'imperatore Costantino e che fossero successivamente stati divisi ed inseriti in più raccolte di leggi. Il testo più lungo, presente in identica guisa anche nel *Codex* e nel *Breviarium Alarici* (quest'ultimo recante anche l'*interpretatio* della costituzione, identica pure nel Codice Teodosiano), recita:

C. Th. 9, 19, 1, pr.: Const. A. Mechilio Hilariano corr. Lucaniae et Brittiorum. Si quis decurio testamentum vel codicillos aut aliquam deficientis scripserit voluntatem, vel conscribendis publicis privatisque instrumentis praebuerit officium, si falsi quaestio moveatur, decurionatus honore seposito, quaestioni, si ita poposcerit causa, subdatur. Sed non statim desinit esse decurio, qui in huius modi facto fuerit deprehensus. Quantum enim ad municipales pertinet necessitates, decurio permanet; quantum ad rem gestam et veritatem reserandam, uti decurionatus honore non poterit. 312

Si coglie immediatamente che i protagonisti non sono i *tabelliones*, a cui si accenna solo dopo, ma i *decuriones*, ed il primo dato interessante è che si tratta di essi in materia di atti *mortis causa*. Era dunque ben possibile, come recita la costituzione, che essi redigessero testamenti, codicilli o mettessero per iscritto la volontà di

³⁰⁹ G. LACOURT-GAYET, v. Curialis in Dictionnaire, cit., 1632: "Le titre de curialis, à partir du quatrième siècle, ne constitue plus une dignité personelle, mais une condition sociale qui s'acquiert par la naissance ou par la fortune; - par la naissance : tout fils de curialis devient curialis lui-même à dix-huit ans; - par la fortune, il suffit d'avoir une fortune de 25 arpents de terre pour pouvoir être inscrit dans la curie".

³¹⁰ L. DI CINTIO, *L'interpretatio Visigothorum* al 'Codex Theodosianius', *Libro IX*, Milano, 2013, 148-150.

 $^{^{311}}$ Fino a questo punto = C. 9, 22, 21, pr.

 $^{^{312}}$ = C. 9, 22, 21, 1 e per intero fino a questo punto = Brev. Alar. 9, 15, 1.

qualche incapace sia con "strumenti pubblici sia con strumenti privati". Il testo si occupa in particolare di fattispecie di produzione di falsi durante la composizione di documenti di natura testamentaria, e precisamente codicilli o volontà messe per iscritto o a mezzo di documenti pubblici o tramite documenti privati. Se in tali circostanze fosse stata promossa una *quaestio falsi* contro il tabellione svolgente le attività di decurione, egli sarebbe incorso in tortura pur non venendo privato della carica o, meglio, dell'*honor*: non sarebbe stato infatti obbligatorio sottrarre immediatamente la *dignitas* al tabellione - decurione indagato, potendo invece egli mantenere la qualifica di *decurio* fino a quando i *municipales* l'avessero ritenuto necessario.

C. Th. 9, 19, 1, 1. Nec vero is, qui ante fuerit tabellio, ad eludendam quaestionem super his quae ante conscripsit factus decurio defendi hac poterit dignitate, quoniam scripturae veritas, si res poposcerit, per ipsum debet probari auctorem³¹³. Dat. III. kal. Feb. acc. kal. Aug. Sabino et Rufino conss.

Giungiamo così alla parte di nostro interesse in questa sede: qualora tra questi soggetti fosse stato presente un *tabellio*, esercente funzioni di redattore di atti *mortis causa*, in procinto di divenire *decurio*, questi non avrebbe potuto evitare la sottoposizione a *quaestio* (e quindi probabilmente la tortura) nonostante non fosse ancora divenuto decurione, in quanto, al momento della commissione del *crimen*, egli aveva agito in tale veste piuttosto che in qualità di *tabellio*: infatti "la veridicità della scrittura, se richiesto dalle circostanze, deve essere provata per mezzo del medesimo autore"³¹⁴.

Il dato facilmente ricavabile è che tra le funzioni dei *decuriones* vi erano certamente delle analogie con i compiti dei *tabelliones* tanto che questi ultimi potevano ambire a ricoprire la medesima carica dei primi. Potrebbe quasi immaginarsi una ipotetica

³¹³ Il testo corrisponde con C. 9, 22, 21, 2 e *Brev. Alar.* 9, 15, 1, 1.

³¹⁴ Da C. Th. 9, 19, 1, 1: "[...] quoniam scripturae veritas, si res poposcerit, per ipsum debet probari auctorem.".

gerarchia, nella quale i tabellioni sarebbero figurati come dei "sottoposti" rispetto ai decurioni i quali, come accennato, ricoprivano anche alcune cariche amministrative. Proprio per questa comunione di incarichi, come si vedrà a breve, fu cura dei legislatori successivi separare queste due figure.

Volgiamo ora l'attenzione alla *interpretatio* a cui si è sopra accennato, dove però i protagonisti sono i *curiales* e non i *decuriones*, lasciando intendere che questi sostantivi fossero quasi utilizzati come sinonimi, rientrando infatti i *decuriones* tra i soggetti facenti parte della curia.

C. Th. 9, 19, 1. Interpr. Si quis curialis voluntatem morientis aut quodlibet publicum documentum scripserit, et de falsitate accusatur, seposita primitus dignitate, si necesse fuerit, subdatur examini: qui si convincitur, a curia non expelletur, sed curiae dignitate privabitur, id est ut honoratus esse non possit. tabellio vero, qui amanuensis nunc vel cancellarius dicitur, etiamsi ad curiae pervenerit dignitatem, si de falsitate accusatus fuerit aut convictus, subdatur examini, ut per ipsum, per quem confecta est, scripturae veritas approbetur. 315

L'interpretatio riportata chiarisce il significato del testo di cui sopra: abbiamo due diverse fattispecie, una concernente l'accusa nei confronti del decurio e l'altra nei riguardi del tabellio. Viene innanzi tutto puntualizzata una differenza per il decurione / curiale tra l'espulsione dall'ordine e la perdita dell'honor: solo nel primo caso, considerato più grave, sarebbe stato direttamente allontanato dalla curia. Diversa la sorte spettante al tabellio, appellato anche con i sostantivi "amanuensis" o "cancellarius": egli, anche se giunto alla dignitas della Curia, nel caso in cui fosse stato accusato di falso e ritenuto colpevole non avrebbe sicuramente potuto mantenere una simile carica.

Nello stesso anno, nello stesso mese e nello stesso giorno, Costantino si dedicò nuovamente ai *tabelliones*, con un provvedimento che appare, *prima facie*,

_

³¹⁵ Il testo corrisponde con Brev. Alar. 9, 15, 1, 1. *Interpr*. .

strettamente connesso a quello sopra commentato: si potrebbe supporre, come già accennato, che il testo facesse parte dello stesso provvedimento normativo di cui sopra.

C. Th. 12, 1, 3, pr. (316 Ian. 30). Idem A. Mecilio Hilariano corr. Lucaniae et Brittiorum. Universos decuriones volumus a tabellionum officiis temperare. Nemo autem ad decurionatum vocatus excusare se poterit eo, quod fuerit tabellio, cum et huiusmodi homines, si sint idonei, vocari ad decurionatum oporteat. lex enim, quae decuriones a tabellionum officiis voluit submovere, ad decurionatum tabelliones vocari non prohibet. Dat. III kal. Feb. Sabino et Rufino conss. 316

Si intende che l'intento del legislatore sia quello di far astenere tutti i decurioni dallo svolgere le mansioni del tabellionato cosicché nessuno, nel caso in cui fosse divenuto decurione, si sarebbe potuto discolpare per lo svolgimento delle proprie funzioni *contra legem* solo in ragione del fatto di essere stato precedentemente un tabellione³¹⁷; infatti, nel caso in cui uomini del genere fossero stati meritevoli, sarebbe stato opportuno chiamarli al decurionato. Invero la legge che prospetta l'allontanamento dei decurioni dalle funzioni "notarili" non proibisce di designare i *tabelliones* al decurionato. Quest'ultima parte della costituzione, non presente nel dettato giustinianeo, sembra quasi essere in antitesi con il resto del testo, dal momento che pare trattarsi di un provvedimento promulgato appositamente per separare le due categorie di *decurio* e *tabellio*. La suddetta legge sarebbe la prova dell'irrompere di questa necessità all'inizio del IV sec. d. C.³¹⁸ anche in ragione,

³¹⁶ Il testo corrisponde solo parzialmente con C. 10, 32, 15 Const. A. Hilariano correctori Lucaniae et Brittiorum. Universos decuriones volumus a tabellionum officiis temperare. a. 316 D. III k. Feb. Sabino et Rufino conss.

³¹⁷ Rileva giustamente E. MARELLI, *Il tabellionato in età giustinianea (parte II). Il controllo dei* tabelliones *sul contenuto dei documenti e l'efficacia probatoria degli atti tabellionici* in *Archivio giuridico online* vol. II, fasc.1 (2023), 279 nt. 5, che "[...] la necessità di mettere a disposizione del giudice un (efficace) mezzo di ricerca della prova prevale sulle tutele processuali normalmente concesse ai decurioni.".

³¹⁸ A. Fernández de Buján, *Fides publica e instrumenta publice confecta en derecho romano* in *Revista de Estudios Latinos* 1 (2001), 198.

forse, di una differente importanza delle due figure, quasi a voler sottolineare che i *tabelliones* non potessero aspirare al raggiungimento della *dignitas* dei decurioni³¹⁹. Parte della dottrina ha ritenuto C. Th. 9, 19, 1 e C. Th. 12, 1, 3 in antitesi tra loro³²⁰ anche se, come già detto, si tratta di due costituzioni recanti entrambe la stessa datazione, 30 gennaio del 316 d. C., e lo stesso luogo di promulgazione, ragione per la quale è facile pensare che si tratti proprio di un'unica legge, considerata la trattazione della medesima questione.

Va però sottolineato che, mentre nel primo testo vi è una sorta di comparazione in caso di produzione di falso tra il *decurio* ed il *tabellio* in procinto di divenire tale, questa è totalmente inesistente nel secondo scritto e, pertanto, l'affermazione per la quale il *decurio sub iudicio* conservi il titolo nelle more del processo non può essere né confermata né smentita.

Vi è invece nel secondo testo una distinzione tra i due uffici, poiché chi scrive parla di una legge secondo la quale sarebbe opportuno che i decurioni non svolgessero le mansioni dei *tabelliones* (pur non essendo vietato a questi ultimi di essere appellati *curiales*), forse in ragione di un conseguente e prossimo raggiungimento di tale posizione.

 $^{^{319}}$ S.T. Salvi, Tra privato e pubblico. Notai e professione notarile a Milano (secolo XVII), Milano, 2012, 82-89.

³²⁰ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origni*, cit., 23-24: "Possediamo due frammenti di una sua legge del 316 (l'autore si riferisce a Costantino), diretta al *corrector Lucaniae Brittiorum*, che si prestano significativamente contraddittori. A tutti i decurioni è vietato di esercitare gli *officia* di tabellioni, però a questi, di fronte alla chiamata a far parte della curia, che ormai gli avrà più spaventati per gli oneri fiscali che sollecitati per gli onori, non è permesso di scusarsi. A questo punto la logica vorrebbe che il tabellione diventato decurione abbandonasse il notariato. E invece si prevede l'ipotesi del decurione *tabellio* che, accusato di falso, può essere anche sottoposto a tortura, perdendo la dignità della curia, ma restando decurione negli aggravi, cioè per quanto '*ad municipales pertinet necessitates*'. La verità è che qui si urtano due opposte esigenze: quella della rigida chiusura delle categorie professionali e delle rispettive funzioni, e quella del vantaggio pecuniario per l'esausto impero ad iscrivere nell'ordo *decurionorum* anche i notai. I quali evidentemente conservano una discreta pozione, pur nella stentata vita municipale."

4. Valentiniano sui tabellioni

Nelle novelle di Valentiniano i *tabelliones* vengono a rilievo in due diverse occasioni, nella seconda invero solo indirettamente. Il primo provvedimento è del 444 d. C., promulgato dagli imperatori Teodosio e Valentiniano, in materia di frodi fiscali e sin dalle prime righe si può evincere un dato interessante.

Nov. Val. 15, 4. inter 444 Sept. 11. Et 445 Ian. 18). Theodos. et Valentin. AA.

Qui si a tabellione vel contractoribus conventus ad gesta venire distulerit, illato curialibus, quod huius edicti lege inferendum est, venditio perfecta stabilitate nitatur: ille autem, qui huic rei praepositus spe lucri proprii publicum commodum putaverit differendum, tali adficiendus incommodo est, ut tantundem ipse fisci viribus inferat, quantum de ipso contractu, cui conventus praesentiam suam negavit, a contrahentibus publico fuerit illatum, quod ab eo magistratus et curiales exigere curabunt; quam poenam neque ordines effugiant neque moderatores provinciarum, si qua ipsi fraude vel conludio publica emolumenta distulerint.

Il testo normativo si occupa del caso in cui un soggetto avesse truffato il fisco e, rinviato a giudizio davanti ai *curiales*, in caso di commissione del *crimen*, sarebbe stato condannato a subire uno svantaggio economico pari a quello che avesse arrecato al *fiscus*. Nella prima riga si intende che, per lo svolgimento di quelle *gesta* compiute con l'intento di frodare il fisco, un soggetto si sarebbe recato o dal *tabellio* o dai *contractores*. In questa sede ciò che interessa è proprio il fatto che una delle possibilità contemplate dal legislatore nel normare questa situazione fosse quella di un soggetto che per realizzare una compravendita avesse necessitato l'intervento di un *tabellio*. Primissimo dato rilevabile è quindi se non una larga diffusione, quanto meno una certa presenza di questi soggetti sul territorio, ai quali ci si poteva dunque rivolgere per la confezione di alcuni atti, come quello della *venditio*, qui richiamata.

Perché dunque citare proprio i *tabelliones* in una costituzione di questo genere? Si aprono probabilmente due scenari: il legislatore potrebbe aver voluto intendere i tabellioni con una accezione negativa, tacciandoli come soggetti che si prestavano ad assecondare in un certo senso il compimento di contratti "contra legem". È però forse più plausibile, visto peraltro che in alternativa al tabellio sono presenti nel testo anche i contractores, ossia coloro che negoziano o, meglio, le controparti del venditore, che il tabellio qui fosse indicato in qualità di mero redattore di atti, insieme appunto ai contractores, perché la presenza o meno di questo non era probabilmente obbligatoria. La costituzione tratta infatti, come detto, di una compravendita, e questo sarebbe un indizio più che rilevante non soltanto per propendere per la seconda lettura, ma soprattutto per ipotizzare nel V secolo d. C. l'avvenimento della compravendita davanti ad un embrionale notaio, in alternativa alla venditio che poteva compiersi anche soltanto tra le parti in assenza di un soggetto terzo, posta comunque in alternativa alla prima soluzione vista la disgiunzione "vel ... vel".

L'altra costituzione, emanata sempre dai medesimi imperatori, ma due anni più tardi e precisamente dell'ottobre del 446 d. C., concerne la redazione del testamento in forma olografa. Essa non tratta dei *tabelliones*, ma si è tuttavia ritenuto interessante soffermarsi brevemente su di essa in questa sede, al fine di evidenziare come l'unico elemento imprescindibile ai fini della formazione di un atto valido fosse ancora nel V sec. d. C. quello della presenza dei testimoni piuttosto che quello di un altro soggetto estraneo il cui ruolo fosse quello di verificare la certezza del "negozio" in questione, come forse avrebbe potuto essere il *tabellio*. L'indispensabilità dei testi rimarrà poi anche nella legislazione giustinianea, come si vedrà nel capitolo successivo³²¹ ma, insieme ad essi, non più sufficienti a sancire

³²¹ Si fa qui riferimento nello specifico alla Novella 73 del 538, esaminata nel capitolo 3.

la veridicità di un atto, sarà presente poi proprio il *tabellio*³²². Di seguito si riportano alcune sezioni più rilevanti per meglio comprendere la disciplina promulgata in materia di testamento olografo.

Nov. Val. 21, 2, pr.: (446 Oct. 21) Albino II pp. et Patricio. Cum sciamus et divos principes et clementiam nostram condendarum legum fomitem frequenter invenisse de precibus, iuvat ex facto, quod nuper evenit, cunctis profutura sancire. 323 Illustrem feminam Pelagiam cum Micce illustris femina dictare vellet heredem, sed testium copiam non haberet, per holografam scripturam votum circa praedictam supremae prodidit voluntatis. nam, quod solum potuit secretius licere morienti, indicem iudicii sui paginam Caesario viro spectabili tribuno et notario fratris sui filio secura commisit, quem natalium decus et propinquitatis religio fidem cogerent servare defunctae. Nec sane electionis suae cura testatricem fefellit. desideriis amitae Caesarius obsecutus chartam fidei suae creditam iuris et conscientiae memor eadem qua sumpserat simplicitate vulgavit. [...]Dat. VII kal. Ian. Romae Aetio III et Symmacho VV. CC. conss. acc. VI kal. Ian. Romae. prop. V kal. Ian. In foro Traiani conss. suprascriptis.

Il prologo del testo presenta il caso: esso tratta di una donna illustre, Micce, che in punto di morte si trova a dover stilare il proprio testamento, istituendo erede

³²² In una forse avventata considerazione è intrigante rilevare che, nel corso dei secoli, dall'iniziale impiego dei soli testimoni per la prova di piena fede nel compimento di alcuni atti si sia passati prima ad affiancare loro i *tabelliones*, antesignani dei notai medievali e di quelli moderni, per poi infine ribaltare totalmente la situazione ove, allo stato attuale dei fatti quantomeno in Italia, sono i testimoni a rivestire un ruolo di ausiliari del notaio, depositario della pubblica fede. Infatti, al fine di sancire la validità di un atto, i testimoni non sono più, visto l'*iter* percorso col passare dei secoli, obbligatori per il raggiungimento della piena prova ma solo un elemento ulteriore che si rivela necessario in situazioni particolari, tutte puntualmente normate. Assistiamo quindi oggi, a distanza di decine di secoli, ad un totale ribaltamento dei fronti, per il quale i testimoni non sono più indispensabili per determinare l'efficacia di un atto ma la cui comparsa è solo eventuale, divenendo invece obbligatorio il loro impiego soltanto nelle fattispecie tassativamente indicate dalla legge, dove la presenza del solo notaio non è comunque sufficiente.

³²³ La prima frase rimarca l'ottica in cui la legge in questione è stata promulgata: è infatti intento dell'imperatore Valentiniano sottolineare il ruolo dell'imperatore quale legislatore, come rilevato in J. GAUDMET, *Quelques aspects de la politique législative au 5 siècle* in *Studi in onore di Edoardo Volterra* 1 (1971), 229.

Pelagia ³²⁴. Non riuscendo ella a trovare nel momento della confezione del testamento, il numero di testimoni necessari alla stesura perfetta del documento in questione, ella lo redige autonomamente affidandolo al proprio nipote *ex fratre*, Cesario, rispettabile *tribunus* e *notarius*³²⁵, il quale si era preso cura di verificare che il contenuto di esso venisse rispettato. Valentiniano, così facendo, sancisce la validità del testamento olografo in generale ³²⁶, a partire dall'episodio in questione³²⁷.

Nov. Val. 21, 2, 1: Ne tamen huius statuti salubritatem generi negemus humano, mansura iugiter lege decernimus, ut quisquis per holografam scripturam supremum maluerit ordinare iudicium habeat liberam facultatem. multis enim casibus saepe contingit, ut morientibus testium numerus et copia denegetur. Quibus erit de legibus nostris inter ipsa vitae deficientis pericula causatio, si propriae manus litteris scribere quos voluerint non sinantur heredes. aliis testes itinerum necessitas, aliis solitudo villarum, aliis navigatio servis tantum comitibus expedita subducit. aliorum testatas esse prohibent voluntates hi, qui velut obsessos conclavibus suis solent custodire languentes. nostrae posthac beneficio sanctionis intestatus nemo morietur, cui fuerit sollicitudo testandi. late viam

³²⁴ Il fatto che una donna da sola fosse in grado di disporre autonomamente del proprio patrimonio con un testamento voleva dire che, senza entrare nella questione della classe sociale di appartenenza, visto che ovviamente non poteva che far parte del ceto alto, essa fosse comunque in grado quantomeno di leggere o, come nel caso del testo sovra riportato, anche di scrivere.

³²⁵ Troviamo in materia testamentaria, probabilmente non per caso, nuovamente un *notarius*: viste le considerazioni effettuate nel capitolo I par. 3.1 è possibile ipotizzare che si trattasse di un *testamentarius*, soggetto facente parte di una specifica categoria di *notarii* operante in ambito di redazione di atti *mortis causa*.

³²⁶ P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero (V sec.)* in *SHDI* 48 (1982), 19. ³²⁷ Questa tecnica, consistente nel prendere le mosse da un caso concreto per poi arrivare a definire

³²⁷ Questa tecnica, consistente nel prendere le mosse da un caso concreto per poi arrivare a definire la via da seguire in linea generale, come ricordato tra gli altri da G. BASSANELLI SOMMARIVA, *La legge di Valentiniano III del 7 novembre 446* in *Labeo* 29 (1983), 304, nt. 56, la quale riporta a sua volta l'analisi di M. G. Bianchini, era proprio diffusa in quel periodo.

La ratio del provvedimento in questione, volta a sancire la validità del testamento scritto in prima persona dal testatore in condizioni di assenza di testimoni è inoltre ricavabile anche dalla interpretatio della medesima novella, della quale si riporta qui il testo: Nov. Val. 21, 2. Interpr. Haec lex licet alia replicet, quae in aliis legibus habentur exposita, tamen hoc amplius observandum esse praecipit, ut, si cui fuerit testandi voluntas et testes forsitan defuerint, voluntatem suam propria manu perscribat, quae prolata post defuncti obitum plenam obtinet firmitatem.

supremis aperimus arbitriis: si holografa manu testamenta condantur, testes necessarios non putamus. scripto enim taliter sufficiet heredi adserere etiam sine testibus fidem rerum, dummodo reliqua congruere demonstret, quae in testamentis debere servari tam veterum principum quam nostrae praecipiunt sanctiones, ut in hereditariorum corporum possessionem probata scripturae veritate mittatur. [...]

Qui rinveniamo la dichiarazione importante in ordine al testamento olografo: se esso sia composto da una 'mano olografa' non sono ritenuti necessari i testimoni³²⁸.

Nov. Val. 21, 2, 4: [...] Testes autem subscriptiones suas uno die vel omnes pariter vel, si legitimus numerus exiguam moram fecerit, horis praebere diversis sub obtutibus testatoris iubemus.

Nov. Val. 21, 2, 5: Praeterea, quoniam plerique deficientium voluntates suas cupiunt esse secretas nec ante vulgari quam luce priventur, statuimus ac iubemus, ut, si testes rogati paginae, cuius arcana nescierint, coram testatore subscripserint, nihil ex ignoratione testium testamentorum firmitatibus derogetur.

[...]

Come si legge nella parte successiva, rimane comunque rilevante l'intervento dei testimoni, i quali possono anche non conoscere il contenuto del testamento. In seguito questa novella non ebbe un gran seguito dal momento che Giustiniano non la accolse nel *Codex*, ritenendo invece di maggiore garanzia per determinare o meno la veridicità di un testamento la presenza di testimoni i quali, considerato l'ormai mutato materiale di scrittura, avrebbero apposto le proprie *subscribtiones* in calce ai documenti per assicurarne la validità in luogo degli antichi sigilli delle

108

³²⁸ Si tenga presente, sempre nell'ottica di una composizione diacronica tra passato e presente, il confronto con l'attuale art. 602 cc, secondo il quale il testamento olografo per la legge italiana è valido ed efficacie se scritto per intero a mano dal testatore e solo se reca la data della redazione delle disposizioni e la firma autografa dello stesso.

tabulae ceratae³²⁹, dei quali si è detto nel capitolo precedente. Il sistema appena descritto dipinge dunque, come già anticipato, una scena dalla quale non riesce ancora ad emergere un soggetto che abbia quelle caratteristiche per poter comporre documenti che facciano piena prova senza il continuo ausilio di testimoni.

5. I tabelliones nelle costituzioni di Leone I

Sotto l'imperatore Leone I il Trace, che governò l'Impero romano d'oriente dal 457 d. C. al 474 d. C., vennero promulgati in diversi momenti alcune leggi riguardanti i *tabelliones*. Tutte le seguenti costituzioni sono contenute nel *Codex*. ed avranno quindi forza di legge anche nel VI sec. d. C. .

5.1 La prima costituzione di Leone I circa i tabelliones

C. 4, 42, 2, pr.: imp. Leo a. Viviano pp. Romanae gentis homines sive in barbaro sive in Romano solo eunuchos factos nullatenus quolibet modo ad dominium cuiusdam transferri iubemus: poena gravissima statuenda adversus eos, qui hoc perpetrare ausi fuerint, tabellione videlicet, qui huiusmodi emptionis sive cuiuslibet alterius alienationis instrumenta conscripserit, et eo, qui octavam vel aliquod vectigalis causa pro his susceperit, eidem poenae subiciendo [a. 457-465]

Nella prima delle costituzioni relative ai *tabelliones* dell'imperatore Leone I databile, vista l'assenza di *subscriptio*, tra il 457 ed il 465 d. C., si tratta dell'alienazione degli eunuchi di cittadinanza romana. Coloro che venivano resi tali

_

³²⁹ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 27, dove si legge: "Scrittura unitaria e '*subscriptiones*' si riscontrano del resto anche in quel gruppo di tavolette – non cerate, ma scritte ad inchiostro – che furono ancora usate alla fine del V secolo d. C. in Africa, sotto la dominazione vandalica, per scrivervi documenti privati di alienazione di fondi".

o in un luogo estero, barbarus, o nei territori dell'Impero, non avrebbero potuto essere alienati, poiché era fatto divieto ai tabelliones sia di redigere il relativo atto di trasferimento sia di ricevere a titolo di compenso o l'octava o qualsiasi altro vectigal, pena il patimento di una punizione molto seria, gravissima poena la cui tipologia però non viene precisata nel testo. Veniva inoltre definita allo stesso modo una situazione in cui il tabellio si fosse trovato ad effettuare qualunque altro tipo di atto di alienazione. È singolare constatare come la legge parli solo di atti di cessione, ricomprendendo quasi sicuramente in questa categoria tutti i trasferimenti, sia ad esempio a titolo di vendita, sia a titolo di permuta, ma che specifichi tra questi atti, proprio quello di alienazione degli eunuchi. Troviamo in questa costituzione del V sec. d. C. una sorte di parziale divieto di "compravendita umana" di eunuchi, a rimostranza che questa pratica non fosse scomparsa nonostante una maggiore attenzione alle persone dettata anche dalla diffusione del Cristianesimo, che era peraltro divenuto religione ufficiale dell'Impero sotto Teodosio nel 380 d. C., con l'Editto di Tessalonica. Erano invero state già emanate prima dell'imperatore Leone, delle misure volte non solo ad impedire la castrazione di cittadini romani, ma anche a limitare il commercio di eunuchi in generale³³⁰ fino ad arrivare ad un divieto imposto per ragioni religiose sotto Giustiniano, con la novella 142 del 558^{331} .

Da questo testo, che impone appunto al tabellione di non compiere atti di trasferimento ricevendo un ulteriore corrispettivo ³³², si colgono due dati importantissimi: il primo è che fosse se non necessario quanto meno possibile (e vista la necessità di un provvedimento anche in un certo senso diffuso) ricorrere ai

³³⁰ F. GALGANO, Tertium genus? *Eunuchi a Costantinopoli* in *RDR* 18 (2018), 201, la quale si riferisce in particolar modo all'imperatore Domiziano.

³³¹ Come si ravvisa anche in Proc. Caesar. *Bell. Goth.*, 8, 3, 12 - 21, pochissimi ragazzi sopravvivevano all'operazione chirurgica per diventare eunuco ed il commercio di questi, provenienti specialmente dall'Asia minore, era avvenuto fino alla conversione al cristianesimo della popolazione della regione caucasica dell'Abcasia, commerciante di eunuchi, stabilendo che "mai più alcuno, in quella regione, fosse privato della virilità violentando la natura col ferro.".

³³² La costituzione probabilmente si riferisce ad una situazione in cui il *tabellio* sarebbe venuto a trovarsi in uno *status* che oggi definiremmo di illegalità tutte le volte in cui avesse percepito dei compensi non previsti per la redazione di quel determinato atto.

tabelliones negli atti di trasferimento. Questa costituzione viene promulgata in un periodo in cui la scrittura era sicuramente molto più diffusa di qualche secolo prima anche se, nonostante ciò, non sarebbe comunque possibile considerarla come un requisito sempre necessario e normato in ambito "negoziale" ma piuttosto come un elemento di uso diffuso³³³. L'impiego di un soggetto per la confezione di un atto è in linea con quanto detto sin ora in ordine al modo in cui avveniva la scrittura di documenti di diverso genere, rilevato peraltro, anche se solo in relazione alla mera estensione di questi, anche per i notarii e per gli exceptores. La differenza nel caso dei tabelliones è enorme se si considera il secondo elemento, ossia quello di una sorta di 'potere – dovere di controllo sulla negoziazione privata' ³³⁴ in capo a quest'ultimi. Non solo i tabelliones si sarebbero occupati di atti di cessione di diversa natura ma avrebbero anche dovuto verificare che la *insinuatio*³³⁵ per gli atti di loro competenza avvenisse "secundum legem". Essa era una registrazione 336 effettuata da un "pubblico ufficiale" che riceveva copia del documento scritto contenente il "negozio" stipulato dalle parti, e lo registrava inserendolo negli acta. Un tabellione quindi il cui ruolo non è quello solo di ausilio nella scrittura di un determinato documento per meri fini lessicali o di conoscenza del diritto, ma che pone anche il proprio controllo sul contenuto dell'atto stesso, senza comunque poter ancora arrivare a parlare di "pubblica fede".

³³³ P. Voci, Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano in Iura 38 (1987), 127, nt. 21

³³⁴ AMELOTTI – COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 25.

³³⁵ Sulla origine della *insinuatio* si vedano, per i sostenitori della origine greca tra tutti STEINACKER, *Die antiken*, cit., 76 ss. mentre tra i sostenitori della origine romana tra tutti MITTEIS, *Reichrecht*, cit., 551 ss.

³³⁶ Questa posizione è quella più risalente in dottrina, sostenuta, tra gli altri, anche da P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1907, 380 ss. Ad essa, che vede la *insinuatio* come una mera registrazione dell'atto, se ne contrappone un'altra, minoritaria, secondo la quale con il suddetto termine dovrebbe intendersi oltre alla registrazione anche la produzione vera e propria dell'atto negoziale, sostenuta tra gli altri da V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1927, 582 e, più recentemente da TAROZZI, *Ricerche*, cit., 73-74, la quale sostiene che la seconda visione sarebbe quella più verosimile, anche in ragione delle analisi da ella sviluppate sui testi giustinianei a riguardo. Si precisa inoltre che l'*insinuatio* in materia di donazioni era stata inserita in un provvedimento normativo per la prima volta dall'imperatore Leone I in C. 8, 53, 30.

5.2 La costituzione del 468

Qualche anno più tardi troviamo un ulteriore testo che riguarda in qualche misura i tabellioni, sempre nell'ottica di sanzionare alcuni comportamenti forse ricorrenti nella stesura di atti, questa volta in materia di "negozi" in frode alla *res publica*.

C. 11, 54, 1, pr. Impp. Leo et Anthemius aa. Nicosistrato pp. Orientis. Si quis post hanc nostri numinis sanctionem in fraudem circumscriptionemque publicae functionis ad patrocinium cuiuscumque confugerit, id, quod huius rei gratia geritur sub praetextu donationis vel venditionis seu conductionis aut cuiuslibet alterius contractus, nullam habeat firmitatem: tabellionibus, qui talia instrumenta perficere ausi fuerint, bonorum proscriptione plectendis, qui tamen scientes ausi fuerint huiusmodi instrumenta conscribere: vicis etiam vel possessionibus ad patrocinia confugientium publico vindicandis. d. k. sept. anthemio a. ii cons. a. 468.

Nel caso in cui qualcuno voglia frodare lo 'Stato' ³³⁷ per mezzo di contratti di donazione, compravendita o *conductio* stilati al solo fine di raggiungere questo intento, egli vedrà sia comminata la nullità per quell'atto (*nullam habeat firmitatem*) sia confiscati i beni oggetto dello stesso (*vicis etiam vel possessionibus ad patrocinia confugientium publico vindicandis*). Contemporaneamente viene prevista nei confronti dei *tabelliones* che avessero osato redigere documenti di tal guisa (*talia instrumenta perficere ausi fuerint*) la medesima sanzione di confisca dei beni (*bonorum proscription plectendis*).

Ancora una volta ci troviamo di fronte allo stesso dato rilevato dall'analisi dei testi precedenti: per gli atti di compravendita, donazione e locazione si poteva ricorrere al *tabellio* ed egli non era solo un mero stenografo: anche qui emerge infatti quel

³³⁷ Si tratta più precisamente di frode di tipologia fiscale, in quanto il testo della costituzione recita "in fraudem circumscriptionemque publicae functionis".

"potere – dovere" di controllo di cui si è detto pocanzi: qualora essi fossero stati consapevoli (*scientes*) di un intento '*contra legem*' delle parti, che nella fattispecie in esame si sarebbe concretizzato per mezzo di una sorta di negozio – simulato, non avrebbero dovuto ricevere l'atto, pena la suddetta sanzione. Non è difficile peraltro immaginare che una simile legge fosse stata promulgata anche a causa della diffusa corruzione di quei tempi.

5.3 La costituzione del 470

Infine abbiamo l'ultima costituzione dell'imperatore Leone, relativa alle sanzioni previste per i *tabelliones* allorché non avessero adempiuto le sopra evidenziate funzioni di controllo, questa volta in materia di disposizione di beni ecclesiastici. Analizzando questi testi si legge di pene più gravose, regolste forse in tal guisa anche in ragione dell'importanza ormai raggiunta dalla Chiesa in quegli anni.

C. 1, 2, 14, pr.: Impp. Leo et Anthemius aa. Armasio pp. Iubemus nulli posthac archiepiscopo in hac urbe regia sacrosanctae ecclesiae praesidenti, nulli oeconomo, cui res ecclesiastica gubernanda mandatur, esse facultatem fundos vel praedia urbana seu rustica, res postremo immobiles aut in his praediis colonos vel mancipia constituta aut annonas civiles cuiuscumque suprema vel superstitis voluntate ad religiosam ecclesiam devolutas sub cuiuscumque alienationis specie ad quamcumque transferre personam, sed ea praedia dividere quidem, colere augere et ampliare nec ulli isdem praediis audere cedere.

Dalla lettura del prologo si evince il divieto di alienazione di beni ecclesiastici, al fine di preservare l'integrità del patrimonio della Chiesa³³⁸. Si afferma, infatti, che

³³⁸ J. M. BLANCH NOUGUÉS, *Régimen jurídico de las fundaciones en derecho romano*, Madrid, 2007, 222, ove l'autore afferma che il fatto che nella costituzione siano elencati anche beni non direttamente vincolati al culto sia testimonianza della volontà di voler preservare l'integrità del

nessun arcivescovo esercente funzioni di sovraintendenza della sacra chiesa e nessun economo a cui sia affidata l'amministrazione degli affari ecclesiastici debba avere la possibilità di disporre di poderi o proprietà, urbani o rurali, o di beni immobili: essi invece dovranno frazionare quei possedimenti per coltivarli ed ampliarli senza osare cederli ad alcuno.

C. 1, 2, 14, 4: Praedia autem et in his omnia constituta ab ipsis clericis et temporalibus oeconomis cum fructibus seu pensionibus et accessionibus totius medii temporis vindicentur, ut tamquam penitus a nullo empta vel vendita teneantur, quia ea, quae contra leges fiunt, pro infectis habenda sunt.

Qualche paragrafo dopo viene sancita l'inefficacia di tali atti dispositivi: infatti, anche qualora fossero stati compiuti, quelli effettuati *contra leges* non avrebbero prodotto alcun effetto. Nei paragrafi immediatamente successivi troviamo invece le sanzioni a carico sia di coloro che avevano ordinato il compimento di detti negozi contrari alla legge sia nei confronti dei redattori degli stessi.

C. 1, 2, 14, 5: Oeconomus autem, qui hoc fecerit, immo fieri passus fuerit vel in quacumque prorsus huiusmodi venditione seu donatione vel commutatione nisi ea quam praesenti lege concedimus, postremo in quacumque alienatione consenserit, commissa sibi oeconomatus administratione privetur deque bonis eius quodcumque exinde incommodum ecclesiae contigerit reformetur heredesque eius et successores ac posteri super hoc facto sive consensu competenti ab ecclesiasticis actione pulsentur.

L'economo che o per vendita o per donazione avesse disposto di beni ecclesiastici fuori dai casi consentiti dalla legge sarebbe stato privato dell'incarico di

patrimonio ecclesiastico. Troviamo la medesima considerazione anche in J. A. BUENO DELGADO, *La legislación religiosa en la compilación justinianea*, Madrid, 2015, 281.

amministrazione a lui affidato e da quel momento in poi avrebbe risposto direttamente con i propri beni per qualunque danno arrecato alla chiesa, cosicché anche i suoi eredi, i suoi successori ed i suoi posteri a causa di questo fatto sarebbero stati colpiti dalla medesima sanzione. Si tratta dunque di un pesantissimo pregiudizio, così grave da non coinvolgere solo il diretto esecutore ma anche la sua intera stirpe.

C. 1, 2, 14, 6: His tabellionibus, qui huiusmodi contractuum vetitorum ausi fuerint instrumenta conscribere, irrevocabilis exilii animadversione plectendis:

Ecco infine la pena riservata ai tabellioni: qualora ci si fosse avvalsi del loro operato in qualcuno dei contratti di cui sopra essi sarebbero stati puniti con l'esilio irrevocabile³³⁹.

Concludendo, in tutte e tre queste costituzioni di Leone si evince una nuova responsabilità del *tabellio* nella compilazione dell'atto che confeziona: in essi è rimarcato che la mansione di questo non fosse tanto quella della mera redazione del documento, ma anche quella di vigilanza del suo contenuto al fine di evitare situazioni contrarie alle leggi: inoltre, per assicurare che detto controllo avvenisse davvero, veniva sempre prevista nei confronti dei tabellioni una pesante sanzione in caso di inadempimento delle proprie funzioni.

6. I tabelliones e la donazione in una costituzione di Zenone

Il testo qui in esame è una costituzione dell'imperatore Zenone del 478 d. C., in materia di donazioni.

³³⁹ Nel paragrafo successivo sono inoltre elencate le sanzioni previste nei confronti dei giudici che fossero stati coinvolti nella confezione dei contratti vietati; di seguito se ne riporta per completezza il testo: C. 1, 2, 14, 7: *His quoque iudicibus vel ius gestorum habentibus, qui huiusmodi donationum vel contractuum gesta confecerint, dignitatis propriae et bonorum omnium spoliatione damnandis*.

C. 8, 53, 31, pr. Zeno a Sebastiano pp. In donationibus, quae actis insinuantur, non esse necessarium iudicamus vicinos vel alios testes adhibere: nam superfluum est privatum testimonium, cum publica monumenta sufficiant.

Prima di volgere l'attenzione alla parte di nostro interesse concernente i tabellioni, è necessario ricordare che, pur non essendo questa la sede ove trattare di donazioni, nel V secolo d. C., per sancire la validità delle stesse, era ormai necessaria una *insinuatio*³⁴⁰. Ad ogni modo nel prologo viene fissato il nuovo principio per il quale non sia più necessaria nelle donazioni né la presenza dei vicini³⁴¹ né quella di altri testimoni proprio in quanto la sola *insinuatio apud acta* era adatta a sancirne l'efficacia. È infatti superflua la testimonianza privata poiché sono sufficienti i pubblici registri. Non si riteneva dunque più possibile far dipendere la validità di un contratto solo dalla testimonianza orale ma ad essa veniva preferita la maggiore certezza dell'atto scritto³⁴².

C. 8, 53, 31, 1: Verum et alias donationes, quas gestis non est necessarium adlegari, si forte per tabellionem vel alium scribantur, et sine testium subnotatione valere praecipimus, ita tamen, si ipse donator vel alius voluntate eius secundum solitam observationem subscripserit: donationibus, quae sine scriptis conficiuntur, suam firmitatem habentibus secundum constitutionem Theodosii et Valentiniani ad Hierium praefectum praetorio promulgatam.

 $^{^{340}}$ Di cui anche al Fr. Vat. 249, contente una costituzione di Costantino del 323 d. C., già analizzata al cap. I.

³⁴¹ Il concetto che non fossero più necessari i *vicini* durante la redazione di una donazione valida era stato già espresso circa 100 anni prima anche in una costituzione di Costantino, riportata in C. 8, 53, 25, pr. = C. Th. 8, 12, 1 = Brev. Al. 8, 5, 1, nella quale però non si fa alcun riferimento ai *testes*. ³⁴² A. PALMA, *Ancora osservazioni in tema di pubblicità* in *Studi in Onore di Remo Martini*, vol. II, Milano, 2009, 931 ss.

Il testo continua con una precisazione: tutte quelle donazioni³⁴³ per le quali fosse stata necessaria la *insinuatio* e che fossero state redatte da un *tabellio* o da un altro soggetto³⁴⁴ o sottoscritte dal donante stesso o da un terzo sarebbero state valide anche senza la firma di testimoni, e lo stesso sarebbe avvenuto per le cd. "donazioni *sine scriptis*", per le quali avrebbe avuto valore la costituzione degli imperatori Teodosio e Valentiniano al prefetto del pretorio *Hierius*³⁴⁵.

Ancora una volta, dalla lettura del testo sopra riportato, assistiamo al medesimo fenomeno già evidenziato nelle costituzioni di Leone: il *tabellio* di fine V sec. è un soggetto che si occupa della redazione di numerosi atti, e tra questi appunto la donazione, ma che non si limita solo a verificarne la legalità del contenuto come richiesto espressamente nei provvedimenti di Leone, dove lo abbiamo visto direttamente investito di un "potere – dovere" di controllo. Egli riveste anche una funzione di maggior rilievo, proprio perché la sua presenza durante la stesura di una donazione è così importante da garantirne l'efficacia senza che ad essa prendano parte testimoni. L'intento di Zenone non era probabilmente quello di imporre il ricorso ai *tabelliones* come unica scelta per le parti che volessero stipulare una donazione: egli elenca infatti anche altre modalità. Il suo intento qui forse è quello di non considerare più i testimoni come un requisito necessario ai fini della validità delle donazioni. Pertanto l'unico dato afferente ai *tabelliones* ricavabile con più certezza è solo quello inerente alla eventualità della redazione delle donazioni anche da parte di quest'ultimi senza l'ausilio dei testi.

³⁴³ Nella ricostruzione di J. PROSTKO-PROSTYŃSKI, *P. Ital 10 – 11 and the date of emperor Zeno's novel* "De donationibus" *cited in Nov. Iust. 52.2* in *The Journal of Juristic Papyrology* 32 (2002), 110 quel "*voluntas*" sarebbe inteso anche come disposizione testamentaria, andando così ad ampliare ulteriormente lo scenario di atti redigibili per mezzo di *tabelliones*.

La costituzione è abbastanza evanescente perché non precisa di quale altra tipologia di soggetto si possa trattare, lasciando intendere soltanto che esso sia titolare di simili poteri e mansioni.

³⁴⁵ L'imperatore Zeno si riferisce qui alla costituzione poi riportata nel *Codex* a C. 8, 53, 29, pr. .

7. I tabellioni nella costituzione di Anastasio del 496

Collocata nel *Codex* nel titolo successivo alla precedente, troviamo infine una costituzione dell'imperatore Anastasio, del 496 d. C., anch'essa ripresa da Giustiniano nel *Codex*.

C. 8, 53, 32, pr. Anastas. A. Euphemio pp. Secundum divi Leonis constitutionem donationes apud virum clarissimum magistrum census tantummodo insinuari praecipimus, huiusmodi forma in illis instrumentis observanda, quae in hac regia urbe confecta seu celebrata fuerint: nec concedi quemquam vel apud defensores seu magistratus aliarum civitatum vel in aliis quibuslibet locis praeter memoratum iudicium insinuare: scientibus tam his qui ad huiuscemodi insinuationem pervenerint quam his qui eam susceperint nec non tabellionibus, quicumque testimonium suum non in competenti (ut dictum est) loco vel iudicio praebuerint, vicenarum librarum auri multa et alia gravissima indignatione se feriendos. a. 496 D. prid. k. Mai. Paulo vc. cons.

Il testo inizia citando una costituzione del *divus* imperatore *Leo*³⁴⁶ in materia di magistrature competenti a ricevere l'*insinuatio* di atti e quindi titolari dello *ius* auctorum conficiendorum: in essa l'imperatore ordinava che a Costantinopoli detto compito spettasse al magister census³⁴⁷ mentre, nelle altre città, in qualunque caso, la scelta tra governatore della provincia, magister o defensor provinciae, sarebbe

³⁴⁶ C. 8, 53, 30, pr. 2: Constantino pp. In hac sacratissima urbe conscriptae donationes ubicumque positarum rerum apud magistrum census insinuentur. In aliis vero civitatibus, sive absens sive praesens rector provinciae sit, sive eadem civitas habeat magistratus sive non habeat et defensor tantummodo sit, donator habeat liberam facultatem donationes rerum suarum ubicumque positarum sive apud moderatorem cuiuslibet provinciae sive apud magistratus sive apud defensorem cuiuscumque civitatis prout maluerit publicare: atque ut ipsa donatio sita est in voluntate donantis, ita ei liceat donationem suam apud quemcumque ex memoratis voluerit intimare.

Et hae donationes, quae in diversis provinciis et civitatibus apud quemlibet ex praedictis fuerint publicatae, obtineant inconcussam ac perpetuam firmitatem. a. 459 D. V non. Mart. Constantinopoli Patricio cons. .

³⁴⁷ Peraltro la competenza del *magister census* a Costantinopoli era stata ribadita sempre dallo stesso Leone qualche anno più tardi nel 472 d. C. testo riportato in C. 1, 3, 31, pr. .

stata liberamente rimessa al donante stesso. Pertanto Anastasio, in accordo con il precedente imperatore, afferma in primo luogo che le donazioni possano essere registrate soltanto presso il magister census, impedendo quindi sia di ricorrere a difensori o magistrati di altre città, sia di effettuare l'insinuatio delle donazioni fuori dalla capitale Costantinopoli, pena il pagamento di una multa di venti libre d'oro. Egli dunque si pone l'obiettivo di rafforzare l'obbligo di insinuatio degli atti di donazione già esistenti. Nelle righe successive troviamo il tabellio 348 investito ancora una volta di un "potere – dovere" di controllo: egli deve infatti accertarsi che le parti effettuino, dopo la redazione del documento, detta registrazione in competenti loco, ut dictum est nella prima parte della costituzione. In mancanza di detta verifica anche il tabellione avrebbe subito, al pari delle parti e dei funzionari riceventi detta donazione, la condanna al pagamento delle venti libbre d'oro di cui sopra, quasi come una sorta di responsabilità professionale. Il dovere di controllo richiesto da Anastasio è ancora più rilevante, anche se simile, di quello precedentemente richiamato da Leone³⁴⁹: questa volta il *tabellio* non deve tanto badare al contenuto stesso del documento o alle reali intenzioni delle parti nello stipulare un contratto ma piuttosto al corretto espletamento della sola registrazione presso la sede competente, accertamento quindi che sarebbe avvenuto immediatamente dopo la stesura della donazione. La ratio di questo provvedimento è forse intuibile: alla fine del V sec. d. C. si sentiva probabilmente l'esigenza non soltanto di accertarsi che un contratto fosse correttamente confezionato e che potesse essere efficace tra le parti ma anche che esso fosse in un certo senso "opponibile ai terzi". Un risultato in questa direzione si sarebbe pertanto potuto ottenere con una registrazione "ufficiale", l'insinuatio per l'appunto, oltre che con una conservazione del documento fisico presso gli appositi archivi.

³⁴⁸ Come rilevato da MARELLI, *Il tabellionato (parte II)*, cit., 285, questo obbligo sarebbe imposto solo ai *tabelliones* operanti nella capitale, visto che il presente provvedimento riguardava solo le donazioni stipulate a Costantinopoli.

³⁴⁹ C. 4, 42, 2.

8. Considerazioni di sintesi

Dalle fonti esaminate si potrebbe infine verosimilmente ritenere che i *tabelliones* avessero progressivamente sviluppato una sorta di funzione di controllo del rispetto della legge circa la negoziazione privata, pena pesanti sanzioni³⁵⁰. Tutto questo potrebbe tendenzialmente avvicinarli ad una figura che non si occupa più solamente di aiutare alcuni soggetti a stilare documenti con carenze in materia giuridica, ma che verifica anche che essi rispettino il sistema legale vigente. Ciò nonostante, come già esposto nelle prime pagine del presente capitolo, non sarebbe possibile parlare di rilievo pubblico, sebbene, Firmico Materno³⁵¹ a metà del IV secolo, scriva di 'publicos tabelliones'. Si è infatti messo in rilievo attraverso i testi come il loro impiego in atti di trasferimento fosse divenuto necessario ormai non solo per la semplice stesura di alcuni contratti, ma anche per controllarne la corretta redazione nei termini previsti dalla legge.

Al termine dell'analisi diacronica delle suddette fonti è possibile delineare un quadro evolutivo generale di questa figura, con diverse considerazioni.

In primo luogo può ipotizzarsi che essi esistessero già prima del III sec. d. C., nonostante l'assenza di fonti precedenti a quella di Ulpiano³⁵², visto il modo in cui il giurista ne tratta, ponendoli sullo stesso piano di *advocati* e *iuris periti* ed evocando un'immagine di soggetti aventi più che qualche rudimento di cultura giuridica. Tuttavia dallo stesso passo traspare anche come essi fossero privi di buona fama. Le fonti più risalenti infatti non sono così clementi nei loro confronti: è singolare il fatto che se ne tratti principalmente in materia di "*crimina*", in special modo per quanto concerne la produzione di falsi.

³⁵⁰ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 25.

³⁵¹ Firm. Mat., Mathesis, 4, 12, 4, ivi l'autore, discorrendo delle influenze lunari nei confronti di varie professioni, scrive: Si vero per noctem a Sole defluens Luna ad Mercurium feratur, facit publicos [vel] tabelliones, ex quibus litteris quaerant vitae subsidia; erunt tamen ex hoc studio in suis civitatibus ornati et qui omnibus eiusdem negotii viris cunctorum iudiciis praeferantur [...].
³⁵² D. 48, 19, 9, 4.

L'altro dato interessante, che forse va di pari passo con quello appena richiamato, è che essi non godessero di particolare importanza, probabilmente proprio per il fatto di non essere così onesti nello svolgimento della propria professione: all'inizio del IV sec. d. C. il loro onorario non appare così elevato e si avverte l'esigenza di distinguerli persino in materia di diritto penale dai *decuriones*.

Tuttavia sappiamo anche con certezza che dal V sec. d. C. era possibile rivolgersi ad essi per la stesura di alcuni 'negozi' come la *venditio*, la donazione o la *locatio condutio*.

In questi casi vi è nei testi l'evidenza che non fossero meri estensori, ma soggetti in capo ai quali era prevista un vera e propria funzione di "verifica": il *tabellio* si sarebbe infatti dovuto rifiutare di ricevere atti *contra legem* o comunque, qualora avesse confezionato simili documenti, avrebbe pagato con sanzioni di tipologia diversa a seconda della specifica situazione. Accanto alla mansione di estensore si affianca anche quella di "controllore" e "responsabile" del contenuto stesso del contratto, ponendosi dunque, diversamente da quanto era accaduto e continuava ad accadere nello stesso periodo per *notarii*, *exceptores* e *tabularii*, come tramite tra le parti ed il potere statale, come mezzo di cui lo "stato" si serviva per assicurare il rispetto della legge e non solo come strumento di scrittura.

Inoltre si è osservato come fosse possibile nel V secolo d. C. confezionare atti di donazione validi anche senza la presenza dei testimoni, dimostrazione dell'aumento progressivo di importanza del tabellione.

Questa trasformazione della figura del *tabellio*, tuttavia, non è sufficiente a definirlo come un redattore di documenti pubblici ma piuttosto una figura a metà tra un redattore di atti pubblici e di atti privati³⁵³.

È pertanto in conclusione possibile affermare che nel suddetto arco temporale, dalla seconda metà del III sec. d. C. alla fine del V sec. d. C., si sia verificato un vero e proprio passaggio da un epoca di sostanziale assenza di figure assimilabili al moderno notaio ad un qualcosa di abbastanza simile ad un 'ceto notarile' che poi si

³⁵³ AMELOTTI – COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 25.

perfezionerà, come si vedrà appresso, soltanto in epoca giustinianea, nonostante il permanere di leggi derivanti da costituzioni precedenti al VI sec. d. C. .

CAPITOLO III

I TABELLIONES IN EPOCA GIUSTINIANEA

1. Introduzione – *INSTITUTIONES* 2. I. 3, 23, pr. – *CODEX* 3. C. 4, 20, 15, 6 e C. 4, 21, 16, 1 a confronto; cenni sulla *comparatio litterarum* – 4. C. 4, 21, 17 – 5. C. 6, 23, 24 – 6. C. 6, 23, 29, 7 – *NOVELLAE* 7. La novella 7 del 535 : i *tabelliones* nel prologo e nei capi 7 e 9 – 8. La novella 44 del 537 – 9. La novella 47 del 537 – 10. La novella 66 del 538 – 11. La novella 73 del 538 – 12. La novella 120 del 544 – 13. Considerazioni di sintesi

1. Introduzione

Nel capitolo precedente ci si è occupati di tracciare i contorni dei *tabelliones* prima di Giustiniano. In questo, invece, si tenteranno di individuare le peculiarità e le mansioni degli stessi nella Compilazione giustinianea, analizzando i provvedimenti concernenti i tabellioni, al fine di tentare quanto meno di definirne le peculiarità nel VI sec. d. C. Nel Digesto, oltre al passo D. 48, 19, 9 già esaminato nel precedente capitolo in considerazione anche delle traduzioni in greco del termine *tabellio*, tra le quali troviamo il sostantivo νομικός, è presente un'ulteriore menzione in D. 27, 1, 13, 2. Il passo è in materia di *excusationes* e vi è peraltro un accenno ai *testamentarii* nelle prime righe, "sottocategoria" dei *notarii* di cui si è trattato al capitolo I. Modestino, nel citare Cervidio Scevola, Giulio Paolo e Domizio Ulpiano li appella οί κορυφαῖοι τῶν νομικῶν, nella versione in latino *coryphaei legum prudentum*, in italiano traducibile con "corifei dei giurisperiti". Probabilmente, nonostante il sostantivo νομικός, il giurista non voleva riferirsi in questo caso ai tabellioni ma forse, in maniera più generica, agli esperti di diritto, tra i quali

rientravano i *tabelliones*. Inoltre, quel riferimento iniziale ai *testamentarii* farebbe forse più propendere per i *notarii*.

Si precisa altresì che si sono selezionati anche i passi recanti i sostantivi συμβόλαιοι, συμβολαιογράφοι, che abbiamo già visto corrispondere al latino *tabellio*³⁵⁴. Va detto poi che Giustiniano recepì anche parte delle costituzioni a lui precedenti³⁵⁵, segnale che è stato interpretato da alcuni esponenti della dottrina come disinteresse a legiferare in materia di tabellionato³⁵⁶. Tuttavia, per contro, è proprio in epoca giustinianea che si afferma pienamente la categoria dei *tabelliones*, esperti di diritto il cui mestiere consiste nel redigere atti dal contenuto contrattuale capaci di costituire piena prova del "negozio" in essi scritto, sempre più vicini a quelli che qualche secolo dopo saranno i notai³⁵⁷.

Si deve infine specificare che C. 4, 21, 17 e I. 3, 23 sono stati principalmente studiati, nel corso del tempo, in ragione sia dell' *arra poenitentialis* sia della contrattazione *scriptis* e *sine scriptis*, tema peraltro presente anche nella Nov. 73 ma in questa sede solamente accennato.

INSTITUTIONES

2. I. 3, 23, pr.

Il testo qui in esame è l'unico in cui vengono menzionati i *tabelliones* nelle *Institutiones* di Giustiniano. In esso riecheggiano le parole di C. 4, 21, 17, pr. 358,

³⁵⁴ Cap. II par. 1.2.

³⁵⁵ Ci si riferisce a quelle di Leone I ed Anastasio già analizzate nel cap. II.

³⁵⁶ MARELLI, *Il tabellionato (parte II)*, cit., 286.

³⁵⁷ F. PULITANÒ, *L'età romana classica. Funzione notarile e giuristi* in *Tabellio, notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria* A. BASSANI, F. PULITANÒ (a cura di), Milano, 2022, 12, dove l'autrice ritiene che la rilevanza ad essi attribuita sia "accostabile alla nostra nozione di 'pubblica fede' " e che " [...] la funzione notarile sia nata e si sia sviluppata nel tempo con il sostanziale obiettivo di conferire certezza di contenuto e di effetti, sul piano giuridico, alle manifestazioni della volontà umana."

³⁵⁸ Sul punto si vedano M. TALAMANCA, Osservazioni sull'arra nel diritto giustinianeo in Mélamges Philippe Meylan, vol. I, 1963, 327 ss., F. GALLO, Disposizioni di Giustiniano sulla forma delle vendite: appendice al corso di diritto romano, anno accademico 1963-1964, Torino, 1964, 64 ss. e

poiché viene ripreso il duplice schema per il quale l'*instrumentum* sarebbe stato considerato perfetto o in caso di redazione da parte dei contraenti con relativa sottoscrizione o in caso di stesura da parte del tabellione e quindi con *completio* e *absolutio* come era stato dettato dallo stesso imperatore Giustiniano qualche anno prima proprio in ambito di redazione del documento tabellionico. In questa sede vengono trattati tre modi diversi di compravendita: quella classica, quella *cum scriptis* e quella arrale con l'intento quindi di uniformità espositiva³⁵⁹. Giustiniano fa quindi rientrare tutte queste compravendite nella categoria unitaria di *emptio venditio*, servendosi dell'elemento comune dell'accordo sul prezzo, caratteristica dell'antica *obligatio consensu* ³⁶⁰. Anche questo passo è stato principalmente studiato nel corso degli anni per ragioni non attinenti ai *tabelliones* bensì al contenuto ed alla sistematica del contratto di compravendita nella compilazione giustinianea³⁶¹ e alla funzione dell'*arra* ³⁶².

I. 3, 23, pr. : DE EMPTIONE ET VENDITIONE Emptio et venditio contrahitur, simulatque de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit ac ne arra quidem data fuerit. nam quod arrae nomine datur, argumentum est emptionis et venditionis contractae. sed haec quidem de emptionibus et venditionibus, quae

già M. TALAMANCA, *L'unità della «venditio» in I. 3.23 pr.* in *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè*, vol. I, 1953, 821 – 822, il quale non solo pone a confronto i testi C. 4, 21, 17, pr. con I. 3, 23, pr. ma si interroga anche sugli effetti delle diverse tipologie di compravendita, ritenendo in estrema sintesi la compravendita di cui al primo testo avente effetti traslativi e quella del secondo effetti obbligatori. ³⁵⁹ R. LAMBERTINI, *I. 2.7.2 Un problematico raccordo tra effetti della donazione e della compravendita in diritto giustinianeo* in *Labeo* 49 (2003), 67 ma già M. TALAMANCA, *L'unità*, cit., 809, *contra* GALLO, *Disposizioni*, cit., il quale invece propende nel suo lavoro per una categoria unitaria di compravendita.

³⁶⁰ G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996, 436. Per un'analisi approfondita tra C. 4, 21, 17 pr. e 2 e I. 3, 23, pr. si indicano le pp. 433 – 447.

 $^{^{361}}$ In particolare si vedano a tal riguardo le posizioni contrastanti di M. Talamanca, L 'unità, cit. e F. Gallo, Disposizioni, cit. .

Rendo Rodríguez, Autonomía de la voluntad y arras en la compraventa. Fuentes jurídicas romanas y su regolación en los textos legales medievales in $\Phi\iota\lambda$ ía, Scritti per Gennaro Franciosi, vol. II, Napoli, 2007, 1429 ss.; si veda anche in tema di arrae poenalis e poenitentialis il più recente lavoro di A. Földi, Variatione auf ein Thema: Arra-Typen einst und heute in Libellus ad Thomasium, Pretoria, 2010, 99 ss.

sine scriptura consistunt, optinere oportet: nam nihil a nobis in huiusmodi venditionibus innovatum est. in his autem quae scriptura conficiuntur non aliter perfectam esse emptionem et venditionem constituimus, nisi et instrumenta emptionis fuerint conscripta vel manu propria contrahentium, vel ab alio quidem scripta, a contrahente autem subscripta et, si per tabellionem fiunt, nisi et completiones acceperint et fuerint partibus absoluta. donec enim aliquid ex his deest, et paenitentiae locus est et potest emptor vel venditor sine poena recedere ab emptione. ita tamen impune recedere eis concedimus, nisi iam arrarum nomine aliquid fuerit datum: hoc etenim subsecuto, sive in scriptis sive sine scriptis venditio celebrata est, is qui recusat adimplere contractum, si quidem emptor est, perdit quod dedit, si vero venditor, duplum restituere compellitur, licet nihil super arris expressum est.

Appare chiaro sin dalle prime righe che Giustiniano stia facendo un quadro della situazione delle compravendite, asserendo di non aver apportato alcuna innovazione per quanto concerne quelle *sine scriptis*³⁶³. Ripete poi, come già anticipato, il contenuto di C. 4, 21, 17 pr., asserendo che, per quanto riguarda le cose scritte era già stato stabilito che la compravendita non sarebbe stata considerata perfetta (*non aliter perfectam esse emptionem et venditionem constituimus*), se i relativi atti non fossero stati scritti di proprio pugno dai contraenti o, se scritti da un altro, fossero stati solo firmati dalle parti oppure ancora, se scritti da un tabellione, fossero stati redatti senza le formalità di *completio* e *absolutio*. In caso queste fossero mancate, il compratore o il venditore avrebbero potuto recedere dall'acquisto senza penalità. Ancora una volta tornano, come nella costituzione già esaminata, i due momenti di *completio* e *absolutio*: anche in questa circostanza Giustiniano non spiega esattamente in cosa consistano, si evince soltanto che la

³⁶³ L'intenzione era forse quella di estendere le formalità già presenti per le vendite *cum scriptis* alle vendite *sine scriptis* "senza che ciò presupponesse una innovazione", come sottolineato da G. P. SOLINAS, *A Proposito dell' "arbitrium boni viri"* in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, vol. II, Milano, 1972, 565.

prima sia a cura del *tabellio* mentre la seconda spetti alle parti, lasciando intendere che si possa trattare di una sottoscrizione delle stesse. Il testo si conclude con la previsione del pagamento dell'arra in caso di mancata conclusione del contratto esattamente come già previsto in C. 4, 21, 17, pr.: se la mancanza della stipula fosse stata causata dall'acquirente, il venditore avrebbe potuto ritenere l'arra; viceversa l'acquirente avrebbe potuto ottenere il doppio della caparra versata al venditore.

Dal testo, in materia di *tabelliones*, ricaviamo il medesimo e scarno dato già desunto dalle fonti precedentemente analizzate: nel VI sec. d. C. l'impiego dei tabellioni in ambito di conclusione di contratti di compravendita (e non solo) è diffuso. Il fatto che, qualora ci si rivolga loro, siano necessarie ulteriori procedure da espletare ai fini del corretto confezionamento dell'atto tabellionico, l'*instrumentum*, lascia forse intendere una maggiore garanzia per le parti rispetto alla semplice stipula del contratto tra esse sole. Tuttavia si tratta soltanto di una supposizione e non di una evidenza, dal momento che dai testi non trapela nulla circa un possibile "rilievo pubblico" del documento tabellionico.

CODEX

3. C. 4, 20, 15, 6 e C. 4, 21, 16, 1 a confronto; cenni sulla comparatio litterarum

La prima costituzione in esame non è in realtà né di epoca giustinianea³⁶⁴ né riguarda direttamente i *tabelliones* bensì l'efficacia probatoria degli atti scritti. Nondimeno si è ritenuto utile accennarne in questa sede al fine di confrontarla con un'altra costituzione, di datazione incerta ma da dottrina³⁶⁵ attribuita a Giustino e Giustiniano. Abbiamo visto nel capitolo precedente come l'efficacia probatoria dei documenti tabellionici fosse progressivamente cresciuta, essendo stati questi ultimi

³⁶⁴ È infatti una costituzione greca successiva al 486 ma antecedente a Giustiniano, che conosciamo soltanto grazie al riassunto dei Basilici.

³⁶⁵ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 26.

investiti anche di una sorta di "potere di verifica" del contenuto degli atti. Tuttavia, nonostante la costituzione di Zenone del 478 d. C.³⁶⁶, il ruolo dei testimoni sembra essere ancora importante in materia di stesura di documenti contrattuali. Ne è un esempio il passo che segue di cui si è già discusso in tema di *notarii* nel capitolo I par. 2, al quale si rinvia per l'analisi.

C. 4, 20, 15, 6: Χρεία δὲ ἐν τῆ ἀποδείξει μαρτύρων πέντε, ἐὰν μὴ ὧσι δικαιώματα πρὸς σύστασιν ἐπιτήδεια· εἰ δὲ εἰσὶ δικαιώματα, ἀρκούμεθα τρισὶ μάρτυσιν· εἰ δὲ τὸ δικαίωμα τοιοῦτόν ἐστι, ὥστε ἀντὶ πάντων ἀρκεῖν (ἴσως γὰρ ὑπόμνημα δημόσιον ἦν), τότε οὐδὲ δεόμεθα μαρτύρων³⁶⁷.

Il dato che interessa in questa sede è che in questo testo normativo non si fa alcun riferimento esplicito al redattore dell'atto, cosa che invece troviamo in un'altra costituzione successiva, sempre in materia di efficacia probatoria³⁶⁸ e sempre già esaminata al capitolo I par. 2.

C. 4, 21, 16, 1: Έὰν δὲ ἢ συμβολαιογράφος παρενεχθῆ, παρ' ῷ τὸ συμβόλαιον ἐγράφη, ἢ καὶ ἔτεροί τινες μαρτυροῦντες τῆ ἀληθεία, τότε αὐτὸν πρὸς τῷ ἐπιτιμίῳ τῶν κδ' νομισμάτων οὐδὲ παρρησίαν δύνασθαι ἔχειν πρὸς τὸ ἀντιτιθέναι τὴν τῆς ἀναργυρίας παραγραφήν, λέγοντα ὅτι, κὰν τὸ συμβόλαιον ἐγένετο, οὐκ ἐδόθησαν τὰ ἐν αὐτῷ γεγραμμένα, ἀλλὰ πάντως καταδικάζεσθαι, κὰν εἰ μηδὲν αὐτῷ ταῖς ἀληθείαις κατεβλήθη³⁶⁹.

(Si vero vel tabellio producatur, apud quem instrumentum confectum est, aut etiam alii de veritate testimonium perhibentes, tunc praeter XXIV aureorum mulctam nec facultatem habeat opponendae exceptionis non numeratae pecuniae,

³⁶⁷ = Bas. 21, 1, 39, di cui si è già riportata la traduzione latina di Heinbach nel capitolo I.

³⁶⁶ Cap. II par. 6

³⁶⁸ Il paragrafo 16 contiene infatti previsioni riguardanti "coloro che negano la propria scrittura".

 $^{^{369}}$ = Bas. 22, 1, 75.

dicens, quamvis instrumentum confectum sit, non esse data, quae in eo perscripta sint, sed omnimodo condemnetur, etiamsi revera nihil ei numeratum sit.)

Si riporta di seguito il prologo:

C. 4, 21, 16, pr.: Ἐὰν ἐναγόμενός τις ἀρνήσηται χεῖρα ἰδίαν προφερομένην ἐν γραμματείῳ ἢ ἐν πυκτῆ ἢ ἐν ἑτέρῳ χάρτη, εἰ μὲν ἀπὸ συγκρίσεως ἐλεγχθείη, τουτέστιν αὐτοῦ ἑτέρας προφερομένης χειρὸς καὶ ἀντεξεταζομένης πρὸς τὴν ἐν τῷ γραμματείῳ κειμένην, διδόναι αὐτὸν λόγῳ προστίμου τῷ ἐνάγοντι ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ψεύδους κδ' νομίσματα.

Qui si dice che nel caso in cui un convenuto in giudizio avesse negato la paternità di uno scritto che poi con la prova della comparazione della grafia³⁷⁰ fosse invece risultato di suo pugno, sarebbe stato condannato ad una pena di ventiquattro solidi. Nel primo paragrafo si pone invece il caso in cui la scrittura fosse stata fatta presso un tabellione (συμβολαιογράφος appunto) o se ci fossero stati altri testimoni a deporre secondo verità (ἔτεροί τινες μαρτυροῦντες τῆ ἀληθεία): in questa circostanza, oltre alla medesima sanzione pecuniaria, il condannato non avrebbe neppure potuto più sollevare l'exceptio pecuniae non numeratae né pretendere di avere le cose oggetto del contratto. Tralasciando le sanzioni comminate, che in questa sede non rilevano, si nota invece immediatamente la maggiore importanza conferita al documento tabellionico. Apprendiamo infatti che il disconoscimento indebito della scrittura comporta una pena più ingente rispetto a quello della scrittura autografa. È tuttavia un dato un po' troppo scarno per definire un documento tabellionico avente pubblica rilevanza: sembra però che, vista la differenza, sia quanto meno considerato uno scritto più "ufficiale". In riferimento ai testi, invece, la situazione è un po' diversa rispetto a quella descritta in C. 4, 20, 15, 6. Nel testo qui in esame la disgiuntiva ἢ (o, oppure) e l'aggettivo ἕτεροί (altri,

³⁷⁰ Cfr. *infra* 4.6.

ma nel senso alternativo, cioè l'altro tra due) in riferimento ai testimoni, lasciano supporre una facoltà e non un obbligo dell'impiego di questi ultimi. Il fatto che il documento possa essere stato confezionato da un *tabellio* o in presenza di testi lascia supporre che in sede di stipula (ai fini dell'efficacia) erano possibili due scenari o, meglio, tre, considerando anche la costituzione sopra esaminata e le altre analizzate nel capitolo precedente: l'atto redatto dal solo *tabellio*, l'atto scritto in presenza dei soli testimoni ed infine quello scritto dal tabellione ma in presenza dei testi. Peraltro la sola presenza o del tabellione o dei testimoni avrebbe comunque fatto scattare l'irrogazione della pena nei confronti del convenuto colpevole.

Il testo continua poi ³⁷¹ asserendo che le pene sopra elencate sarebbero state comminate solo al soggetto convenuto per il proprio contratto e spiega cosa invece sarebbe accaduto al curatore o tutore del soggetto titolare del contratto in questione, sempre dividendo il caso in cui il documento fosse stato redatto senza l'ausilio di soggetti terzi da quello in cui ci si fosse invece avvalsi del *tabellio* o dei testi.

La costituzione riportata in C. 4, 21, 16 offre uno spunto per trattare brevemente della cd. *comparatio litterarum*, sul quale si tornerà con l'analisi della novella 73 di Giustiniano³⁷². Essa, a volte indicata anche con la perifrasi *collatio scripturarum*, era uno strumento consistente in una comparazione tra due documenti al fine di

³⁷¹ C. 4, 21, 16, 2: Ταῦτα μέν, ἐὰν ἐνάγηταί τις ἐξ οἰκείου συναλλάγματος. εἰ δὲ ἐπίτροπός ἐστιν ἢ κουράτωρ ἐνὸς τῶν κουρατορευομένων προσώπων, ἄρρην εἴτε θήλεια κατὰ τὰς διατάξεις ἐπιτροπεύουσα τῶν ἰδίων παίδων, καὶ χεῖρα ἰδίαν προφερομένην ἐν τῷ συναλλάγματι τῶν ἐπιτροπευομένων ἢ κουρατορευομένων ἀρνήσεται, τηνικαῦτα, εἰ μὲν ἀπὸ μόνης συγκρίσεως ἐλεγχθείησαν ψευδόμενοι, παρέχειν αὐτοὺς τὰ κδ' νομίσματα, εἰ δὲ ἐκ παραγωγῆς συμβολαιογράφου ἢ μαρτύρων, τὴν μὲν τῆς ἀναργυρίας παραγραφὴν μὴ ἀναιρεῖσθαι τοῖς ἐπιτροπευομένοις ἢ κουρατορευομένοις προσώποις (οὐδὲν γὰρ ἤμαρτον ἐκεῖνοι), αὐτοὺς δὲ τοὺς ἐπιτρόπους ἢ κουράτορας ἑτέρους κδ' χρυσοὺς λόγῳ προστίμου διδόναι τῷ ἐνάγοντι, ἐχόντων τῶν ἐπιτροπευομένων καὶ κουρατορευομένων σωζομένην αὐτοῖς τὴν τῆς ἀναργυρίας παραγραφήν. οὐδὲ γὰρ δίκαιόν ἐστιν αὐτοὺς ἐξ ἀλλοτρίων ἀμαρτημάτων ζημιοῦσθαι.

accertarne l'autenticità³⁷³: uno era quello di cui si voleva sancire la paternità senza dubbi, l'altro era invece il documento scelto per il confronto perché sicuramente riconducibile al medesimo soggetto. Anche gli atti tabellionici, in quanto documenti scritti, erano sottoposti a questa disciplina. Questo metodo era già conosciuto ed era stato utilizzato nei secoli precedenti per prevenire il proliferarsi di falsi documentali. Qualche tempo prima, in un provvedimento dell'imperatore Teodosio³⁷⁴, era stata rimarcata la diffidenza del legislatore nei confronti di tale metodo. In essa infatti si legge [...] quam tamen adstrui non sola manus collatione conveniet (quid enim aliud falsarius agit, quam ut similitudinem veritatis imitetur?) [...]: la sola manus collatio non sarebbe quindi stata sufficiente a garantire l'autenticità del documento (poiché infatti qualcuno, agendo come falsario, avrebbe potuto imitare la scrittura fino a farla sembrare reale) ma ad essa si sarebbe dovuta aggiungere la prova dei testimoni (Nam si publicam iudiciorum aditionem amicitiarum forsitan impedivit affectio, privatam saltem conventionem testis audivit [...]). Già Costantino 375 aveva normato la collatio scripturarum come strumento per eseguire l'acerrima indago in materia di falso documentale. Successivamente, se ne trova appunto menzione in C. 4, 21, 16: in essa si narra la situazione di un debitore che vuole contestare il suo debito ma, in quell'ambito, la comparatio litterarum non era stata ritenuta sufficiente senza l'intervento dei testimoni e del tabellio 376. Giustiniano, a causa di un vertiginoso aumento di falsificazioni di documenti, aveva limitato l'uso del suddetto metodo di verifica³⁷⁷,

³⁷³ M. AMELOTTI, Giustiniano e la comparatio litterarum in Subseciva Groningana, 4 (1990), 1.

³⁷⁴ C. Th. 2, 27, 1, 1: Hic tamen si intra tempora constituta processerit, absque ullo sequestrationis obiectu prius manum defuncti probare iubeatur: hoc enim toto iure cantatum est, ut scripturam prolator affirmet; quam tamen adstrui non sola manus collatione conveniet (quid enim aliud falsarius agit, quam ut similitudinem veritatis imitetur?), sed aliis multiplicibus documentis, ut probet, magnae securitatis fuisse, quod siluit. Nam si publicam iudiciorum aditionem amicitiarum forsitan impedivit affectio, privatam saltem conventionem testis audivit, libertus aut servus agnovit, admonere etiam potuit sub mortis vicinitate languentem.

 $^{^{375}}$ In C. Th. 9, 19, 2, 1 = C. 9, 22, 22 pr.

³⁷⁶ AMELOTTI, Giustiniano, cit., 3.

³⁷⁷ N. VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Iustiniani*, Groningen - Amsterdam, 1964, 137 ss.

come si evince dalla costituzione C. 4, 21, 20^{378} del 530, che egli emana "pro futuro", non annullando gli effetti delle comparationes precedenti: per convalidare un documento autografo si sarebbe quindi potuto ricorrere alla suddetta comparatio a meno che non fossero stati presenti i testimoni. Inoltre, chi l'avesse chiesta, avrebbe dovuto giurare di non domandarla né a scopo di lucro né per motivi di odio, né per favoritismo (neque lucri causa neque inimicitiis neque gratia tenti huiusmodi faciunt comparationem). Successivamente, con la Novella 49^{379} del 537 d. C..

³⁷⁸ C. 4, 21, 20: Comparationes litterarum ex chirographis fieri et aliis instrumentis, quae non sunt publice confecta, satis abundeque occasionem criminis falsitatis dare et in iudiciis et in contractibus manifestum est. Ideoque sancimus non licere comparationes litterarum ex chirographis fieri, nisi trium testium habuerint subscriptiones et prius litteris eorum fides imponatur vel ex ipsis hoc deponentibus (sive cunctis sive omnimodo duobus ex his) sive comparatione litterarum testium procedente, et tunc ex huiusmodi chartula iam probata comparatio fiat. Aliter etenim fieri comparationem nullo concedimus modo, licet in semet ipsum aliquis chartam conscriptam proferat, sed tantummodo vel ex forensibus vel publicis instrumentis vel ex huiusmodi chirographis quae enumeravimus comparatione trutinanda. Omnes autem comparationes non aliter fieri concedimus, nisi iuramento antea praestito ab his qui comparationes faciunt fuerit adfirmatum, quod neque lucri causa neque inimicitiis neque gratia tenti huiusmodi faciunt comparationem. Et hoc observari tam in omnibus sacris scriniis nostris quam in apparitione omnis sublimissimae praefecturae nec non magisteriae potestatis ceterisque omnibus iudiciis, quae in orbe nostro constituta sunt, his omnibus in posterum observandis. comparationes etenim iam antea factas retractari extra periculum minime est. A. 530 D. XIIII K. april. Constantinopoli Lampadio et Oresta vv. cc. conss.

³⁷⁹ Di cui si riporta solo il passo di interesse ossia il capo II: Nov. 49, 2 (peraltro = Bas. 22, 3, 1): ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΣΙΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΤΟΝ RΕΩΝ· ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΝ ΠΡΟΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ· ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΣΕΩΣ, ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΤΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΤΩΙ ΤΗΣ CALUMNIAΣ, INΑ ΑΠΑΣ ΜΟΝΟΝ ΥΠΕΡ ΠΑΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΟΜΝΥΟΙΤΟΚὰκεῖνο δὲ ἡγούμεθα τῷδε χρῆναι προστεθῆναι τῷ νόμῳ· ἐπειδὴ γὰρ ἤδη γεγράφαμεν νόμον βουλόμενον ἐξ ἰδιοχείρων μηδεμίαν γίνεσθαι σύγκρισιν, ἀλλ' ἐκ μόνων τῶν ἀγοραίων, ὁρῶμεν δὲ τὴν τῶν πραγμάτων πεῖραν δεομένην προσηκούσης ἐπανορθώσεως ἐν τῷ νόμῳ, καὶ τοῦτο ἐξ αὐτῆς τῆς τῶν δικαζομένων εὕρομεν πείρας, ἐπανορθῶσαι αὐτὸν κατὰ τοῦτο βουλόμεθα τὸ σχῆμα. πολλάκις γὰρ προκομίσας τις ἰδιόχειρον συμβόλαιον καὶ ἐξ αὐτοῦ ποιούμενος ἢ τὴν ἐναγωγὴν ἢ τὴν τῶν οἰκείων δικαίων ἀπόδειξιν, ἐπειδὴ τῆς αὐτῆς χειρὸς τὸ ἐναντίον μέρος προεκόμισε γράμματα, εἶτα νόμιμον σύστασιν ἐκεῖθεν ἡβουλήθη γίνεσθαι ἐξ ὧν αὐτὸς ὁ ἀντιτεταγμένος αὐτῷ προκεκόμικεν, ὁ δὲ ἀπεκέχρητο τῷ νόμῳ τῶ δεῖν ἐξ ἀγοραίων συμβολαίων γενέσθαι τὰς συγκρίσεις, ἀλλ' οὐ τῶν αὐτογράφων.

^{1.} Θεσπίζομεν τοίνυν, εἴποτε τοιοῦτό τι συμβαίη καί τις βουληθείη πρὸς αὐτὰ τὰ παρὰ τοῦ ἀντιδίκου προκομισθέντα γράμματα γενέσθαι τὴν ἐξέτασιν, μὴ διαβάλλεσθαι τοῦτο ὡς οὐκ ὀρθῶς γενόμενον. ὡ γὰρ ἂν αὐτὸς πιστεύοι καὶ ὃ προκεκόμικε καὶ ἐξ οὖ τὰ οἰκεῖα ἐπιρρώννυσι δίκαια, τοῦτο οὐκ ἂν διαβάλλοι οὐδὲ κωλύσειε τὴν σύγκρισιν τῶν γραμμάτων γενέσθαι πρὸς αὐτό, κἂν εἰ τύχοι καθεστὼς ἰδιόχειρον. οὐ γὰρ ἂν αὐτὸς ἑαυτῷ πολεμοίη καὶ ἄπερ ἰσχυρίζεται ταῦτα διαβάλλοι.

^{2.} Εἰ δὲ καὶ ἐκ δημοσίων ἀρχείων προκομισθείη χάρτης, οἶον ἀπόδειξις τῆς τραπέζης τῶν ἐνδοξοτάτων ἐπάρχων (ἴσμεν γὰρ δὴ καὶ τοῦτο ζητηθέν), καὶ τὸ ἐκ τῶν δημοσίων προκομιζόμενον καὶ δημοσίαν ἔχον μαρτυρίαν καὶ τοῦτο δεκτὸν εἶναι πρὸς τὰς συγκρίσεις τίθεμεν. πανταχοῦ γὰρ τὸ τῆς παραποιήσεως μισοῦντες πλημμέλημα καὶ τὸν ὅρκον διδόναι τοὺς ἀντεξετάζοντας τὰ γράμματα

veniva ammesso l'utilizzo di una scrittura privata stesa dall'autore stesso che effettuava la *comparatio litterarum* solo perché in questo caso il chirografo sarebbe stato proposto dalla stessa controparte, limitando così in un certo senso le manipolazioni. Successivamente la *comparatio litterarum* veniva trattata nell'Ed. 7, 2 ³⁸⁰ del 542 in materia di contratti bancari. Nel medesimo periodo di promulgazione di questo era scoppiata una grave epidemia di peste ed i banchieri avevano lamentato la difficoltà nel far valere i propri crediti. Giustiniano aveva quindi statuito che, se grazie alla *comparatio litterarum* fosse emerso il credito, i debitori avrebbero dovuto pagare il doppio; viceversa, la norma sarebbe stata a favore dei debitori qualora il passivo non fosse esistito³⁸¹.

In sintesi, dunque, l'uso della *comparatio litterarum*, di fatto non guardato con troppa benevolenza dalle istituzioni, era rimesso alle circostanze: in tempi meno duri si cercava di limitarne l'impiego, mentre in anni caratterizzati da eventi funesti si accettava in ragione della difficoltà delle condizioni di vita.

νενομοθετήκαμεν καὶ τὴν ἐξ ἀγοραίων μόνων συμβολαίων παράθεσιν εἰσηγησάμεθα. ὥστε κρατείτω διὰ πάντων ὁ νόμος ἐκεῖνος, τῆς παρούσης ὑποδιαιρέσεως ἐπιτιθεμένης αὐτῷ, τοῦ μέντοι ὄρκου τῶν συγκρινόντων ἐκ τρόπου παντὸς. Dat. XV k. Sept. CP. post cons. Belisarii v. c. anno II. ³⁸⁰ Ed. Iust. 7, 2: Alterum ad nos ab eodem argentariorum corpore relatum est caput, ut ne teneantur ipsi prolatis a se contractuum confessionibus, aut tabulis, aut rationibus illorum manus conscriptis, deinde in dubium vocatis per publicorum instrumentorum collationem fidem imponere, propterea quod ipsorum collegium multis quidem praecipae vero nobilibus hominibus credat, qui contractos suos publicari, autstattum rerum suarum manifestum fieri non patiantur malintque, ut consentaneum est, extraneis maiores quam minores videri, sed ut chirographa, ut dictum est, sibi tradita eandem quam publica instrumenta vim obtineant. Etiam in hoc igitur mediam nos quandam viam ingressi, qua et argentarios adversus eos, qui de talibus rebus litem movebunt, et rursus illos adversus ho suti volumus, sancimus, sit alae autographae contrahentium littarae proferantur, quas aut ipse, cuius esse dicuntu, aut ipsius heredes successoresve non possunt iureiurando dato negare ab illo, cuius prae se nomen ferunt, scriptas esse, no numeratae pecuniaeexceptiones non opponentes, sed insuper etiam argentarius publico instrumento scripta confirmare possit, aut ipse quidem id neglogat, adversarius vero ex alterius publici scripti comparatione fraudem redarguere nequeant, tunc ex certis et indubitatiset testium subscriptione confirmatis autographis documentis ad ea quae ab argentarius aut contra eos proferuntur contrahentium chirographa, comparatio fiat et firma haec sint nec minorem quam publica instrumenta vim habeant, cum non securitas iis desit, sed sola forma. Nec ullum supplicationibus praciudicium, inde fiat, quod non insunt hypothecae aut heredum successorumve nomen in scriptis a contrhaentibus cum ipsis compositis.. ³⁸¹ AMELOTTI, Giustiniano, cit., 6.

4. C. 4, 21, 17, pr.

L'intervento imperiale discusso in questo paragrafo è quello immediatamente successivo alla costituzione esaminata nel precedente. Essa è rivolta al prefetto del pretorio Mena³⁸². Si tratta di una costituzione relativa sia alle formalità necessarie *ad substantiam* ³⁸³ nella stipula di un generico atto scritto ³⁸⁴, sia alla *arra poenitentialis*.

C. 4, 21, 17, pr. Iust. A. Menae pp: Contractus venditionum vel permutationum vel donationum, quas intimari non est necessarium, dationis etiam arrarum vel alterius cuiuscumque causae, illos tamen, quos in scriptis fieri placuit, transactionum etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa et postremo partibus absoluta sint, ut nulli liceat prius, quam haec ita processerint, vel a scheda conscripta, licet litteras unius partis vel ambarum habeat, vel ab ipso mundo, quod necdum est impletum et absolutum, aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare [...] a. 528 D. k. Iun. Constantinopoli dn. Iustiniano A. II cons.

³⁸² Fu *Praefectus praetorio Orientis* negli anni 528-529 d.C..

³⁸³ La forma scritta *ad substantiam* avrebbe poi assolto anche una funzione probatoria, come rilevato da F. GALLO, *Riflessioni sulla funzione della scriptura in C. 4, 21, 17* in *Studi in onore di Biondo Biondi*, vol. II, Milano, 1965, 428 - 432 (il quale a sua volta richiama la posizione di G. ASTUTI, *I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano*, Milano, 1952, 115 -117), nonostante Giustiniano probabilmente non avesse a suo avviso individuato nettamente la funzione della scrittura come mezzo di prova. Anche M. L. MARASINGHE, *Arra – not in dispute* in *RIDA* 20 (1973), 350 asserisce che la forma scritta fosse necessaria ai fini della validità sostanziale e non formale. Infine, per una puntuale analisi delle due posizioni in contrapposizioni si veda A. TORRENT, *Instrumenta emptionalia: C. 4.21.17* in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité* 55 (2010), 481-486. Più recentemente si veda anche MARELLI, *Il tabellionato (parte II)*, cit., 906.

³⁸⁴ Si precisa che, nonostante il testo elenchi differenti tipologie di contratti, una parte consistente della dottrina ha ritenuto che la stesura originaria della costituzione concernesse in realtà la sola compravendita, tra i quali ad esempio G. G. ARCHI, "Civiliter vel criminaliter agere" in tema di falso documentale in Scritti Beatificazione Ferrini, vol. I, Milano, 1947, 51 ss. o A. D'ORS, Las Arras en la compraventa Justinianea in Iura 6 (1955), 149 – 152.

La legge sovra riportata si riferisce sia agli *instrumenta* tabellionici sia a quelli perfezionati tra le sole parti e precisamente a contratti di vendita e permuta, alla donazione, alla dazione di caparre e più in generale a tutti i contratti che si siano voluti stipulare per iscritto (*quos in scriptis fieri placuit*), ma anche a transazioni che si sia convenuto realizzare con un *instrumentum* (*transactionum etiam, quas instrumento recipi convenit*). Anche nel VI sec. d. C., dunque, Giustiniano lascia alle parti la scelta fra la stipulazione *in scriptis* o *sine scriptis* per i "negozi" di cui sopra, imponendo però una specifica forma ai fini dell'efficacia, dettata solo per quei contratti che si sarebbero potuti stipulare in entrambe le forme³⁸⁵. Come già visto nel capitolo precedente³⁸⁶, peraltro, i contratti conclusi per iscritto erano già sottoposti alla disciplina dell'*insinuatio*³⁸⁷. In questo caso non è poi così chiaro né se quel *quas intimari non est necessarium* si riferisca alle sole *donationes* o ai contratti indicati prima e dopo di questa³⁸⁸ né se effettivamente il verbo *intimor* possa intendersi come un sinonimo del processo di insinuazione³⁸⁹.

Nella presente costituzione si stabilisce che tutti questi atti non possano avere forza di instrumento in assenza della sottoscrizione delle parti in calce alla bella copia del documento, denominato mundum ³⁹⁰ (nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata). Mentre quest'ultimo veniva sancito

³⁸⁵ Come sottolinea GALLO, *Riflessioni*, cit., 432 - 433 nel linguaggio giustinianeo solitamente con l'espressione *in scriptis* ci si riferisce alla forma scritta come disciplinata in C. 4, 21, 17 e con quella *sine scriptis* si indica invece l'accordo dei contraenti senza la necessità di ricorrere alla redazione scritta nemmeno *ad probationem*.

³⁸⁶ Cap. II par. 5.1, 6 e 7.

³⁸⁷ Leggendo C. 4, 21, 17, 1, inoltre, la dottrina si è interrogata sulla valenza della presente disposizione solo per gli *instrumenta* per i quali non era necessaria l'insinuazione o meno: tra i tanti si veda GALLO, *Riflessioni*, cit., 419 – 421, il quale effettua anche una puntualissima analisi dei contratti per i quali fosse necessaria l'insinuazione chiamando anche in ausilio *Sch. ad Bas.* 22, 1, 76 (SCHELTEMA B. IV, 1383) e conclude che "[...] per la stipulazione dei contratti sottoposti a *insinuatio*, era necessaria *ad substantiam* l'osservanza dei requisiti disposti da Giustiniano per la contrattazione *in scriptis.*"

³⁸⁸ Nel capitolo precedente abbiamo visto l'*insinuatio* sia per più generiche alienazioni di eunuchi in C. 4, 42, 2, pr. sia per donazioni, come nella Costituzione di Zenone del 478 d. C. in C. 8, 53, 31, pr.

³⁸⁹ A favore di tale analogia V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, vol. I, Napoli, 1956, 97-99 e AMELOTTI – COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 34.

³⁹⁰ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 34-35: il *mundum* era una sorta di scrittura in bella copia; prima di essa veniva compilata una specie di bozza, denominata *scheda conscripta*.

come requisito previsto per ogni tipologia di atto scritto³⁹¹, i due seguenti venivano invece programmati per i soli documenti tabellionici. Se infatti i contraenti avessero preferito ricorrere ad un tabellio, questi avrebbe dovuto operare la completio (ab ipso completa) mentre i contraenti (o almeno da una prima traduzione letterale sembra che siano i contraenti) avrebbero dovuto tracciare le sottoscrizioni, così da compiere l'absolutio (et postremo partibus absoluta sint). Il fatto che partes sia al dativo/ablativo sembra poter essere un indizio per tradurre questo sostantivo con il complemento d'agente, anche se mancherebbe la preposizione a, che si trova spesso aggiunta in alcune edizioni tra parentesi ma che non è presente nel testo. Tuttavia, la prassi occidentale avrebbe inteso quell'absolvere come un ultimo adempimento del tabellio, mentre le parti avrebbero solo partecipato alla traditio cartae e, come osservato dall'Amelotti³⁹², forse anche vista l'assenza della preposizione di cui sopra, sarebbe più corretto interpretare quei *completa* e *absoluta* entrambi riferiti al tabellione. Anche altra parte della dottrina³⁹³, per identiche ragioni, ha recentemente ritenuto che l'absolutio si debba identificare con la consegna del documento alle parti. Si tratterebbe in quest'ultimo caso quindi di un complemento di termine, con l'absolutio attuata dal medesimo tabellione, a questo punto unico protagonista dell'intero procedimento. La perifrasi et postremo partibus absoluta sint potrebbe pertanto tradursi come "e infine sia (il verbo nel testo è al plurale perché si riferisce anche a instrumenta e regge anche completa) effettuata l'absolutio per le parti" nel senso che il tabellio l'avrebbe compiuta al posto delle stesse parti e nel loro interesse.

Tornando al resto del testo vediamo che in mancanza di osservazione delle formalità di *completio* ed *absolutio* nessuno avrebbe potuto rivendicare alcun diritto derivante dai documenti scritti in questione (*aliquod ius sibi ex eodem contractu vel*

³⁹¹ E. MARELLI, *Il tabellionato in età giustinianea (parte I). La forma degli atti tabellionici e la personalità della prestazione del* tabellio in *Archivio giuridico online* vol. I, fasc. 2 (2022), 907.

³⁹² M. AMELOTTI, *Il documento nel diritto giustinianeo* in *Il mondo del diritto in epoca giustinianea caratteri e problematiche*, Ravenna, 1985, 133.

³⁹³ MARELLI, *Il tabellionato (parte I)*, cit., 909.

transactione vindicare), anche nel caso in cui il documento avesse avuto "le lettere" di una o di entrambe le parti (*litteras unius partis vel ambarum habeat*)³⁹⁴.

In questa sede troviamo innanzi tutto il tabellione ancora una volta protagonista della stesura di quei contratti di cui si era già detto nei provvedimenti del secolo precedente. In aggiunta alla scrittura, però, egli avrebbe inoltre dovuto effettuare la *completio* ed assistere all'*absolutio*³⁹⁵. La prima avrebbe consistito nella lettura del documento da parte del tabellione e nella conseguente domanda rivolta alle parti circa la corrispondenza del testo con la loro volontà in modo tale da accertarsi di averla riportata correttamente³⁹⁶. Con il medesimo termine ci si sarebbe riferiti anche al momento in cui questa coincidenza veniva effettivamente attestata dal *tabellio*³⁹⁷. Tuttavia non si può ancora parlare di "*publica fides*", prerogativa in quel tempo propria solo del documento pubblico³⁹⁸.

³⁹⁴ Il testo poi continua asserendo che nei contratti di vendita indicati non sarebbe potuto essere lecito che per il prezzo pattuito si fosse imposta al venditore l'esecuzione del contratto o il pagamento all'acquirente di danni ed interessi (*adeo ut nec illud in huiusmodi venditionibus liceat dicere, quod pretio statuto necessitas venditori imponitur vel contractum venditionis perficere vel id quod emptoris interest ei persolvere.*). Non si è analizzata invece la seconda parte della costituzione in quanto essa non cita i *tabellioni* né dispone nulla nei loro confronti bensì definisce da quale momento in poi abbia forza di legge la costituzione stessa e per quali *instrumenta* (C. 4, 21, 17, 1): unica eccezioni avrebbero fatto solo gli *emptionalia instrumenta in scheda vel in mundo conscripta* per i quali sarebbe stata ancora applicata la vecchia disciplina. In C. 4, 21, 17, 2, invece, Giustiniano dispone solo che si continui, in assenza di apposita pattuizione, ad applicare il cd. "regime delle arre": chiunque non avesse rispettato la promessa di vendita, qualora avesse ricevuto la caparra dal promissario acquirente, avrebbe dovuto restituire a questi il doppio della caparra.

 $^{^{395}}$ I termini *completio* e *absolutio* ricorreranno anche nella Nov. 44 di Giustiniano, di cui *infra* §4.1. 396 TALAMANCA, v. *Documentazione e documento (dir. rom)*, cit., 554. Il termine greco corrispondente sarebbe stato $\pi\lambda\eta\rho\omega\sigma\iota\varsigma^{396}$, traducibile con 'compimento'. Volendosi lanciare in un confronto con l'attuale legge notarile, si potrebbe cogliere una somiglianza sia con l'art. 51 co. 2 n. 8, della L. 89/1913, secondo il quale il notaio deve dare lettura "dell'atto, delle scritture e dei titoli inserti nel medesimo" (oltre che far menzione della stessa nel documento) sia con l'art. 47 co. 3 della medesima legge, per il quale "Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto.".

³⁹⁷ CENCETTI, *Dal tabellione*, cit., 21.

³⁹⁸ M. AMELOTTI, *Notai*, cit., 660; CENCETTI, *Dal tabellione*, cit., 22: "[...] Piena fede, invece, godevano i documenti emanati da magistrature ed uffici muniti di *ius actorum conficiendorum*, i quali potevano rilasciare copie cancelleresche del contenuto dei protocolli nei quali era registrato lo svolgimento della loro attività: e uno dei mezzi escogitati per ottenere attestazioni autentiche di negozi giuridici privati fu perciò quello (forse dovuto all'influenza di analoghe istituzioni greche, largamente attestate in Egitto, come l'agoranomia) di produrre le scritture relative, tabellionali o non tabellionali, davanti a qualcuno di tali uffici perché le riconoscesse conformi a verità e poi chiedere copia del relativo verbale, autenticamente estratto dagli atti di quella magistratura o di quell'ufficio.

Con *absolutio*, invece, si sarebbe inteso il confezionamento dell'atto definitivo e perfetto di fronte al destinatario³⁹⁹.

Il Talamanca ritiene però che vi siano delle divergenze di interpretazione in merito a questo termine: da alcune fonti⁴⁰⁰ sembrerebbe che l'absolutio avvenisse dopo la completio mentre da altre apparirebbe il contrario 401. Sempre il Talamanca 402 avanza una soluzione per questo contrasto: l'absolutio posta dopo la completio sarebbe riferita alla completio sostanziale, mentre la seconda versione riguarderebbe la completio formale. In entrambi i casi l'absolutio sarebbe stata necessaria, pena la non rilevanza giuridica dell'atto, come si evincerebbe anche da I. 3, 23, pr. 403. Dunque l'absolutio sarebbe stata registrata soltanto nelle clausole negoziali finali o insieme alla firma delle parti⁴⁰⁴: il tabellione avrebbe quindi scritto l'atto, apposto la *completio*, consegnato lo stesso atto alle parti, le quali avrebbero compiuto in prima persona l'absolutio. Giustiniano, con l'introduzione di questo processo redazionale, che poi ritroviamo anche nella Novella 44, aveva probabilmente come intento principale, da un parte quello di definire quali contratti potessero concludersi sine scriptis e quali no 405 e dall'altra quello di tentare di superare, per i contratti indicati, il perfezionamento in maniera meramente consensuale ed orale attraverso il contestuale rafforzamento delle formalità scritte⁴⁰⁶.

In questo modo gli *instrumenta privata* e gli *instrumenta publice confecta*, muniti di limitata forza di prova, si trasformavano in veri documenti pubblici, assolutamente autentici. [...]".

³⁹⁹ CENCETTI, Dal Tabellione, cit., 21: il cui corrispondente greco è τελείωσις, ossia 'perfezione'.

⁴⁰⁰ Ciò si evincerebbe, nella sua ricostruzione, oltre che dalla stessa C. 4, 21, 17, pr. anche da I. 3, 23, pr., *Sch. ad Bas.* 11, 2, 32 (SCHELTEMA B. I, 398), *Sch. ad Bas.* 22, 1, 76 (SCHELTEMA B. IV, 1383).

⁴⁰¹ Ciò si evincerebbe da: Nov. 44, 1 pr.; Sch. ad Bas. 22, 1, 76 (SCHELTEMA B. IV, 1383).

⁴⁰² TALAMANCA, v. Documentazione e documento (dir. rom), cit., 554.

⁴⁰³ I. 3, 23 pr.: Emptio et venditio contrahitur [...] nisi et instrumenta emptionis fuerint conscripta vel manu propria contrahentium, vel ab alio quidem scripta, a contrahente autem subscripta et, si per tabellionem fiunt, nisi et completiones acceperint et fuerint partibus absoluta. [...].

⁴⁰⁴ AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit., 36. A riguardo è da menzionare anche una ricostruzione di H. BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der römischen unf germanischen Urkunde*, vol. I, Berlino 1880, 74 ss. e 86 ss., ivi riportata da Amelotti.

⁴⁰⁵ GALLO, *Riflessioni*, cit., 417.

⁴⁰⁶ TORRENT, *Instrumenta*, cit., 479.

5. C. 6, 23, 24, pr.

Sempre promulgata nel 528 d. C. e sempre indirizzata al medesimo prefetto del pretorio Mena, vi è un'altra costituzione nella quale sono citati i *tabelliones*. Essa è in materia di testamenti: Giustiniano statuisce che siano valide anche le disposizioni testamentarie in cui non sia rispettate alcune formalità che però non incidano sulla volontà del testatore.

C. 6, 23, 24, pr.: Iust. A. Menae pp.: Ambiguitates, quae vel imperitia vel desidia testamenta conscribentium oriuntur, resecandas esse censemus et, sive institutio heredum post legatorum dationes scripta sit vel alia praetermissa sit observatio non ex mente testatoris, sed vitio tabellionis vel alterius qui testamentum scribit, nulli licentiam concedimus per eam occasionem testatoris voluntatem subvertere vel minuere. a. 528 D. k. Ian. dn. Iustiniano A. pp. II cons.

Nel testo l'imperatore stabilisce che tutte le ambiguità nate dall'imperizia o dalla negligenza di chi compila i testamenti siano recise. Egli elenca alcune di queste imprecisioni, come l'istituzione degli eredi scritta dopo la disposizione dei legati o l'omissione di altre osservanze derivanti non dall'intenzione del testatore ma dal *tabellio* o da chi altro abbia compilato il testamento. In particolare la questione dell'anteposizione della *datio tutoris* alla *heredis institutio* nel testamento era stato un problema tutt'altro che irrilevante ma assai dibattuto tra le scuole dei Sabiniani e dei Proculiani⁴⁰⁷. La *ratio* del provvedimento in esame è infatti quella di impedire la distruzione o la menomazione della volontà del testatore a causa di dimenticanze o errori del terzo redigente. Il dato che si ricava dalla costituzione non è così rilevante: troviamo ancora una volta il *tabellio* incaricato della redazione di

⁴⁰⁷ Sul punto le osservazione di G. L. FALCHI, *Studi sulla legislazione di Giustiniano (528 – 534) e la codificazione di "leges" e "iura"* in *SDHI* 59 (1993), 13 ma più in generale, per i dibattiti tra le due scuole, si veda su tutti M. BRETONE *Ius controversum nella giurisprudenza classica* – Estr. da*Atti della Accademia nazionale dei Lincei*, vol. XXIII, Roma, 2008.

testamenti. Tuttavia egli non rimane l'unico terzo avente questa competenza, evincendosi dal testo che essa sia rimessa anche ad altri.

6. C. 6, 23, 29, 7

La costituzione venne promulgata qualche anno dopo la precedente ed è sempre in materia di testamenti.

C. 6, 23, 29, 7: Quae in posterum tantummodo observari censemus, ut, quae testamenta post hanc novellam nostri numinis legem conficiuntur, haec cum tali observatione procedant: quid enim antiquitas peccavit, quae praesentis legis inscia pristinam secuta est observationem? Scituris et tabellionibus et his qui conficienda testamenta procurant, quod, si aliter facere ausi fuerint, poenam falsitatis non evitabunt, quasi dolose in tam necessaria causa versati.

A. 531 D. k. Mart. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis vv. CC.

I tabellioni qui sono menzionati solo nella parte finale del provvedimento. Più in generale nel resto di esso si sancisce che per fugare ogni dubbio sulla reale volontà del testatore di istituire erede un certo soggetto questi dovesse apporre nella sua sottoscrizione il nome o i nomi degli istituiti o, qualora fosse stato analfabeta o non in condizione di scrivere, avrebbe invece dovuto effettuare una *nuncupatio* di fronte ai testimoni⁴⁰⁸. L'assenza di una o dell'altra formalità avrebbe quindi inficiato la validità dell'istituzione stessa. Giustiniano precisa come il testo promulgato abbia valore solo per i testamenti compilati dopo l'entrata in vigore della costituzione e

scribere neque articulate loqui potest, mortuo similis est et falsitas in elogiis committitur [...].

⁴⁰⁸ Nelle righe successive viene anche spiegata la *ratio* del provvedimento: il testatore che può parlare o scrivere è infatti cosciente e quindi nel pieno delle proprie facoltà, mentre colui che non fosse in grado né di scrivere né di parlare sarebbe "simile ad un morto" e quindi la sua volontà sarebbe facilmente alterabile. Ciò si legge in C. 6, 23, 29, 2: *Si enim talis est testator, qui neque*

conclude con quello che sembra essere più di un monito sia per i *tabelliones* redigenti gli atti di ultima volontà sia generalmente per coloro che si sarebbero occupati di redigerli⁴⁰⁹: se oseranno agire diversamente essi non eviteranno la *poena falsitatis* per aver posto in essere con dolo una tale condotta.

NOVELLAE

7. La novella 7 del 535: i tabelliones nel prologo e nei capi 7 e 9

La Novella in questione riguarda l'ambito ecclesiastico, in particolare i divieti di alienazione di beni della Chiesa, ed è indirizzata all'arcivescovo di Costantinopoli. Abbiamo già trattato di estensori nella sfera ecclesiastica parlando dei *notarii sanctae Romanae ecclesiae*, membri della cancelleria pontificia con mansioni di redattori ⁴¹⁰ e abbiamo altresì già esaminato un provvedimento di legge volto a sanzionare i *tabelliones* che avessero redatto contratti di alienazione di beni ecclesiastici ⁴¹¹.

Νον. 7, pr. : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΕΚΠΟΙΕΙΣΘΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΤΤΕΣΘΑΙ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Η ΕΙΣ ΙΔΙΚΗΝ ΥΠΟΘΗΚΗΝ ΔΙΔΟΣΘΑΙ ΤΩΙ ΔΑΝΕΙΣΤΗΙ, ΑΛΛ' ΑΡΚΕΙΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΤΑΙΣ ΓΕΝΙΚΑΙΣ ΥΠΟΘΗΚΑΙΣ [...]καὶ πρός γε καὶ τὸν συμβολαιογράφον τὸν τὰ τοιαῦτα συντάξαντα συμβόλαια διηνεκεῖ παραδίδωσιν ἐξορίᾳ, μηδεμιᾶς αὐτῷ φιλανθρωπίας μηδὲ ἐπανόδου ποτὲ μεταδιδοῦσα· [...]

⁴⁰⁹ Ancora una volta l'unico dato ricavabile con certezza è quello relativo alla possibilità (e mai all'obbligo) di ricorrere al tabellione per la redazione del proprio testamento, prassi che si può azzardare all'inizio del VI sec. d. C. definire, se non comune, quanto meno diffusa, vistane le menzioni in diversi provvedimenti.

⁴¹⁰ Cap. I par. 3.

⁴¹¹ Cap. II par. 5.3, costituzione dell'imperatore Leone alla quale, come si vedrà in questo paragrafo, Giustiniano fa esplicito riferimento.

Tralasciamo le prime righe della novella, ove Giustiniano, passa prima in rassegna i provvedimenti degli imperatori a lui precedenti riguardanti la circolazione di beni sacri e poi ribadisce di aver già legiferato in materia di rendite ecclesiastiche rimodernando, correggendo, aggiungendo e togliendo il superfluo, con la pretesa di applicare siffatte riforme all'interno mondo ecclesiastico.

Si legge poi una condanna comminata agli amministratori di un bene ecclesiastico che si siano arricchiti a scapito della Chiesa o che la abbiano danneggiata.

Nel punto di nostro interesse, Giustiniano asserisce che il συμβολαιογράφος che avesse compilato tali συμβόλαια, ossia *instrumenta*, sarebbe stato condannato all'esilio perenne, senza possibilità né di ritorno (ἐπανόδος) né di indulgenza (φιλανθρωπία). Si doveva trattare dunque di una condotta ritenuta grave tanto da venir punita con l'esilio perenne. Il fatto che siano richiamati i *tabelliones* nella stesura di testi riguardanti la Chiesa lascia intendere che non fosse insolito il loro impiego anche in ambito ecclesiastico, come appunto già rilevato per i *notarii*. Sapendo però che i beni della Chiesa fossero da considerarsi appunto inalienabili, per lo meno all'epoca di Giustiniano, si può lasciare aperta anche l'ipotesi che essi non avessero invece nulla a che fare con il clero ma che piuttosto la novella intendesse punire quelli che tra loro avessero prestato la propria mano per stipulare i suddetti contratti, dal momento che, come più volte rilevato, era ormai comune rivolgersi loro per la conclusione di compravendite, permute, donazioni, ecc.

Un altro passo di nostro interesse di questa novella è tratto dal capo VII, in cui in generale si parla di enfiteusi.

Nov. 7, 7, 1: Ταῦτα [τε] οὖν ἄπαντα παραφυλαττέσθω, ταῖς εἰρημέναις ὑποκείμενα ποιναῖς· μήτε τῶν συμβολαιογράφων θαρρούντων τοῖς τοιούτοις ὑπουργεῖν συμβολαίοις, ἀλλὰ δεδιότων τὴν ἀειφυγίαν καὶ τὸ μηδεπώποτε ἐπανελθεῖν, μηδ' ἂν εἰ θεῖος τοῦτο δοίη τύπος· [...]

Riprendendo l'argomento dell'esilio dei *tabelliones*⁴¹² il testo rimarca ancora che vadano mantenute le pene elencate nel testo non tanto per i συμβολαιογράφοι che osano prestare la propria opera per la stesura di atti contenenti dispositivi di beni ecclesiastici ma piuttosto per quelli che temono di essere esiliati, visto che si sarebbe trattato di un esilio senza alcuna possibilità di rientro in patria neppure se per quella circostanza fosse prevista la τ ύπος θ εῖος.

Νον. 7, 9: [...] ἀλλὰ τῷ τε ἐνδοζοτάτῳ κοιαίστωρι ποινὴν ἐπικεῖσθαι quinquaginta librarum auri, εἴ τι τοιοῦτο ὑπαγορεύσειε, τοῖς τε δεχομένοις τὴν ἐμφάνισιν τοιούτου τινὸς θείου τύπου ἐνδοζοτάτοις ἄρχουσιν ἢ ἐτέροις τισὶ τὴν αὐτὴν ὑποκεῖσθαι ποινήν, τούς τε συμβολαιογράφους ὑποπίπτειν τῷ Λέοντος τοῦ τῆς εὐσεβοῦς λήξεως διατάξει, εἰ γράψαιέν τι τοιοῦτο συμβόλαιον· τούς τε θεοφιλεστάτους ἐπισκόπους ἢ τοὺς εὐλαβεστάτους οἰκονόμους ἀκινδύνως ἀποσείεσθαι τοὺς τοιούτους θείους πραγματικοὺς τύπους, μᾶλλον μὲν οὖν ἐπικινδύνως προσίεσθαι, καὶ γινώσκειν, ὡς περὶ αὐτὴν κινδυνεύσουσι τὴν ἱερωσύνην, εἴ γε ἀμελήσαντες τῶν νόμων τοῖς οὕτω γινομένοις πραγματικοῖς ἀκολουθήσαιεν τύποις.

Il testo si inserisce ancora una volta in un contesto che condanna ogni "negozio" avente ad oggetto beni ecclesiastici. Viene comminata una ulteriore sanzione per coloro che si fossero invischiati nella compilazione di simili documenti. In particolare si prevede il pagamento di *quinquaginta librarum auri* ⁴¹³ per il gloriosissimo questore (ἐνδοξοτάτῳ κοιαίστωρι) qualora avesse dettato qualcosa in tal senso (εἴ τι τοιοῦτο ὑπαγορεύσειε) e parimenti (letteralmente "sia stabilita la stessa pena" τὴν αὐτὴν ὑποκεῖσθαι ποινήν) per coloro che avessero ricevuto una

⁴¹² Anche qui, nelle righe immediatamente successive al passo riportato, proprio come nel prologo (dove anche si è omesso il periodo in questione in quanto non pertinente con l'argomento della presente trattazione), subito dopo la sanzione comminata ai συμβολαιογράφοι si tratta degli ἀρχόντες sempre riguardo ai συμβόλαια vietati.

⁴¹³ Nella versione in greco l'importo, scritto peraltro in caratteri latini, è pari a cinquanta libbre d'oro, mentre in quella in latino il testo recita "*centum librarum auri*".

simile *insinuatio* (ἐμφάνισιν) riguardante oggetti sacri, ai giudici più illustri (ἐνδοζοτάτοις ἄρχουσιν), o ad alcuni altri. Veniamo ai συμβολαιογράφοι: essi sono sottomessi alla disposizione di accusa del pio Leone (τῆ διατάξει λήξεως τοῦ τῆς εὐσεβοῦς Λέοντος). Giustiniano, dopo aver previsto nella prima parte della costituzione la pena dell'esilio per i *tabelliones* che avessero redatto atti di alienazione di beni ecclesiastici richiama il contenuto di un provvedimento dell'imperatore Leone, già esaminato nel capitolo II: in esso era scritto che essi sarebbero stati puniti con l' *'irrevocabilis exilium*'414 e Giustiniano, a distanza di 65 anni, conferma la previsione.

8. La novella 44 del 537

A differenza delle altre norme giustinianee, nelle quali il *tabellio* non è mai il protagonista del provvedimento pur risultando menzionato poiché connesso per via delle proprie mansioni, nella novella 44^{415} del 537^{416} questi è il cuore stesso della costituzione, segno forse di una ormai aumentata rilevanza⁴¹⁷. Essa è indirizzata al *praefectus praetorio* Giovanni di Cappadocia⁴¹⁸ e disciplina nel primo capo il funzionamento delle στατίονες⁴¹⁹ in cui risiedevano i tabellioni dettando le regole che essi avrebbero ivi dovuto rispettare, mentre nel secondo passa in rassegna le varie tipologie di χάρτης da utilizzare per la redazione degli atti. La costituzione

⁴¹⁴ Anche l'esilio stabilito da Giustiniano è però irrevocabile, visto che una volta ordinato non si può eliminare neanche se τύπος θεῖος ed il *tabellio* condannato non può né sperare nell'ἐπανόδος né nella φιλανθρωπία.

 $^{^{415}}$ = Bas. 22, 2, 1.

⁴¹⁶ Sulla datazione della novella in questione, sempre considerata dell'agosto del 537 d. C., sono emersi invero dubbi tra il 536 ed il 537 d. C., come rilevato da L. MIGLIARDI ZINGALE, *In margine a Nov. Iust. 44,2: Το Καλούμενον πρωτόκολλον* in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, vol. V, Milano, 1984, 151 nt. 2.

⁴¹⁷ AMELOTTI - COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 38.

⁴¹⁸ Fu *praefectus praetorio* negli anni 531 - 538 d. C. (forse divenne facente funzioni già nel 530 d. C. in sostituzione di Giuliano).

⁴¹⁹ Il luogo esatto di collocazione delle stesse non viene citato nella novella. Tuttavia esse potrebbero essere assimilate a degli uffici, non per forza di proprietà del *tabellio* stesso: infatti nella novella viene richiamato lo στατίονος κυρίος, terzo proprietario di questi luoghi.

promulgata da Giustiniano si rivolge principalmente agli abitanti di Costantinopoli e delle sue province⁴²⁰, città indicata con la perifrasi εὐδαίμων πόλις ossia "città felice" o "città prospera".

Nov. 44, pr. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΥΤΟΥΣ ΕΑΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΑΡΤΑΙΣ

Ό αὐτὸς βασιλεὺς Ἰωάννη ἐπάρχω πραιτωρίων τὸ β΄, ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρικίω. Προοίμιον. Δίκης μικρῷ πρόσθεν ἠκροασάμεθα τῷ παρόντι νόμῷ παρασχομένης τὴν πρόφασιν. ἐκ γὰρ προσώπου γυναικός τινος ἐφέρετο συμβόλαιον, γράμματα μὲν αὐτῆς οὐκ ἔχον (ἦν γὰρ τούτων ἀνεπιστήμων), τελεσθὲν δὲ ὑπὸ συμβολαιογράφου καὶ παρά τε ταβουλαρίου τὴν ὑπογραφὴν ἔχον τὴν αὐτῆς καὶ μαρτύρων ἐπιδεικνύον παρουσίαν. εἶτα ἐπειδή τις ἀμφισβήτησις περὶ αὐτοῦ γέγονε, τῆς γυναικὸς λεγούσης οὐ ταῦτα εἶναι τὰ παρ' αὐτῆς ἐπιταχθέντα ἄπερ ὁ γάρτης ἔλεγεν, ὁ τῆς δίκης ἀκροώμενος ἐπεζήτει παρὰ τοῦ συμβολαιογράφου μαθεῖν τὴν τοῦ πράγματος ἀλήθειαν, καὶ δὴ τὸν συμβολαιογράφον ἤγαγεν. ὁ δὲ τὰ μὲν γράμματα ἐπιγινώσκειν ἔφη τῆς πληρώσεως τοῦ συμβολαίου, μὴ μὴν είδεναι τι τῶν παρακολουθησάντων· οὕτε γὰρ αὐτὸς τὴν ἀρχὴν ἐπιταγῆναι παντελῶς, ἀλλ' ἐπιτρέψαι τινὶ τῶν αὐτοῦ τοῦτο πρᾶξαι, οὔτε ὕστερον παραγενέσθαι τῆ πληρώσει, ἀλλ' αὖθις ἐτέρω τοῦτο ἐπιτετραφέναι. καὶ ὁ μὲν παραγενόμενος τῆ πληρώσει παρῆλθεν, οὐδὲν οὐδὲ αὐτὸς φήσας εἰδέναι (καὶ γὰρ οὐδὲ ὁ γραφεὺς ἦν τοῦ συμβολαίου), ἀλλὰ μόνον ἐδίδαξεν ὅτι παρόντος αὐτοῦ τοῦτο ἀπολέλυται. οὐδὲ μὴν ὁ τὴν ἀργὴν ἐπιταχθεὶς ηὑρέθη· ὅστε εἰ μὴ διὰ τῶν μαρτύρων ὁ δικάζων ἴσχυσεν ἐπιστῆναι τῷ πράγματι, καθαρῶς ἐκινδύνευεν τὸ διαπεσεῖν πανταγόθεν τὴν τοῦ πράγματος γνῶσιν. ἐκεῖνο μὲν οὖν τῆς προσηκούσης ἔτυχεν ἐξετάσεώς τε καὶ κρίσεως·

⁴²⁰ M. MODESTI, *La "misteriosa" scrittura grande: paleografia e storia*, 2010, 10 : http://amsacta.unibo.it/2809/3/Modesti_Ravenna_2010.pdf .

Nelle prime righe della novella si legge la volontà di regolare i compiti dei tabelliones, poiché, come recita testualmente il testo, si era presentata la giusta occasione (Δίκης [...] πρόφασιν) ossia il seguente caso reale. Una donna, probabilmente analfabeta, presentava in giudizio un documento redatto da un tabellio (a mezzo della completio, desumibile dall'utilizzo del verbo τελέω⁴²¹) e da un tabularius recante la sottoscrizione di quest'ultimo⁴²² e che mostrava la presenza dei testimoni (τελεσθέν [...] παρουσίαν). In seguito nasceva una controversia in relazione a quell'atto, poiché la donna lamentava la non corrispondenza dei fatti con lo scritto⁴²³ (εἶτα [...] ἔλεγεν). Dunque il giudice chiamava il tabellione al fine di comprendere la verità (ὁ τῆς δίκης [...] ἤγαγεν). Quest'ultimo avrebbe asserito di riconoscere la formula della completio da lui posta, ma di non sapere nulla in merito a quel che seguiva nel testo (ὁ δὲ τὰ μὲν γράμματα [...] παρακολουθησάντων): infatti si poteva totalmente attribuire a lui la formazione dell'atto, poiché aveva commissionato la confezione dello stesso a due suoi collaboratori⁴²⁴, non assistendo quindi all'intera compilazione del testo. Dichiarava che il primo dei due assistenti si fosse occupato della materiale redazione, mentre si sarebbe poi rivolto al secondo per realizzare gli altri adempimenti (οὕτε [...] ἐπιτετραφέναι). Quindi, a seguito di queste dichiarazioni, era stato chiamato in

⁴²¹ Il verbo τελέω nella diatesi media significa appunto "compiere": i sostantivi con il quale in greco si indica la *completio*, come vedremo in questa stessa novella sono πλήρωσις e, appunto, τελείωσις. ⁴²² Recitando il testo "παρά τε ταβουλαρίου τὴν ὑπογραφὴν ἔχον τὴν αὐτῆς" si potrebbe intendere sia che il *tabularius* avesse posto la firma in luogo della donna sia che anch'essa avesse apposto con lui la propria sottoscrizione. Tuttavia si predilige la prima delle due ipotesi in quanto il testo specifica letteralmente che questo documento non presentava parole scritte da lei.

⁴²³ Vi è nella presente novella una incongruenza: nella prima parte si legge che la sottoscrizione era stata apposta dal *tabularius*, prassi genericamente diffusa in caso di analfabetismo. D'altra parte, però, se la donna fosse davvero stata analfabeta probabilmente non sarebbe riuscita a leggere il documento per rilevarne la difformità dal vero, a meno che qualcuno che sapesse invece quantomeno leggere non glielo avesse fatto notare. Oltre a quest'ultima ipotesi si potrebbe invece pensare che ella, pur alfabetizzata, il giorno della stesura dell'atto non fosse stata in grado di sottoscriverlo per una momentanea menomazione all'arto o magari che la menomazione fosse permanente. Resta in piedi anche un'ultima possibilità: l'episodio potrebbe non essere stato reale ed i compilatori, nel redigere il testo, potrebbero non aver fatto caso a questa piccola "contraddizione".

⁴²⁴ Nella ricostruzione dell'Amelotti (AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, cit, 38), il primo assistente si sarebbe occupato, nello specifico, di raccogliere le disposizioni della donna.

tribunale l'aiutante che aveva assistito alla completio⁴²⁵ (καὶ ὁ μὲν παραγενόμενος τῆ πληρώσει παρῆλθεν) il quale affermava però di non sapere nulla, poiché non aveva redatto l'atto in prima persona (οὐδὲν [...] συμβολαίου) ma era solo stato presente affinché il documento fosse correttamente compilato con l'absolutio⁴²⁶ (ἀλλὰ μόνον [...] ἀπολέλυται). L'estensore della parte iniziale del testo era però introvabile (οὐδὲ μὴν ὁ τὴν ἀρχὴν ἐπιταχθεὶς ηὑρέθη). Non sapendo né il tabellio né i suoi aiutanti nulla sull'atto oggetto del giudizio, gli unici che avrebbero potuto in una simile situazione offrire un contributo per ricostruire gli avvenimenti sarebbero stati i testimoni. Proprio per questa ragione una tale situazione avrebbe comportato, agli occhi di Giustiniano, un grave pericolo: qualora il giudice non fosse riuscito a ricostruire le dinamiche tramite i testi, sarebbe stato compromesso il contenuto del negozio in ogni sua parte (ὥστε εί [...] γνῶσιν). Sono pertanto necessarie per l'imperatore un'attenta analisi ed un decretum.

Νον. 44, 1, pr.: ἡμεῖς δὲ ἀἡθημεν χρῆναι τῷ παντὶ βοηθῆσαι καὶ κοινὸν ἐφ' ἄπασι ποιήσασθαι νόμον, ὥστε τοὺς προεστῶτας τῆς ἐργασίας συμβολαιογράφους αὐτοὺς δι' ἑαυτῶν ἐκ τρόπου παντὸς ἐπιτάττεσθαι τὸ συμβόλαιον ἡνίκα τε ἀπολύοιτο παραγίνεσθαι, καὶ μὴ ἄλλως ἐπιτιθέναι τῷ χάρτη τὴν πλήρωσιν πλὴν εἰ μὴ ταῦτα πραχθείη· ὥστε ἔχειν αὐτοὺς εἰδέναι τὴν ὑπόθεσιν ἐρωτωμένους τε ὑπὸ τῶν δικαζόντων δύνασθαι τὰ παρηκολουθηκότα γινώσκειν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι, καὶ μάλιστα ὅταν γραμμάτων εἰσὶν ἀνεπιστήμονες οἱ ταῦτα ἐπιτάττοντες, οἶς ῥαδία καθέστηκε καὶ ἀνεξέλεγκτος ἡ τῶν ταῖς ἀληθείαις παρηκολουθηκότων ἄρνησις.

L'imperatore ritiene opportuno venire in aiuto all'intera popolazione e porre in essere una legge comune valida per tutti senza eccezione (ἡμεῖς [...] νόμον).

42

⁴²⁵ Si tratterebbe dunque del secondo assistente poichè viene evocato il momento della *completio*, apposta nella ricostruzione dal *tabellio*, e alla quale questo soggetto avrebbe assistito in quanto adibito ad occuparsi delle formalità finali.

⁴²⁶ Il sostantivo greco equipollente alla absolutio è ἀπόλυσις, il corrispondente verbo, qui utilizzato, è ἀπολύω.

Dunque veniva stabilito che i *tabelliones* potessero essere coadiuvati nel lavoro dagli aiutanti⁴²⁷ (ὅστε [...] παραγίνεσθαι) e che la compilazione dei documenti dovesse avvenire solamente per mano del *tabellio* con l'apposizione della πλήρωσις, ossia la *completio* (καὶ μὴ ἄλλως [...] πραχθείη). Il fine di questa procedura è quello di individuare il tipo di contratto stipulato dalle parti, affinché i soggetti interrogati dai giudici potessero avere la giusta conoscenza per rispondere a riguardo: (ὅστε [...] ἀποκρίνεσθαι) soprattutto, nel caso in cui i contraenti fossero stati analfabeti, sarebbe stato più facile risalire alla verità anche nel caso in cui questi fossero stati contraddetti (καὶ μάλιστα [...] ἄρνησις). La *ratio* di questa prima parte del provvedimento sembra evidente: i soggetti illetterati, più vulnerabili rispetto a quelli alfabetizzati in quanto incapaci di conoscere il reale contenuto del documento, avrebbero necessitato, al bisogno, una sorta di "garante". Questo sarebbe stato appunto il *tabellio*, in quanto peraltro "responsabile" del documento stesso.

Νον. 44, 1, 1: Ίνα τοίνυν ἄπαντα ταῦτα κωλύσωμεν, διὰ τοῦτο τὸν παρόντα γράφομεν νόμον, καὶ ταῦτα παραφυλάττεσθαι πάντως βουλόμεθα παρὰ τῶν συμβολαιογράφων, εἴτε ἐπὶ ταύτης τῆς εὐδαίμονος πόλεως εἴτε ἐν ἐπαρχίαις εἶεν, γινωσκόντων ὡς εἰ παρὰ ταῦτά τι πράξαιεν, ἐκπεσοῦνται πάντως τῶν καλουμένων στατιόνων, καὶ ὁ παρ' αὐτῶν σταλεὶς ἐφ' ῷ τε ἐπιταγῆναι τὸ συμβόλαιον καὶ παραγενόμενος αὐτὸς κύριος τῆς ἐπὶ τῆς στατίονος αὐθεντίας ἔσται· καὶ μεταβληθήσεται τὸ πρᾶγμα, καὶ ὁ μὲν τὸ λοιπὸν ταύτην ἐφέξει τὴν τάξιν ἐν τῆ στατίονι ὁποίαν ὁ κατ' αὐτὴν πρωτεύων εἶχεν, ὁ δέ γε ἐκπεσεῖται ταύτης ἢ εἶς ἔσται τῶν ὑπογραφόντων ἐκείνῳ. ἐπειδὴ γὰρ ὁ μὲν ἀπηξίωσε τοῦτο πράττειν ὅπερ ἦν ἐφειμένον αὐτῷ, ὁ δὲ κατὰ τὴν ἐκείνου γνώμην τοῦτο ἔπραξε, διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ταύτην ἐπάγομεν αὐτοῖς τὴν ποινήν, ἵνα δέει τούτου γίνωνται περὶ τὰ

⁴²⁷ Secondo la ricostruzione di MARELLI, *Il tabellionato (parte I)*, cit., 920, la possibilità che offre Giustiniano del servirsi di aiutanti avrebbe garantito la facoltà di delegare a terzi quella fase precedente alla *completio* e quindi quella di stesura del testo e tale circostanza deriverebbe, ad avviso dell'autrice, dall'assenza di divieti a riguardo.

συμβόλαια δίκαιοί τε καὶ ἀσφαλέστεροι, καὶ μὴ διὰ τὴν ἑαυτῶν ἄνεσίν τε καὶ τρυφὴν τοὺς ἀλλοτρίους διαφθείρωσι βίους.

I tabelliones, pena il divieto di continuare ad esercitare il proprio ufficio, avrebbero dovuto quindi osservare quanto stabilito dalla presente legge, valida sia a Costantinopoli (indicata con la perifrasi τῆς εὐδαίμονος πόλεως) sia nelle province. Per la precisione l'imposizione veniva disposta solo nei confronti dei tabellioni a capo della στατιών: soltanto un soggetto si sarebbe dovuto occupare di questa, facendo decadere dal ruolo principale chi lo reggeva precedentemente. Vi è però una duplice possibilità: il tabellio condannato avrebbe potuto decidere o di cessare completamente la propria carriera di tabellione o di rimanere nella statio quale collaboratore⁴²⁸ del tabellio che avesse preso il suo posto (ὁ δέ γε ἐκπεσεῖται ταύτης ἢ εἶς ἔσται τῶν ὑπογραφόντων ἐκείνω). Quello punito, infatti, aveva rifiutato di compiere ciò che gli era stato imposto (ἐπειδή γὰρ ὁ μὲν ἀπηξίωσε τοῦτο πράττειν ὅπερ ἦν ἐφειμένον αὐτῶ). Nelle righe finali Giustiniano esplicita la finalità del provvedimento: la pena della decadenza aveva come ratio quella di far rispettare la presente legge. Grazie ad essa, da una parte i tabelliones avrebbero mantenuto una condotta attenta e cauta nello svolgimento del proprio ufficio e dall'altra si sarebbe evitato di danneggiare vite altrui a causa della loro negligenza (διὰ τοῦτο [...] βίους).

Νον. 44, 1, 2: Εἰ δὲ οὐκ ἄξιος τυχὸν εἴη τοῦ τὴν ἐξουσίαν τῆς στατίονος παραλαβεῖν ὁ τὸ συμβόλαιον παρὰ τὰ ὑφ' ἡμῶν διατεταγμένα μετὰ τὸν παρόντα νόμον ἐπιταττόμενος, ὁ μὲν συμβολαιογράφος ἐκπιπτέτω τρόποις ἄπασι τούτου, ἕτερος δὲ ἀντ' αὐτοῦ προβαλλέσθω· οὐδὲν ζημιουμένου παντελῶς ἐντεῦθεν τοῦ τῆς στατίονος κυρίου, εἴ τις εἴη τῶν ἔξωθεν ἀλλὰ μὴ συμβολαιογράφος αὐτός, οὐδὲ ἐκπίπτοντος τῶν ἐκεῖθεν πόρων· ἀλλ' αὐτοῦ μόνου τοῦ τὰ τοιαῦτα

⁴²⁸ Precisamente nel testo è scritto "τῶν ὑπογραφόντων", ossia "tra coloro che scrivono", mansione che già dalle precedenti righe si è visto essere propria degli aiutanti del *tabellio*.

κομψευσαμένου καὶ ἀπαξιώσαντος τὴν ἑαυτοῦ πληροῦν ἐργασίαν τῆς προστασίας ἐκπίπτοντος, πάντων μέντοι τῶν ἄλλων τῶν ἐπὶ τῆ στατίονι δικαίων ἀκεραίων τοῖς κυρίοις αὐτῆς παρὰ τοὺς τὰ τοιαῦτα πταίσαντας συμβολαιογράφους φυλαττομένων.

Continuando nella lettura del testo si apprende che, se il soggetto scelto come sostituto del tabellione deposto nella *statio* fosse apparso indegno di tale carica (Εἰ [...] παραλαβεῖν), in forza di questa legge, permanendo la decadenza del primo συμβολαιογράφος, sarebbe stato collocato in quel luogo un altro *tabellio* per presiederlo (ὁ μὲν συμβολαιογράφος [...] προβαλλέσθω). Questa sostituzione non avrebbe dovuto però arrecare alcun danno allo στατίονος κυρίος⁴²⁹, ma soltanto al *tabellio* che aveva affidato l'incarico di redazione ad un altro soggetto pur essendo *dominus* della *statio*: così quello avrebbe perso l'incarico, mentre tutti gli altri κυρίοι onesti avrebbero conservato il potere sulle στατίονες (οὐδὲν ζημιουμένου [...] φυλαττομένων).

Nov. 44, 1, 3: Καὶ μὴ πλαττέτωσαν οἱ συμβολαιογράφοι προφάσεις, εἰς νόσους τυχὸν ἀναχωροῦντες ἢ εἰς ἀσχολίας τοιαύτας. ἔξεστι γὰρ αὐτοῖς, εἴ τι τοιοῦτον εἴη, μεταπέμψασθαι τοὺς ἐπιτάττοντας καὶ δι' ἑαυτῶν τὸ πρᾶγμα πληρῶσαι-ἄλλως τε ταῦτα δὴ τὰ συμβαίνοντα σπανίως οὐκ ἂν ἐμποδὼν σταίη τοῖς καθόλου, διότι μηδὲν ἐν ἀνθρώποις οὕτως ἐστὶν ἀναμφισβήτητον, ὡς μὴ δύνασθαι, κἂν εἴ τι τῶν σφόδρα εἴη δικαιοτάτων, ὅμως δέξασθαί τινα μεμεριμνημένην ἀμφισβήτησιν.

ἀλλὰ μηδὲ τοὺς πόρους αὐτοῖς ἐλάττους γίνεσθαι κατὰ τοῦτο διὰ τὴν τῶν ἐπιταττόντων συνέχειαν προφασιζέσθωσαν, κάλλιον ὂν ὀλίγα πράττειν ἀσφαλῶς ἢ πολλοῖς ἐπεμβαίνειν ἐπικινδύνως.

⁴²⁹ Letteralmente "il padrone della *statio*": con esso dovrebbe intendersi il terzo proprietario del luogo ove i *tabelliones* esercitavano la propria professione, che dalla novella non si intende però se fosse anch'esso un tabellione. Probabilmente si trattava solo dei proprietari degli uffici i quali, ovviamente, in quanto estranei alle vicende, non potevano rispondere di alcunché.

Inoltre, i tabellioni non avrebbero potuto utilizzare come pretesto per commissionare ad altri la redazione dei documenti, né l'essere stati colpiti da malattia né occupazione in altri affari (καὶ μὴ πλαττέτωσαν [...] τοιαύτας). Se però si fosse realmente verificato un impedimento, il tabellio avrebbe dovuto convocare i contraenti per intimare loro di portare a termine l'affare per suo conto: agendo in questa maniera avrebbero evitato che una circostanza abbastanza rara diventasse un ostacolo per tutti (ἔξεστι [...] σπανίως). La novella, poi, scioglie un'altra questione riguardante il compenso dei tabelliones: i loro guadagni, infatti, non avrebbero dovuto essere inferiori in caso di una clientela più numerosa (ἀλλὰ μηδὲ τοὺς [...] προφασιζέσθωσαν) poiché, come ricorda saggiamente Giustiniano, è preferibile fare poche cose ma assennatamente piuttosto che trovarsi in mezzo a molte pericolosamente (κάλλιον [...] ἐπικινδύνως). Meglio quindi quei tabellioni con meno clienti ma più precisi nel lavoro rispetto a quelli che invece ne avessero avuto di più. Sembra quasi che si faccia riferimento ad una sorta di concorrenza tra tabellioni: alcuni di essi avrebbero forse abbassato i prezzi per ottenere più clientela⁴³⁰.

Νον. 44, 1, 4: Ίνα δὲ ὅμως μὴ σφόδρα αὐτοῖς ἀπηνὴς ὁ νόμος εἶναι δόξειεν, ἡμεῖς ἐστοχασμένοι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως συμμέτρους αὐτῆ καὶ τοὺς νόμους τοὺς ἡμετέρους τίθεμεν. διὰ γὰρ τὰς τοιαύτας αὐτῶν ἴσως ἀμφισβητήσεις δίδομεν αὐτοῖς ἄδειαν ἑκάστῳ ἕνα ἐπὶ τούτῳ προβάλλεσθαι ἐν ὑπομνήμασι παρὰ τῷ λαμπροτάτῳ μαγίστρῳ τῶν κήνσων τῆς εὐδαίμονος ταύτης πόλεως κατὰ τὸ σύνηθες πραττομένοις, καὶ ἄδειαν αὐτῷ διδόναι ἐπιτάττεσθαι παρὰ τῶν συμβαλλόντων ἐν τῆ κατ' αὐτὸν στατίονι τὰ συμβόλαια καὶ ἀπολυομένων αὐτῶν παραγίνεσθαι· καὶ μηδενὶ παντελῶς ἐτέρῳ τῶν ἐπὶ τῆς στατίονος ὄντων ἄδειαν εἶναι ἢ ἐπιτάττεσθαι τὴν ἀρχὴν ἢ ἀπολυομένοις παραγίνεσθαι, πλὴν ἢ αὐτοῦ τοῦ

⁴³⁰ Questa ipotesi spiegherebbe il perché della lode nei confronti di quelli che lavorano di meno, che la norma definisce con benevolenza soltanto più cauti, senza invece minimamente asserire che il poco lavoro possa derivare da circostanze diverse, come per esempio il non essere abile nella propria professione.

συμβολαιογράφου τοῦ τὴν αὐθεντίαν ἔχοντος ἢ τοῦ παρ' αὐτοῦ ἐπὶ τούτῷ προβληθέντος. εἰ δέ τι παρὰ ταῦτα γένοιτο καὶ ἕτερος ἐπιταχθείη, τηνικαῦτα ὑποπιπτέτω τῇ ποινῇ ὁ συμβολαιογράφος ὁ τὴν αὐθεντίαν ἔχων τῇ παρ' ἡμῶν ἔμπροσθεν διωρισμένῃ, αὐτῶν μέντοι τῶν συμβολαίων διὰ τὸ χρήσιμον τῶν συμβαλλόντων οὐκ ἀκυρουμένων. ἴσμεν δέ, ὡς δέει τοῦ νόμου τὸ λοιπὸν αὐτοί τε φυλάξουσι τὰ παρ' ἡμῶν τὰ συμβόλαιά τε ἐν ἀσφαλεῖ κείσεται.

Nell'ultimo punto del primo capo il legislatore, per non far risultare la presente norma troppo rigorosa, vista la natura dell'uomo, conferisce ai *tabelliones* la facoltà di eleggere una singola persona, tramite atti solenni compiuti presso i più illustri maestri di Costantinopoli⁴³¹, alla quale affidare la stesura dei documenti qualora si fosse presentato qualche impedimento (Ἦνα δὲ ὅμως μὴ [...] πραττομένοις). Infatti, se si fosse delegata la stesura ad un altro *tabellio* senza codesta autorità, il soggetto avente l'*auctoritas* sarebbe comunque stato sottoposto alla pena della decadenza dall'ufficio sopra indicata e ne sarebbe stato scelto un altro già stabilito dalla legge: in ogni caso, se i documenti fossero già stati scritti non sarebbero risultati invalidi e ciò in ragione dell'utilità delle parti contraenti (εὶ δέ τι παρὰ [...] οὐκ ἀκυρουμένων). Giustiniano infine dichiara che lo scopo di questa legge fosse quello di incutere timore al fine di assicurarsi che gli atti tabellionici fossero stilati diligentemente (ἴσμεν [...] κείσεται).

Alla luce dell'analisi del primo capo occorre formulare qualche considerazione: sicuramente siamo in un periodo storico nel quale i tabellioni erano presenti in buona misura sul territorio. La necessità di questa novella deriva probabilmente da reiterati episodi di assenteismo dalle proprie sedi e redazione approssimativa dei contratti, spesso peraltro appaltata ai collaboratori nonostante l'obbligo già stabilito anni prima di confezionare personalmente il documento con *completio* e *absolutio*. La soluzione introdotta da Giustiniano, estesa anche ai territori al di fuori di

⁴³¹ Si tratterebbe quindi di eleggere ufficialmente, presso il λαμπροτάτος μαγίστρος, una sorta di sostituto adibito alle funzioni normalmente spettanti al *tabellio*, così da avere un supplente formalmente riconosciuto in caso di difficoltà nell'adempiere ai propri doveri.

Costantinopoli, sembra un lineare meccanismo di gerarchie e sostituzioni, organizzato nei minimi dettagli anche per evitare il sorgere di inutili controversie. Egli inserisce un minuzioso controllo in ogni στατιών, per mezzo del tabellio appositamente posto a capo della singola cellula. Viene poi persino prevista una soluzione per la circostanza in cui il tabellio si fingesse malato o occupato pur di assentarsi⁴³². Infine, dalla presente novella si evince anche l'importanza che il legislatore conferisce al documento stesso malgrado la compilazione contra legem: infatti, nonostante l'inesatta applicazione della legge, esso avrebbe conservato l'efficacia al fine di tutelare i contraenti prevalendo così l'utilitas pubblica sulla negligenza dei tabelliones.

Νον. 44, 2: Ἐκεῖνο μέντοι τῷ παρόντι προστίθεμεν νόμῳ, ὥστε τοὺς συμβολαιογράφους μη είς έτερον χάρτην καθαρόν γράφειν συμβόλαιον, πλην εί μη είς ἐκεῖνον ος προκείμενον τὸ καλούμενον πρωτόκολλον ἔχοι, φέρον την τοῦ κατὰ καιρὸν ἐνδοξοτάτου κόμητος τῶν θείων ἡμῶν λαργιτιόνων προσηγορίαν καὶ τὸν χρόνον καθ' ὃν ὁ χάρτης γέγονε καὶ ὁπόσα ἐπὶ τῶν τοιούτων προγράφεται, καὶ τοῦτο τὸ πρωτόκολλον μὴ ἀποτέμνειν, ἀλλ' ἐγκείμενον ἐᾶν. ἴσμεν γὰρ πολλὰς παραποιήσεις ἐκ τῶν τοιούτων χαρτῶν ἐλεγχθείσας πρότερόν τε καὶ νῦν. ὥστε κἂν εἴ τις εἴη χάρτης (καὶ γὰρ δὴ καὶ τοῦτο εἴδομεν) ἔχων τὸ πρωτόκολλον οὐχ

ούτω καταγεγραμμένον, άλλ' άλλην τινὰ γραφὴν ἔχον, μηδὲ ἐκεῖνον προσιέσθωσαν ὡς κίβδηλόν τε καὶ πρὸς τὰ τοιαῦτα οὐκ ἐπιτήδειον, ἀλλὰ μόνῳ τῷ τοιούτω χάρτη ὁποῖον ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν τὰ συμβόλαια ἐγγραφέτωσαν. Ταῦτα δὲ τὰ περὶ τῆς ποιότητος τῶν χαρτῶν ἡμῖν διωρισμένα καὶ τῆς ἀποτομῆς τῶν καλουμένων πρωτοκόλλων κρατεῖν ἐπὶ τῆς εὐδαίμονος ταύτης πόλεως μόνον βουλόμεθα, ἔνθα πολύ μὲν τὸ τῶν συναλλαγμάτων πλῆθός ἐστι, πολλὴ δὲ ἡ τῶν χαρτῶν ἀφθονία, καὶ πάρεστι τῷ νενομισμένῳ τρόπῳ τοῖς πράγμασι χρῆσθαι καὶ μη διδόναι πρόφασίν τισι παραποίησιν άμαρτάνειν, ής έαυτους ύπευθύνους ὄντας

⁴³² Verosimilmente, vista l'espressa menzioni di tali condotte nella novella, si potrebbe ipotizzare che simili comportamenti fossero diffusi tra questi periti.

ἀποδείξουσιν, εἴ τι παρὰ ταῦτα πρᾶξαι θαρρήσειαν. Ἐπίλογος Τὰ τοίνυν παραστάντα ἡμῖν καὶ διὰ τοῦδε τοῦ θείου δηλούμενα νόμου ἡ σὴ ὑπεροχὴ ἔργῷ καὶ πέρατι παραδοῦναι σπευσάτω. Dat. XVI k. Sept. CP. post cons. Belisarii v. c. anno secundo.

Il secondo capo riguarda invece la materiale composizione delle scritture tabellioniche. Viene infatti ordinato che i tabellioni non scrivano su carta semplice, ma su una speciale, detta "πρωτόκολλον" ossia protocollo 433 (ὥστε [...] ἔχοι). Quest'ultimo non poteva venire staccato dal documento a cui si riferiva e doveva contenere il nome del gloriosissimo comite del patrimonio imperiale 434 in carica, la data in cui la carta era stata composta, l'argomento e le diciture richieste per quei documenti, proprio perché sia in passato sia al momento della scrittura della novella erano state e continuavano ad essere commesse molteplici falsificazioni 435 (φέρον [...] νῦν). Di conseguenza, solo il documento avente un siffatto protocollo sarebbe stato quello autorizzato e quindi valido: qualunque altra carta protocollata diversamente si sarebbe considerata invalida anche nel caso in cui avesse presentato delle iscrizioni corrette (ὥστε κἂν εἴ τις εἵη χάρτης [...] ἐγγραφέτωσαν). La dottrina 436 si è interrogata su cosa dovesse intendersi per protocollo: ad una prima lettura si potrebbe pensare all'istante ad un paragone con l'attuale sigillo notarile 437

⁴³³ Viene subito in mente l'assonanza con il protocollo degli odierni atti notarili, che corrisponde alla parte iniziale del documento.

⁴³⁴ Si tratta del comes sacrarum largitionum qui riportato in greco con ἐνδοξοτάτος κόμης τῶν θείων: era uno dei massimi funzionari dell'amministrazione imperiali

⁴³⁵ Inoltre, al fine di evitare ulteriormente queste falsificazioni, in MIGLIARDI ZINGALE, *In margine*, cit., 153 – 156 l'autrice, analizzando alcuni testi di commenti alla novella 44 rileva che, nonostante di esso nel testo della costituzione non sia fatta alcuna menzione, il materiale utilizzato per detti protocolli fosse lo ξυλοχάρτιον, ossia un composto derivante dalla pianta del papiro, per mezzo del quale si sarebbero potute evitare più facilmente le contraffazioni.

⁴³⁶ Tra i tanti nei secoli anche CUJACIUS, *Opera omnia, tomus 10* (Pars Quinta, Novellarum Constitutionum Imperatoris Iustiniani Expositio), mentre per un *excursus* storico della funzione e dell'uso del protocollo e per un'accuratissima analisi sulla forma di scrittura e la diffusione dello stesso anche al di fuori di Costantinopoli si veda MIGLIARDI ZINGALE, *In margine*, cit., 156 – 162. ⁴³⁷ Disciplinato dagli artt. 18 co. 1 nn. 4 e 5, 23 e 40 della L. 89/1913 che deve essere presente in ogni atto notarile unitamente alla firma del notaio.

(o segno di tabellionato). È stato però rilevato⁴³⁸ come la redazione per mezzo del πρωτόκολλον avesse anche una finalità di tipo fiscale: peraltro sul protocollo era presente il nome dell'ἐνδοξοτάτος κόμης τῶν θείων e non quello del *tabellio*, che è invece oggi impresso nel sigillo notarile. La sua funzione principale era quindi quella di garantire l'autenticità del documento, per contrastare la produzione di falsi; quella secondaria era invece di natura tributaria. Non era dunque tramite il *tabellio* che Giustiniano voleva che venisse assicurata l'originalità del documento tabellionico bensì per mezzo dell'indicazione del suddetto protocollo, segno che il tabellione da solo non avesse ancora la forza di affermare la veridicità dell'atto.

Infine si ribadisce la volontà di applicare questo tipo di carta, il protocollo, in tutto il territorio di Costantinopoli (κρατεῖν [...] βουλόμεθα), dove esisteva una gran moltitudine di contraenti ed un'abbondanza di scritti e dove si sarebbero volute dunque evitare ulteriori falsificazioni. Il fatto che Giustiano citi espressamente (sempre con la stessa perifrasi τῆς εὐδαίμονος πόλεως) Costantinopoli potrebbe essere un indizio per pensare che questa parte del provvedimento fosse valido solo per i *tabelliones* operanti nella capitale, anche se sembra più corretto pensare che prevalga il dettato del prologo, ove si prevede che la novella sia valida non solo per il territorio di Costantinopoli ma anche per quello delle province.

In conclusione Giustiniano, con la Novella 44, da una parte tenta di porre un freno ed una soluzione alle criticità relative all'assenteismo ed alla negligenza dei *tabelliones*, dai quali scaturiscono conseguenze gravose per le parti e dall'altra stabilisce quale debba essere la forma del documento tabellionico valido con il principale fine di evitare o quanto meno limitare l'incresciosa problematica della diffusione di documenti falsi.

⁴³⁸ MARELLI, *Il tabellionato (parte I)*, cit., 915 – 916, che a sua volta richiama M. AMELOTTI, *Prima della carta bollata – La fonte giustinianea in una legge del 537* in *CNN Attività* 3 (1992). Stesse considerazioni in ordine alla natura fiscale del protocollo in AMELOTTI, *Il documento nel diritto giustinianeo*, cit., 134.

9. La novella 47 del 537

Anche la novella 47⁴³⁹, contenente un testo promulgato sempre nel medesimo anno ed indirizzata allo stesso Giovanni di Cappadocia, sancisce la forma da utilizzarsi in particolare nell'intestazione dei documenti scritti e si riferisce, pertanto, anche ai documenti tabellionici, reintroducendo negli atti l'indicazione dell'anno del regno dell'imperatore ⁴⁴⁰. Tralasciata la premessa, nella quale l'imperatore enuncia l'intenzione di introdurre un nuovo elemento per la stesura dei documenti senza tuttavia eliminare le previsioni dei suoi predecessori, passiamo al capo I.

Νον. 47, 1: Όθεν θεσπίζομεν, τούς τε ὅσοι τοῖς πραττομένοις ὑπηρετοῦνται εἴτε ἐν δικαστηρίοις εἴτε ἔνθα ἂν συνίστανται πράξεις, τούς τε συμβολαιογράφους καὶ τοὺς ὅλως καθ' οἰονδήποτε σχῆμα συμβόλαια γράφοντας εἴτε ἐπὶ ταύτης τῆς μεγάλης πόλεως εἴτε ἐν τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν, ὧν ἡμῖν ἐξάρχειν δέδωκεν ὁ θεός, οὕτω πως ἄρχεσθαι τῶν συμβολαίων· Βασιλείας τοῦδε τοῦ θειοτάτου Αὐγούστου καὶ αὐτοκράτορος ἔτους τοσοῦδε, καὶ μετ' ἐκεῖνα ἐπιφέρειν τὴν τοῦ ὑπάτου προσηγορίαν τοῦ κατ' ἐκεῖνο τὸ ἔτος ὄντος, καὶ τρίτην τὴν ἐπινέμησιν, παρεπομένου τοῦ μηνὸς καὶ τῆς ἡμέρας. [...]

Qui sono indicati i destinatari del provvedimento, ossia i funzionari che operano nei tribunali e nell'amministrazione pubblica ed i tabellioni che compongono atti sia "in questa grande città", Costantinopoli, sia in altri territori sottoposti al suo comando, avrebbero dovuto iniziare le loro scritture con una formula prestabilita $(\tau o \acute{\nu} \zeta \tau \epsilon [...] \tau \~{\omega} v \sigma \nu \mu β ο λαίω v)$. La frase rituale che sarebbe dovuta essere presente sopra ogni documento recita "Nell'anno tale dell'impero del sacrissimo Imperatore Augusto" e, assieme ad essa si sarebbero dovuti riportare anche i nomi dei consoli

 $^{^{439}}$ = Bas. 22, 2, 2.

⁴⁴⁰ AMELOTTI, *Il documento nel diritto giustinianeo*, cit. 134.

di quell'anno, l'indizione, il mese ed il giorno di redazione (Βασιλείας [...] ἡμέρας).

Νον. 47, 1, 1: Εἰ δὲ καί τις παρὰ τοῖς τὴν ἑώαν οἰκοῦσιν ἢ ἄλλοις ἀνθρώποις φυλάττεται παρατήρησις ἐπὶ τοῖς τῶν πόλεων χρόνοις, οὐδὲ ταύτη βασκαίνομεν· άλλὰ προτετάχθω μὲν ἡ βασιλεία, ἐπέσθω δὲ ὡς εἴρηται ὅ τε ὕπατος ἥ τε έπινέμησις ὅ τε μὴν ἥ τε ἡμέρα, καθ' ἣν πράττεται καὶ γράφεται τὰ γινόμενα, τηνικαῦτά τε ἐπαγέσθω καὶ τὸ τῆς πόλεως πᾶσι τρόποις ἔτος. ἡμεῖς γὰρ ἀφαιροῦμεν μὲν τῶν ἔμπροσθεν οὐδὲ ἕν, βασιλικῆ δὲ προσθήκη τὸ πρᾶγμα αὔξομεν. καὶ ἀρχέσθω εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἡγεμόνι θεῷ προϊούσης πρώτης έπινεμήσεως, ούτω πως αὐτῶν γραφόντων Βασιλείας Ἰουστινιανοῦ τοῦ θειοτάτου Αὐγούστου καὶ αὐτοκράτορος ἔτους ἑνδεκάτου μετὰ τὴν ὑπατείαν Φλαβίου Βελισαρίου τοῦ λαμπροτάτου ἔτους δευτέρου τῆ πρὸ τοσῶνδε. οὕτω τε έν ἄπασιν ὀνομαζέσθω τὰ τῆς βασιλείας ἔτη τῆς τε ἡμετέρας, ἐφ' ὅσον ἂν αὐτὴν ὁ θεὸς μηκύνη, τῆς τε τῶν ἐφεξῆς αὐτοκρατόρων πρόδηλον ὂν ὡς νῦν μὲν ἔτους ένδεκάτου τῆς ἡμετέρας γράψουσι βασιλείας, ἀρχομένου δὲ τοῦ Ἀπριλλίου μηνὸς κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, καθ' ἣν ἡμᾶς ὁ θεὸς τοῖς Ῥωμαίων ἐπέστησε πράγμασι, δωδέκατον ἔτος γράψουσι, καὶ ἐφεξῆς οὕτως ἕως ἡμῖν ὁ θεὸς τὴν βασιλείαν έκτείναι· ἵνα ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα πρὸς τοῖς νόμοις καὶ τῆ τούτων ποιήσει μένοι διηνεκῶς ἀθάνατον, τῆς μνήμης τῆς βασιλείας παντὶ συμπαραγινομένης πράγματί τε καὶ χρόνω.

Il legislatore continua poi dicendo che, se presso gli uomini che abitano altri luoghi (e quindi per coloro che si trovano fuori da Costantinopoli⁴⁴¹) vi fosse stata l'usanza di indicare le date in maniera differente, essi avrebbero comunque dovuto anteporre alla data indicata come da uso locale quella scritta secondo il dettame della novella, in lettere (Εἰ δὲ καί [...] οὐδὲ ταύτῃ βασκαίνομεν). Per la corretta composizione

⁴⁴¹ Abbiamo notizia poi della effettiva diffusione del modello di datazione derivante dalla novella 47 anche da documenti papiracei successivi a Giustiano in J. KRAMER, *Ende einer Urkunde mit Datierung auf 561 n Chr.: P. Vindob. L3* = $CPL\ 147$ in $Tyche\ 6\ (1991)$, 105-106.

degli atti viene prescritto l'inserimento del nome dell'imperatore, poi di quello del console, seguito dall'indizione, dal mese e dal giorno di compilazione dell'atto, dall'anno e dalla città (ἀλλὰ προτετάχθω [...] τρόποις ἔτος). Infatti, continua il testo, per chi legifera è importante non scardinare le antiche consuetudini, bensì assicurarsi soltanto che sia aggiunta la menzione dell'impero (ἡμεῖς γὰρ [...] αὕξομεν). Così, iniziando subito dalla precedente e prima indizione, si sarebbe dovuto scrivere "Dell'anno undicesimo dell'impero di Giustiniano, sacrissimo Augusto e imperatore, secondo anno del consolato di Flavio Belisario, illustrissimo uomo, giorno tale del tale anno" (καὶ ἀρχέσθω [...] πρὸ τοσῶνδε). In questo modo si sarebbero citati tutti gli anni dell'impero da Dio concessi e quelli degli imperatori successivi (οὕτω τε [...] αὐτοκρατόρων). Essendo Giustiniano imperatore da undici anni, con il sopraggiungere del primo di aprile si sarebbe indicato il dodicesimo anno (πρόδηλον ὂν [...] γράψουσι). Infatti, quell'indicazione si sarebbe dovuta porre sulle leggi imperiali anche al fine di renderle immortali, poiché si sarebbe dovuta far memoria dell'impero in ogni causa e tempo (ἵνα ἡμῖν [...] γρόνω).

Νον. 47, 1, 2: Κἀκεῖνο μέντοι προστίθεμεν, ὅστε ἐπειδὴ οἱ τὸν χρόνον ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀποσημαίνοντες μετὰ τῶν ἀσαφῶν ἐκείνων καὶ ἀρχαίων γραμμάτων δηλοῦσιν αὐτόν, παραφυλάττειν ἐν παντὶ δικαστηρίω τὸ μετ' ἐκεῖνα τὰ γράμματα τὰ τῆς ἀρχαιότητος ἔτερα ὑποτίθεσθαι, ταῦτα δὴ τὰ κοινὰ καὶ ἄπασι σαφῆ καὶ ἀναγινώσκεσθαι παρὰ πάντων ῥαδίως δυνάμενα καὶ δηλοῦντα τὸν τῶν πραττομένων χρόνον· ἵνα μὴ περινοστῶσιν ἀναζητοῦντες τὸν χρόνον, εἶτα πλανώμενοι μένωσιν ἔως ἀνθρώπω τινὶ περιτύχοιεν τὰ γράμματα ἐκεῖνα ταῖς ἀληθείαις γινώσκοντι. ἀλλ' εἰ μὲν τὰ ἐφεξῆς καὶ μετὰ τὴν προγραφὴν τῶν ἀσαφῶν γραμμάτων τῆς ἐλλάδος εἴη φωνῆς, γράμμασιν ἑλληνικοῖς ὑποτίθεσθαι τὸν χρόνον, εἰ δὲ ῥωμαϊκή τις ἡ τοῦ παντὸς χάρτου καθέστηκε τάξις, ῥωμαϊκοῖς μὲν ὑπογραφέσθω γράμμασιν ὁ χρόνος ὑποκειμένοις τοῖς ἀσαφέσιν ἐκείνοις στοιχείοις, σαφεστέραν μέντοι τάζιν ἔξουσι γραμμάτων καὶ ῆν ἔξεστι πᾶσιν ἀναγινώσκειν τοῖς ὅλως συλλαβῶν ῥωμαϊκῶν οὐκ ἀνεπιστήμοσιν. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XI post cons. Belisarii v. c. anno II

Nel secondo capo si precisa che, dal momento che le indicazioni delle date degli antichi giudizi erano di difficoltosa comprensione, avendone i compilatori verificato la complessità espositiva, dalla promulgazione della presente novella in poi le datazioni si sarebbero dovute indicare in lettere 442 , con parole più facilmente leggibili da chiunque fosse in grado di leggere, rendendo noto il tempo degli avvenimenti (Κἀκεῖνο μέντοι [...] τῶν πραττομένων χρόνον). Così, nel caso in cui coloro che avessero ricercato le date non le avessero trovate, questi non si sarebbero più sbagliati per il fatto di aver dovuto ricorrere ad interpretazioni di un soggetto terzo (ἵνα [...] γινώσκοντι). Se quindi successivamente i documenti fossero stati scritti in greco, la data si sarebbe indicata in caratteri greci (ἀλλ'εὶ μὲν [...] ὑποτίθεσθαι τὸν χρόνον). Se invece fosse stato redatto in latino, sarebbe stato precisato in lettere latine, in modo che tramite tutte le sillabe latine, ognuno avrebbe potuto conoscere il significato dell'intero documento (εἰ δὲ ῥωμαϊκή [...] ἀνεπιστήμοσιν).

Questa novella sembra dunque atta a disciplinare compiutamente le intestazioni di tutti i documenti del tempo, tra cui pertanto anche quelli tabellionici. Giustiniano trova la formula per non modificare né le consuetudini legate ai metodi di datazione locali né quelle connesse alla lingua scelta, imponendo comunque la sua forma senza tuttavia dover necessariamente eliminare quella esistente.

10. La novella 66 del 538

Un'ulteriore novella in cui ritroviamo i *tabelliones* è la novella 66, al capo I. Invero Giustiniano ne aveva fatto menzione anche nella novella 52, al capo II, ma non ci

⁴⁴² Peraltro, recitando la novella μετὰ τῶν ἀσαφῶν ἐκείνων καὶ ἀρχαίων γραμμάτων riecheggia quasi quella "*indicazione in lettere e per esteso dell'anno, mese, giorno, Comune e luogo in cui l'atto è ricevuto*" ai sensi dell'art. 51 co. 1 n. 1 L. 89/1913 che impone agli odierni notai italiani la scrittura in caratteri delle date (e non solo) nei propri rogiti.

si è occupati del provvedimento in quanto da esso non sono desumibili dati ulteriori rispetto a quelli già ricavati *aliunde*, ma si legge solo ancora una volta che essi fossero preposti anche alla redazione di donazioni⁴⁴³.

La novella 66 del 538, invece, è in materia di successioni, ed in particolare sulla vigenza dei testamenti redatti senza il rispetto delle nuove norme a riguardo, promulgate dal legislatore ma non ancora conosciute dai destinatari. Proprio per evitare simili situazioni di *ignorantia iuris* viene promulgata la novella in questione, al fine di stabilire la presenza di un arco temporale di due mesi (τοῦτον μετὰ μῆνας δύο τοῦ δοθέντος αὐτῷ χρόνου κρατεῖν) tra l'emanazione (indicata nel testo con il verbo ἐμφανίζω) di un provvedimento e lo spiegarsi della sua efficacia (per il quale si usa il verbo προτίθεμι)⁴⁴⁴. Inoltre, la costituzione si pone come obiettivo quello di limitare le frequenti liti in materia testamentaria sia a Costantinopoli sia nelle province⁴⁴⁵.

Νον. 66, 1: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΑΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΜΗΝΑΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΡΑΤΕΙΝ [...] Όπως δ' αν σαφέστερον ἔτι τὸ πρᾶγμα δηλωθείη, θεσπίζομεν, εἰ γραφείη τοιοῦτος νόμος, τοῦτον μετὰ μῆνας δύο τοῦ δοθέντος αὐτῷ χρόνου κρατεῖν καὶ πολιτεύεσθαι εἴτε ἐπὶ ταύτης τῆς εὐδαίμονος πόλεως εἴτε ἐν ταῖς ἐπαρχίαις, μετὰ τὴν ἐμφάνισιν ἀρκοῦντος τούτου τοῦ χρόνου πᾶσι φανερὸν αὐτὸν καταστῆσαι, τῶν τε συμβολαιογράφων τὴν αὐτοῦ μανθανόντων δύναμιν τῶν τε ὑπηκόων

_

⁴⁴³ Di seguito si riporta parzialmente il testo del capo II della novella 52: Κὰκεῖνο μέντοι συνείδομεν τῷδε προσθεῖναι τῷ νόμῳ, ὅστε καθάπερ αἱ παρὰ τῆς βασιλείας εἰς ἐτέρους γινόμεναι δωρεαὶ οὐ δέονται πράξεως ὑπομνημάτων, ἀλλ' αὐτόθεν ἔχουσι τὴν ἰσχύν, οὕτω μηδὲ τὰς παρὰ τῶν ἰδιωτῶν εἰς τὴν βασιλείαν γινομένας, εἰ μόνον ταῖς ἀληθείαις γένοιντο ἐν ἀγορῷ παρὰ συμβολαιογράφων συντελεσθεῖσαι ὑπογραφήν τε ἔχουσαι τοῦ τε πεποιηκότος καὶ μαρτύρων καὶ τὴν ἄλλην τὴν ἐπὶ τῶν δωρεῶν παρατήρησιν, μὴ δεῖσθαι πράξεως ὑπομνημάτων ἐφ' ὀσηδήποτε ποσότητι.

⁴⁴⁴ S. PULIATTI, *Le Costituzioni tardoantiche: diffusione e autenticazione* in *SDHI* 74 (2008), 109. ⁴⁴⁵ S. PULIATTI, *Nov. Iust. 66 e il problema della lingua. Conoscenza ed efficacia delle norme in età tardoimperiale* in C. CASCIONE, C. MASI DORIA, G. D. MEROLA (a cura di), *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico – diritto, prassi, insegnamento*, vol. II, Napoli, 2013, 733: nello specifico il legislatore si sarebbe riferito alle due costituzioni riguardanti l'imposizione dell'autografia per l'istituzione ereditaria, ossia C. 6, 23, 29 (già esaminata in questo capitolo) e C. 6, 23, 31 ed al calcolo di computazione della quota di legittima indicato in Nov. 18.

γινωσκόντων καὶ τὸν νόμον τηρούντων. οὕτω γὰρ οὐδενὶ παντελώς ἔσται παραίτησις τοῦ μὴ τὸν ἡμέτερον νόμον φυλάττειν. [...] Dat. k. Mai. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. ann. XII, Iohanne v. c. cons.

Limitandoci alle righe che citano i *tabelliones*, viene prima stabilita la previsione dei due mesi di intervallo tra *insinuatio* e *propositio*, per garantire una adeguata diffusione della norma⁴⁴⁶, e si prevede che ciò valga non solo nei confronti della popolazione ma anche per i *tabelliones*: in quel modo, infatti, non si sarebbe verificata alcuna deviazione da parte di nessuno nel rispettare la legge di Giustiniano. Da una parte la popolazione sarebbe stata in grado di conoscerla adeguatamente grazie al periodo dei due mesi, pensato appunto per la sua diffusione, dall'altra, anche qualora non fosse stata divulgata adeguatamente, sarebbero stati i tabellioni ad occuparsi della sua corretta applicazione. Pertanto, essi sembrano qui essere investiti di fiducia, segnale forse di un certo crescente prestigio sociale⁴⁴⁷ anche se si può più semplicemente supporre che fossero stati citati dal legislatore in questa sede per le suddette circostanze perché il loro impiego fosse divenuto sempre più usuale.

11. La novella 73 del 538

La novella ora in esame⁴⁴⁸ è ancora una volta indirizzata al *preafectus praetorio* Giovanni di Cappadocia. Essa prende le mosse da un caso pratico, proprio come la novella 44, ma concerne il riconoscimento della autenticità dei documenti e la

⁴⁴⁶ S. PULIATTI, E. FRANCIOSI, *Legem ne quis se ignorasse confingat. Osservanza e applicazione del diritto in età tardoimperiale* in *Legal Roots* 1 (2012), 83.

⁴⁴⁷ A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, *Testigos y documentos en la practica negocial y judicial romana* in *Iura* 54 (2003), 39 - 40. Si precisa che l'intero testo greco coincide con Bas. 22, 4.

⁴⁴⁸ Per un'ulteriore analisi sulla novella 73 si veda anche M. MELLUSO, *Uso processuale del documento: un caso "armeno"* in S. PULIATTI, U. AGNATI (a cura di), *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI – Atti del Convegno Parma 18 e 19 giugno 2009*, Parma, 2010, 277 - 302.

conseguente efficacia probatoria degli atti, a partire dalla discussione sulla validità o meno della *comparatio litterarum* ⁴⁴⁹ come strumento per effettuare detto riconoscimento. È poi è stato rilevato ⁴⁵⁰ che un tale intervento sarebbe stato doveroso per normare le differenze tra l'efficacia probatoria dei testi scritti di prassi orientale, di tipo vincolante e quella degli atti di prassi occidentale, la cui prova per dimostrare l'autenticità del documento prodotto in giudizio era a carico di colui che lo aveva presentato.

Nov. 73, pr. : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΧΡΗ ΕΠΙΤΙΘΕΣΘΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΝ ΤΟΙΣ ΠΑΡΑ ΔΙΚΑΣΤΑΙΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΙΣ Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Ἰωάννη τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ τῷν ἱερῷν πραιτωρίων τὸ β΄, ἀπὸ ὑπάτων <ὑπάτῳ όρδιναρίω> καὶ πατρικίω. <Προοίμιον.> Ἰσμεν τοὺς ἡμετέρους νόμους οἳ βούλονται καὶ ἐκ τῆς παραθέσεως τῶν γραμμάτων τὰς πίστεις δίδοσθαι τοῖς συμβολαίοις, καὶ ὅτι τινὲς τῶν αὐτοκρατόρων, ἐπιπολασάσης ήδη τῆς κακίας τοῖς νοθεύουσι τὰ συμβόλαια, τὰ τοιαῦτα ἐκώλυον, εν ἐκεῖνο σπούδασμα τοῖς παραποιοῦσιν εἶναι πιστεύοντες τὸ πρὸς τὴν μίμησιν τῶν γραμμάτων ἑαυτοὺς ὅτι μάλιστα έγγυμνάζειν, διότι μηδὲν ἕτερόν ἐστι παραποίησις εἰ μὴ τῶν ἀληθῶν μίμησις. ἐπειδὴ τοίνυν ἐν τούτοις δὴ τοῖς χρόνοις μυρίας εὕρομεν παραποιήσεις έν δίκαις πολλαῖς ὧν ἠκροασάμεθα, καί τι παράδοξον ἡμῖν ἐξ Ἀρμενίας ἀνέστη. προκομισθέντος γὰρ ἀμείψεως συμβολαίου καὶ τῶν γραμμάτων ἀνομοίων κριθέντων, ὕστερον ἐπείπερ εὑρέθησαν οἱ τῷ συμβολαίῳ μαρτυρήσαντες καὶ γράμματα ὑποθέντες καὶ ταῦτα ἐπιγνόντες, πίστιν ἐδέξατο τὸ συμβόλαιον· καί τι παράδοξον έντεῦθεν ἀπήντησεν, ὅτι τὰ μὲν γράμματα ἄπιστα ἄφθη καίτοιγε έξετασθέντα, τὰ δὲ παρὰ τῶν μαρτύρων ἀπήντησεν σὺν ἀληθεία, καὶ ταῦτα τῆς παρὰ τῶν μαρτύρων πίστεως δοκούσης εἶναί πως ἐπισφαλοῦς. ὁρῶμεν μέντοι τὴν φύσιν αὐτῆς πολλάκις δεομένην τῆς τοῦ πράγματος ἐξετάσεως, ὅπου γε τὴν τῶν γραμμάτων ἀνομοιότητα πολλάκις μὲν χρόνος ποιεῖ (οὐ γὰρ ἂν οὕτω γράψειέ τις

⁴⁴⁹ Di cui al presente capitolo al par. 2.

⁴⁵⁰ MARELLI, *Il tabellionato (parte II)*, cit., 287.

νεάζων καὶ σφριγῶν καὶ γεγηρακὼς καὶ ἴσως καὶ τρέμων), πολλάκις δὲ κἂν νόσος τοῦτο ποιήσειε. καίτοι τί ταῦτά φαμεν, ὅπου γε καλάμου τε καὶ μέλανος ἐναλλαγὴ τὸ τῆς ὁμοιότητος διὰ πάντων ἀκραιφνὲς ἀφείλετο; [...]

Dalla prefazione si comprendono le motivazioni che hanno portato alla realizzazione di questa novella: dal raffronto dei testi (ossia dall'utilizzo della comparatio litterarum), infatti, in alcune circostanze emergono documenti autografi, in altre contraffatti (ἐκ τῆς παραθέσεως [...] τὰ συμβόλαια). La presenza di scritti falsificati avveniva proprio perché i falsari, essendosi specializzati in questa tipologia di attività, si erano sempre di più abituati ad imitare le grafie, ed era divenuto pertanto essenziale discernere le copie false da quelle vere (εν ἐκεῖνο σπούδασμα [...] εἰ μὴ τῶν ἀληθῶν μίμησις).

Emergevano infatti in numerosi giudizi diversi atti imitati (ἐν δίκαις πολλαῖς [...] παραποιήσεις). Si tratta poi di un caso paradossale avvenuto in Armenia: un documento di permuta era risultato non autografo a seguito della comparatio litterarum ma successivamente aveva comunque ottenuto fede tramite l'intervento dei testimoni che lo avevano riconosciuto (καί τι παράδοξον [...] ἐδέξατο τὸ συμβόλαιον). Il paradosso a questo punto era che, nonostante i documenti scritti di cui era stata effettuata la prova non apparivano credibili, colui che presiedeva il giudizio avrebbe comunque potuto accertare da chi fosse stato composto il documento grazie al giuramento "cum fide" (πίστις) dei testimoni, ritenuto veritiero, e prevaleva quindi come mezzo di prova quello testimoniale, comunque reputato insicuro, rispetto alla comparatio litterarum (καί τι παράδοξον [...] ἐπισφαλοῦς). Si pongono quindi in luce i difetti di quest'ultima: la grafia di un soggetto potrebbe infatti modificarsi nel corso del tempo, poiché nessuno la mantiene identica: essa può subire variazioni a causa sia dei tremolii (e quindi dell'avanzamento dell'età) sia del comparire di una qualche malattia ὁρῶμεν μέντοι τὴν φύσιν [...] νόσος τοῦτο ποιήσειε). Giustiniano aggiunge poi che la validità dello strumento comparativo possa venire meno qualora si verifichi un cambiamento dello strumento di scrittura o dell'inchiostro (καίτοι τί [...] ἀφείλετο).

Νον. 73, pr., 1: Ἐπειδὴ τοίνυν βασιλείαν διὰ τοῦτο ὁ θεὸς ἐξ οὐρανοῦ καθῆκεν, ἵνα τοῖς δυσκόλοις ἐπιτίθησι τὰ παρ' ἑαυτῆς ἀγαθὰ καὶ τοὺς νόμους ἀρμόζῃ πρὸς τὴν τῆς φύσεως ποικιλίαν, διὰ τοῦτο ἀήθημεν χρῆναι καὶ τοῦτον γράψαι τὸν νόμον καὶ δοῦναι ἐν κοινῷ τοῖς ὑπηκόοις ὁπόσους ἡμῖν ὁ θεὸς πρότερόν τε παρέδωκε καὶ κατὰ μικρὸν ἀεὶ προστίθησι. καὶ γάρ τι καὶ περὶ παρακαταθήκης ἐκ γραμμάτων ἀμφισβητηθέν τε καὶ στασιασθὲν εὕρομεν, καὶ δεῖ καὶ τούτων πᾶσαν ποιήσασθαι πρόνοιαν. τοιγαροῦν εὐθὺς ἡμῖν ἐκ τῆς παρακαταθήκης ἀρκτέον.

La novella 73, come si legge letteralmente dal testo, è necessaria proprio per disciplinare l'efficacia dei documenti ⁴⁵¹ e per contrastare il problema delle falsificazioni a partire dai contratti di deposito, di cui al primo capo e sui quali era frequente l'insorgere di controversie (καὶ γάρ τι καὶ περὶ παρακαταθήκης [...] ἀρκτέον). Nel *caput* primo ⁴⁵², sul quale in questa sede non è molto utile soffermarsi anche perché la figura del *tabellio* non è espressamente menzionata, viene ribadita l'importanza dei testimoni in caso di difformità tra la scrittura attestante il contratto di deposito e le volontà delle parti, con un ulteriore riferimento alla *comparatio litterarum* ed ai requisiti minimi che devono avere i testimoni, definiti come soggetti οἶόν τε σεμνοὺς καὶ πίστεως ἀξίους e quindi distinti e degni di fede.

⁴⁵¹ In AMELOTTI - COSTAMAGNA, Alle origini, cit., 41-43 l'autore parla di impositio fidei.

⁴⁵² Nov. 73, 1: Εἴ τις τοίνυν ἀσφαλῶς παρακαταθέσθαι βούλεται, μὴ μόνοις πιστευέτω τοῖς τοῦ λαμβάνοντος γράμμασι (τοῦτο ὅπερ ἐν τῇ δίκῃ ζητηθέν, ἐπειδήπερ οὐ συνωμολόγησεν ὁ γεγραφέναι λεγόμενος αὐτοῦ καθεστάναι τὰ γράμματα, μεγάλην ἔσχε ταραχήν, καὶ γράψαι ἕτερα καταναγκασθέντος, ἄπερ ἔδοξε παρόμοια μὲν οὐ μὴν διὰ πάντων παρεοικότα, καὶ τό γε ἐπὶ τοῖς γράμμασιν ἀκρίτου τοῦ πράγματος μεμενηκότος), ἀλλὰ τὴν παρακαταθήκην διδοὺς προσκαλείσθω καὶ μάρτυρας ὡς οἶόν τε σεμνοὺς καὶ πίστεως ἀξίους, καὶ οὐκ ἐλάττους τριῶν, ἵνα μὴ ἐπὶ μόνων ἡρτήμεθα τῶν γραμμάτων καὶ τῆς τούτων ἀντεξετάσεως, ἀλλ' ἦ τοῖς δικάζουσι καὶ ἡ παρὰ τῶν μαρτύρων βοήθεια. καὶ γὰρ δὴ καὶ τοιαύτας μαρτυρίας προσιέμεθα, ὥστε παριόντας μάρτυρας λέγειν, ὡς αὐτῶν παρόντων ὑπέγραψεν ὁ τὸ συμβόλαιον ποιούμενος καὶ τοῦτο ἐπίστανται· εἰ γὰρ εὕροιμεν καὶ τοιούτους τινὰς μάρτυρας οὐκ ἐλάττους τῶν τριῶν ἀξιοπίστους καθεστῶτας, οὐδὲ τὴν τοιαύτην ἀπαγορεύομεν πίστιν. οὐ γὰρ ἵνα συστέλλωμεν τὰς ἀποδείξεις τίθεμεν τὸν νόμον, ἀλλ' ἵνα καὶ εἶναι ταύτας ποιήσωμεν καὶ ἀσφαλῶς εἶναι.

Νον. 73, 2 : Άλλὰ κἂν εἴ τις ἢ δανείσματος συμβόλαιον ἢ ἄλλου τινὸς πράττοι καὶ μὴ βούλεται τοῦτο ἐπ' ἀγορᾶς συνθεῖναι (ὅπερ καὶ ἐπὶ τῆς παρακαταθήκης ὁρίζομεν), μὴ αὐτόθεν δοκείτω πιστὸν τὸ γραφόμενον ἐπὶ τῷ δανείσματι συμβόλαιον, πλὴν εἰ μὴ καὶ μαρτύρων ἔχει παρουσίαν ἀξιοπίστων οὐκ ἐλαττόνων τῶν τριῶν, ἵνα εἴτε αὐτοὶ παραγίνοιντο καὶ τοῖς οἰκείοις μαρτυρήσαιεν γράμμασιν, εἴτε ἕτεροί τινες μαρτυροῦντες ὡς παρόντων αὐτῶν τὸ συμβόλαιον συνετάγη, λαμβάνη τὸ πρᾶγμα τὴν πίστιν ἑκατέρωθεν, οὐκ ἀποβλήτου παντελῶς καὶ τῆς τῶν γραμμάτων ἐξετάσεως οὕσης, ἀλλὰ μόνης οὐκ ἀρκούσης, τῇ δὲ προσθήκῃ τῶν μαρτύρων βεβαιουμένης.

Nel secondo capo ci si interroga su come stipulare il contratto di mutuo o qualche altro contratto senza renderlo pubblico, ricorrendo a dei testimoni che, come per il deposito, non siano in numero inferiore a tre (άλλὰ κἂν εἴ τις ἢ δανείσματος [...] τῶν τριῶν). Infatti quest'ultimi o avrebbero potuto attestare la loro presenza con le parole o altri avrebbero potuto testimoniare l'avvenuta stipula in loro presenza: entrambi questi modi avrebbero dunque conferito fede ad un atto (ἴνα εἴτε αὐτοὶ παραγίνοιντο [...] τὴν πίστιν ἑκατέρωθε). Così agendo si sarebbe totalmente abolito lo strumento della comparazione delle scritture, ma in ogni caso essa sola non sarebbe comunque stata sufficiente come unica prova rimanendo sempre necessaria la conferma del testo da parte dei testimoni (οὐκ ἀποβλήτου [...] βεβαιουμένης). Dalla porzione di scritto appena esaminata, sembra emergere un quadro in cui il testo non può far fede da solo, ma è obbligatoriamente necessario l'intervento dei testimoni, o tramite sottoscrizione o tramite conferma della loro presenza⁴⁵³. Ci si potrebbe a questo punto interrogare sulle ragioni che spingono Giustiniano a non lasciare che il documento da solo abbia la necessaria fides. Attraverso un collegamento con la Novella 44 si potrebbe credere che il motivo fosse la totale

⁴⁵³ S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione: impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano, 2007, 90: potevano dunque intervenire in una tale situazione sia i firmatari del documento sia i meri testimoni oculari: mentre i primi avrebbero dovuto, per integrare la *comparatio litterarum*, riconoscere la propria firma, i secondi avrebbero confermato la stesura del documento in loro presenza.

inaffidabilità dei *tabelliones* ma, considerato che il provvedimento non concerne solo gli atti tabellionici, è più ragionevole ritenere che la previsione dei testi fosse semplicemente un elemento in perfetta linea con la secolare prassi romana.

Νον. 73, 3: Εἰ μέντοι τοιοῦτό τι συμβαίη ὁποῖον ἐπ' Ἀρμενίας ἐγένετο, καὶ ἔτερον μὲν ἡ παράθεσις τῶν γραμμάτων εἴποι ἕτερον δὲ αἱ μαρτυρίαι, τηνικαῦτα ἡμεῖς μὲν οἰόμεθα τὰ παρὰ ζώσης λεγόμενα φωνῆς καὶ μεθ' ὅρκων ταῦτα ἀξιοπιστότερα τῆς γραφῆς αὐτῆς καθ' αὐτὴν τυγχάνειν· πλὴν ἀλλ' ἔστω τοῦτο τῆς τοῦ δικάζοντος ἀγχινοίας τε ὁμοῦ καὶ θεοφιλίας τὸ τοῖς ἀληθέσι μᾶλλον ἀντὶ τῶν τοιούτων πιστεῦσαι. Καὶ ἡμεῖς μὲν κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον οἰόμεθα δεῖν ἀποδείκνυσθαι πιστὰ τὰ συμβόλαια.

Passiamo ora al terzo capo che, invece, regola i casi (sempre in relazione a quanto accaduto in Armenia) in cui i risultati della *comparatio litterarum* fossero stati in contrasto con le dichiarazioni dei testimoni (εὶ μέντοι τοιοῦτό [...] μαρτυρίαι): queste asserzioni, pronunciate unitamente al giuramento degli stessi testimoni, sarebbero prevalse sulla comparazione dei testi (τηνικαῦτα ἡμεῖς [...] τυγχάνειν). Sarebbe poi spettata alla riflessione ed al convincimento di chi giudicava, attribuire a questi (ossia ai testimoni) l'attendibilità che (astrattamente) sono idonei a possedere (πλὴν ἀλλ' ἔστω [...] πιστεῦσαι): così facendo, si sarebbe conferita ai giudici una certa discrezionalità per cui avrebbero potuto considerare attendibili sia l'esito derivante dalla *comparatio litterarum* sia le prove testimoniali. Da quanto si legge, sarebbe quindi valsa maggiormente la parola dei testi, pur sempre sottoposta al vaglio del giudice rispetto ad una attenta esegesi degli atti.

Nov. 73, 5: Άλλὰ καὶ τὰ συμβόλαια τὰ ἐπ' ἀγορᾶς συντελούμενα, εἰ καὶ τὴν τῶν συμβολαιογράφων ἔχοι πλήρωσιν, προσλαμβανέτω καὶ αὐτὰ πρὸ τοῦ τελέσματος τὴν ἐν γράμμασι τῶν μαρτύρων ὡς εἴρηται παρουσίαν.

Il quinto capo è relativo ai contratti pubblici, denominati "τὰ συμβόλαια τὰ ἐπ' ἀγορᾶς συντελούμενα" Questi, anche se redatti da tabellioni, per essere *publice confecta* (εἰ καὶ τὴν τῶν συμβολαιογράφων ἔχοι πλήρωσιν), non si sarebbero potuti considerare ultimati se non con la presenza (nel testo) delle firme di giuramento dei testimoni (προσλαμβανέτω [...] παρουσίαν). La sottoscrizione dei μάρτυρες sembra quindi essere un elemento imprescindibile per la valida formazione del documento⁴⁵⁵.

Νον. 73, 7, pr.: Εἰ μέντοι γε τελευτήσαιεν ἄπαντες οἱ μάρτυρες, ἢ καὶ ἄπεισι τυχόν, ἢ καὶ ἄλλως οὐ ῥάδιόν ἐστι τὴν ἐκ τῶν μαρτύρων τῶν ὑπογεγραφότων πίστιν ἐπιθεῖναι, μηδὲ ὁ συμβολαιογράφος περίεστιν ὁ τελέσας (εἴ γε ἀγοραῖον εἴη) ὥστε μαρτυρῆσαι τοῖς ἑαυτοῦ, ἢ μηδὲ ἐνδημοίη, ἀλλ' ἀνάγκη πάντως τὴν ἀντεξέτασιν τῶν γραμμάτων τῶν τελεσμάτων ἢ τῶν ὑπογραψάντων παραλαβεῖν, τηνικαῦτα προσῆκόν ἐστιν ἰέναι μὲν ἐπὶ τὰς συγκρίσεις (οὐδὲ γὰρ παντάπασιν αὐτὰς ἀπαγορεύομεν), διὰ πάσης δὲ ἀκριβείας χωρεῖν, καὶ πάντως εἰ νομίσειεν αὐταῖς χρῆναι πιστεύειν, καὶ ὅρκον ἐπάγειν τῷ προκομίζοντι, ὅτι μηδὲν συνειδὼς πονηρὸν τῷ παρ' αὐτοῦ προκομιζομένῳ οὐδέ τινα τέχνην περὶ τὴν σύγκρισιν γενέσθαι παρασκευάσας οὕτω χρῆται τούτῳ, ὥστε μήτε ἀναιρεθῆναί τι παντελῶς καὶ διὰ πάντων τὸ ἀσφαλὲς τοῖς πράγμασι γενέσθαι.

Proseguendo ad esaminare il testo, appare rilevante il capo VII, in cui si inizia con il considerare l'ipotesi in cui i testimoni fossero morti o lontani⁴⁵⁶, non si potesse facilmente verificare l'autenticità dalle firme e fosse assente anche il *tabellio* che aveva redatto il documento (εἰ μέντοι γε τελευτήσαιεν [...] ἐνδημοίη). In questo

⁴⁵⁴ Ossia i documenti *publice confecta*, da differenziarsi dai documenti publici cfr. TALAMANCA, v. *Documentazione*, cit., 554 – 555 esempi dei quali possono essere il *testamentum apud acta* e quello *principi oblatum*.

⁴⁵⁵ SCHIAVO, *Il falso*, cit., 94 rileva inoltre che detta sottoscrizione da parte dei testimoni doveva essere apposta prima della *completio* del tabellione: si tratterebbe di un vero e proprio nuovo requisito degli atti tabellionici.

⁴⁵⁶ Stessa ipotesi contemplata Nov. 44: si temeva infatti la sorte di un documento qualora i testi fossero stati gli unici a poter sciogliere il nodo sulla genuinità di quello e fossero oramai irreperibili.

caso, colui che avesse avuto la necessità di avvalersi di tale atto per vantare un diritto, avrebbe potuto richiedere la comparazione delle scritture anche perché essa, per questi casi, non era stata vietata (ἀλλ' ἀνάγκη [...] ἀπαγορεύομεν). In una siffatta circostanza il processo della *comparatio* sarebbe però dovuto avvenire con ogni accortezza, vista la situazione precaria, e tramite un giuramento ben preciso dovendo qui il soggetto in questione dichiarare di non aver prodotto coscientemente un documento falso (διὰ πάσης [...] προκομίζοντι) e di richiedere la *comparatio* non per ordire sotterfugi ma solo perché questa gli era utile, non già per distruggere alcunché compiutamente, ma per assicurarsi una prova certa (ὅτι μηδὲν συνειδὼς [...] γενέσθαι).

Νον. 73, 7, 1: Έπὶ γὰρ δὴ τῶν ἐπ' ἀγορᾶς συνταττομένων συμβολαίων, εἴπερ ὁ συμβολαιογράφος παρέλθοι καὶ μαρτυρήσειε μεθ' ὅρκου, εἰ μὲν οὐ δι' ἑαυτοῦ ἔγραψεν ἀλλὰ διά τινος τῶν ὑπουργούντων αὐτῷ, παρίτω κἀκεῖνος, εἴ γε περίεστιν ἢ δυνατὸν ὅλως αὐτόν ἐστιν ἐλθεῖν καὶ οὐδεμία τὴν αὐτοῦ πάροδον αἰτία κωλύοι, ἢ νόσος τυχὸν ἰσχυρὰ ἤ τι τῶν περιστάσεων τῶν ἄλλων ἄπερ ἀνθρώποις ἀπαντῷ. εἰ δὲ καὶ ἀριθμητὴν ἔχοι τὸ συμβόλαιον, κἀκεῖνος παραγινέσθω, ὅστε τρεῖς εἶναι τοὺς μαρτυροῦντας ἀλλ' οὐχ ἕνα. Εἰ δὲ οὔτε ἀριθμητὴς προσελήφθη τό τε συμβόλαιον αὐτὸς ἄπαν δι' ἑαυτοῦ γέγραφέ τε καὶ ἐτέλεσεν ὁ συμβολαιογράφος, ἢ καὶ ὁ τοῦτο συγγράψας ἄπεστιν ἢ ἄλλως παρεῖναι οὐκ ἰσχύει, αὐτὸς μέντοι μεθ' ὅρκου τῷ οἰκείῳ τελέσματι μαρτυρεῖ, ὥστε μὴ τῆ συγκρίσει γενέσθαι χώραν, ἔστω καὶ οὕτω πιστὰ τὰ συμβόλαια. ἡ γὰρ μαρτυρία καὶ παρὰ τῆς φωνῆς τοῦ τελέσαντος γινομένη καὶ τὸν ὅρκον ἔχουσα προσκείμενον ποιήσειεν ἄν τινα τῷ πράγματι ῥοπήν.

Il testo prosegue asserendo che il *tabellio* che si fosse presentato avrebbe dovuto esibire una testimonianza giurata nel caso in cui non avesse scritto il documento da

sé ma si fosse invece avvalso di un tabularius⁴⁵⁷, il quale sarebbe dovuto comparire a sua volta, a meno che non fosse stato impossibilitato a causa di una grave malattia o per altre valide ragioni (Ἐπὶ γὰρ δὴ τῶν ἐπ' ἀγορᾶς συνταττομένων συμβολαίων, [...] ἀνθρώποις ἀπαντᾳ). Questa porzione del testo sembra proprio ripresentare la medesima situazione esposta dalla Novella 44 in cui, qualora il tabellio si fosse avvalso di un assistente durante la stesura dei documenti, quest'ultimo si sarebbe necessariamente dovuto recare in tribunale nel caso in cui fosse sorta una controversia circa quell'atto per il quale aveva aiutato al tabellione. Nella porzione successiva del passo compare un ulteriore e "nuovo" soggetto: allorché fosse stato menzionato nell'atto il coniatore di moneta, sarebbe dovuto giungere anch'egli: così i testimoni sarebbero stati tre (εί δὲ καὶ ἀριθμητὴν ἔχοι τὸ συμβόλαιον, κἀκεῖνος παραγινέσθω, ώστε τρεῖς εἶναι τοὺς μαρτυροῦντας ἀλλ' οὐχ ἕνα). Torna dunque il numero tre quale cifra minima di testi per sancire la validità di un atto. Siffatto numero sarebbe stato raggiungibile solo in questo modo, essendo periti i testimoni nominati nell'atto. Nel caso in cui, prosegue la novella, non fossero però stati indicati né il coniatore di moneta né il tabularius, ed il tabellione avesse scritto propria manu l'intero atto o una parte, o se il tabulario non si fosse trovato in quel territorio o non fosse pervenuto, il tabellio avrebbe dovuto giurare di aver apposto la completio cosicchè, pur non potendo avere luogo la comparatio, gli atti sarebbero stati comunque riconosciuti come attendibili (εἰ δὲ οὕτε ἀριθμητὴς [...] πιστὰ τὰ συμβόλαια). L'ultima parte del primo punto del settimo capo conclude con l'affermazione che una tale promessa presentata da colui che avesse vergato l'atto avrebbe costituito una piena prova (ἡ γὰρ μαρτυρία [...] ῥοπήν). È estremamente interessante quest'ultima asserzione: l'ammettere che il solo giuramento di chi avesse stilato l'atto potesse conferire ad esso forza a tutti gli effetti, potrebbe in prima analisi apparire una contraddizione con quanto esposto sin ora. Tuttavia non bisogna dimenticare che non si tratta della regola principale: infatti l'attestazione

⁴⁵⁷ I *tabularii* in questa sede, come peraltro già visto a mezzo della Novella 44, erano gli stretti collaboratori del *tabellio* e ad essi si ricorreva con notevole frequenza durante la stesura dell'atto.

del *tabellio* avrebbe sì dato piena validità all'atto, ma solamente come "*extrema ratio*" nel caso in cui non vi fossero stati altri mezzi per poterne attestare la autenticità, rimanendo peraltro il tutto in ogni caso sottoposto alla decisione dei giudici.

Νον., 73, 7, 2: Εἰ δὲ ὁ συμβολαιογράφος ἐτελεύτησε καὶ μαρτυρηθείη τὸ τέλεσμα ἐξ ἑτέρας παραθέσεως, εἰ μὲν καὶ οὕτως ἔχοι τόν τε συντάξαντα τὸ συμβόλαιον περιόντα καὶ τὸν ἀριθμητήν, παρίτωσαν κἀκεῖνοι, εἴ γε ἐνδημοῖεν, καὶ ἐχέτω καὶ τὴν ἐκ τῆς παραθέσεως τῶν πληρώσεων τὸ γράμμα πίστιν καὶ τὴν ἐκ τῶν μαρτύρων. Εἰ δὲ μηδεὶς τούτων εἴη, τηνικαῦτα γινέσθω μὲν ἡ τῶν τελεσμάτων παράθεσις, μὴ μόνα δὲ ταῦτα πρὸς τοῦτο ἀρκείτω, ἀλλὰ καὶ αἱ τῶν ἄλλων τῶν ὑπογεγραφότων ἴσως ἢ καὶ τῶν συμβαλλόντων γραφαὶ κατεξεταζέσθωσαν, ὥστε ἐκ πολλῶν παραθέσεων τῶν τε τοῦ τελέσματος τῶν τε <τῶν> ὑπογεγραφότων ἢ καὶ τῶν συμβαλλόντων μίαν τινὰ συνάγεσθαι πανταχόθεν καὶ ἀποτελεῖσθαι πίστιν.

Continuando con l'analisi del testo, scorgiamo un altro caso, ossia quello della morte del tabellione. Qualora quest'ultimo fosse deceduto, e la testimonianza della prova fosse emersa da un'altra comparazione o meglio, se con il *tabellio* fosse stato presente (al momento della stesura) anche il redattore materiale e questi fosse stato ancora vivo al momento della richiesta della validità della prova o fosse stato presente il coniatore di moneta, questi soggetti sarebbero dovuti comparire ed avrebbero dovuto apportare la loro testimonianza in riferimento ai testi in oggetto (εί δὲ ὁ συμβολαιογράφος [...] ἐκ τῶν μαρτύρων). Se però nemmeno questi fossero più stati reperibili (magari perché defunti) si sarebbe effettuata la comparazione dei testi: essa sola era normalmente insufficiente ma in quella circostanza si sarebbero esaminate le grafie degli altri che avevano sottoscritto il contratto (ossia i testimoni) o di quelli che l'avevano stipulato (εί δὲ μηδεὶς τούτων εἴη, τηνικαῦτα [...] κατεξεταζέσθωσαν). Pertanto, da queste analisi sia di coloro che avevano firmato l'atto, vale a dire i testimoni, sia di coloro che avevano pattuito l'accordo, cioè le

parti, si sarebbe ottenuta almeno una valida dimostrazione riguardante tutti gli aspetti dell'atto e questa avrebbe costituito piena prova (ὥστε ἐκ πολλῶν [...] ἀποτελεῖσθαι πίστιν).

Νον. 73, 7, 3: Εἰ δὲ οὐδὲν ἕτερον εύρεθείη πλην τῆς παραθέσεως τῶν συμβολαίων, τὸ μὲν μέχρι νῦν κεκρατηκὸς προβαινέτω τὸ τὸν προκομίζοντα εἰς τὴν παρ' ἄλληλα κρίσιν τὸ συμβόλαιον ὀμνύναι τὰ νενομισμένα· ἵνα δέ τινα ὅλως τὸ πρᾶγμα λάβοι προσθήκην εἰς πλείονα τοῦ πράγματος πίστιν, καὶ αὐτὸς ὁ ταῦτα αίτῶν γενέσθαι προσομνύτω, ὡς οὕτε ἄλλης εὐπορῶν πίστεως ἐπὶ τὴν παρ' άλληλα κρίσιν τῶν συμβολαίων ἐλήλυθεν οὔτε τι περὶ αὐτὴν ἔπραξεν ἢ έμηγανήσατο, ὅπερ ὡς εἰκὸς δυνηθείη τὴν ἀλήθειαν κατακρύψαι. ὧν ἔξεστιν ἀπηλλάχθαι τοῖς συμβάλλουσιν, εἴπερ βούλοιντο καὶ ἑκάτεροι πρὸς τοῦτο συμβαῖεν τὸ ἐμφανῆ ποιεῖσθαι τὰ συμβόλαια καὶ κατατίθεσθαι [τε] ἐπὶ πράξεως ύπομνημάτων αὐτοὺς τοὺς συμβάλλοντας, ἵνα ἀπαλλαγεῖεν ἀγνωμοσύνης τε καὶ νοθείας καὶ παραποιήσεων καὶ ὁπόσα ἄλλα κακὰ ἐπανορθοῦντες τὸν παρόντα τίθεμεν νόμον. τῶν ἤδη παρ' ἡμῶν ἐπὶ ταῖς παραθέσεσι τῶν γραμμάτων ταῖς ἐξ ίδιοχείρων γινομέναις νενομοθετημένων έπὶ τῆς ἰδίας μενόντων ἰσχύος δηλαδὴ καὶ τῶν ἐπὶ τοῖς τῶν γραμμάτων ἀνεπιστήμοσιν ἤδη κρατούντων ἐν τοῖς δικαστηρίοις την έαυτων έχόντων ἰσχύν, ἐπειδήπερ ἐκ δικαστικών τύπων τὰ τοιαῦτα τὸν προσήκοντα ἔλαβεν ἐξετασμόν.

Nell'ultima parte di questo capo VII ci imbattiamo nella casistica delle varie forme attraverso le quali si sarebbe potuta sancire la veridicità del documento, ed il legislatore ordina la condotta da tenere in tali situazioni, nel caso in cui si fosse avuto solo un numero parziale di testimonianze. Per evitare la contestazione si adotta come soluzione anche in questa sede quella dell'*insinuatio* (εἴπερ βούλοιντο [...] κατατίθεσθαι), che diventa quindi ormai la formalità volontaria per qualunque tipo di negozio⁴⁵⁸.

 458 Talamanca, v. $\it Documentazione, cit., 555.$

_

Il settimo capo termina poi con la soluzione al problema di non avere alcun testimone per sancire l'efficacia del documento.

Meritevole di nota è poi la prima parte del *caput octavus*, circa i contratti degli analfabeti.

Νον. 73, 8, pr.: Δεῖ δὲ ἐπὶ τῶν γράμματα οὐκ ἐπισταμένων ταβουλαρίους δύο πάντως καὶ μάρτυρας παραλαμβάνεσθαι, ἐν οἶς εἰσὶ ταβουλάριοι τόποις, μάλιστα δὲ μάρτυρας οὐκ ἀγνώστους τοῖς συμβάλλουσιν· ἵνα οἱ μὲν γράφωσιν ὑπὲρ τοῦ ἀγραμμάτου ἢ ὀλιγογραμμάτου καθεστῶτος, οἱ δὲ μαρτυρῶσιν, ὡς καὶ παρόντων αὐτῶν ταῦτα ἐπράχθη καὶ εἰδεῖεν αὐτόν, καὶ οὕτως ἡ τῶν τοιούτων συμβολαίων εἰσδεχθείη πίστις· δῆλον ὂν ὡς οὐκ ἐλάττους πέντε μαρτύρων ἐπὶ τῶν τοιούτων παραληφθήσονται, ἐν οἶς ἔσται καὶ ὁ γράφων ὑπὲρ τοῦ συμβάλλοντος ἢ τὸ πᾶν ἢ τὸ μετὰ τὰ ὀλίγα γράμματα τὰ παρ' ἐκείνου τεθέντα, ὥστε μηδὲν διαπεσεῖν τῆς εἰς ἄκρον ἀκριβείας.

Per redigere questi atti, sarebbe stata necessaria la presenza sia dei *tabularii* sia dei *testes*, nei luoghi in cui questi risiedevano, e soprattutto i testimoni non sarebbero dovuti risultare ignoti ai contraenti (δεῖ δὲ ἐπὶ τῶν γράμματα [...] τοῖς συμβάλλουσιν). Successivamente uno di questi soggetti avrebbe dovuto scrivere in vece dell'illetterato, che padroneggiava poco la scrittura, mentre un altro avrebbe dovuto attestare che, poiché i testimoni conoscevano l'analfabeta, questi gesti venivano compiuti in loro presenza e così, essendo ciò manifesto, il tutto avrebbe generato la πίστις dei contratti (ἵνα οἱ μὲν γράφωσιν ὑπὲρ [...] εἰσδεχθείη πίστις). Per questa azione, però, sarebbero stati necessari non meno di cinque testimoni, tra i quali anche il soggetto che "prestava la mano" al contraente scrivendo al suo posto o l'intero testo o poche parole, così da non comprometterne l'esattezza (δῆλον ὂν ὡς οὐκ ἐλάττους πέντε μαρτύρων [...] εἰς ἄκρον ἀκριβείας). Ancora una volta, scorrendo il testo, la figura del *tabellio* in sede di stesura del documento è indispensabile ma comunque non sufficiente per rendere perfetto l'atto, vista l'obbligatoria partecipazione di cinque testimoni.

Νον. 73, 8, 1: Καὶ ταῦτά φαμεν ἐπὶ τῶν ἐγγράφων συμβολαίων. εἰ γάρ τις ἀγράφως πρᾶξαι οἱονδήποτε συνάλλαγμα βουληθείη, τοῦτο πρόδηλον ὡς ἢ τὴν διὰ μαρτύρων ἢ τὴν δι' ὅρκων δέξεται πίστιν, τοῦ μὲν ἐνάγοντος μάρτυρας παράγοντος, τοῦ φεύγοντος δὲ ὀμνύντος ἢ ἀντεπάγοντος, καθάπερ ἂν ὁ δικαστὴς τὴν ὑπόθεσιν τάξειεν, ἵνα μηδὲν εἴη μηδὲ τούτων ἀδιόρθωτον.

Proseguendo oltre nel medesimo capo, si afferma che quanto previsto nella prima parte dello stesso avrebbe avuto vigore soltanto per gli atti scritti e, se qualcuno avesse voluto compiere un contratto verbale, la prova per quello si sarebbe ottenuta o per mezzo dei testimoni o tramite giuramento (καὶ ταῦτά φαμεν [...] δέξεται πίστιν). Per quanto concerne i contratti verbali, dunque, non appare neppure necessaria la presenza del *tabellio*.

Nov. 73, 8, 2: Κάκεῖνο μέντοι προσθεῖναι τῷ νόμῷ καλόν, ὅστε εἰ μέχρι μιᾶς χρυσίου λίτρας εἴη τὸ συνάλλαγμα, τὴν τοιαύτην παρατήρησιν ἐπὶ τούτῷ μὴ φυλάττεσθαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέχρι νῦν πολιτευόμενον τὸ πρᾶγμα γίνεσθαι, ἵνα μὴ περὶ πραγμάτων σμικρῶν μεγάλας συντριβὰς ὑπομένωσιν ἄνθρωποι.

Si aggiunge poi che, nel caso in cui il contratto non avesse riguardato una somma maggiore di una libbra d'oro, non si sarebbero osservate queste procedure, poiché, per questioni di poco conto, non si sarebbero dovuti costringere gli uomini a così grandi imposizioni (κὰκεῖνο μέντοι [...] ἄνθρωποι). Quest'ultima affermazione lascia quasi intendere che la norma fosse stata promulgata solo per "negozi" di una certa rilevanza economica. È plausibile che le falsificazioni dei documenti avvenissero per lo più per contratti aventi ad oggetto importanti somme di danaro o beni più costosi: infatti, chi avesse ordito una contraffazione lo avrebbe di certo fatto per un tornaconto personale, verosimilmente economico.

In ultimo, nel capo nono⁴⁵⁹, si sancisce la volontà di far valere queste disposizioni in tutte le città (ταῦτα δὲ πάντα κρατεῖν ἐπὶ ταῖς πόλεσι βουλόμεθα), e non nelle campagne, dove si riscontrava molta stoltezza e dove vi era carenza e di soggetti in grado scrivere e di testimoni (ἐπείτοιγε [...] βέβαια). Alla luce della lettura dell'intera Novella 73, appaiono disciplinate puntualmente tutte la ipotesi dell'*impositio fidei*⁴⁶⁰, tema peraltro già menzionato da Giustiniano circa gli stessi *tabelliones*⁴⁶¹. Il documento tabellionico quindi, nel VI sec. d. C., necessita ancora la *impositio fidei* dei testimoni⁴⁶², preferita ad ogni altra tipologia di verifica sulla autenticià di un testo⁴⁶³, alla quale fa seguito, in mancanza di essa, il giuramento del *tabellio* e, in assenza anche di quest'ultimo la tanto vituperata *comparatio litterarum*: Giustiniano, pur di scardinare o comunque di arginare questo strumento, arriva ad ammettere il rango del giuramento del solo *tabellio* superiore a quello

⁴⁵⁹ Nov. 73, 9: Ταῦτα δὲ πάντα κρατεῖν ἐπὶ ταῖς πόλεσι βουλόμεθα· ἐπείτοιγε ἐν χωρίοις, ἔνθα πολλὰ τὰ τῆς ἀπλότητός ἐστι καὶ οὐδὲ γραφόντων ἢ μαρτυρούντων πολλῶν εὐπορία, τὰ μέχρι νῦν παρ' αὐτοῖς κρατοῦντα καὶ νῦν ἔστω βέβαια. τοῦτο γὰρ καὶ ἐπ' αὐτῶν τῶν διαθηκῶν, ἐφ' αἷς μάλιστα σπεύδομεν, ἤδη παρ' ἡμῶν νενομοθέτηται. Κρατείτω δὲ ὁ νόμος ἐπὶ τοῖς μετὰ ταῦτα ἄπασι γινομένοις συμβολαίοις τε καὶ συναλλάγμασι· τὸ γὰρ δὴ παρωχηκὸς τί ἄν τις νομοθετήσειεν;

< Ἐπίλογος.> Τοῦτον ἡμῖν ἔτεκε τὸν νόμον ἀμφισβητήσεων πληθος γενομένων μὲν ἐν δίκαις ἡμῖν δὲ εἰσηγμένων, ἴνα τοῦ καθ' ἐκάστην πρὸς ἀλλήλους ἀμφισβητεῖν τοὺς ἀνθρώπους παύσαιμεν προαναστέλλοντες αὐτοῖς τὰς φιλονεικίας τῆ διὰ τῆς νομοθεσίας ἀκριβεία. ὥστε προσήκει τὴν σὴν ὑπεροχὴν ταῦτα μανθάνουσαν φανερὰ πᾶσι καταστῆσαι τοῖς ὑπηκόοις τοῖς τε ἐνταυθοῖ τοῖς τε ἐπὶ τῶν ἐθνῶν. καὶ γὰρ δὴ πρὸς τοὺς ἄλλους ἐνδοξοτάτους ἐπάρχους τούς τε ἐπὶ τῆς Ἑσπέρας τούς τε ἐπὶ Λιβύης τούς τε ἐπὶ τοῖς ἀρκτῷοις (φαμὲν δὲ τοὺς ἐν Ἱλλυριοῖς) γράψομεν, ἵνα πᾶν ἡμῖν τὸ πολίτευμα μεστὸν γένηται τοῦ νόμου <τοῦ> τὰς τῶν ὑπηκόων θεραπεύοντος περιστάσεις. Dat. prid. non. Iun. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. ann. XII Iohanne v. c. cons.

⁴⁶⁰ TALAMANCA, v. *Documentazione e documento (dir. rom.)*, cit., 557-558; AMELOTTI, *Giustiniano*, cit., 2: "[...] sul problema della forza probatoria del documento la legislazione postclassica supera presto la fase in cui gli attribuiva una forza vincolante, nel senso che la parte contro cui il documento venisse prodotto non aveva altra alternativa che sottostare alla sua efficacia o promuovere accusa di falso. In un secondo momento, pur riconoscendo sempre alla scrittura una posizione di privilegio, essa esige che colui che se ne serve ne certifichi in qualche modo il valore, richiede appunto – per usare la terminologia che sarà giustinianea – che egli debba *imponere fidem* al documento. Allo scopo si può ricorrere all'adduzione di testimoni che siano intervenuti nella confezione di quel documento, o servirsi precisamente del confronto delle grafie con altri scritti. La fortuna di questa seconda pratica è attestata da una costituzione di Onorio del 421, ossia C. Th. 2, 27, 1, che ne mostra l'impiego nel caso di morte del debitore che ha rilasciato il chirografo. [...]".

⁴⁶¹ C. 4, 21, 16, 1, passo già più volte richiamato e riportato sia al capitolo I par. 2.1 sia *infra* § 1, dove si leggerebbe circa l'attestazione dell'autenticità di documenti tabellionici da parte dello stesso *tabellio*.

⁴⁶² Retaggio che, come si vedrà al cap. IV par. 2 rimarrà in Italia fino al 2005.

⁴⁶³ Si veda a tal proposito U. Vincenti, Duo genera sunt testium. *Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano*, Padova, 1989.

della comparazione tra i testi scritti, conferendo probabilmente per la prima volta ad esso una qualcosa di simile alla odierna rilevanza pubblica del notaio (in quanto pubblico ufficiale) mai avuta prima.

12. La novella 120 del 544

L'ultimo provvedimento giustinianeo che cita nel suo testo i *tabelliones* o, meglio, i συμβολαιογράφοι, è la novella 120 del 544 d. C. . Essa, di notevole lunghezza, è in tema di atti dispositivi aventi ad oggetto beni sacri. Nelle disamine effettuate sin ora si è più volte incontrata questa tematica⁴⁶⁴ ed i relativi provvedimenti sono apparsi tutti accomunati dal divieto di commercializzazione di tali beni. La novella 120 si prefigge come intento quello di unificare la normativa sparsa a tal riguardo, mantenendo però il principio generale della proibizione di cui sopra per tutti i diversi tipi di atti dispositivi elencati, dalla costituzione dell'usufrutto alla locazione, dalla costituzione in pegno a quella di anticresi, fino alla costituzione di enfiteusi ed ipoteca⁴⁶⁵.

L'unica menzione dei tabellioni nell'intero testo è collocata al capo XI, che di seguito si riporta limitatamente alla porzione di nostro interesse:

Νον. 120, 11: ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Εἰ δὲ παρὰ τὰ διηγορευμένα ἡμῖν τῷ παρόντι νόμῷ συνάλλαγμά τι γένηται ἐπὶ τοῖς διαφέρουσι πράγμασι κινητοῖς τε καὶ ἀκινήτοις ἐνὶ τῶν εἰρημένων εὐαγῶν οἴκων, ἀναδίδοσθαι μὲν τῆ αὐτῆ ἀγιωτάτῃ ἐκκλησίᾳ ἤτοι τῷ εὐαγεῖ οἴκῷ τὸ πρᾶγμα ἐφ' ῷ τοιοῦτό τι παρηκολούθησε μετὰ τῶν τοῦ μέσου χρόνου καρπῶν, μενέτω δὲ παρ' αὐτῆ καὶ τὸ τίμημα ἢ τὸ ἀντίδωρον ἢ τὸ ὑπὲρ ἀμείψεως ἢ ἄλλης οἰασοῦν αἰτίας αὐτῷ

⁴⁶⁴ Come ad esempio la Novella 7 di cui al par. 7 del presente capitolo.

⁴⁶⁵ J. L. MURGA, Nulidad o ilicitud en la enajenación de las "res sacrae" in Anuario de Historia del Derecho Españyol 41 (1971), 635 – 636.

δεδομένον. εἰ δὲ ἐμφύτευσις πραχθείη παρὰ τὰ διηγορευμένα ἡμῖν, ἀναδίδοσθαι τῆ ἀγιωτάτη ἐκκλησίᾳ ἢ τοῖς εὐαγέσι τόποις τὸ αὐτὸ πρᾶγμα κελεύομεν, καὶ τὸν ἐμφυτευτὴν τὸ πάκτον τελεῖν κατὰ τὴν δύναμιν τῶν ἐμφυτευτικῶν συμβολαίων. εἰ

δὲ δωρηθείη πρᾶγμα ἐκκλησιαστικὸν ἢ ἑτέρου εὐαγοῦς οἴκου, καὶ αὐτὸ ἀναδίδοσθαι τῆ ἁγιωτάτη ἐκκλησίᾳ ἢ τοῖς ἄλλοις εὐαγέσι τόποις μετὰ τῶν τοῦ μέσου χρόνου καρπῶν, καὶ τοσοῦτον ἕτερον ὅσου ἄξιόν ἐστι τὸ αὐτὸ πρᾶγμα. εἰ δὲ ὑποθήκη παρὰ ταῦτα δοθείη, ὁ δανειστὴς τὸ ἐποφειλόμενον ἀπολλύτω καὶ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα τῷ εὐαγεῖ τόπῳ ἀποδιδότω. τῶν συμβολαιογράφων τῶν θαρρούντων παρὰ τόνδε ἡμῶν τὸν νόμον τοιούτοις ὑπουργεῖν συμβολαίοις διηνεκεῖ ἐξορίᾳ καταδικαζομένων. [...] Dat. VII id. Mai. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XVIII post cons. Basilii vc. anno III.

L'intero capo è dedicato alla previsione delle sanzioni cui sono sottoposti i soggetti che non rispettano il dettato della costituzione. Nell'elencare le differenti fattispecie, Giustiniano precisa in primis che chiunque avesse stipulato contratti aventi ad oggetto res sacrae mobili o immobili le avrebbe dovute restituire alla Chiesa insieme con i frutti maturati nel tempo in cui le cose erano rimaste nella disponibilità di chi le aveva ottenute, oltre che la somma per esse ricevuta a titolo di permuta o ad altro titolo (Εί δὲ παρὰ τὰ διηγορευμένα [...] αὐτῷ δεδομένον). Nel caso in cui fosse invece stata costituita una enfiteusi senza aver osservato le previsioni del presente provvedimento, si sarebbe dovuto rendere il fondo oggetto dell'enfiteusi unitamente al compenso ricevuto per causa di essa (εί δὲ ἐμφύτευσις πραχθείη [...] τῶν ἐμφυτευτικῶν συμβολαίων). Anche qualora si fosse effettuata una donazione di beni sacri, essi sarebbero stati restituiti alla Chiesa con i frutti del tempo intermedio in cui questi erano rimasti nella disponibilità del donatario (εἰ δὲ δωρηθείη [...] τὸ αὐτὸ πρᾶγμα). Se fosse stata costituita una ipoteca in spregio alle disposizioni della costituzione della novella, allora il creditore sarebbe decaduto dal proprio credito, la res ipotecata restituita alla Chiesa ed i tabelliones che, contravvenendo alle disposizioni, avessero confezionato siffatti documenti, sarebbero stati condannati all'esilio perpetuo (εἰ δὲ ὑποθήκη [...] διηνεκεῖ ἐξορία καταδικαζομένων). Si ricava dal testo, nuovamente, l'impiego in qualche modo diffuso del tabellione ai fini della redazione degli istituti sovra indicati: compravendite, permute, donazioni, costituzioni di enfiteusi e di ipoteche. Allo stesso modo, ancora una volta, leggiamo la medesima sanzione per il *tabellio* che avesse contravvenuto alla legge, ossia l'esilio perpetuo. Si rileva pertanto un allineamento di questa novella a tutte le previsioni giustinianee in materia di *tabelliones* analizzate nel presente capitolo.

13. Considerazioni di sintesi

In epoca giustinianea il *tabellio* presenta ormai delle peculiarità che lo differenziano ampiamente dagli altri redattori di documenti giuridici privati. Ai fini della validità dei suoi instrumenta non è sufficiente la mera insinuatio ma risultano indispensabili completio e absolutio, ossia rispettivamente la lettura dello scritto alle parti e la conferma della corrispondenza tra la volontà di questi ed il testo, con la finale consegna materiale del documento o mundum. Non siamo tuttavia ancora di fronte ad una publica fides: il tabellione è sempre investito di quel potere – dovere di controllo del contenuto dell'atto già disciplinato nei provvedimenti precedenti alla Compilazione e inoltre l'atto tabellionico giurato è posto al di sopra della comparatio litterarum nell'ambito della prova della veridicità di un documento, ma non della prova testimoniale. Viene poi normato sia il funzionamento delle στατίονες, luoghi ove i tabelliones svolgevano i propri uffici, sia l'impiego di un determinato protocollo da porre sull'intestazione dell'atto, indicante anno, mese, giorno, luogo, indizione, imperatore e console in carica. La crescente diffusione impone a Giustiniano di regolarne l'attività e punirne aspramente la produzione di falsi e le condotte negligenti: dal loro operato dipende ormai non solo la conclusione di un contratto ma anche il sorgere o meno di una controversia tra le parti.

SEZIONE II PROFILI COMPARATISTICI

CAPITOLO IV

CENNI SUL NOTARIATO NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

1. Alla ricerca del "tabellio cinese" — **2.** I testimoni negli odierni rogiti notarili cinesi

1. Alla ricerca del "tabellio cinese"

Nei capitoli precedenti si è tentato di dimostrare che gli antesignani più vicini agli attuali notai nell'antica Roma fossero i *tabelliones*. Al di là delle prove che hanno consentito di delinearne le caratteristiche al fine di poter poi esprimere una simile affermazione, si è anche avuto modo di verificare la presenza di qualche traccia nella vigente legge notarile italiana⁴⁶⁶, benché si è consapevoli che non sia possibile verificare una continuità diretta tra il tabellionato romano ed il notariato italiano, considerando che le origini del notariato contemporaneo affondano inevitabilmente le proprie radici nel notaio sviluppatosi nei secoli successivi.

Vista la crescente attenzione del mondo della Repubblica Popolare cinese al diritto romano a partire dalla fine degli anni Ottanta e recentemente concretizzatasi con la promulgazione del Codice Civile nel maggio del 2020 ed entrato in vigore nel mese di gennaio 2021, sembra opportuno cercare di verificare, seppur per cenni vista la difficoltà nel reperire le fonti a riguardo, se nell'antica Cina sia esistita una figura

⁴⁶⁶ Ad esempio, come si è già avuto modo di sottolineare, l'art. 18 co. 1 n. 4 della legge notarile 89/1913 reca un chiarissimo riferimento ai tabellioni, definendo il sigillo notarile "segno di tabellionato".

simile a quella del tabellio romano⁴⁶⁷.

Non abbiamo molte notizie concernenti le caratteristiche dei redattori ma comunque ci sono pervenuti antichi documenti assimilabili in qualche modo agli atti notarili, ben precedenti rispetto alle notizie sui *tabelliones*.

L'origine resta incerta: alcuni hanno sostenuto che l'istituto notarile derivasse da un notariato "non ufficiale" mentre altri hanno ritenuto il contrario, riportando fonti risalenti ad epoche ben anteriori, ossia tre bronzi recanti "antichi atti notarili", qui di seguito esaminati 469.

Nel 1975, a Qishan, nella provincia dello Shaanxi, vennero scoperte tre iscrizioni tutte risalenti al periodo di reggenza dell'imperatore 周共王 (Zhou Gong Wang)⁴⁷⁰. La prima, del terzo anno di governo del suddetto imperatore, reca una iscrizione di 132 caratteri incisa su un bronzo. Il documento narra l'intera vicenda della compravendita e, all'epoca, costituiva anche una prova dell'avvenimento della stessa⁴⁷¹. L'episodio è il seguente: un soggetto aveva alienato un suo terreno pari a 1000 mu⁴⁷² per 80 monete ad un tale di nome 裘卫 (Qiu Wei) ma, con 20 di queste, aveva poi ricomprato una parte di quella terra pari a 300 mu; l'atto avveniva davanti a tre funzionari la cui presenza era stata ordinata dai cinque funzionari di alto livello 给伯邑父,荣伯,定伯,亮伯,单伯 (Xing Bo il padre di Boyi, Rong Bo, Ding Bo, Liang Bo e Shan Bo). Alla chiusura del contratto le parti si riunivano in un

⁴⁶⁷ Qui si proverà a verificare se sia quanto meno esistito un corrispettivo cinese entro il VII sec. d. C., epoca quest'ultima in cui prese il potere la dinastia Tang (唐朝) che governò la Cina per quasi trecento anni e sotto la quale l'impero cinese conobbe la sua massima espansione.

⁴⁶⁸ MI TING, Un confronto tra Oriente e Occidente: le origini e lo sviluppo del sistema notarile in Comunicazione moderna (米婷, 中西比较: 公证制度的起源与发展 in 现代交际) 10 (2019), 54 ss.

⁴⁶⁹ ZHAN AIPING, *Dibattito sulle origini della sistema notarile cinese* in *Notariato Cinese* (詹爱萍, 中国公证起源之辩 in 中国公证) 10 (2006), 27.

⁴⁷⁰ Regnò nel X sec. a. C. sotto la dinastia Zhou (周朝). Si tratta di una delle dinastie della Cina antica appartenente ad un periodo in cui Roma neppure esisteva. La dinastia Zhou regnò per quasi mille anni, dal 1045 al 256 a. C., anno in cui venne deposta dalla dinastia Qin (秦朝).

⁴⁷¹ZHAN AIPING, Origine del notariato cinese in Notariato Cinese (詹爱萍, 中国公证起源 in 中国公证) 1 (2002), 44.

⁴⁷² La "mu" (亩) era un'unità di misura cinese equivalente a 666,7 metri quadrati.

banchetto⁴⁷³.

Abbiamo poi un secondo documento, risalente invece al quinto anno del governo di Zhou Gong Wang, anch'esso in bronzo e con un'incisione di 132 caratteri, la cui funzione principale era quella di attestare il corretto e valido avvenimento del "negozio", questa volta una permuta⁴⁷⁴. Uno dei due protagonisti è sempre Qiu Wei, ossia il soggetto che, nel documento precedente, aveva acquistato la terra: in presenza questa volta di cinque alti funzionari, si trova a dare in cambio 500 mu di terra per un terreno da 400 mu. Si legge che questi funzionari avevano domandato al secondo permutante se avesse voluto "scambiare" il terreno e questi avrebbe asserito. In seguito i cinque funzionari ammettevano l'avvenimento effettivo del contratto e, avendo fatto giurare il secondo permutante, ordinavano ai tre funzionari (a loro sottoposti, quelli che nel documento precedente troviamo in qualità di "testimoni") di andare a controllare il terreno oggetto del contratto. Infine Qiu Wei riceveva in presenza il terreno a lui spettante da contratto. Anche in questa circostanza si chiudeva la stipula con un banchetto e successivamente veniva invece forgiato il bronzo⁴⁷⁵.

Il terzo e ultimo documento, risalente al nono anno del governo del suddetto imperatore, è un bronzo che presenta 195 caratteri e registra la permuta di un terreno boschivo, che non aveva passato la procedura ufficiale e per lo svolgimento della quale non si era effettuato alcun giuramento: tuttavia, dal momento che le parti erano d'accordo, il contratto era stato perfezionato con la sola presenza di un unico testimone. Il protagonista è sempre il nostro Qiu Wei: in questa circostanza permutava un suo prezioso carro ed alcuni suoi vestiti in cambio di un terreno boschivo di proprietà di un soggetto che, tuttavia, aveva messo il terreno nella piena disponibilità di un altro uomo e, pertanto, risultava necessaria per Qiu Wei una trattativa anche con quest'ultimo al quale egli, per ottenere il terreno, consegnava

⁴⁷³ ZHAN AIPING, *Dibattito*, (詹爱萍, 中国公证起源之辩) cit., 27; ZHAN AIPING, *Origine* (詹爱萍, 中国公证起源), cit., 43 – 44.

⁴⁷⁴ ZHAN AIPING, *Dibattito*, (詹爱萍, 中国公证起源之辩), cit., 27.

⁴⁷⁵ L'intera vicenda è riportata da ZHAN AIPING, Dibattito, (詹爱萍, 中国公证起源之辩), cit., 27.

due cavalli, una pelliccia e anche altri vestiti. A questo punto il proprietario del terreno aveva inviato un soggetto a controllarlo prima di consegnarlo definitivamente all'acquirente e suo figlio si occupava di tutte le questioni concrete. Infine si celebrava l'avvenuta stipula con una cerimonia nella quale il figlio di Qiu Wei riceveva il terreno. Dopo questi avvenimenti Qiu Wei stesso aveva costruito un apposito bronzo al fine di stabilire la proprietà e la conseguente eredità dei discendenti come prova legittima⁴⁷⁶.

Provando ad indagare invece sulla conservazione di siffatti documenti, vediamo un primo registro delle "attività notarili" derivante dal 金文法 alla lettera "leggi incise nel bronzo", risalente al 770 a. C.: in quella circostanza "质人,质剂和质工商", ossia un soggetto sorvegliava, dietro un certo compenso, lo svolgimento dei contratti di compravendita⁴⁷⁷. Si tratta quindi di un individuo che è presente per verificare il corretto svolgimento della procedura che porta alla compravendita, ma che non sembra dover confezionare il contratto in prima persona, quindi più assimilabile ad uno dei funzionari sopra menzionati che ad un *tabellio*.

Esistevano poi tre diverse modalità di custodia degli atti negli archivi: il primo era "书于丹图" ossia "fare un disegno", il secondo era "铭于宝器" e quindi "incidere su un materiale prezioso" oppure in alternativa ci si sarebbe potuti "rivolgere ad un certo funzionario" (执左藏官)⁴⁷⁸. L'effettiva "professione notarile" trovò poi il suo sviluppo con le dinastie Han e Tang, le quali continuarono a servirsi del "券书"⁴⁷⁹, originariamente ideato dalla dinastia Chun Qiu (春秋) ⁴⁸⁰. È necessario però effettuare una specificazione per quanto attiene all'ambito testamentario: sotto la dinastia Han, i lasciti dovevano essere necessariamente redatti davanti una figura

⁴⁷⁶ L'intera vicenda è riportata da ZHAN AIPING, *Dibattito*, (詹爱萍, 中国公证起源之辩), cit., 27 – 28

⁴⁷⁷ MI TING, Un confronto (米婷,中西比较), cit., 54.

⁴⁷⁸ Ibid.

⁴⁷⁹ Era un documento ufficiale composto ed emesso dall'autorità ufficiale e quindi anche una prova legittima dell'avvenuta compravendita. Poteva essere altresì utilizzata come prova in un eventuale processo. A volte poteva essere archiviata dall'autorità ufficiale per un possibile controllo.

⁴⁸⁰ Una delle dinastie rientrante nel periodo della dinastia Zhou orientale, al potere tra il 722 a.C. ed il 476 a.C. .

notarile non ufficiale (民间); sotto la dinastia Tang, invece, dovevano essere sottoposti alla verifica di un istituto governativo solo i contratti più rilevanti⁴⁸¹. Pertanto, anche se secoli dopo ed in tema di negozi *mortis causa* e non *inter vivos*, ricorre la scelta della compilazione del documento davanti a dei "controllori" e, in materia testamentaria, si pone un ulteriore controllo vista l'importanza della materia.

In conclusione, nonostante non siano descritte dai documenti sovra riportati le caratteristiche che doveva possedere questo antico notaio cinese, né quali fossero gli atti che egli potesse redigere, si può tuttavia desumere che, ove presente, egli stilasse contratti di trasferimento di beni (sia di beni immobili sia di beni mobili vista la permuta con oggetti) e che da solo (proprio come il tabellio romano, almeno fino a Giustiniano) non potesse confezionare un atto contenente un contratto pienamente efficace: egli necessitava comunque della presenza o di funzionari, come rilevato dai primi due documenti, o di almeno un testimone. Inoltre, la scrittura con la quale veniva reso noto il contenuto del negozio appare, almeno dalle fonti sovra riportate, un elemento eventuale. Ciò è desumibile in particolare dal terzo ritrovamento, per il quale Qiu Wei decide di costruire il bronzo sul quale era inciso il testo del contratto solo per finalità probatorie, per far sì appunto che suo figlio ed i di lui discendenti potessero rivendicare la proprietà in caso di controversie. Nella consapevolezza che sia arduo elaborare un paragone tra i documenti tabellionici romani ed i "corrispondenti cinesi", anche vista la scarsità delle fonti, va comunque sottolineato un certo parallelismo: anche il documento romano viene concepito con funzioni probatorie più che costitutive in quanto esso è la prova del "negozio" in esso contenuto che esiste a prescindere dalla presenza o meno del documento ⁴⁸². Il documento cinese, invece, sembra essere concepito

⁴⁸¹ MI TING, Un confronto (米婷,中西比较), cit., 55.

⁴⁸² TALAMANCA, v. *Documentazione e documento (dir. rom.)*, cit., 555 – 556 contra si veda GALLO, *Riflessioni*, cit., 432 – 433: l'autore afferma che la legislazione giustinianea in materia di stipulazione di contratti non prevedeva scritture meramente probatorie, ma la stipulazione *in scriptis* sarebbe stata considerata *ad substantiam* solo nei casi in cui detta forma veniva imposta dalla legge, (come l'autore avrebbe rilevato in particolare dallo Sch. 7 *ad Bas.* 22, 1, 33). I contratti appartenenti

proprio per questa ragione. Inoltre, da quanto sopra esposto, nell'antica Cina il trasferimento di beni a titolo di compravendita o di permuta si perfezionava davanti a determinati funzionari: cinque di rango elevato e tre di rango inferiore. Il fatto che in due di tre documenti, oltre alla menzione di questi funzionari, il numero di caratteri sia sempre pari a 132, lascia spazio all'ipotesi di una forma "pre-stabilita" per la quale gli ideogrammi, nonostante la differenza del nome di almeno uno dei due contraenti e la diversità del negozio posto in essere, fossero sempre in numero uguale. Potremmo invece supporre che per la permuta dovessero essere presenti i cinque funzionari di rango elevato e che per la compravendita fosse sufficiente che questi ordinassero la partecipazione dei tre di rango inferiore forse perché lo scambio di cosa contro cosa era un'azione giudicata meritevole di un controllo più elevato: difatti, da quella fonte, abbiamo il racconto del "controllo" del terreno da parte dei tre funzionari di rango inferiore, assente invece nella compravendita. Sempre continuando nelle nostre ipotesi, vista la presenza del terzo bronzo compilato dal padre di una delle parti, si può supporre che non esistesse una forma "prevista a pena di nullità" ma che lo scritto, soprattutto in un'epoca così risalente, avesse solo funzione probatoria, elemento peraltro sopra già rilevato. Ciò che invece accomuna tutti e tre questi bronzi è il momento di convivialità del banchetto dopo la stipula finale, gesto di accordo forse rituale dei contraenti che, dopo essersi scambiati beni a titolo di compravendita o permuta, si sedevano alla stessa tavola per mangiare insieme.

2. I testimoni negli odierni rogiti notarili cinesi

Vista l'impossibilità di trattare in questa sede i diversi aspetti e formalità degli atti notarili in Cina, si è scelto solo di soffermarsi sul ruolo dei testimoni durante la

a quest'ultima categoria, come già visto nel capitolo III, dovevano essere stipulati aut per testes aut per iusiurandum.

scrittura dei rogiti. Lo spunto nasce sia dall'analisi della novella 73 del 538 d. C. ⁴⁸³, all'interno della quale si trattava appunto del ruolo dei testi durante la stesura degli atti tabellionici, sia dalla curiosità di voler verificare se anche negli atti notarili cinesi si faccia oggi ricorso ai testimoni durante le stipule che presentano maggiormente profili di particolare delicatezza ⁴⁸⁴.

Va in primo luogo sottolineata la diversità della funzione del notaio cinese rispetto a quello italiano, tralasciando invece le divergenze che attengono alla struttura ed al contenuto dell'atto in sé. La vigente legge notarile, denominata "中华人民共和国公证法" ossia "Legge notarile della Repubblica Popolare Cinese", è entrata in vigore nel 2006 ed è stata riformata nel 2017⁴⁸⁵. Dall'articolo 2 della stessa si può

⁴⁸³ Di cui al cap. III par. 12.

⁴⁸⁴ Per la legge italiana, è previsto che il notaio possa vergare i propri rogiti senza alcun impiego dei testi: il loro intervento è limitato a fattispecie ben definite dalla legge dove la sola fides del notaio non può risultare sufficiente ai fini della validità. Nell'art. 47 co. 1 L. 89/1913 si legge che "L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.". Questi casi sono: atti di donazione (ex artt. 769 ss. c.c., anche se bisogna discernere a seconda della tipologia della donazione, come ad esempio la donazione indiretta, per la quale non sono considerati necessari), convenzioni matrimoniali (ex art. 210 c.c.) e modifiche delle stesse, dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni (ai sensi della L. 151/1975), presenza nell'atto o di uno o più comparenti che non sappiano o non possano leggere o scrivere o per una causa solo temporanea o per una perenne. Si tratta nello specifico di comparenti o sordi (ex art. 56 L. N.) o muti / sordomuti (ex art. 57 L. N.) o non vedenti, o di un comparente straniero che non conosca la lingua italiana (ex artt. 54 e 55 L. N). Vi sono tuttavia altre circostanze non previste dall'art. 48 L. N. in cui i testimoni sono necessari, in particolare in ambito di successioni. Innanzi tutto, per la valida stesura del testamento pubblico, ex art. 603 c.c. essi devono essere addirittura quattro qualora il testatore sia un minorato come da artt. 56 e 57 L. N. e sia incapace anche di leggere. Peraltro la presenza dei testimoni nei testamenti pubblici è così rilevante che la dichiarazione delle ultime volontà da parte del testatore deve avvenire davanti ad essi, così come la lettura del testamento eseguita dal notaio e di tutte queste formalità deve essere fatta menzione in atto (ex art. 603 co. 2 c.c.). Ovviamente, come già detto per tutti gli atti in cui i testi partecipino, anche in questa circostanza essi devono apporre la loro sottoscrizione (ex art. 603 co. 3 c.c.). Oltre al testamento pubblico, in materia testamentaria i due testimoni sono essenziali anche per il verbale di deposito di testamento segreto (ex art. 605 c.c.), per il verbale di ritiro di testamento olografo o segreto depositato presso il notaio (ex art. 608 c.c.), per la corretta confezione dei testamenti speciali (disciplina prevista in generale ex art. 609 c.c. valida per tutte le fattispecie dall'art. 610 c.c. all'art. 617 c.c.), per il verbale di pubblicazione di testamento olografo (ex art. 620 c.c.), per l'apertura del testamento segreto (ex art. 621 c.c.), per la revocazione espressa del testamento e la revoca della revoca (ex artt. 680 e 681 c.c.).

⁴⁸⁵ Nello specifico è stata adottata nella diciassettesima riunione del Comitato permanente del decimo Congresso nazionale del popolo il 28 agosto 2005 (anche se entrata formalmente in vigore nel 2006, come recita l'articolo 47 della stessa) e riformata il primo settembre 2017: "2005 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过。根据 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改〈中华人民共和国义务教育法〉等五部法律的决定》

cogliere una sorta di definizione del notaio in Cina: "公证是公证机构根据自然人, 法人或者其他组织的申请, 依照法定程序对民事法律行为有法律意义的事实和文书的真实性, 合法性予以证明的活动" ("Il notariato è un'attività in cui l'ufficio notarile certifica, sulla base di una richiesta di una persona fisica, di una persona giuridica o di un'altra organizzazione, la veridicità e la legalità di fatti e documenti di rilevanza giuridica di un atto legale civile in conformità alle procedure legali."). Non ci troviamo dunque di fronte ad un notaio che produce documenti contenenti contratti, come nel notariato cd. latino, bensì ad un soggetto che appare dotato di qualcosa simile alla nostra *publica fides* e che, in forza di essa, attesta soltanto la veridicità di un altro documento o di un fatto al quale ha assistito. L'ambito in cui opera il notaio cinese è invece definito dagli artt. 11 e 12 della 中华人民共和国公证法. Secondo il primo⁴⁸⁶, sulla base di una richiesta di una persona fisica, di una persona giuridica o di un'altra organizzazione, un'istituzione notarile si occupa di

第一次修正 根据 2017 年 9 月 1 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国法官法〉等八部法律的决定》第二次修正)" ossia "Adottata nella diciassettesima riunione del Comitato permanente del X Congresso nazionale del popolo il 28 agosto 2005 modificata in conformità alla decisione sulla modifica della legge sull'istruzione obbligatoria della Repubblica popolare cinese e di altre cinque leggi della Repubblica popolare cinese della quattordicesima riunione del Comitato permanente del XII Congresso nazionale del popolo del 24 aprile 2015. Seconda modifica in conformità alla decisione sulla modifica della legge sui giudici della Repubblica popolare cinese e di altre otto leggi della Repubblica popolare cinese della ventinovesima riunione del Comitato permanente del XII Congresso nazionale del popolo del 1° settembre 2017 (seconda modifica apportata dalla Decisione sulla modifica di otto leggi, tra cui la legge della Repubblica popolare cinese sui giudici, della ventinovesima sessione del Comitato permanente del dodicesimo Congresso nazionale del popolo)".

⁴⁸⁶ 第十一条 根据 自然人,法人或者其他组织的申请,公证机构办理下列公证事项: (一) 合同; (二) 继承; (三) 委托, 声明,赠与,遗嘱; (四) 财产分割; (五) 招标投标, 拍卖; (六) 婚姻状况,亲属关系,收养关系; (七) 出生,生存,死亡,身份,经历,学历,学位职务,职称,有无违法犯罪 记录; (八) 公司章程; (九) 保全证据; (十) 文书上的签名,印鉴,日期,文书的 副本,影印本与原本相符; (十一) 自然人,法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。(Articolo 11: Su richiesta di una persona fisica, di una persona giuridica o di un'altra organizzazione, un'istituzione notarile si occupa delle seguenti questioni notarili: (1) contratti; (2) eredità; (3) commissioni, dichiarazioni, concessioni e testamenti; (4) divisione dei beni; (5) gare d'appalto e aste; (6) stato civile, parentela e adozione; (7) nascita, sopravvivenza, morte, identità, esperienza, istruzione, titoli di studio, posizioni e titoli, nonché registrazioni di reati penali e violazioni della legge; (8) atti costitutivi; (9) conservazione delle prove; (10) firme, timbri, date e conformità di copie o fotocopie agli originali; (11) conformità tra una persona fisica, una persona giuridica o un'altra organizzazione e il suo originale; (12) autenticazione notarile delle seguenti questioni; (13) firma, sigillo, data, copia dello strumento, fotocopia dello strumento e dell'originale; (14) altre questioni notarili richieste volontariamente da una persona fisica, giuridica o altra organizzazione."

contratti, di eredità, di commissioni, dichiarazioni, concessioni e testamenti, di partizione di proprietà, di gare, offerte e aste, di stato civile, parentela, adozione, di nascita, esistenza, morte, identità, esperienza, istruzione, titoli accademici, titoli di lavoro e precedenti penali, di atti costitutivi, di conservazione delle prove, di altre questioni notarili richieste volontariamente da persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni e appone firma, sigillo e data sull'atto, facendo sì che copia e fotocopia dell'atto siano coerenti con l'originale.

All'art. 12⁴⁸⁷, invece, è disposto che l'istituzione notarile si occupi di affari che, in base alle leggi e ai regolamenti amministrativi, necessitano registrazione di un notaio, di deposito e custodia di testamenti, eredità o altri beni, oggetti e strumenti relativi a questioni notarili, di redigere strumenti giuridici relativi a questioni notarili e di fornire consulenza legale in materia notarile.

Si intuiscono ulteriori differenze rispetto al notaio latino leggendo gli artt. 26 ss. della legge notarile cinese, dove si afferma che il notaio è preposto al rilascio di differenti tipi di autenticazioni: sembra quindi che quella di rilasciare certificati autenticati sia la funzione principale del notaio in Cina. Tornando all'oggetto di questo paragrafo, è interessantissimo notare che, a differenza dell'Italia ove la presenza dei testimoni per gli atti notarili è rimasta attraverso i secoli fondamentale ancora oggi, in Cina non può esattamente dirsi lo stesso. Infatti la parola "testimone", ossia "证人", nella legge notarile della Repubblica Popolare cinese non compare neppure una volta. In verità, le peculiarità che i testimoni devono possedere per essere definibili tali, sono desumibili da altre norme procedurali, penali e civili, che però trattano di tutto un altro tipo di testimone, ossia del soggetto

informato dei fatti che sia chiamato in tribunale per riferirli. Entrambe le norme definiscono il testimone *a contrario*, indicando quali sono le caratteristiche che sicuramente questi non deve avere, pena il non essere ammesso alla testimonianza⁴⁸⁸.

I suddetti due articoli, pur non appartenendo alle leggi notarili, possono comunque essere paragonati all'art. 50 co. 1 e 2 L. N.⁴⁸⁹, che detta i requisiti di cui deve essere in possesso un testimone di un atto notarile in Italia per essere considerato idoneo. Non sembrerebbe quindi necessario avvalersi dei testi per la corretta confezione di alcun atto notarile anche se, su richiesta di parte fatta presso l'ufficio notarile, essi possono essere impiegati come mezzo di prova per confermare un fatto, come asserito dall'art. 27 delle regole della procedura notarile⁴⁹⁰. È poi il notaio stesso ad essere un "testimone indiretto" nella stesura del documento che scrive in quanto, nel suo ruolo istituzionale, è teste della volontà dei comparenti⁴⁹¹. Inoltre, qualora

⁴⁸⁸ Ai sensi dell'art. 62 della Legge di Procedura Penale della Repubblica Popolare cinese 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十二条规定,凡是知道案件情况的人,都有作证的义务. 生理上,精神上有缺陷或者年幼,不能辨别是非,不能正确表达的人,不能作证人 non è testimone idoneo colui che abbia menomazioni fisiche o mentali, che sia troppo giovane per svolgere la sua funzione e che non sia in grado di discernere il falso dal vero o esprimersi correttamente. L'art. 72 della Legge di Procedura Civile della Repubblica popolare cinese 《中华人民共和国民事诉讼法》第七十二条规定,凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证.有关单位的负责人应当支持证人作证. 不能正确表达意思的人,不能作证 invece, non elenca tutto ciò ma si limita all'ultima

previsione, ossia quella sull'essere in grado o meno di esprimersi correttamente.

489 L'articolo recita: "I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere. [...]".

⁴⁹⁰第二十七条 公证机构可以采用下列方式,核实公证事项的有关情况以及证明材料: (一) 通过询问当事人、公证事项的利害关系人核实(二)通过询问证人核实(三)向有关单位或者个人了解相关情况或者核实、收集相关书证、物证、视听资料等证明材料(四)通过现场勘验核实(五)委托专业机构或者专业人员鉴定、检验检测、翻译。("Articolo 27 Un notaio può adottare i seguenti mezzi per verificare le circostanze rilevanti di una questione notarile e i materiali di supporto: (1) verificare interrogando le parti e gli interessati della questione notarile; (2) verificare interrogando i testimoni; (3) apprendere le circostanze rilevanti dalle unità o dagli individui interessati o verificare o raccogliere le prove documentali, fisiche e audiovisive pertinenti e altri materiali di supporto; (4) verificare mediante ispezione in loco; e (5) incaricare istituzioni o professionisti di identificare, ispezionare e testare, tradurre.").

⁴⁹¹ LIU YUE, *Testimoni e dichiarazioni dei testimoni negli atti notarili* (刘悦, 公证证明中的证人证言) in Legality Vision 9 (2016), 58.

un notaio si sia avvalso nel suo ufficio di un testimone, dovrà egli stesso verificare che questi sia pienamente capace di rendere la testimonianza e che non stia intervenendo per altri scopi non attinenti all'atto stesso⁴⁹².

In conclusione, nonostante non esista una vera e propria previsione legale, il notaio può comunque richiedere l'intervento dei testimoni durante una stipula, come ribadito dal sovra menzionato art. 27 del regolamento notarile, ma essi dovranno presentare le caratteristiche già incontrate negli articoli 62 della legge di procedura penale della RPC e 72 della legge di procedura civile della RPC, peculiarità della cui presenza il notaio deve preventivamente accertarsi.

⁴⁹² LIU YUE, Testimoni (刘悦, 公证证明中的证人证言), cit., 59.

CONCLUSIONI

Con il presente lavoro si è tentato di ricostruire l'origine e la funzione dei redattori di documenti di natura "negoziale" a Roma, prendendo le mosse dal momento di passaggio dall'oralità al documento scritto.

Nel primo capitolo si è trattato dei redattori dei documenti giuridici differenti dai tabelliones, dal momento che la prima fonte in merito a quest'ultimi è risalente al II secolo d. C. Esistevano differenti figure, notarii, exceptores, tabularii le quali erano, almeno alle origini, essenzialmente scribi, e sopravvivono attraverso i secoli fino all'epoca di Giustiniano con ruoli sempre connessi all'estensione documentale seppur, come si è visto, con diverse declinazioni. Invero, mentre i tabularii ricoprono principalmente una funzione assimilabile a quella di archivisti, sembrano non esserci grandi differenze tra notarii ed exceptores, tanto che pare che spesso le fonti utilizzano i due sostantivi alla stregua di sinonimi. Gli atti di cui si occupano questi soggetti sono tutti di tipo privato: solo più tardi troveremo notarii ed exceptores impegnati nella scrittura di documenti della cancelleria imperiale, e ciò sarà motivo di crescita del loro prestigio. Nei capitoli secondo e terzo si è invece trattato dei tabelliones prima e durante Giustiniano. Anche il tabellio compone documenti privati fino a giungere, nel corso dei secoli, a confezionare degli instrumenta publice confecta attuando le formalità di completio e absolutio: quest'ultimi non avranno comunque pubblico rilievo ma saranno tuttavia utilizzabili come piena prova in un processo. Si è inoltre rilevata una concreta diffusione di questi particolari iuris periti in tutto il territorio dell'impero, considerando la promulgazione di numerose costituzioni che li menzionano, dall'edictum de pretiis di Diocleziano, passando per le norme di Costantino, le novelle di Valentiniano, per le costituzioni di Leone e quelle di Zenone e di Anastasio fino ad approdare alle prescrizioni giustinianee.

Infine, nel quarto ed ultimo capitolo, di natura comparatistica, si è indagata la figura corrispondente al *tabellio* nell'antica Cina fino al VII sec. d. C. ed è emersa una

diversa tipologia di contrattazione seppur con alcuni spunti di somiglianza. Prendendo l'iniziativa dal ruolo dei testimoni nella tradizione negoziale dell'antica Roma, consapevole della rilevanza che essi continuino a ricoprire in alcuni atti notarili in Italia, si è verificato la loro funzione ed il loro impiego nei rogiti notarili cinesi: dall'analisi è emerso che invece non godono della stessa importanza.

In definitiva, riprendendo la domanda che ci si è posti in apertura di queste pagine circa l'esistenza di un notaio modernamente inteso a Roma, lo studio dei testi induce a fornire una risposta negativa. Del resto è noto che l'attuale notaio italiano è di diretta derivazione di quello medievale e non è possibile quindi stabilire una diretta discendenza. Va rilevato che soltanto al *tabellio* vengono assegnate le competenze di controllo del contenuto degli atti privati redatti: questi, in ragione di ciò, si sarebbe dovuto accertare sia delle reali intenzioni delle parti, al fine di evitare contratti simulati, sia del contenuto vero e proprio del "negozio", per non realizzare atti *contra legem*. Il *tabellio* è investito dunque di questo "potere - dovere" e, di certo, non può dirsi altrettanto di *notarii*, *exceptores* e *tabularii*, i quali continuano a scrivere sotto dettatura. D'altra parte, però, ciò che *notarii* ed *exceptores* scrivono sotto dettatura può definirsi in certo qual modo di valenza pubblica: essi lavorano presso le cancellerie imperiali, quindi si trovano a vergare anche testi di pubblici documenti. Vero è che la rilevanza pubblica non deriva in questo caso dalla produzione stessa dell'estensore ma dall'*auctoritas* del dettante.

Vi è poi da aggiungere che gli atti conservati per primi negli archivi pubblici, e nello specifico nei *tabularia*, sono quelli scritti dai *tabularii*. Pertanto, diversi aspetti che oggi attengono al notaio contemporaneo, ossia il compito di controllare il contenuto di un documento nel momento in cui si trova a doverlo redigere e di indagare le volontà delle parti prima dell'accoglimento delle richieste di queste, la rilevanza pubblica degli atti stilati e la loro conservazione presso archivi pubblici, si rinvengono a Roma in tre / quattro figure diverse, riunite tutte dal comune denominatore della materiale scrittura dell'atto.

In conclusione, per queste ragioni, non si può affermare che l'unico "avo" romano del moderno notaio italiano fosse il *tabellio*. Forse sarebbe più corretto asserire che

il contemporaneo notaio italiano sia piuttosto discendente in parte del *notarius*, dell'*exceptor* e del *tabularius* ed in misura maggiore proprio del *tabellio*.

Bibliografia

AINSWORTH R., Thesaurus linguae latinae compendiarius, vol. I, Londra, 1736.

ALBANESE B., Sul senatoconsulto liboniano, Palermo, 1976.

AMELOTTI M. - COSTAMAGNA G., Alle origini del notariato italiano, Milano, 1995.

AMELOTTI M. – MIGLIARDI ZINGALE L., Osservazioni sulla duplice scritturazione nei documenti in Iura 36 (1985), 1 ss.

AMELOTTI M., v. Notaio (dir. rom) in Enciclopedia del diritto, vol. XXVIII, Milano, 1978, 553 ss.

AMELOTTI M., Genesi del documento e prassi negoziale in F. MILAZZO (a cura di), Contractus e pactum – tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana, atti del convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della littera Florentina (Copanello 1 - 4 giugno 1988), Napoli, 1990.

AMELOTTI M., Giustiniano e la comparatio litterarum in Subseciva Groningana, 4 (1990), 1 ss.

AMELOTTI M., Le forme classiche di testamento. Lezioni di diritto romano, vol.1, Torino, 1966.

AMELOTTI M., Negocio, documento y notario en la evolución del derecho romano in Anales Academia Matritense del Notariado 29 (1990), 133.

AMELOTTI M., Notai nel mondo Greco - romano in Studi Materiali. Consiglio Nazionale del Notariato, 2 (2002), 659 ss.

AMELOTTI M., Notariat und Urkundenwesen zur Zeit des Prinzipats in ANRW II/13, Berlin - New York, 1980, 386 ss.

AMELOTTI M., Prima della carta bollata – La fonte giustinianea in una legge del 537 in CNN Attività 3 (1992), 84 ss.

AMELOTTI M., Il documento nel diritto giustinianeo in Il mondo del diritto in epoca giustinianea caratteri e problematiche, Ravenna, 1985, 139 ss.

AMELOTTI M., Il testamento romano attraverso la prassi documentale, Firenze, 1966.

ANKUM H. A., Les tabellions romains, ancêtrs directs des notaires modernes in Atlas du notariat. Le notariat dans le monde: huit siècles de notariat latin, quatre décennies d'union internationale, Deventer, 1989.

ARANGIO-RUIZ V., Intorno alla forma scritta nel testamentum per aes et libram in Atti del Congresso Internazionale del Diritto romano e di Storia del diritto 27-28-29 ottobre 1948, vol. III, Milano, 1951, 82 ss.

ARANGIO-RUIZ V., Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1927.

ARANGIO-RUIZ V., La compravendita in diritto romano, vol. I, Napoli, 1956.

ARANGIO-RUIZ V., Le tavolette cerate di Ercolano e il contratto letterale in Studi Redenti, Milano, 1951.

ARANGIO-RUIZ V., Les tablettes d'Hercolanum in RIDA 1 (1948), 9 ss.

ARCHI G. G., "Civiliter vel criminaliter agere" in tema di falso documentale in Scritti Beatificazione Ferrini, vol. I, Milano, 1947, 1 ss.

ARCHI G. G., Problemi in tema di falso nel diritto romano, Pavia, 1941.

ARCHI G. G., Interesse privato e interesse pubblico nell'apertura e pubblicazione del testamento romano in Iura 20 (1969), 337 ss.

ASTUTI G., I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano, Milano, 1952.

BASSANELLI SOMMARIVA G., La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426 in Labeo 29 (1983), 280 ss.

BERGER A., v. *Tabularium* in *Encyclopedic Dictonary of Roman Law*, Philadephia, 1952, 729 ss.

BETTI E., v. Negozio giuridico in NNDI, vol. XI, 1957, 208 ss.

BLANCH NOUGUÉS J. M., Régimen jurídico de las fundaciones en derecho romano, Madrid, 2007.

BONFANTE P., Istituzioni di diritto romano, Milano, 1907.

BONINI R., D. 48, 19, 16, Claudius Saturninus: De poenis paganorum in RISG 10 (1959 – 1962), 120 ss.

BOVE L., Documentazione privata e prova. Le tabulae certae in Atti del XVII Congresso internazionale di Papirologia, vol. III, Napoli, 1984.

Bretone M., *Ius controversum nella giurisprudenza classica* – Estr. da *Atti della Accademia nazionale dei Lincei*, vol. XXIII, Roma, 2008.

BRUTTI M., Il diritto privato nell'antica Roma, Torino, 2009.

BUENO DELGADO J. A., La legislación religiosa en la compilación justinianea, Madrid, 2015.

BUND E., v. *Tabellio* in *Der kleine Pauly, Lexikon der Antike*, vol. V, München, 1979, 477 ss.

BUONGIORNO P., GALLO A., MARINO S. (a cura di), *Edoardo Volterra*. *Senatus Consulta*, Stoccarda, 2017.

CAGNAT R., v. Exceptor in Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, vol. II, 1877, 879.

Caillemer E., v. Archeion, in Dictionnaire des Antiquites Grecquès et Romaines, vol. I, 1877.

CALABI LIMENTANI I., v. *Argentarius* in *Enciclopedia dell'Arte antica Treccani online:* https://www.treccani.it/enciclopedia/argentarius %28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/.

CALDELLI M. L., Women in the Roman world in The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, Oxford, 2014, 582 ss.

CARCATERRA A., Concezioni epistemiche dei giuristi romani in SDHI 54 (1988), 37 ss.

CAVALLO F., Scrivere libri e documenti nel mondo antico: mostra di papiri della Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze, 1998.

CENCETTI G., Dal tabellione romano al Notaio Medievale in Il notariato veronese attraverso i secoli. Catalogo della mostra in Castelvecchio SANCASSANI G., CARRARA M., MAGAGNATO L. (a cura di), Verona, 1966, 19 ss.

CENCETTI G., Gli archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana in Scritti Archivistici, vol. III, 1970, 221 ss.

CENCETTI G., Tabularium principis in Studi di paleografia, diplomatica, storia e araldica in onore di Cesare Manaresi, Milano, 1953, 152 ss.

CHASTAGNOL A., La carriera senatoriale nel basso impero (dopo Diocleziano) in La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'Occidente tardoantico. Antologia di storia tardoantica. RODA S. (a cura di), vol. II, Torino, 1996, 23 ss.

COSTAMAGNA G., BARONI M. F., ZAGNI L., Notae Tironianae quae in lexicis et in chartis reperiuntur novo discrimine ordinatae, Roma, 1983.

CULHAM P., Archives and Alternatives in Republican Rome in Classical Phlilology 84 (1989), 100 ss.

CURIR D., Professio donationis in BIDR 115 (2021), 245 ss.

CURSI M. F., La mancipatio familiae: una forma di testamento? in Homenaje al profesor Armando Torrent, Madrid, 2016, 185 ss.

D'ORS A., Las Arras en la compraventa Justinianea in Iura 6 (1955), 149 ss.

D'ORTA M., *Notai a Roma* (Recensione a AMELOTTI M. - COSTAMAGNA G., *Alle origini del notariato italiano*) in Labeo 23 (1977), 344 ss.

DE GIOVANNI L., *I "mali della giustizia" in una testimonianza di Ammiano Marcellino* in *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, CASCIONE C. e MASI DORIA C. (a cura di), vol. III, Napoli, 2007, 1401 ss.

DE GIOVANNI L., Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico – alle radici di una nuova storia, Roma, 2007.

DE MARTINO F., Storia della costituzione romana, Napoli, 1972.

DE ROBERTIS F. M., Il diritto associativo romano. Dai collegi della Repubblica alle corporazioni del Basso Impero, Bari, 1938.

DI CINTIO L., *L'interpretatio Visigothorum* al 'Codex Theodosianius", *Libro IX*, Milano, 2013.

DILIBERTO O., *Ricerche sull'* "Auctoramentum" *e sulla condizione degli* "Auctorati", Cagliari, 1981.

Du Cange D., v. *Curiales* in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, vol. II, 1883-1887 rist. 1954, 670.

Du Cange D., v. *Exceptor* in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, vol. III, 1883-1887 rist. 1954, 343.

Du Cange D., v. *Insinuare* in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, vol. IV, 1883-1887 rist. 1954, 380.

Du Cange D., v. *Nota* in *Glossarium*, *mediae et infimae latinitatis*, vol. V, 1883-1887 rist. 1954, 610.

Du Cange D., v. *Notarii* in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, vol. V, 1883-1887 rist. 1954, 611.

Du Cange D., v. *Tabellio* in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, vol. VIII, 1883-1887 rist. 1954, 2.

DU CANGE D., v. *Tabularii* in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, vol. VIII, 1883-1887 rist. 1954, 8 ss.

Du Cange D., v. *Tabularium* in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, vol. VIII, 1883-1887 rist. 1954, 9.

Du Cange D., v. *Testamentarius* in *Glossarium*, *mediae et infimae latinitatis*, vol. V, 1883-1887 rist. 1954, 84.

DURANDO E., Il tabellionato o notariato nelle leggi romane, nelle leggi medioevali italiane e nelle posteriori specialmente piemontesi, Milano, 1897.

DZIATZKO C., v. archive in PWRE, vol. II, 1895, 553 ss.

FALCHI G. L., Studi sulla legislazione di Giustiniano (528 – 534) e la codificazione di "leges" e "iura" in SDHI 59 (1993), 1 ss.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., Fides publica e instrumenta publice confecta en Derecho Romano in Revista de Estudios Latinos 1 (2001), 189 ss.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., Testigos y documentos en la practica negocial y judicial romana in Iura 54 (2003), 21 ss.

FIEBIGER H. O., v. *Decurio* in *PWRE*, vol. IV 2, 1932, 2319 ss.

FIEBIGER H. O., v. Exceptor in PWRE, vol. VI, 1909, 1565 ss.

FIORETTI P., Scribae. Riflessioni sulla cultura scritta nella Roma antica in Storia della scrittura e altre storie, Roma, 2014.

FRANKE, v. Tabularius in PWRE, vol. IV, 1932.

FREZZA P., Giurisprudenza e prassi notarile nelle carte italiane dell'alto medioevo e negli scritti di giuristi romani in SDHI 42 (1976), 197 ss.

FREZZINI L. v. Notariato in Digesto Italiano, vol. XVI, Torino, 1905, 336 ss.

FÖLDI A., Variatione auf ein Thema: Arra-Typen einst und heute in Libellus ad Thomasium, Pretoria, 2010, 99 ss.

GAGÈ J., Les classes sociales dans l'Empire romain, Parigi, 1964, 378.

GALGANO F., Tertium genus? Eunuchi a Costantinopoli in RDR 18 (2018), 187 ss.

GALLO F., Disposizioni di Giustiniano sulla forma delle vendite: appendice al corso di diritto romano, anno accademico 1963-1964, Torino, 1964.

GALLO F., Riflessioni sulla funzione della scriptura in C. 4, 21, 17 in Studi in onore di Biondo Biondi, vol. II, Milano, 1965, 411 ss.

GATTI G., Trovamenti riguardanti la topografia e la epigrafia urbana, Roma, 1891.

GAUDMET J., Quelques aspects de la politique législative au 5 siècle in Studi in onore di Edoardo Volterra 1 (1971), 201 ss.

GIOMARO A. M., BRANCATI C., Percorsi guidati e metodologia di analisi giuridica, Fano, 2005.

GIUMETTI F., Per advocatum defenditur: profili ricostruttivi dello status dell'avvocatura in Roma antica, Napoli, 2017.

Grelle F., Ad municipalem, Napoli, 2003.

GRELLE F., v. Decuriones in NNDI, vol. V, 1957, 309 ss.

GUARINO A., L'esegesi delle fonti del diritto romano, Napoli, 1968.

GUARINO A., La forma orale e la forma scritta nel testamento romano in Casi e istituti del ius privatum, Napoli, 1995, 314 ss.

GUASCO A., Gli atti introduttivi del processo civile nelle cognitiones extra ordinem, Torino, 2017.

HABEL P., v. apparitores, in PWRE, vol. II.1, 1895, 191 ss.

HÖBENREICH E., Annona. Juristiche Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat, Graz, 1997.

JONES P. GRIERSON A. H. M., CROOK J. A, The Authenticity of the "Testamentum S. Remigii" in Revue Belge de Philologie et d'Histoire 35-2 (1957), 356 ss.

KASER M., Das römische Privatrecht, München, 1971.

KASER M., Gli inizi della cognitio extra ordinem, Milano, 1938.

KRAMER J., Ende einer Urkunde mit Datierung auf 561 n Chr.: P. Vindob. L3 = CPL 147 in Tyche 6 (1991), 105 ss.

LACOURT-GAYET G., v. Curialis in Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, vol. II, Graz, 1877.

LAFAYE G., v. *Tabularium* in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, vol. II, Graz, 1877, 14 ss.

LAFAYE G., v. *Tabularius* in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, vol. II, Graz, 1877, 19 ss.

LAFFI U., Colonie e municipi nello stato di Roma, Roma, 2007.

Lambertini R., I. 2.7.2 Un problematico raccordo tra effetti della donazione e della compravendita in diritto giustinianeo in Labeo 49 (2003), 60 ss. .

LAMBRINI P., Il negozio fiduciario e la sua causa in Studi Urbinati 66 (2015), 35 ss. .

LANTIERI L., *Apate, una notaria graeca a Roma* in M. J. BRAVO BOSCH (a cura di) *Justicia y género*, Valencia, 2023.

LECLERCQ H., v. *Notaire* in *Dictionnaire d'archéologie chrétienne*, vol. XII, 1936, 1623 ss.

LÉCRIVAIN CH., v. *Notarius* in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, vol. IV, Graz, 1877 rist. 1969, 105 ss.

LÉCRIVAIN D. CH. v. *Tabellio* in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, vol. V, Graz, 1877 rist. 1969, 7 ss.

LEONHARD R., v. Codex accepti et expensi in PWRE, vol. IV, 1932, 160 ss.

LICANDRO O., Dalla reggenza imperiale al protettorato goto. L'esperienza costituzionale di Teoderico tra continuità e fine della pars Occidentis dell'impero romano in AUPA 54 (2011), 95 ss.

LICANDRO O., L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. d.C.), Napoli, 2015.

LIU YUE, Testimoni e dichiarazioni dei testimoni negli atti notarili (刘悦, 公证证明中的证人证言) in Legality Vision 9 (2016), 58 ss.

LODOLINI E., Note di terminologia archivistica : « archivio », « archivistica », « archivista », « archivistico, -a» in Archivio Storico Italiano 145 (1987), 99 ss.

LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ C., Autonomía de la voluntad y arras en la compraventa. Fuentes jurídicas romanas y su regolación en los textos legales medievales in $\Phi\iota\lambda$ ía, Scritti per Gennaro Franciosi, vol. II, Napoli, 2007, 1429 ss.

LUCHETTI G., La legislazione imperiale nelle istituzioni di Giustiniano, Milano, 1996.

LUZZATTO G. I., voce *Documento (diritto romano)* in *NNDI*, vol. VI, 1957, 84 ss.

LUZZATTO G. I. v. Tabelliones in NNDI, vol. XVIII, 1957, 1014.

LUZZATTO G. I., v. *Tabularium* in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVIII, 1957, 1020.

LUZZATTO G. I., v. *Tabularius* in *Novissimo Digesto* italiano, vol. XVIII, 1957, 1021.

 $\begin{tabular}{ll} Mancini & G., & v. & \textit{Tabulario} & in & \textit{Enciclopedia Treccani online:} \\ & \underline{https://www.treccani.it/enciclopedia/tabulario} \% 28 \underline{Enciclopedia-Italiana\% 29/} \end{tabular} .$

MARAGNO G., Punire e sorvegliare : sanzioni in oro imperatori burocrazia, Napoli, 2020.

MARASINGHE M. L., Arra – not in dispute in RIDA 20 (1973), 341 ss.

MARELLI E., Il tabellionato in età giustinianea (parte I). La forma degli atti tabellionici e la personalità della prestazione del tabellio in Archivio giuridico online vol. I, fasc. 2 (2022), 42 ss.

MARELLI E., Il tabellionato in età giustinianea (parte II). Il controllo dei tabelliones sul contenuto dei documenti e l'efficacia probatoria degli atti tabellionici in Archivio giuridico online vol. II, fasc.1 (2023), 277 ss.

MARTRA A. M., v. Notaio in NNDI, vol. XI, 1968, 389 ss.

MATTIOLI F., Giustiniano, gli argentarii e le loro attività negoziali, Bologna, 2019.

MAZZARINO S., La fine del mondo antico - Le cause della caduta dell'impero romano, Milano, 1959.

MELLUSO M., Uso processuale del documento: un caso "armeno" in Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI – Atti del Convegno Parma 18 e 19 giugno 2009, Parma, 2010, 277 ss.

MI TING, *Un confronto tra Oriente e Occidente: le origini e lo sviluppo del sistema notarile* in *Comunicazione moderna* (米婷, 中西比较: 公证制度的起源与发展 in 现代交际) 10 (2019), 54 ss.

MIGLIARDI ZINGALE L., I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto : silloge di documenti dal I al IV secolo d. C., Torino, 1997.

MIGLIARDI ZINGALE L., In margine a Nov. Iust. 44,2: Το Καλούμενον πρωτόκολλον in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, vol. V, Milano, 1984.

MINIERI L., Corruzione in Roma tardoantica: il caso dei nequissimi funzionarii in RDR 13 (2013), 1 ss. (estr.).

MITTEIS L., Reichrecht und Volksrecht in den östlinchen Provinzen des römischen Kaiserreichs, Leipzig, 1891.

MODESTI M., *La "misteriosa" scrittura grande: paleografia e storia*, 2010: http://amsacta.unibo.it/2809/3/Modesti Ravenna 2010.pdf .

MURGA J. L., Nulidad o ilicitud en la enajenación de las "res sacrae" in Anuario de Historia del Derecho Españyol 41 (1971), 555 ss.

NICOLE C., Centralisation d'État et problème des archives dans le monde grécoromain in Culture et Idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984), Roma, 1985, 9 ss.

ORESTANO R., Augusto e la cognitio extra ordinem, Milano, 1938.

ORLANDI S., I notarii nella corte imperiale e in quella papale: il contributo della Collectio Avellana e delle altre fonti antiche (epigrafiche, letterarie, papirologiche) in The collectio Avellana and Its Revivals R. LIZZI TESTA e G. MARCONI (a cura di), Cambridge, 2019, 318 ss.

PALAZZOLO N., Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d. C.) in Iura 28 (1977), 1 ss.

PALMA A., Civile, incivile, civiliter, inciviliter in Index 12 (1983-1984), 257 ss.

PALMA A., Ancora osservazioni in tema di pubblicità in Studi in Onore di Remo Martini, vol. II, Milano, 2009, 931 ss.

PAOLI U. E., v. Chirografo in NNDI, vol. III, 1957, 211 ss.

PEDONE M., Per argentarium solvere. Ricerche sul receptum argentarii, Torino, 2020.

PETRUCCI A., Brevi riflessioni su alcuni nuovi studi in tema di receptum argentarii in Teoria e Storia del Diritto Privato 15 (2022), 5 ss.

PETRUCCI A., Mensam exercere: studi sull'impresa finanziaria romana: 2 sec. a.C. metà 3 sec. d.C., Napoli, 1991.

POLICHETTI A., Figure sociali, merci e scambi nell'Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium, Napoli, 2001.

POSNER E., Archives in the Ancient World, Cambridge 1972.

PROSTKO-PROSTYŃSKI J., P. Ital 10-11 and the date of emperor Zeno's novel "De donationibus" cited in Nov. Iust. 52.2 in The Journal of Juristic Papyrology 32 (2002), 107 ss.

PUCCINELLI P., Della fede e della libertà del notaio. Colla serie di molti soggetti insigni per sangue, dignità, lettere ed armi, Milano, 1654.

PULIATTI S., FRANCIOSI E., Legem ne quis se ignorasse confingat. Osservanza e applicazione del diritto in età tardoimperiale in Legal Roots 1 (2012), 63 ss.

PULIATTI S., Nov. Iust. 66 e il problema della lingua. Conoscenza ed efficacia delle norme in età tardoimperiale in Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico – diritto, prassi, insegnamento, vol. II, Napoli, 2013, 713 ss.

PULITANÒ F., L'età romana classica. Funzione notarile e giuristi in Tabellio, notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria, Milano, 2022.

PURPURA G., Dalle raccolte di precedenti alle prime codificazioni postclassiche : alcune testimonianze papiracee in AUPA 42 (1992), 675 ss.

RANDAZZO S., Diritto associativo romano, Napoli, 2021.

RIZZI M., Poenam legis Corneliae... statuit : l'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica, Roma, 2020.

ROMEO S., L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano: tra giurisprudenza e prassi, Milano, 2010.

ROTA A., v. Tabellionato (diritto romano) in NDI, vol. XII, 1940, 1242 ss.

RUSSO RUGGERI C., La datio in adoptionem, dalla pretesa influenza elleno cristiana alla riforma Giustinianea, Milano, 1995.

SACHERS E. e WEISS E., v. Tabularium in PWRE, vol. A. IV, 1962 ss.

SACHERS E., v. Tabellio in PWRE, vol. A. IV, 1932, 1850 ss.

SACHERS E., v. *Tabula* in *PWRE*, vol. IV, A2, 1932, 1881.

SALVI S. T., *Tra privato e pubblico. Notai e professione notarile a Milano (secolo XVII)*, Milano, 2012.

SANTORO R. (a cura di), Gli ordinamenti originari degli archivi, Trieste, 2018.

SCACCHETTI M. G., v. Notaio nel diritto romano in Digesto delle discipline privatistiche sez. civile, vol. XII, 1995, 241 ss.

SCHIAVO S., Il falso documentale tra prevenzione e repressione: impositio fidei criminaliter agere civiliter agere, Milano, 2007.

SCHULZ F., Storia della giurisprudenza romana, Firenze, 1968.

SCOTTI F., *Il testamento nel diritto romano, studi esegetici*, Roma, 2012.

SOLINAS G. P., A Proposito dell' "arbitrium boni viri" in Studi in onore di Gaetano Scherillo, vol. II, Milano, 1972, 539 ss.

SPINA A., Ricerca sulla successione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola, Milano, 2012.

SPOSITO G., 'Quattuor genera ... septem modis': Le circostanze del reato in D. 48. 19. 16 (Claudius Saturninus de poenis paganorum) in SDHI 65 (1999), 95 ss.

Steinacker H., Die antiken Grundlagen der Frühmittelalterlichen Privaturkunde, Leipzig, 1927.

TALAMANCA M., "Adscriptio partium" e "pollicitatio condicionis": il problema dell'assenza del relato nel testamento "per relationem" in BIDR 98-99 (1995-1996), 571 ss.

TALAMANCA M., Oralità e scrittura nel testamentum per aes et libram in Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata, Bâle – Genève – München, 1999, 73 ss.

TALAMANCA M., L'unità della «venditio» in I. 3.23 pr. in Scritti in memoria di Antonino Giuffrè, vol. I, 1953, 803 ss.

TALAMANCA M., Osservazioni sull'arra nel diritto giustinianeo in Mélamges Philippe Meylan, vol. I, 1963, 325 ss.

TALAMANCA M., v. Documentazione e documento (dir. rom.) in Enciclopedia del diritto vol. XIII, 1964, 548 ss.

TARDY M., Les tabellions romains depuis leur origine jusq'au X^e siècle (these pour le doctorat), Angolemme, 1901.

TAROZZI S., Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico, Bologna, 2006.

TEITLER H. C., Notarii and Exceptores: An Inquiry Into Role and Significance of Shorthand Writers in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire: from the Early Principate to C. 450 A.D., Amsterdam, 1985.

TOMLIN R. S. O., "The girl in question": a new text from Roman London in Britannia, 34 (2003), 41 ss.

TORRENT A., Instrumenta emptionalia: C. 4.21.17 in Revue Internationale des Droits de l'Antiquité 55 (2010), 467 ss.

TOSCHI D. O., *Practicarum conclusionum iuris in omni forum frequentiorum*, vol. V, Lyon, 1634.

VARVARO M., Note sugli archivi imperiali nell'età del principato in Studii Labruna, vol. VIII, Napoli, 2007, 5767.

VINCENTI U., Duo genera sunt testium. Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano, Padova, 1989.

VOCI P., Diritto ereditario romano vol. I, Milano, 1967.

VOCI P., Diritto ereditario romano vol. II, Milano, 1963.

Voci P., *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero (V sec.)* in *SDHI* 48 (1982), 1 ss.

VOCI P., Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano in Iura 38 (1987), 72 ss.

VOLTERRA E., Sulla legge delle citazioni, Memorie della Accademia Nazionale dei Lincei in Classe Scienze morali, Storiche e filosofiche, vol. XXVII, fasc. 4, 1983, 186 ss.

WACKE A., Wettbewerbsfreiheit und Konkurrenzverbotsklauseln im antiken und modernen Recht in ZSS 99 (1982), 188 ss.

WENGER L., v. Signum in PWRE., vol. A. II, 1923, 2364 ss.

WINSBURY R., The Roman Book, Londra, 2009.

WOLFF H. J., Das recht der griechischen Papyri Aegyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, vol. II, München, 1978.

ZHAN AIPING, Dibattito sulle origini della sistema notarile cinese in Notariato Cinese (詹爱萍,中国公证起源之辩 in中国公证) 10 (2006), 26 ss.

ZHAN AIPING, *Origine del notariato cinese* in *Notariato Cinese* (詹爱萍, 中国公证 起源 in 中国公证) 1 (2002), 42 ss.

Indice delle fonti

Ammianus	1, 57, 245: nt. 185
Historiae	2, 6, 24: nt. 185
30, 4: nt. 206	
30, 4, 3: nt. 291	In Verrem
30, 4, 4: nt. 291	2, 1, 45, 117: nt. 27
30, 4, 8: nt. 291	
30, 4, 9: nt. 291	Pro Sestio
30, 4, 11: nt. 291	17, 39: nt. 182
30, 4, 12: nt. 291	
30, 4, 13: nt. 291; nt. 292	CIL
	II 1734: 57; nt. 186
BASILICORUM LIBRI (SCHELTEMA)	VI 1101: 60
Bas. 21, 1, 39: nt. 100, nt. 367	VI 33892: 41
Bas. 22, 1, 75: nt. 104, nt. 369	
Bas. 22, 2, 1: nt. 404	CODEX THEODOSIANUS
Bas. 22, 2, 2: nt. 439	2, 27, 1, 1: nt. 374
Bas. 22, 3, 1: nt. 379	6, 2, 15: 48
Bas. 22, 4: nt. 4	6, 26, 16, pr.: 63
	6, 2, 26, pr.: 63; nt. 150, nt. 158
BASILICORUM SCHOLIA (SCHELTEMA)	6, 10, 1, pr.: 47
1. ad Bas. 11, 2, 32: nt. 400	6, 10, 2, pr.: 44; 46
7. ad Bas. 22, 1, 33: nt. 482	6, 10, 3, pr.: 44
1. ad Bas. 22, 1, 76: nt. 387, nt. 400, nt.	6, 10, 4, pr.: 45
401	6, 30, 7, 1: 63; nt. 201
401	6, 35, 7: 48
Breviarum Alaricianum	8, 1, 2 pr.: 61
8, 1, 1: nt. 217	8, 2, 5: nt. 217
8, 5, 1: nt. 341	8, 7, 17, pr.: 62
9, 15, 1: nt. 341	8, 12, 1: nt. 341
9, 15, 1, 1: nt. 312	9, 19, 1: 103
12, 1, 8: nt. 202	9, 19, 1, pr.: 99
12, 1, 6. III. 202	9, 19, 1, 1: 100; nt. 314
CASSIUS DIO	9, 19, 2, 1: nt. 375
78, 14, 1 – 4: nt. 284	10, 10, 21: 50
70, 14, 1 – 4. III. 204	11, 1, 13: 71
Cicero	11, 1, 13, pr.: nt. 225
De officiis	11, 16, 15: 50
3, 18, 73: 184	11, 18, 1: nt. 148
J, 10, /J. 10 1	12, 1, 3, pr.: 102
De oratore	12, 1, 151: 64
De oraiore	

CODICE CIVILE ITALIANO Art. 769: nt. 484 Art. 210: nt. 484 Art. 603: nt. 484 Art. 605: nt. 484 Art. 608: nt. 484 Art. 609: nt. 484 Art. 610: nt. 484 Art. 617: nt. 484

Art. 620: nt. 484	
Art. 621: nt. 484	
Art. 674: nt. 65	
Art. 680: nt. 484	
Art. 681: nt. 484	
CORPUS IURIS CIVILIS	
Codex Iustinianus	
1, 2, 14, pr.: 113	
1, 2, 14, 4: 114	
1, 2, 14, 5: 114	
1, 2, 14, 6: 115	
1, 2, 14, 7: nt. 339	
1, 3, 31, pr.: 347	
1, 15, 1: nt. 162	
2, 7, 23, 2: 50	
2, 7, 25, 1: nt. 162	
4, 20, 15, 6: 28, 128, 129	
4, 21, 16: 130, 131	
4, 21, 16, pr.: 129	
4, 21, 16, 1: 29, 128; nt. 461	
4, 21, 16, 2: 28, nt. 371	
4, 21, 17: 34, 124	
4, 21, 17, pr.: 26, 124, 127, 134	4
4, 21, 17, 1: nt. 387, nt. 394	
4, 21, 17, 2: nt. 394	
4, 21, 17, 2: nt. 394 4, 21, 20: 34 132; nt. 378	
4, 29, 23, 1: nt. 123	
4, 29, 23, 2: nt. 123	
4, 42, 2: nt. 349	
4, 42, 2, pr.: 109; nt. 388	
6, 22, 8: 72	
6, 23, 24, pr.: 139	
6, 23, 29: nt. 445	
6, 23, 29, 2: nt. 408	

6, 23, 29, 7: 140 6, 23, 31: nt. 445 6, 43, 3, 1: nt. 139 7, 7, 1, 5: nt. 137, nt. 139 7, 72, 10, 2: nt. 222 8, 17, 11: 32, nt. 161 8, 17, 11, pr.: 32 8, 17, 11, 1: 33 8, 47, 4: 97 8, 53, 25: 24; nt. 90 8, 53, 25, pr.: nt. 341 8, 53, 29, pr.: nt. 345 8, 53, 30: nt. 336 8, 53, 30, pr.: nt. 346 8, 53, 31, pr.: 116; nt. 388 8, 53, 31, 1: 116 8, 53, 32, pr.: 118 9, 22, 21, pr.: nt. 311 9, 22, 21, 1: nt. 312 9, 22, 21, 2: nt. 313 9, 22, 22 pr.: nt. 375 10, 32, 15: nt. 316 10, 32, 61: 50 10, 48, 12: 50 10, 71, 3, pr.: nt. 217 10, 72, 13: 72 11, 54, 1, pr.: 112 12, 7: nt. 148 12, 7, 1: 50; nt. 152 12, 7, 2: 50 12, 19, 5, pr.: 65 12, 19, 12, 1: 65 12, 21, 8, 7: nt. 161 12, 25, 4, 4: 65 12, 36, 6, pr.: 66 12, 40, 10, 5: 50; nt. 148 12, 49: nt. 196 12, 49, 4: nt. 226 12, 49, 5: nt. 197

Digesta

2, 12, 7: nt. 254 2, 13, 1, 3: nt. 254 4, 6, 33, 1: nt. 167

10.0.10.0.11	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
19, 2, 19, 9: 61	26, 5: 38; nt. 149
27, 1, 13, 2: nt. 123	44: 138, 144, 155, 161, 165, 167, 169;
28, 5, 9, 3: 57	nt. 395, nt. 435, nt. 457
28, 5, 9, 6: 57	44, pr.: 145
29, 6, 1, pr.: 58	44, 1, pr.: 147; nt. 401
31, 88, 17: 13	44, 1, 1: 145
32, 92, 1: 70	44, 1, 2: 149
36, 1, 3, 5: nt. 189	44, 1, 3: 150
43, 5, 3, 3: 71	44, 1, 4: 151
48, 10, 15, 6: 58	44, 2: 153
48, 19, 9: 123	47: 156; nt. 441
48, 19, 9, 4: 80, 83, 93; nt. 352	47, 1: 156
48, 19, 9, 5: 81, 82	47, 1, 1: 157
48, 19, 9, 6: 83	47, 1, 2: 158
48, 19, 9, 7: 86	49: 34, 132
48, 19, 9, 8: 87	49, 2: nt. 379
48, 19, 9, 9: 88	49, 2, pr.: nt. 125
48, 19, 9, 10: 81; nt. 276	52: 159; nt. 443
48, 19, 9, 11: 89	66: 159, 160
48, 19, 9, 12: nt. 279	66, 1: 160
48, 19, 9, 13: nt. 279	73: 34, 124, 130, 161, 164, 174, 181; nt.
48, 19, 9, 14: nt. 279	321, nt. 448
48, 19, 9, 15: nt. 279	73, pr.: 162
48, 19, 16: nt. 246	73, pr., 1: 164
50, 2, 12: nt. 280	73, 2: 165
50, 4, 18, 10: nt. 224	73, 3: 166
50, 13, 1, 6: 43, 70	73, 5: 166
50, 13, 4, pr.: 96	73, 7, pr.: 167
-	73, 7, 1: 168
Institutiones	73, 7, 2: 170
3, 23: 124	73, 7, 3: 171
3, 23, pr.: 124, 125, 138; nt. 358, nt.	73, 8, pr.: 172
360, nt. 400	73, 8, 1: 173
300, III. 4 00	73, 8, 2: 173
Novellas	
Novellae	73, 9: 174
7: 141	120, 11: 175
7, pr: 141	123, 3: 50
7, 7, 1: 142	142: 110
7, 9: 143	
13, 2: 50	EDICTUM IUSTINIANI
15: 85	7, 2: nt. 380
18: nt. 445	
24, 6: 38; nt. 149	EDICTUM DE PRETIIS RERUM
25, 6: 38; nt. 149	VENALIUM
, ,	

Pr. 106 – 122: nt. 298

7, 41: nt. 301 7, 43: 97

FONTI EPIGRAFICHE E PAPIROLOGICHE

EPIGRAFI

Datio muliebris (FIRA III, n. 25): nt. 28

Donatio Odouacris Italiae regis

(FIRA III, n. 99): nt. 117

Emptio puellae

(FIRA III, n. 87): nt. 78

Emptio pueri

(FIRA III, n. 88): 78

Emptio Ancillae

(FIRA III, n. 89): 78

Emptio domus

(FIRA III, n. 90): 78

Formula Baetica

(FIRA III, n. 92): nt. 71; nt. 75

Mutuum

(FIRA III, n. 120): nt. 28

Testamentum P. Dasumii Tusci nobilis viri

(FIRA III, n. 48): nt. 180

PAPIRI

BGU

388, III, 5 ss. (FIRA III, n. 47): nt. 38

P. Hamb.

I, 72: 19; nt. 63

P. Marini

113: nt. 112

115: nt. 112

117: nt. 112

P. Oxy.

XXXVIII 2857: nt. 68, nt. 132

P. Tjäder

12: nt. 113

14: nt. 113

15: nt. 113

FRAGMENTA VATICANA

35: 27; nt. 98

249, 1: 24; nt. 89, nt. 340

GAIUS

Institutiones

1,42-46: nt. 66

2, 104: nt. 13; nt. 17

GESTA COLLATIONIS CARTHAGINENSIS

Edictum Marcellini Secundum: 53

INTERPRETATIO AD BREVIARIUM

ALARICIANUM

9, 15, 1, 1: nt. 315

INTERPRETATIO AD CODICEM

THEODOSIANUM

C. Th. 6, 10, 1: nt. 159

C. Th. 9, 19, 1: 101

INTERPRETATIO AD NOVELLAS

VALENTINIANI

21, 2: nt. 107

LEGGE DI PROCEDURA NOTARILE DELLA

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Art. 27: 188; nt. 490

LEGGE DI PROCEDURA CIVILE DELLA

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Art. 72: nt. 488

LEGGE DI PROCEDURA PENALE DELLA

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Art. 62: nt. 488

LEGGE NOTARILE ITALIANA 89/1913

Art. 1 co. 1: 7

Art. 18 co. 1 n. 4: nt. 466

Art. 18 co. 1 n. 5: nt. 437

Art. 23: nt. 437

Art. 26 co. 2: nt. 188

Art. 40: nt. 437

Art. 47 co. 1: nt. 396, nt. 484

Art. 51 co. 1 n. 1: nt. 442

Art. 51 co. 2 n. 8: nt. 88; nt. 396

LEGGE NOTARILE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (中华人民共和国公证法)

Art. 2: 185

Art. 11: 186; nt. 486

Art. 12: 186; nt. 487

LIBANIUS

Orationes

2, 44: nt. 173

2, 58: nt. 171

MARTIALIS

Epigrammata

14, 208: 39

5, 51: 38

NOVELLAE VALENTINIANI

1, 1, 1: 74

15, 4: 104

21, 2: 28

21, 2, pr.: 106

21, 2, 1: 107

21, 2, 4: 108

21, 2, 5: 108

NOVELLAE THEODOSIANI

25, 5: nt. 146

PLINIUS MINOR

Epistulae

3, 5, 15: 39

9, 20, 2: 40

9, 36, 2: 40

10, 107: nt. 262

POLIBIUS

3, 22, 8: nt. 242

PROCOPIUS CAESARIENSIS

De bello Gothico

8, 3, 12 - 21: nt. 331

QUINTILIANUS

Institutio Oratoria

7, 2, 24: 38

SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE

Vita Alexandri

28, 3: 50

Vita Antonini

6, 6: nt. 285

Vita Aureliani

36, 4: 51

36, 5: 44; nt. 166

Vita Macrini

1. 1: 92

2, 1: nt. 285; nt. 287

4, 2 - 6: nt. 290

4, 3: 93

6, 6: nt. 285

SENECA

Αποκολοκύντωσις

9, 2: 37

Ep.

14, 90, 25 - 26: 37

SVETONIUS

Nero

32, 2: nt. 249

37: nt. 48

TUCIDITIS 7, 10: nt. 243